Università Roma Tre
Diritto penitenziario e Costituzione
European Penological Center

Direttore
Marco Ruotolo

16/I

Comitato Scientifico

Paolo Benvenuti (emerito Università Roma Tre), Francesco Caprioli (Università di Torino), Marta Cartabia (Università Bocconi di Milano, Presidente emerito Corte costituzionale), Silvia Casale (Presidente Npm Observatory), Massimo Ceresa-Gastaldo (Università Bocconi di Milano), Rosita Del Coco (Università di Teramo), Ombretta Di Giovine (Università di Foggia), Luigi Ferrajoli (emerito Università Roma Tre), Carlo Fiorio (Università di Perugia), Giovanni Maria Flick (emerito Luiss-Guido Carli, Presidente emerito Corte costituzionale), Glauco Giostra (Università La Sapienza di Roma), Elena Larrauri (Università Barcellona Pompeu Fabra), Franco Modugno (emerito Università di Roma La Sapienza, giudice costituzionale), Guido Neppi Modona (emerito Università di Torino, Vice Presidente emerito Corte costituzionale), † Valerio Onida (emerito Università di Milano, Presidente emerito Corte costituzionale), Tullio Padovani (emerito Scuola Sant'Anna di Pisa), Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Daniel Pastor (Università di Buenos Aires), Marco Pelissero (Università di Torino), Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues (Università di Coimbra), Jaime Peris Riera (Università di Murcia), Claudio Sarzotti (Università di Torino), Damien Scalia (ULB/Università di Losanna), Dieter Schlenker (Director of the Historical Archives of the European Union), Giovanni Serges (Università Roma Tre), Gaetano Silvestri (emerito Università di Messina, Presidente AIC, Pres. Emerito Corte cost.), Dirk Van Zyl Smit (Università di Nottingham), Francesco Viganò (Università Bocconi di Milano, giudice della Corte costituzionale), Salvatore Zappalà (Università di Catania)

Consiglio

Stefano Anastasia (Università di Perugia), Alessandra Annoni (Università di Ferrara), Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Giulio Bartolini (Università Roma Tre), Marcello Bortolato (Presidente Tribunale di Sorveglianza), Pietro Buffa (Dirigente penitenziario), Carmelo Cantone (Dirigente penitenziario), Marta Caredda (Università Roma Tre), Paolo Carnevale (Università Roma Tre), Lucia Castellano (Dirigente penitenziario), Mauro Catenacci (Università Roma Tre), Federica Centorame (Università Roma Tre), Adolfo Ceretti (Università di Milano Bicocca), Daniele Chinni (Università Roma Tre), Giulia De Liberis (Università di Teramo), Riccardo De Vito (Magistrato di Sorveglianza), Angela Della Bella (Università di Milano), Alberto di Martino (Scuola Sant'Anna Di Pisa), Giulia Fiorelli (Università Roma Tre), Davide Galliani (Università di Milano), Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza), Patrizio Gonnella (Università Roma Tre), Dario Ippolito (Università Roma Tre), Luca Luparia Donati (Università di Milano), Luca Marafioti (Università Roma Tre), Antonio Marchesi (Università di Teramo), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Antonella Massaro (Università Roma Tre), Chantal Meloni (Università di Milano/ECCHR), Dario Melossi (Università di Bologna), Manfredi Merluzzi (Università Roma Tre), Michele Miravalle (Università di Torino, Associazione Antigone), Giulio Napolitano (Università Roma Tre), Karma Natali (Università di Torino), Giuseppe Palmisano (Università Roma Tre), Diletta Perugia (Università di Teramo), Giorgio Pino (Università Roma Tre), Giovanna Pistorio (Università Roma Tre), Marco Pittiruti (Università Roma Tre), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Francesco Rimoli (Università Roma Tre), Alice Riccardi (Università Roma Tre), Marco Ruotolo (Università Roma Tre), Maria Alessandra Sandulli (Università Roma Tre), Anthony Santilli (Archivio Storico Ventotene), Alessio Scandurra (European Prison Observatory), Giovanni Serges (Università Roma Tre), Giuliano Serges (Università Roma Tre), Silvia Talini (Università Roma Tre), Luisa Torchia (Università Roma Tre), Mario Trapani (Università Roma Tre), Vladimiro Zagrebelsky (Laboratorio Diritti fondamentali, Torino)

Giunta

Giulia Fiorelli – Patrizio Gonnella – Antonella Massaro – Alice Riccardi – Marco Ruotolo

Antonio Parente

IN CARCERE DA TREMILA ANNI

Storia delle carceri italiane attraverso la rivisitazione delle antiche prigioni di Roma

"Ex pluribus unum"

TOMO PRIMO

EDITORIALE SCIENTIFICA
Napoli

Proprietà letteraria riservata

Copyright © 2023 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-571-0

A Emma e Simone il mio oggi,
il mio domani!

I tre tomi di Antonio Parente, dal titolo *In carcere da tremila anni*, rappresentano l'esito degli studi compiuti dall'Autore nel suo quarantennale percorso professionale al servizio dell'Amministrazione penitenziaria.

Appunti, rilievi, riflessioni sparse sono qui ordinati e proposti anzitutto all'attenzione degli storici "di professione" per gli ulteriori approfondimenti e sviluppi che senz'altro potranno generare.

La nostra Collana intende così continuare a perseguire uno dei suoi obiettivi fondativi: comprendere il presente anche attraverso la pubblicazione di opere riguardanti la storia dell'esecuzione penale.

* * *

Ringraziamo sentitamente la Direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per aver voluto sostenere questa pubblicazione e il Dott. Antonio Parente per aver affidato la sua opera alla nostra Collana.

Marco Ruotolo

Indice

Prefazione xxi
Introduzione xxv

TOMO I

Proemio

Intendersi sul significato della pena 3
Il carcere luogo di pena, ma non solo 7
Le pene devono tendere… 10

Parte prima
LE ORIGINI E L'ORGANIZZAZIONE CARCERARIA ROMANA (dal II mill. a.C. al VI sec. d.C.)

Capitolo I
IN ORIGINE

La vendetta privata 15
Ius Talionis 19
Le pene capitali 23
Le pene corporali 25
Le pene infamanti 26
Le prime carceri 27
1. Vincula 29
2. Le Latomie 32

Capitolo II
IL CARCERE

Le antiche carceri romane 35
1. Mamertino/Tulliano 44
2. San Nicola in carcere 52
La leggenda di Cimone e Pero 55

Parte Seconda
VERSO IL MEDIOEVO ED OLTRE
(dal VII al XVI secolo)

Capitolo I
NEL MEDIOEVO

Il diritto barbarico 61
1. La Compositio 64
2. Il Guidrigildo 65
3. La Faida 66
4. L'Ordalia 68
5. Il Banno 69
I comuni e le strutture carcerarie medioevali 70
Lo Stato Pontificio (potere spirituale e potere temporale della Chiesa di Roma) 75

Capitolo II
PRIGIONI MEDIEVALI

La giustizia e le carceri dell'Urbe nel Medioevo 77
1. Il Camerlengo 77
2. La Curia capitolina e il Senatore 79
Campidoglio (Tabularium, Caneparium, Cancellaria) 85
Castel S. Angelo (Carcer Theodorici) 92
Corte Savella 100
Tor di Nona 108
Borgo 115
Ripa 118

Parte terza
IL PENITENZIARIO
(dal XVI al XIX secolo)

Capitolo I
DAL CARCERE AL PENITENZIARIO

Il carcere e la sua funzione retributiva 123
La nascita del penitenziario (la pena della privazione della libertà) 124
La pastoralità carceraria della Chiesa di Roma 128

1. Le confraternite 131
2. Il Tribunale della visita 132
Il penitenziario e la sua funzione emendativa 133
1. La Chiesa di Roma: il pentimento e l'emenda 133
2. Il carcere e la funzione emendativa 140

Capitolo II
LE STRUTTURE ARCHITETTONICHE

L'architettura carceraria rinascimentale 143
Le Nuove di strada Giulia 149

Capitolo III
STRUTTURE BAROCCHE

Architettura carceraria barocca (Carlo Fontana e la nascita del controllo panoramico) 165
San Michele a Porta Portese 171
1. Il Correzionale minorile 171
2. Il carcere femminile 175

Capitolo IV
SULLE GALEE

Galee e bagni penali 181
1. La Galea 181
1.1. La ciurma: galeotti, schiavi, bonavoglia e aguzzini 182
1.2. La pena "*Ad Triremes*" 191
2. I bagni penali 193
2.1. Nello Stato di S.M. il Re di Sardegna 194
2.2. Nel Granducato di Toscana 197
2.3. Nel Regno delle Due Sicilie 198
2.4. Galee e bagni penali nello Stato Pontificio 200
2.4.1.Le Galee pontificie 200
2.4.2. Il bagno penale di Civitavecchia 204

Capitolo V
CARCERI DEL NORD-EUROPA

Il penitenziario anglosassone e la sua funzione utilitaristica 207
Il carcere e la sua funzione deterrente e intimidativa 210

Parte Quarta
L'ILLUMINISMO, LA SCUOLA CLASSICA E I SISTEMI PENITENZIARI OTTOCENTESCHI (dal 1750 all'Unità d'Italia)

Capitolo I
NEL SETTECENTO

L'Illuminismo e la scuola classica 219
1. Cesare Beccaria 221
2. John Howard 225

Capitolo II
NELL'OTTOCENTO

I sistemi penitenziari ottocenteschi 227
I sistemi americani 228
1. Filadelfiano o pensilvanico 228
2. Auburniano 236
I sistemi europei 242

Capitolo III
NELL'ITALIA PRE-UNITARIA

Legislazione e sistemi penitenziari negli Stati italiani pre-unitari 245
1. Il Lombardo veneto 247
2. Il Regno Sardo piemontese 248
3. Il Granducato di Toscana 250
4. Lo Stato Pontificio 254
5. Il Regno delle Due Sicilie 256
6. Le carceri borboniche 257
7. L'Illuminato esperimento di Ventotene 258

Capitolo IV
PENE E SISTEMI PENALI

Le pene: ancora tra il Settecento e l'Ottocento 261
1. L'Ergastolo 261
2. La condanna ai ferri 262
3. Le pene infamanti 265

3.1. La gogna (berlina e ceppi) 265
3.2. La pietra dello scandalo e la colonna infame 267
3.3. La corda 269
3.4. La veglia 269
4. Le pene capitali 271
4.1. Impiccagione 272
4.2. Strozzatura 272
4.3. Mazzolatura 273
4.4. Decapitazione 273

Capitolo V
LE PRIGIONI ROMANE OTTOCENTESCHE

Mastro Titta "Er boia de Roma" 275
Le carceri di Roma 279
1. Le Terme di Diocleziano 282
2. Villa Altieri 293

Capitolo VI
STRUTTURE DELL'OTTOCENTO

L'architettura penitenziaria ottocentesca 295
1. Conventi, monasteri e abazie 296
2. Il Panopticon di Jeremy e Samuel Bentham 297
3. Il Panoptico stellare o raggiato 304
3.1. Santo Stefano di Ventotene 306
3.2. Pylos (Grecia) 307
3.3. Isola di Mamula (Montenegro) 308

TOMO II

PARTE QUINTA
L'UNITÀ D'ITALIA, LA QUESTIONE CARCERARIA,
LA SCUOLA POSITIVA E LA RIFORMA DI ZANARDELLI
(dall'Unità d'Italia al 1900)

Capitolo I
NELL'ITALIA UNITA, DOPO IL 1860

L'unità d'Italia e l'unificazione normativa 313

La questione carceraria 321
Effemeridi carcerarie 333

Capitolo II
DETENUTI AL LAVORO

Il lavoro penitenziario 335
1. I lavori forzati 335
2. Le deportazioni oltreoceano 338
3. La deportazione in Siberia 341
4. Il lavoro penitenziario di fine '800 343
Le colonie agricole penali 349
Colonia penale all'aperto in Roma: "Tre Fontane" 361
Il domicilio coatto 368

Capitolo III
IL POSITIVISMO LOMBROSIANO

La scuola positiva 373
1. Cesare Lombroso 377
2. Raffaele Garofalo 379
3. Enrico Ferri 380

Capitolo IV
LA LEGISLAZIONE DI FINE OTTOCENTO

La Riforma carceraria del 1891 (G. Zanardelli, m. Beltrani Scalia) 383
1. Il nuovo regolamento generale carcerario (R.D. 1° febbraio 1891, n. 260 383
2. Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi 385

Capitolo V
IL MANICOMIO CRIMINALE

Nascita ed evoluzione del manicomio criminale 389
1. Nascita 389
2. Evoluzione 392
3. Il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario 394

4. Dall'amministrazione penitenziaria al servizio sanitario nazionale 395

PARTE SESTA
DAL CARCERE RETRIBUTIVO AL CARCERE DELLA RISOCIALIZZAZIONE E DEL RECUPERO (XX secolo)

Capitolo I
ISTITUZIONI PENITENZIARIE

La scienza penitenziaria 401
1. La scuola di polizia scientifica e il casellario di identificazione 404
2. Il centro studi penitenziari e la scuola di formazione del personale 406
3. Il museo criminale 410

Capitolo II
LEGGI E REGI DECRETI

La legislazione penale e penitenziaria (1900-1940) 417
La riforma carceraria del 1931 (Rocco, Novelli) 421
Il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (R.D. 18 giugno 1931, IX, n. 787) 427
1. Misure di sicurezza 430
2. Le misure di sicurezza nel Codice Penale 434
3. Le strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza 434
4. Il Giudice di sorveglianza 435
Il piano decennale 440
Rebibbia: la città penitenziaria 443

Capitolo III
XX SECOLO: NUOVE ISTITUZIONI PENITENZIARIE

L'Istituto Nazionale di osservazione 455
Il centro di antropologia criminale 457
1. Regina Coeli: un carcere, una storia 460
2. Le mantellate 493
3. Buon Pastore alla Lungara 500

Capitolo IV
QUATTRO SECOLI DI LEGISLAZIONE MINORILE

Riformatori, carceri e legislazione minorile 503
1. Seicento e Settecento 503
2. Ottocento 505
3. Novecento 509
Il tribunale per minorenni 512
Il centro di rieducazione per i minorenni 515
Sistemi, personale e mezzi rieducativi 516
Il servizio sociale 518
L'educatore 519
Provvedimenti legislativi degli anni Ottanta e Novanta 522
I vigenti servizi del dipartimento della Giustizia Minorile. Cenni 523

Capitolo V
LA TANTO ATTESA RIFORMA

La Riforma penitenziaria del 1975 525
Il carcere della speranza 533
Norme dell'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Legge 26 luglio 1975, n. 354) 536
Le misure alternative alla detenzione e i permessi 538
1. L'affidamento in prova al servizio sociale 539
2. La detenzione domiciliare 540
3. La semilibertà 541
4. Le licenze 542
5. La liberazione anticipata 542
6. I permessi 543
La liberazione condizionale 543
Magistrati e Tribunale di sorveglianza 544
1. Il Magistrato di sorveglianza 544
2. Il Tribunale di sorveglianza 545

Capitolo VI
ESPIAZIONE E RECUPERO

Il trattamento penitenziario 547
1. L'osservazione scientifica della personalità 547

2. Il trattamento rieducativo individualizzato 550

Capitolo VII
IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA
E DEL TRATTAMENTO

Il personale penitenziario di ieri e di oggi 553
Il Direttore 554
I cappellani e le suore 556
1. Il cappellano 556
2. Le suore 561
Il ruolo dell'educatore 563
I Centri di servizio sociale per adulti (Uffici di esecuzione penale esterna, assistenti sociali) 564
1. Gli assistenti sociali 565
Il volontariato 567
Gli addetti alla custodia 570
1. Secondini e aguzzini 571
2. Custodi, guardiani, guardie, carcerieri 574
3. Agenti di custodia 575
4. Polizia penitenziaria 579

Discorso del Santo Padre Francesco alla Polizia penitenziaria, al personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità 585

Capitolo VIII
NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

La classificazione degli istituti penitenziari 589
Attività trattamentali e non solo 590
1. Dal servizio "nuovi Giunti" allo staff di "accoglienza" 590
Regime di sorveglianza particolare e sistuazioni di emergenza 596
I circuiti penitenziari 598
1. La massima sicurezza per soggetti ad "alta pericolosità" 598
La vigilanza dinamica 602
La giustizia riparativa e la mediazione penale 605
La Legislazione italiana e comunitaria 610
La popolazione penitenziaria: prospettive 614

Capitolo IX
IL PENITENZIARIO DEL DUEMILA

Architettura ed edilizia penitenziaria nel XX secolo 619
1. Il ventennio fascista 619
2. Il periodo repubblicano 622
2.1. Mario Ridolfi, Volfango Frankl: Nuoro,"Badu 'e carros" 624
2.2. Italo Mancini, Carlo Vittorio Varetti: Roma Casal de' Marmi 624
2.3. Sergio Lenci: Roma-Rebibbia nuovo complesso 626
2.4. Andrea Mariotti: Firenze-Sollicciano 627
2.5. Sergio Lenci, Giovanni Michelucci: il verde e le aree attrezzate a Rebibbia e Sollicciano 628
Il patrimonio edilizio carcerario tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI 631
Il nuovo piano carceri 632

Capitolo X
L' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL DUEMILA

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 635
Le scuole di formazione e l'Istituto superiore di studi penitenziari 637
Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 642
1. Garanti nella storia 643
2. L'attualità 644

Capitolo XI
LE ESECUZIONI CAPITALI NEL MONDO

La pena di morte 647
1. In Italia 647
2. In altri Paesi 650
2.1. La lapidazione 650
2.2. La fucilazione 651
2.3. La sedia elettrica 651
2.4. La camera a Gas 651
2.5. L'iniezione letale 652

Concusione
Dal carcere di ieri… al carcere di domani! 653

Bibliografia 669

TOMO III

Premessa 693

Nord Italia 699
Centro Italia 739
Sud Italia ed isole 767
Le colonie agricole penali in Toscana, Sardegna e Libia 821

Bibliografia 837

PREFAZIONE

Ben prima che venisse elaborato l'artificio euristico del "contratto sociale", le singole comunità umane avevano ritenuto che fra i loro compiti vi fosse la protezione della vita e dei beni dei propri membri. Tale protezione era certo semplice da comprendere quando l'aggressione proveniva dall'esterno della comunità: ben più grave era il problema morale e materiale quando l'aggressione era, per così dire, endogena.

Sotto il profilo morale, la percezione altamente organicistica della società che le fonti fanno intravedere (e non solo nel bacino mediterraneo) si fondava all'inizio sulla realtà della comunanza di sangue; ma anche più tardi, con l'ampliamento del consorzio civile (e, per rimanere nella storia occidentale), col passaggio dal γένος alla φυλή e poi alla πόλις essa non ebbe a perdersi.

Ne discendeva che i comportamenti più dannosi alla vita del gruppo dovevano essere impediti se possibile, e comunque sanzionati: se poi in tali circostanze prevalesse il desiderio di compensazione del male fatto (vendetta) o quello di separazione del reo dalla comunità, perché la sua impurità non si estendesse (sacertà) è materia di storia del diritto e forse di antropologia del sacro.

Certamente le istituzioni di alta complessità dei regni asiatici e delle più contenute πόλεις elleniche, per non dire della civitas Romana, appaiono ben consapevoli del loro compito: fonti risalentissime elencano comportamenti vietati e punizioni per chi le abbia commessi.

Il problema senza cessare di essere tema religioso morale, e più tardi filosofico (la ragione della pena), diviene quello tutto pratico dell'apparato per la sanzione: dal giudice all'uomo d'armi, dal denunziante al testimone fino all'officiale incaricato dell'esecuzione delle pene.

La collocazione nel tempo di tali accorgimenti diremmo noi organizzativi è assai variabile con le latitudini e talora forme complesse e più antiche vengono sostituite da altre meno articolate: tale alternanza si presenta, ad esempio, nell'alto Medioevo occidentale succeduto all'impero romano.

Di quello stato della civiltà si occupa la ricognizione ragionata che il Dott. Antonio Parente dedica al "carcere": una storia, eminentemente occidentale quale le fonti ci permettono di conoscere o talora solo di ricostruire per ipotesi, ma che costituisce il deposito dal quale hanno preso le mosse le più recenti istituzioni europee e americane dedicate alla gestione di cospicui consorzi forzosi di uomini, autori di reati retribuiti con la detenzione.

È un fenomeno vistoso e articolato che è segnato dall'originalità cristiana dell'idea di persona e dalla più tarda, secolarizzata, speranza nell'emenda civile dell'individuo e del suo pieno inserimento nella comunità.

Non è alle pagine di una prefazione che può chiedersi l'analisi della non breve ricerca; esse possono però segnalare al lettore alcuni più brillanti suoi materiali.

Si nota, innanzitutto, la centrale ricerca sull'esecuzione penale in Roma: ciò permette al Parente di offrire utili ragguagli sul sistema sanzionatorio "di lunga durata" che dalla Repubblica giunge alla tarda antichità, al Medioevo, e alla riorganizzazione degli Stati pontifici dopo il Rinascimento.

L'esecuzione penale nell'Urbe, capo della cristianità e sede del Pontefice romano, è meglio attestata che in altri luoghi ma, a parte alcuni studi ecclesiastici sull'azione delle confraternite verso i condannati a morte (si pensi al Paglia), è ancora ben poco conosciuta. Basti ricordare l'ignorato ma imponente lavoro dello Scanaroli.

Antonio Parente attinge alla sua personale esperienza di lunga attività di ricerca e studio nell'Amministrazione penitenziaria, rivolgendo particolare attenzione alle concrete condizioni di espiazione della pena: edifici destinati alla detenzione, strumenti sanzionatori interni a macchine o meccanismi di sicurezza, protocolli di azione del personale di custodia.

Questa attenzione alle diverse e successive temperie merita perciò di essere specialmente segnalata.

"In carcere da tremila anni", scritto su diversi registri, diffonde una buona cognizione storica intorno a tale fondamentale istituzione dello Stato, sia fra i professionisti interessati sia, e di più, fra le persone curiose di conoscere la storia della civiltà in quella particolare luce che viene dall'esecuzione della pena:

Credo che la sua lettura potrà accrescere nei primi il sentimento della dignità delle loro missione, e nei secondi la consapevolezza civile della operosa fatica che fra tante gravezze pure conduce a non piccoli risultati.

Riccardo Turrini Vita[*]

[*] *Full Member* dell'International Penal and Penitentiary Foundation (Ginevra), socio onorario e *past vice president* della Confederazione europea del probation (Utrecht), già direttore generale della formazione nell'Amministrazione penitenziaria.

Quando, molti anni fa, iniziai a scrivere questo lavoro mi ripromisi, cosa che ho poi fatto, di riportare fatti, documenti, testi e notizie varie delle epoche considerate, o coeve, possibilmente senza enfasi e senza minimamente aggiungere nessun tipo di critica. Alcune volte, proprio per passare al lettore testimonianze più autentiche possibili ho preferito parafrasare, piuttosto che aggiungere intromissioni. Altre volte ho riportato (*ad adiuvandum*) frasi e documenti in latino senza la loro traduzione italiana, comunque, comprensibili sia perché inseriti nei rispettivi contesti dei discorsi stessi, sia in particolare per non violentare, con interpretazioni soggettive, il fascino del risultato della ricerca[1].

Ho voluto essere il più possibile asettico e non di parte, limitandomi ad analizzare i fatti, nei loro rispettivi contesti storici, filosofici, architettonici e culturali e riproporli, anche se con qualche ripetizione del concetto.

Personalmente non apprezzo coloro i quali, spesso non conoscendo la storia, si permettono di criticare solo negativamente quanto è stato fatto dai nostri avi e da antiche genti, senza riflettere invece, come diceva Cicerone: "*historia magistra vitae*".

Ed è proprio facendo riferimento alla storia, senza violentarla, che ho potuto portare avanti questa ricerca esaminata attraverso gli obiettivi della filosofia della pena, dell'architettura carceraria, delle realtà sociopolitiche e delle diverse legislazioni penali, criminali e penitenziarie.

Nei vari periodi storici esaminati ho inserito le numerose diverse realtà carcerarie esistenti nella città di Roma (dal Mamertino a

[1] Per buona parte delle notizie storiche più antiche, riportate di seguito, salvo le specifiche fonti, si fa riferimento alla pregevole opera di: a) Giovan Battista Scanarolo (1655) *De Visitatione carceratorum*; b) Beltrani Scalia Martino (1867) *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, a documenti d'archivio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Museo Criminologico alla Rivista di Discipline Carcerarie e ad altre pubblicazioni edite della stessa Amministrazione.

Rebibbia), la cui antica storia e l'antico diritto hanno fatto da filo conduttore. La descrizione di queste ultime è stata arricchita con l'aggiunta di poesie dialettali "romanesche" e di alcuni stornelli della malavita locale, catalogati come poesie orali carcerarie e rientranti nel filone più ampio della letteratura carceraria. Data l'impossibilità di descrivere e di citare le migliaia di carceri che in tutti i tempi sono stati presenti sul territorio italiano, ne ho comunque riportato per alcuni di essi sintetiche schede nel Terzo Tomo del presente lavoro.

Roma: *"Caput mundi"* anche in materia penale e penitenziaria ha dettato leggi, vuoi all'epoca del maggiore splendore dell'impero, vuoi successivamente per merito della Chiesa cattolica e dei suoi rappresentanti sparsi per il mondo.

Il diritto penale romano e il diritto penale canonico ebbero un peso notevole sia nei territori dell'Impero prima, sia a Roma e nello Stato Pontificio, così come nei Paesi mediterranei ed extraeuropei successivamente.

La concezione giuridica del carcere e della pena, di queste due autorità, dalle forme originali ed autonome, non riscontrabili nell'esperienza di altri (particolarmente le teorie di umanità e di grande moderazione) furono spesso efficaci calmieri dei vari sistemi penitenziari (Paglia V., 1980).

La città di Roma è stata certamente, almeno fino al XVI secolo, il punto di riferimento privilegiato al centro del Mediterraneo. Sarà solo molto tempo dopo la scoperta di altri Continenti (la Cina e altri Paesi verso Est e le Americhe a Ovest) che l'Italia e l'Europa si apriranno a nuove culture.

Sono del parere che solo attraverso la conoscenza della storia del carcere e delle sofferenze, dei dolori e delle tribolazioni in esso patiti si può giungere a conoscere la reale civiltà di un popolo, di una nazione. Il carcere, infatti, sin dall'antichità è stato specchio fedele della società.

Mi sono cimentato più volte, a scrivere sul mondo carcerario[2], quindi questo lavoro, rifacendomi e a volte ampliando quanto da

[2] Antonio PARENTE:

- *Giovanni Passannante, anarchico o mattoide?*, Bulzoni Editore, Roma 1989;
- *Il Tribunale della Visita, in Rassegna penitenziaria e criminologica*, Fasc. 1-2

me già elaborato, vuol essere, da una parte, una sorta di "*OPERA OMNIA*" storica, dall'altra vuole essere valida occasione per colmare molti vuoti e portare nuova luce e nuove conoscenze in una materia finora riservata solamente a pochi addetti ai lavori.

Alla storia delle carceri, dei penitenziari, delle galee, dei forzati, dei galeotti, sarà affiancata la storia delle pene di morte, delle pene corporali e delle pene infamanti, quale risposta dell'autorità al crimine. La ricerca sarà, inoltre, interpolata dall'esame dell'evoluzione della funzione della pena avvenuta con il trascorre lento ed inesorabile del tempo. Da una iniziale pena esclusivamente retributiva e deterrente a una successiva pena emendativa e rieducativa. Dai ceppi al penitenziario, dalle confraternite ai servizi sociali, dagli aguzzini ai carcerieri, dai secondini agli educatori, dalle opere pie al volontariato, dalle storiche "segrete" al moderno carcere della "trasparenza".

La materia relativa alla storia degli ospedali psichiatrici giudiziari e quella della delinquenza minorile sono state qui accennate sinteticamente in quanto saranno trattate in un prossimo futuro con specifiche esaurienti pubblicazioni. I relativi scitti sulle carceri, sui manicomi e sui correzionali seguono tutti una propria

Roma 1997;

- *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il "Panopticon"*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Fasc. 1/3 Roma, 1998;
- *Una fama usurpata ma…*, in periodico *Il Tevere*, gen. 2001;
- *Architettura e pena – Roma Rebibbia: dalla bonifica umana alla umanizzazione della pena*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Fasc. n. 1-2 Roma, 2003;
- *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Fasc. n. 3 Roma, 2004;
- *Dalla vendetta privata al carcere, in Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina psicosomatica. Psicopatologia forense*, Periodico quadrimestrale a carattere scientifico Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Vol. 11 n. 1 Gennaio-Aprile 2006;
- *Origini del manicomio criminale. Motivazioni*, in *Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina psicosomatica. Psicopatologia forense*. Periodico quadrimestrale a carattere scientifico Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Vol. 10, n. 2, maggio-agosto 2005;
- *La Chiesa in Carcere*, Edizioni: Il profumo delle parole, Bologna 2007;
- *L'Ergastolo in Santo Stefano di Ventotene. Architettura e pena*, Edizioni: Il profumo delle parole, Bologna 2008.

"*consecutio* cronologica", con la parte iniziale coincidente con la nascita degli "istituti" con prosecuzione fino ai nostri giorni.

In un primo momento avevo pensato di concludere la storia del carcere con l'emanazione della Legge 354/1975, in quanto da tale data in poi è realtà vissuta e non più storia. Mi è sembrato però che così facendo non avrei assolto in modo compiuto al compito prefissomi. Quindi a "futura memoria" ho voluto riportare quanto previsto da questo ultimo Ordinamento penitenziario e sue successive modificazioni, pur sapendo che dalla sua emanazione sono stati scritti fiumi di parole e centinaia di libri. Anche per quest'ultima parte, che termina con le ultime disposizioni emanate nel 2015 dal Capo del Dipartimento in carica, mi sono astenuto dal riportare critiche ed osservazioni, riportando norme e disposizioni senza alcun commento.

Ho già scritto, in altra occasione, ma tengo a ribadirlo nuovamente, che March Block sosteneva che per sapere come gli uomini vivevano nei tempi passati bastava interrogare le pietre con le quali erano costruite le cattedrali; mentre il giurista e filosofo napoletano Francesco Mario Pagano diceva invece che per conoscere la civiltà dei popoli bastava sfogliare il loro codice penale. Io, come addetto ai lavori e studioso della materia, rifacendomi a quanto sostenuto da Dostoevskij, che aveva patito per cinque anni i rigori del carcere, sostengo che la civiltà di un popolo può essere conosciuta anche attraverso la conoscenza delle realtà carcerarie.

L'aver affrontato il problema "carcere" (termine generico utilizzato in seguito per indicare qualsiasi tipo di prigione vecchia o nuova, preventiva o definitiva), da diverse angolazioni (tecniche, filosofiche, architettoniche) e nel corso dei secoli, mi ha spesso costretto a dover ripetere qualche concetto. Il lettore non me ne voglia, sono sicuro che proprio da queste ripetizioni saprà trarre validi e proficui contributi. *Repetita iuvant*.

L'Autore

TOMO I

Intendersi sul significato della pena

Ancor prima di affrontare il tema della funzione della pena è necessario soffermarsi sul significato di "pena".

Nella quotidianità si è soliti usare vocaboli e modi di dire apparentemente dal significato scontato, senza mai chiedersi cosa essi effettivamente significhino o da cosa questi derivino. Allorché si parla di castighi, di morale o di giustizia, si citano appunto termini come la galera, la pena di morte, le pene corporali, la pena dei lavori forzati, la pena della reclusione, o della pena della privazione della libertà. Ma perché al termine "pena" la giustizia accomuna poi reclusione, morte, supplizi e torture, lavori forzati o privazione della libertà o altre volte si parla addirittura di penitenziario, appunto di luogo dove scontare una pena?

Il termine "pena", etimologicamente, deriva dal latino "*poèna*" (a sua volta derivante dal termine greco *"poinè"*) con il significato di punizione per una colpa commessa o per un'offesa alla divinità, mentre nel tempo e ancor oggi, nella sua accezione è assimilata a "sofferenza", a "castigo", ad "afflizione".

Caratteristica strutturale di ogni castigo, e quindi della pena, è il carattere dell'afflittività, consistente sostanzialmente nella privazione o nella diminuzione di un bene individuale o in una sofferenza fisica o morale. Altra peculiarità essenziale della pena cosiddetta criminale è che deve essere irrogata, a colui che ha violato un comando della legge, dall'Autorità giudiziaria e a seguito di formale processo.

Oltre che nell'anzidetta pena criminale, il carattere dell'afflittività è presente in qualsiasi castigo o punizione, anche di quelli che possono essere inflitti nella famiglia, nella scuola, nei collegi o nelle associazioni.

In origine, quando cioè la disubbidienza era in contrasto con le leggi divine, il potere di punire spettava a Dio, che lo esercitava materialmente tramite il capo tribù prima ed il sommo sacerdote

successivamente. Solo molto tempo dopo, con la nascita delle "*polis*", il potere passò nelle mani dell'autorità formalmente costituita in particolare per la violazione del "*concordissime vivere*" o di norme giuridiche.

Le prime norme codificate, innovate ed integrate dall'influsso del mondo greco-etrusco, erano quasi esclusivamente di origine consuetudinaria e presentavano una forte impronta religiosa, che ne sottolineava appunto, la loro arcaicità. Le originarie motivazioni religiose vennero meno progressivamente, per dar sempre più spazio a norme che esprimevano una volontà umana. In tal senso si eclissavano le nozioni del giusto, del permesso, e della volontà divina (*fas*), a vantaggio dell'uso, del costume (*mos*) che diventa poi diritto (*ius*) (Bernardi A., 1988).

Norme consuetudinarie e giuridiche, scritte o non scritte, che sin dai tempi antichi, sanzionavano una serie di pene per fatti illeciti, per violazioni di imperativi o per comportamenti immorali, riconobbero inizialmente alla parte lesa il potere di vendicarsi da soli o tramite i propri familiari (vendetta privata). Questi illeciti e queste violazioni furono successivamente sanzionati secondo il primordiale "*ius talionis*" ossia dell'occhio per occhio, del dente per dente o attraverso una composizione in natura o in danaro (*penances*)[1].

Le norme del cosiddetto "*ius talionis*", già recepite nella Bibbia e nel Codice di Hammurabi, furono, dai Romani, rivisitate trasfuse nelle "XII Tavole" a partire dal periodo repubblicano (VI-V sec. a.C. circa).

Dopo il Medioevo, abolite progressivamente le *penances,* si raffinarono alcune tecniche di esecuzione delle pene che particolarmente per i reati di grave entità, si eseguivano, anche con nuovi sistemi, (immuramento, sotterramento, gabbie, annegamento, impiccagione, rogo, mazzolatura, squartamento, ecc…) mentre per i reati di minore gravità, si continuò con le torture e le pene corpo-

[1] Le *penances*, che erano attentamente misurate sulla base della distinzione di classe (del reo e dell'offeso) furono abolite nel Medioevo allorché la classe inferiore fu incapace di assolvere alla composizione pecuniaria. Ciò fu di stimolo per sostituirle con le torture e le pene corporali (Rusche G., Kirchheimer O., 1978).

rali (amputazioni degli arti, accecamento, taglio del naso o delle orecchie, evirazione). Oltre alle pene corporali esistevano le cosiddette pene infamanti che se pur non colpivano il corpo ledevano fortemente la dignità dell'essere umano. Per queste ultime furono utilizzate le gogne e le berline, i ceppi, gli sfregi sulla persona, i cartelli appesi al collo con scritto sopra il reato commesso e il tipo di condanna. Durante il lungo periodo medioevale e anche rinascimentale, sia le torture sia le pene corporali crebbero in numero e in raffinatezza, tanto che da forma sostitutiva di altre pene divennero loro stesso dominanti forme di pene.

Esecuzioni capitali, strazi e torture definite, come le "cerimonie del supplizio", che spesso si protraevano per più giorni, dovevano costituire essenzialmente spettacolo intimidativo con finalità di pubblica ammonizione.

Per tutto questo periodo, il carcere, ovvero l'imprigionamento del reo in apposite strutture, non aveva un ruolo di primo piano, in quanto serviva esclusivamente come luogo di momentaneo contenimento. Era, più esattamente, il luogo dove il reo era tenuto per breve periodo, in attesa di giudizio o in attesa di esecuzione della pena capitale.

La pena della reclusione in carcere fu una invenzione rinascimentale. Sulla scia di quanto dettato dalla Chiesa di Roma si pensò che appunto con la reclusione si poteva arrivare all'emenda del reo. Si svilupparono, in tal modo, principi giuridici e filosofici che attribuivano alla sofferenza prodotta dalla reclusione, una funzione di emenda, attraverso l'espiazione ed il pentimento, che avrebbero portato il reo a un suo ravvedimento morale capace di interiore liberazione della colpevolezza.

In pratica, però, anche la pena della reclusione (per certi versi sostitutiva di quella capitale), continuò ad avere il suo primario intento vendicativo particolarmente tramite le sofferenze fisiche proporzionate al male commesso.

Nacque così il penitenziario, cioè quel luogo dove i rei erano costretti mentre scontavano la pena della privazione della libertà, inflitta a vita o per un determinato periodo, potevano ravvedersi.

Al tempo stesso, si iniziò a considerare la possibilità di non tenere la popolazione penitenziaria in ozio forzato, ma di sfruttare la

potenzialità lavorativa di questa grande massa sia incrementando il numero dei vogatori sulle galee (*ad triremes*) sia per lavori forzati all'esterno delle carceri oltreché con la deportazione oltreoceano. In questo periodo al carcere fu riconosciuta anche una finalità economico-utilitaritica. Proprio con questa finalità i Paesi Anglosassoni si affrettarono a edificare le "workhouses", ossia le case di lavoro per detenuti, e a utilizzare la mano d'opera gratuita dei "coatti deportati" nelle bonifiche delle paludi in territori oltreoceano.

Con l'influenza del pensiero illuministico si registrò un evidente mutamento degli strumenti punitivi, almeno sul piano della riflessione teorica. In primo luogo, l'applicazione della norma (formalmente codificata e non a discrezionalità dei giudici) in modo uguale, senza privilegi di casta, l'abbandono delle torture e delle pene corporali ed infamanti e l'utilizzo di nuove strutture penitenziarie realizzate secondo precise regole e tecniche architettoniche. La reclusione in carcere fu così la pena predominante e chiave di volta di tutto il sistema penitenziario (Ponti G., 1990).

Con l'avvento delle teorie della Scuola Positiva si passò prepotentemente dallo studio del reato allo studio del reo. Ciò comportò una rivisitazione totale delle pene applicate, non più per il tipo di reato commesso ma applicate tenendo conto in modo particolare della personalità del reo e delle sue condizioni socio-familiari.

Anche il carcere-penitenziario dovette adeguarsi a queste rivoluzionarie teorie positiviste adeguando lentamente, a partire dalla seconda metà del Novecento, la sua primigenia funzione retributivo-intimidativa verso l'utilizzo del periodo di privazione della libertà come momento di possibile recupero.

A partire dalla seconda metà del Novecento il periodo di reclusione fu utilizzato come momento necessario per poter intervenire sulla personalità del reo attraverso un trattamento socio-rieducativo individualizzato che tenderà al suo recupero al vivere civile.

Ovviamente si rese necessario intervenire anche sulle obsolete strutture carcerarie. Le antiche disumane carceri e le buie segrete furono sostituite con locali ben aerati e luminosi. L'architettura carceraria suggerì, infatti, nuove soluzioni, sia per le celle sia per i locali in comune, dove svolgere le attività lavorative, religiose, scolastiche di tempo libero e di socializzazione.

Il carcere luogo di pena, ma non solo

Come precisato, nel termine "pena" è insito il significato di sofferenza, di dolore, pertanto la "pena carceraria" o della reclusione, deve sicuramente essere intesa come sofferenza inferta a un soggetto dallo Stato (*ius puniendi*) con la privazione della libertà e la coattiva sua permanenza in una apposita istituzione segregante quale il carcere[2].

Ciò stante, la pena carceraria, inquadrabile tra le pene cosiddette "criminali" (unitamente alla pena di morte, alle pene infamanti, alle pene pecuniarie) è sinonimo di "afflittività con la reclusione" ovvero come sanzione consistente nella coattiva restrizione della libertà personale, producendo di conseguenza due effetti principali: l'uno rivolto al passato "repressione" (contro il soggetto), l'altro rivolto al futuro "prevenzione" (generale a favore della società e particolare a favore del soggetto).

Sin dall'antica Grecia giuristi e filosofi si affannarono nel fornire le proprie teorie sugli scopi da dare alla pena in generale. Furono però i maggiori pensatori dell'Illuminismo europeo che sul fondamento e sulla funzione della pena con diverse riflessioni filosofico-giuridiche espressero nuove idee e formularono nuove teorie. Illuministi che con nuovo senso di rispetto per l'Uomo e per i suoi diritti seppero affrontare il problema dei limiti e del potere punitivo o del diritto di punire.

Partendo da una nota formulazione latina di Seneca: "*nam, ut Plato, nemo prudens, quia peccatum est, sed ne peccetur; revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur …*" (Seneca, *De ira*, I, 19), i teorici hanno suddiviso le funzioni della pena in due gruppi principali a) repressivi: che si rifanno al passato (*quia peccatum est*) dove la pena trova la ragion d'essere in se stessa; b) preventivi: che si rivolgono al futuro (*ne peccetur*) per il conseguimento di uno scopo estrinseco quale il bene della società.

[2] Il termine generico di carcere (pur indicando storicamente uno specifico luogo di momentanea prigionia) sarà spesso usato quale sinonimo di prigione, di reclusorio, di galera o di condanna alla privazione della libertà.

Secondo la terminologia prevalente nella cultura tedesca, tali dottrine corrispondono rispettivamente alla teoria assoluta (*absolute Straftheorien*) e alle teorie relative o teorie dello scopo (*relative Straftheorien)*. La terminologia anglosassone usa invece distinguere tra teorie retributive e teorie utilitaristiche.

A parte qualche minima differenza tra le classificazioni tedesche e anglosassoni si può quindi affermare che il primo gruppo è formato dalla sola dottrina assoluta o retributiva, mentre il secondo gruppo si può suddividere in ulteriori varie dottrine quali la teoria intimidativa o deterrente, mercantilistica, dell'emenda e della difesa sociale.

La filosofia della pena, quasi totalmente intrisa di questi concetti, più vicini ai filantropi, ai giuristi e a parte della corrente dottrinaria, non disdegna, però, le altrettante importanti funzioni della stessa pena quale quella retributiva, che ha sempre accompagnato o affiancato le altre funzioni, e quella intimidativa più vicine alla richiesta di difesa sociale voluta invece dalla maggior parte dell'opinione pubblica. Ciò premesso è quindi possibile affermare che nella prigione moderna si attua un "*mixtum compositum*", nel quale sicuramente accanto a quella più accentuata ed attuale dell'emenda del reo hanno buona considerazione, anche il primordiale concetto di corrispettivo o di retribuzione e di intimidazione.

Ovviamente la funzione retributiva (onnipresente) elemento inscindibile, peculiarità primigenia della pena, non ha mai smesso di accompagnare la pena, nel corso dei secoli, a volte sovrapponendosi a volte affiancandosi, a volte sostituendosi od integrandosi alle altre funzioni (intimidativa – emendativa), a seconda della maggiore o minore loro accentuazione in relazione alle condizioni politico-sociali, economiche e storiche dei popoli e delle ideologie predominanti.

Questa teoria concentra l'attenzione su azioni preventive (*ne peccetur*), e guardando al futuro cerca di esercitare sulla massa dei consociati e sul singolo azioni tendenti al conseguimento di scopi sociali e personali a pro del reo.

L'esempio tipico di dottrina penale relativa o utilitaristica è la teoria della prevenzione, che attribuisce alla pena la funzione di prevenire, come dice la stessa parola, la commissione di delit-

ti. In una certa misura il concetto di prevenzione penale coincide con quello di intimidazione; si tratta infatti, in questo caso, di prevenzione dei delitti compiuta mediante il timore della pena, a differenza di quanto avviene nel caso della prevenzione indiretta, o prevenzione compiuta con mezzi diversi dalla pena e sostitutivi di essa.

Le varie teorie non sono quasi mai succedanee l'una all'altra, ma hanno sempre accompagnato la pena tutte assieme, in quanto possono benissimo coesistere senza problemi di incompatibilità. Può essere accaduto, come accennato, che a volte, l'una sia stata prevalente sull'altra a causa di particolari situazioni politiche o sociali.

Agli inizi, infatti, prevalse la funzione retributiva mentre per tutto il Medioevo e anche oltre prevalse quella deterrente e intimidativa, con il rinascimento fece la sua comparsa la funzione emendativo-penitenziale, tra il Seicento e l'Ottocento quella utilitaristico-mercantilistica, mentre dagli inizi del Novecento prevale quella cosiddetta del recupero e della risocializzazione. Ricordando che comunque la finalità retributiva, appunto per lo specifico significato del termine pena, non ha mai abbandonato il suo ruolo.

Nella esposizione che segue si cercherà di analizzare la pena quale categoria logica che è stata, e continua ad essere, inscindibilmente connessa all'idea di norma-comando. Si vedrà come, nonostante scienziati e pensatori, filosofi e filantropi, ieri come oggi, ne abbiano contestato la fondatezza o addirittura profetizzato la sua scomparsa, la pena, come categoria statica, ha sempre rappresentato lo specchio fedele delle diverse tappe della civiltà umana, registrandone i corsi ed i ricorsi, i progressi e le regressioni. Appunto per la sua polivalenza ha anche subìto e continua ancor oggi a subire, a seconda dei tipi di società e dei regimi al potere, strumentalizzazioni politico-religiose e conseguenzialmente utilizzazioni diverse.

Si analizzaerà in particolare la pena criminale (carceraria) quale sanzione pubblica, quale castigo o sofferenza inflitta dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo, a carico di chi ha violato un comando della legge e quale funzione ha effettivamente svolto il carcere, sulla persona e nell'immaginario collettivo, analizzando,

ma solo per scelta storico-metodologica, prima la funzione retributiva e successivamente quella intimidativa-deterrente e da ultimo quella emendativa sancita formalmente nell'art. 27 della Carta Costituzionale.

Le pene devono tendere…

Sarebbe fuorviante ritenere che, oggi, il carcere rappresenti esclusivamente un luogo di rieducazione, trascurando il fatto che, a monte, si tratta di un luogo di sofferenza e di psicologica afflizione coattiva. Si rammenta che l'etimologia del termine carcere deriva dal latino "*coercere*" che sta ad indicare appunto "restringere, tenere chiuso", mentre il termine penitenziario identifica il posto dove si sconta la pena della privazione della libertà (reclusione, ergastolo) dal quale si rileva l'innata funzione retributiva.

Da tempo, a volte più per moda e per convenzione sociale o per opportunità politica e non per seria e scientifica convinzione, si parla di "umanizzazione della pena" o di "pena con effetti "emendativi e rieducativi". In Italia si cita tradizionalmente l'art. 27 della Carta costituzionale, dimenticando che proprio il medesimo articolo, ancor prima dei termini "umanizzazione" e "riabilitazione", parla di "pene" come sanzioni afflittive, inferte dall'autorità giudiziaria. Parla, quindi, di pene quali momenti di castigo, di punizione, di sofferenza, per periodi di tempo più o meno lungo.

Esaminando con occhio giuridico e quindi più realistico il dettato costituzionale si notano alcuni particolari. "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".* Il terzo comma dell'art. 27 della nostra Costituzione repubblicana utilizza grammaticalmente il termine "*pena*" (castigo, afflizione, sofferenza, dolore), declinato al plurale, come soggetto dei comandi che seguono. Poi usa il divieto categorico di una pena degradante e disumana, contraria a qualsiasi tipo di sofferenza o di patimento fisico. Infine, utilizza l'affermazione "*devono tendere*" volendo suggerire, anzi auspicare (tendere deriva dal latino ed ha il significato di "*dirigersi verso una direzione, offrire un aiuto in modo disinteressato,*

cercare di raggiungere uno scopo, propendere cioè tendere verso l'ottimismo"), quasi a dire che se null'altro osta la pena deve essere finalizzata alla rieducazione del condannato.

Volendo poi dare una interpretazione più "filosofica" al dettato costituzionale "*devono tendere alla rieducazione del condannato*", potrebbe osservarsi che la rieducazione non è il fine primario delle pene, essendo questo il ristabilimento della giustizia (è giusto osservare la legge), violata dal reato. In ogni sentenza, infatti, è la norma penale che si vendica della violazione fattale, anche quando non ci sono implicazioni di soggetti terzi danneggiati, per i quali rivendicare risarcimenti. Tuttavia, in linea generale è nello spirito delle leggi educare i cittadini alla loro osservanza. Quando questa viene meno, non viene meno il "dovere della rieducazione" del condannato, anche mediante la pena, non tanto per reinserirlo nella società (l'articolo non parla di questo), quanto per recuperarlo a un convinto rispetto delle leggi.

L'art. 27, terzo comma Cost. sembra qundi fondarsi sul carattere pedagogico insito nella legge, per cui si può dire che, ri-educando il condannato, la legge riafferma sé stessa sia attraverso la irrogazione della pena, sia attraverso la proibizione di trattamenti contrari al senso di umanità. Ha fatto bene, quindi, il legislatore costituente a mettere insieme le due cose. Forse, sarebbe stato più opportuno dire: "*Le pene non devono consistere* […] *e devono tendere* […]*",* unificando i due doveri in nome del "senso di umanità". Resta la differenza che, mentre le pene sono fattori controllabili, la rieducazione non lo è ma una considerazione è certa: le strutture penitenziarie devono essere attrezzate a tale scopo.

Parte prima

LE ORIGINI E L'ORGANIZZAZIONE CARCERARIA ROMANA (DAL II MILL. A.C. AL VI SEC. D.C.)

Capitolo I

IN ORIGINE

La vendetta privata

Nelle società primitive, compreso il primo nucleo di quello che sarà poi la città di Roma, raramente si imprigionava per punire colui che aveva commesso un crimine o comunque un'azione che la tribù o il clan di appartenenza consideravano come offesa o come comportamento riprovevole (*delicta* e *crimina*). Di conseguenza non esistevano affatto carceri per la custodia dei criminali. L'offesa ed il male ricevuto erano vendicati, semplicemente, con altro male. La vendetta si presentò, pertanto, come naturale forma di reazione al torto ricevuto e la stessa vittima o i suoi familiari divennero detentori della facoltà della iniziativa di persecuzione del colpevole (Parente A., 2006).

In un primo tempo la comunità non si interessò della repressione del crimine proprio perché essa era devoluta totalmente alla reazione degli offesi. Solo successivamente ed allo scopo di moderare gli eccessi della reazione vendicativa, nel caso in cui, il crimine commesso esorbitava dalla sfera privata e ledeva l'ordine divino, la comunità poté intervenire direttamente chiedendo che il colpevole fosse giudicato dallo stregone-capo tribù e, quindi giustiziato esemplarmente o allontanato dalla tribù. In tal caso la pena[1] ebbe funzione pacificatrice, mentre la persecuzione del colpevole venne considerata come esigenza religiosa (Santalucia B., 1988).

L'interesse comune, prima del clan e successivamente della comunità, fu esclusivamente la vendetta che, per l'omicidio e altri gravi reati, esigeva la messa a morte del colpevole, mentre per i reati meno gravi, esigeva la sottoposizione a pene corporali o al suo allontanamento dalla tribù. Passò molto tempo prima che venisse

[1] Tracce del primitivo regime della vendetta privata si scorgono nel termine *"poena"* il cui significato originario (a sua volta derivante dal termine greco *"poinè"*) fu appunto quello di "prestazione in funzione riparatoria - pagamento del prezzo del sangue o "*pecuniae*". Mentre con il termine *"multa"* veniva designata la compensazione in bestiame, particolarmente in pecore e buoi (Santalucia B., 1988).

praticata, per reati meno gravi, una composizione in natura o in danaro. Oltre che un reciproco vantaggio, con la composizione si evitavano anche future vendette e turbamenti sociali.

L'originaria manifestazione della giustizia umana, ispirata certamente a principi di etica e di morale sociale, validi ed accettati in epoche assai antiche, si concretizzava inizialmente in un sistema sia di vendetta privata, sia di isolamento o di allontanamento del soggetto e successivamente di condanna. Contemporaneamente fu stabilita una graduazione della colpa, nel senso che colui il quale aveva commesso un peccato o un danno grave veniva colpito totalmente nel bene sacro della vita, al contrario colui che aveva attentato al patrimonio altrui, anziché essere ucciso poteva essere allontanato dal gruppo o dalla tribù di appartenenza (Palazzo D., 1974).

Con il passare del tempo e con il prevalere della collaborazione e degli interessi sociali in seno alle prime comunità organizzate, sulle motivazioni individuali del singolo si stabilirono delle regole di comportamento e la loro inosservanza doveva essere non più sanzionata come vendetta privata, ma da pene stabilite dall'autorità preposta. In tal modo l'individuo si spogliò della veste di giudice e di vendicatore per investire l'autorità suprema a capo del clan, quale giudice inviolabile ed arbitro indiscutibile, in quanto dotato di poteri divini essendo egli nunzio ed interprete delle leggi dettate da Dio.

Certamente la vendetta privata non era eliminata ma veniva sottoposta al controllo pubblico. La vendetta "sancita" dall'autorità rispondeva, in tal modo, come diranno successivamente filosofi e giuristi, a un principio assoluto e retributivo.

Alla sopraffazione del più forte sul più debole fu così messo un freno, con l'emanazione di norme atte a destare sentimenti di timore e di religione, sostituendo così al diritto della vendetta il diritto di punire, riconoscendo all'autorità sovrano-divina (re sommo sacerdote) il potere di intervenire per ristabilire l'ordine turbato.

Per i casi più gravi di violazione del *"concordissime vivere"* (vivere in concordia) allorché il fatto criminoso fu ritenuto una infrazione alla *"pax deorum"* (in pace di Dio), una disobbedienza cioè a quella pace che doveva regnare tra la *civitas* (popolo, città) ed i suoi Dei, ai trasgressori furono comminate pene molto severe.

Una testimonianza scritta di alcune norme è riportata già nella Bibbia. Nel Pentateutico (Esodo 21. 1/37, e Levitico 20. 1/27) sono riportate, infatti, sia le diverse modalità di condanna a morte, sia le sanzioni per i diversi tipi di reati.

Ma la vendetta privata non fu mai del tutto eliminata o bandita, in quanto il popolo ed i costumi molto radicati, non l'avrebbero facilmente accettata o tollerata. Al contrario, la gente doveva essere persuasa che il danno cagionato dal trasgressore veniva adeguatamente punito.

* * *

Con particolare riguardo all'esperienza dell'antica Roma, può anzitutto osservarsi che nel periodo regio o monarchico anche la materia penale era fortemente influenzata da fattori religiosi. In considerazione che la legge era emanazione divina, qualsiasi infrazione a essa era ritenuta offesa alla divinità e non verso il privato, meritando di conseguenza l'offerta in olocausto solenne "*sacer esto*" (sia maledetto) del trasgressore. Infatti, colui che veniva immolato agli Dei protettori della città fu appunto detto "*sacer esto*" in quanto moriva in espiazione del fallo commesso. Con l'espiazione del fallo (*consecratio*) si cercava di placare la divinità offesa e si impediva che la vendetta divina si abbattesse con il manifestarsi di eventi catastrofici sul gruppo, la cui sopravvivenza sarebbe stata in serio pericolo (Santalucia B., 1988).

Durante questo periodo al Dio subentrò il re e di conseguenza il diritto di punire mutò in ragione del detentore dell'autorità regia che, all'inizio lasciò operare ancora regole giuridico-religiose a carattere consuetudinario, finché non si giunse, con Numa Pompilio, ad emanare regole nuove e specifiche (*leges regiae*) (Cfr.: Arangio Ruiz V., Guarino A., Pugliese G., 1980).

Successivamente, si creò il distacco della suprema dignità sacerdotale dalla funzione laico-regia. In tal modo tutte le attribuzioni sacrali, in passato ricoperte dal re, furono attribuite al *"rex sacrorum"* (magistrato-sacerdote), e successivamente al capo del collegio dei pontefici il *"pontifex maximus",* (massimo sacerdote)

mentre la funzione giudiziaria continuò ad appartenere all'assemblea popolare ed alle varie magistrature.

Una reazione a questa tendenza si ebbe con l'avvento del periodo repubblicano e con l'emanazione delle XII Tavole che ridisciplinò in modo più completo il coacervo di disposizioni utilizzate a piacimento dai magistrati nel loro "*imperium*" o dai pontefici in modo più conforme agli interessi del patriziato cui appartenevano. Le XII Tavole fecero una distinzione e delimitarono molte fattispecie criminose, stabilendo le corrispondenti pene fisse, avviando così il diritto penale romano ad avere una sua propria consistenza e in qualche modo (verso la fine della repubblica) una sua autonomia (Cfr.: Gioffredi C., 1970; Arangio Ruiz V., Guarino A., Pugliese G.,1980)

Nell'ambito familiare un simile potere di vita e di morte (*ius vitae ac necis*) fu riservato ai "*paterfamilias"*, che potevano a loro discrezione torturare ed uccidere o far uccidere i "*filii"* e le "*filiaefamilias"* e gli schiavi colpevoli di aver disobbedito a certe consuetudini familiari.

I fatti criminosi di minore rilievo previsti come *"scelus expiabile"* (reati minori), comportavano per il trasgressore semplicemente l'obbligo di un *"piaculum"* ossia di una offerta espiatoria a profitto del culto della divinità offesa, consistente nell'offerta di un animale da sacrificare agli dèi, oppure in una devoluzione di una entità patrimoniale o della confisca coatta dei beni del colpevole a favore dell'offeso. Questo tipo di reato poteva comportare inoltre la sottoposizione del colpevole a "*tormenta*" ossia a torture (*fustium ictus, verberatio, flagellorum ictus*) oppure al pagamento di una multa o all'interdizione (*multae, interdictio*).

Per gli *"scelus inexpiabile"* (reati più gravi) non erano ammessi, invece, semplici espiazioni. Le sanzioni, in questi casi, erano più pesanti, e il trasgressore rispondeva agli dei offesi quasi sempre con la pena sacrale del "*Supplicium*"[2] corrispondente o alla

[2] Nonostante l'etimologia del termine *"supplicium"*, fosse controversa si può riconnettere *"supplicium a placere",* ritenendo in tal modo che con tale atto si potesse placare la divinità offesa. Anche il termine *"castigatio"*, da *"castum agere"*, trae origine

sua immediata messa a morte quale sacrificio espiatorio "*Deo ne cari*" (*capitis amputatio, gladio, poena cullei, precipitatio e saxo, inedia, vivicrematio, suspensio arbor infelix, damatio in crucem, ad belvam …*), con la confisca di tutti i suoi beni (*consecratio capitis et bonorum*) o con il suo allontanamento dalla città (*exilium, aqua et ignis interdictio*).

Con la perdita di tutti i suoi diritti, oltreché della mancanza di tutela divina, il colpevole sottoposto *"a consecratio"* (allontanamento dalla comunità), veniva a trovarsi in uno stato di totale abbandono, per cui poteva essere impunemente ucciso da chicchessia.

È da supporre infine, che con l'organizzazione dei clan prima in tribù e successivamente in città e a seguito dell'emanazione delle prime norme di convivenza, anche se non scritte, dovette sorgere l'idea dell'imprigionamento del trasgressoe in luogo sicuro, a disposizione del capo tribù o dell'autorità che lo avrebbe giudicato o in attesa della esecuzione della pena capitale o dell'allontanamento dalla tribù.

Ius Talionis

Alla disubbidienza di norme, giuridiche o semplicemente di condotta, scritte o non scritte, fece riscontro il ricorso alla legge del taglione (*jus talionis*), facoltà di vendicare il male ricevuto con altro male della stessa specie, nella forma del contrappasso e della rappresaglia autorizzata (Santalucia B., 1988).

Con l'espressione "*Jus talionis*" si faceva riferinento a una antica pratica esistente presso tutti i popoli antichi consistente nell'infliggere all'autore di una lesione personale una lesione uguale. L'applicazione del "taglione" era affidata alla medesima vittima che, all'occorrenza, poteva farsi sostituire da un suo parente.

da concezioni religiose cui è sottintesa l'idea della purificazione mediante l'esecuzione della pena. Allo stesso modo il termine *"scelus"* alludeva al delitto commesso in disprezzo della potenza divina.

Nel taglione si rileva la prima idea di retribuzione, sebbene sottratta all'arbitrio delle parti lese.

Si tratta di una "legge" accolta, anche se con vari accomodamenti, da diversi popoli dell'antichità: Egiziani, Greci, Semiti, Sumeri, Ebrei e molto più tardi Romani. Particolarmente in Roma il *"jus talionis"* lo si ritrova riportato nelle "XII Tavole (*Lex Duodecim tabularum*)" e serviva a consacrare, in particolare, le sanzioni per lesioni gravi rientranti nel concetto di *"membrum ruptum"*. Una disposizione delle XII Tavole prevedeva espressamente questo principio anche se poi suggeriva alternativamente la composizione *"Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto"*, la quale diverrà poi obbligatoria. Anche se, in Roma, il taglione non fu mai espressamente abolito, già dal II sec. a.C. non fu più applicato.

Il principio dell'"occhio per occhio dente per dente" lo si trova riportato anche nel Vecchio Testamento: *"* […] *come fece* […] *così sarà fatto a lui; il danno che avrà inflitto, quello dovrà sopportare* […] *se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro; frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, ma chi uccide un uomo sarà messo a morte"* (A.T. - Levitico: 24, 18/21).

Testimonianze più antiche di tale legge si trovano nel *"Codice Sumero del Re Uri Nammu"*. Questo Re, nel III millennio a.C., aveva provveduto a dare al popolo Sumero precise norme scritte. La scoperta di questo codice risale al 1952 epoca in cui i Proff. Kraus e Kramer rinvennero, nel Museo di Antichità Orientali di Istanbul, una tavoletta di cm 10 per 20 dove è riportato, a caratteri cuneiformi questo antichissimo codice (Saporetti C., 1998). In questa raccolta di leggi sono presenti due principi sanzionatori di base: l'uno, quello meglio noto dell'occhio per occhio dente per dente, l'altro, quello che con terminologia più moderna viene definito della legge del contrappasso. Nel primo, il colpevole è punito nella parte del corpo che ha usato per commettere il delitto: ustione per ustione, ferita per ferita e così via. Nel secondo, la sodomia era punita con l'evirazione del reo, con il taglio del labbro di colui che aveva baciato una donna maritata, con il taglio della mano di colui

che aveva percosso una donna, con lo sfregio della donna adultera e l'evirazione dell'amante, etc.

Una curiosità: dal Codice Sumero si rileva che addirittura la carcerazione era applicata quale pena del "taglione": era incarcerato, infatti, il colpevole di sequestro di persona. Al rapitore era così inflitta la privazione della libertà così come lui aveva fatto per il soggetto rapito.

Simile norma si ritrova prevista nel *Corano,* secondo la quale il colpevole di coabitazione illecita doveva soffrire di un anno di reclusione.

Altra interessantissima traccia della legge del taglione è riportata nell'antico *"Codice di Hammurabi"*, in uso in Mesopotania e risalente al II Mill. a.C. Del Codice del re Hammurabi è conservata, presso il Louvre di Parigi la famosa stele di basalto dove, a caratteri cuneiformi accadici, è riportato questo antico documento giuridico. La stele fu rinvenuta, verso la fine del sec. XIX, durante la campagna di scavi della città di Ninive (odierna Mossul) in Iraq. Questo codice si compone di ben 282 articoli che descrivono minuziosamente i casi di sua applicazione.

La legge del taglione è, poi, giunta fino a noi grazie al ritrovamento delle famose *"XII Tavole"*, attraverso cioè quella raccolta di massime giurisprudenziali, di norme di diritto (civile e penale). La raccolta non è opera di una commissione legislativa, ma si tratterebbe di stratificazione di usi, di consuetudini e di brocardi, compilata, secondo alcuni storici (G. Vico, Pais, G. Gornewall), nel 451-450 a.C. ad opera del decemvirato legislativo (*decemviri legibus scribundis*) e particolarmente ad opera di Gneo Flavio (*Jus Flavianum*), secondo altri (Lambert) nel 200 a.C. dal giurista Sesto Elio Peto Cato (*Jus Aelianum*). Molto si è discusso anche sulla autenticità e sul carattere ufficiale delle XII tavole. Sta di fatto che ciò che è giunto a noi è in effetti una sorta di stratificazione di leggi e consuetudini di epoche diverse, da altri ancora attribuita al liberto di Appio Claudio il Cieco, aggiuntesi nel corso dei secoli a quelle primitive ed originarie. Le XII tavole, comunque, servirono per lungo tempo a regolare il diritto consuetudinario romano formandone la base del loro sistema.

Anche i conquistatori Musulmani della Sicilia (VIII-IX sec.) applicavano le leggi del taglione, attinta dal Vecchio Testamento e recepita dal Corano[3].

Successivamente, nonostante il continuo progredire delle legislazioni, il sostanziale antico concetto del "taglione" non mutò, tanto da ritrovarlo applicato in forme analoghe all'originaria, nell'alto medioevo ed ancora nel corso del rinascimento.

Una sentenza del 1247 della Regia Corte (Regno Unito) sotto il regno di Enrico III così puniva uno stupratore di una donna: *"Che il suo profanatore sia punito nelle parti con cui ha commesso il reato. Che egli perda i suoi occhi, che gli dettero la visione della bellezza della donna per la quale egli la desiderò, e che egli perda anche i testicoli che eccitarono la sua lussuria".*

Alcuni statuti comunali riportavano la disposizione che al reo dovesse farsi sopportare quel danno di cui egli fu o tentò di esserne causa, dalla morte ad un danno minore, quali la perdita di un membro o altra pena corporale: a chi fugge si taglia il piede, a chi bestemmia la lingua, la mano a chi ruba[4] (Calisse C.,1906).

Nel XVI secolo il giureconsulto Prospero Farinacci dirà:

> "Poena amputationis membri, quando apposita est non expresso membro […] licet Baldus, quem secuti sunt plures, dixerit quod […] intelligatur de poena amputationis manus; verius tamen isto casu debere respici delictum pro quo talis poena imposita sit. Se enim delictum est commissum ambulando, debet intelligi de pede; si loquendo, de lingua; si scribendo, de manu dextera ect […] ratione, proptere quam talis poena abscissionis manus rergulariter imponitur, quae non alia videtur nisi ut illud idem

[3] Si rileva dal Corano - Sura II v. 173, V, 49: "*O voi credenti vi è inflitto il taglione per l'omicidio: uom libero per uom libero, schiavo per schiavo e donna per donna* […] *Prescrivemmo ad essi (i giudei) in quello (Pentateuco) che la vita si dovesse per la vita, occhio per occhio, naso per naso, orecchio per orecchio, e dente per dente. Per le ferite il taglione"* (Beltrani Scalia M., 1868).

[4] Dallo statuto di Pisa del 1286 (III, 8) si legge: *"Si … percussus membrum aliquod perderit, vel aliquo membro debilitatum fuerit, … puniemus percussorem ipsum in simili membro, ita quod ipso membro privetur vel debilitetur;* Nel 1363 a Roma (II, 4) si trova*: "Si quis alii nasum absciderit, nasus ei abscidatur, et similiter oculus pro oculo effodiatur, et pro auribus aures amputentur: Sed si membrum aliquod mutilaverit, membrum similiter pro membro ei secetur".*

membrum amputetur, cuius medio quis delictum commisit". (Farinaccio P.).

Tracce del taglione si ritrovano ancora adottate, nel 1771 nel Ducato di Modena e nel 1786 nel Granducato di Toscana.

Anche se poteva essere considerata come una specie di rappresaglia autorizzata, la legge del taglione, rispetto alle forme indiscriminate di vendetta privata (anche se oggi può apparire alquanto strano), rappresentò un notevole progresso, in quanto norma scritta che doveva essere applicata da tutti allo stesso modo e non indiscriminatamente. Ciò rappresentò la prima misura di repressione penale. Nello stesso jus talionis è inclusa l'idea di *"misura"* anche se fortemente ancora impregnata di sapore di vendetta. *"Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur, ut fecit"* ci riporta Isidoro (Isidoro).

Le pene capitali

La pena capitale, cioè la messa a morte, fu sin dai tempi antichissimi il mezzo più comune per vendicarsi del torto subito, per affermare il potere dell'autorità costituita e comunque quale sistema intimidativo per il gruppo.

La Bibbia e i codici dei Re Ur-Nammu e Hammurabi, come già visto, testimoniano con assoluta certezza che la pena di morte era sanzionata formalmente da tutti i popoli dell'antichità.

Una testimonianza più attendibile di sentenza di pena capitale, giunta sino ai nostri giorni, è senz'altro quella riportata nei papiri di Amherst, nei quali sono descritti i resoconti dei processi, avvenuti in Egitto nel II Mill. a.C., contro criminali di stato accusati di magia (Laurence J., 1962).

Testimonianze scritte della pena di morte, nella legislazione romana, le troviamo nelle XII Tavole, per allargare tale sanzione ad altri reati.

Nell'antica Roma la pena di morte, come la tortura, oltreché essere sanzioni penali, erano addirittura praticate da alcuni imperatori come piacevoli passatempo.

Roma, come d'altra parte anche altri Paesi sia del bacino Mediterraneo che del vicino Medio Oriente, seppero escogitare una moltitudine di sistemi per dare la morte ai prigionieri, agli schiavi, ai ribelli, ai delinquenti. Una elencazione di tali sistemi esula certamente da questo lavoro, ma, ciò nonostante, si ritiene necessario fare cenno di quelle più comunemente utilizzate dai Romani, in alternativa all'imprigionamento o alla carcerazione.

In considerazione dello scarso utilizzo del carcere come luogo di espiazione di pena, i Romani preferivano infliggere pene più esemplari e sbrigative, meno costose per l'erario e di più immediato effetto intimidativo personale e collettivo. Preferivano applicare per i reati, anche se non propriamente gravi, una serie di pene capitali e per quelli meno gravi torture e pene corporali.

Tra le pene capitali *(poena capitalis, poena capitis)* a contenuto laico-sacrale erano previste: "*poena cullei" (*sacco) specifica per il parricidio (il reo viene rinchiuso in un sacco assieme ad una vipera, un gallo ed una scimmia e gettato nel Tevere), seppellimento del reo vivo nei casi di violazione della castità, *"suspensio arbor infelix"* (impiccagione) e successiva *"verberatio"* (fustigazione) o *"damnatio in crucem"* (crocifissione)[5], *"praecipitatio e saxo"* (precipitazione dei traditori dalla Rupe Tarpea o da alti dirupi), *"vivi crematio"* (vivicombustione o rogo) *"relegatio"* (imprigionamento), *"capitis amputatio – securi percussio", "gladium"* (decapitazione con scure o gladio). Accanto alle pene capitali erano previste una serie di pene consistenti nello svolgimento coattivo di attività particolarmente pesanti o pericolose: "*damnatio ad bestias"* (esposizione alle belve nell'arena), *"damnatio in ludum gladiatorium"* (esibizione nell'arena come gladiatore), *"damnatio in ludum venatorium"* (a combattere con le belve nell'arena), esecuzione di opere pubbliche, quali cloache, bagni, strade *"damnatio in opus publicum"* (pena questa meno severa delle altre in quanto non faceva perdere la libertà e poteva essere anche temporanea); ai lavori forzati nelle miniere dello stato *"damnatio in metallum o ad metalla"* (questa pena, a

[5] Il condannato alla crocifissine era costretto a portare sulle spalle il *"patibulum" (l'asse orizzontale della croce) fino al luogo della crocifissione dove era già infisso a terra lo "stipes"(l'asse verticale).*

carattere perpetuo e molto severa, a cui si accompagnava la perdita della cittadinanza, veniva considerata l'anticamera della morte) (Santalucia B., 1988). I prigionieri di guerra erano, inoltre lasciati morire per inedia[6].

Le pene corporali

La tortura non era solamente una pena cui veniva condannato il colpevole, molto più spesso era, invece, il mezzo necessario per raccogliere con la massima urgenza le prove a fini di giustizia. L'indiziato sottoposto a tortura non aveva molte scelte: confessava e deponeva anche contro se stesso pur di porre termine agli strazi cui era sottoposto. Assiri, Medi, Persiani, Greci e Romani utilizzavano, infatti, la tortura anche come mezzo inquisitorio, fornendo una giustificazione filosofica, che la ricerca della verità, ad ogni costo, era la grande purga morale atta a sublimare anche le nefandezze della tortura stessa, e che non vi poteva essere grandezza di un popolo senza grandi dolori.

"La tortura è una specie di testimonianza obbligata", scrisse Aristotele, mentre con degli acrobatismi filosofici anche Seneca, Platone e Cicerone, pur riprovando la crudeltà, posero la tortura su un piano etico accettabile tecnicamente e giuridicamente. Seneca ammetteva la tortura ma non la spettacolarità della sua funzione, mentre Platone la considerava una crudeltà giuridica paragonandola alla crudeltà del chirurgo, e Cicerone affermava che le testimonianze si ricavavano dalla necessità di operare sia sull'anima sia sul corpo.

"Quaestio per tormenta" o *"quaestio tormentorum"* ed ancora *"tormenta"* o *"crociatus",* con questi termini i Romani definivano la tortura a fini di giustizia, dove *"quaestio"* indicava l'interrogatorio giudiziario e *"tormentum"* era invece lo strumento, ossia la tortura inflitta. *"Tortor"* era il carnefice addetto alla tortura, mentre *"eculeus"* era il banco della tortura, dove l'inquisito veniva legato con le *"fidicule"*. Su questo banco il carnefice lacerava le carni con "*unci*" e "*ungulae*" (uncini acuminati) o flagellava con i *"verbera"* o con le

[6] Di inedia furono lasciati morire Asinio Gallo e Druso, per ordine di Tiberio.

"plumbate" (staffili a più cordicelle alle cui estremità erano infilate palline di piombo) (Di Bella F., 1963).

Per alcuni delitti meno gravi si procedeva alla punizione del colpevole infliggendo torture di vari tipi. Ampio uso ebbero: l'*"adempio bonorum"* (confisca dei beni), la "*fustium ictus",* e la *"flagellorum ictus",* oltrechè la "*verberatio"* (tipi diversi di flagellazione), quale sistema punitivo per i più giovani. Largamente applicate erano poi le *"multae"* e talune sanzioni limitatrici della capacità civile, quali "*l'interdictio"* dall'esercizio di pubblici uffici e la privazione della dignità.

Ovviamente il trattamento dei condannati si diversificava tenendo conto che si trattasse di schiavi, di liberi e di liberti, di cittadini appartenenti a classi più elevate cosiddetti *"honestiores"* (la cui pena di morte avveniva per decapitazione e quasi sempre *absque pompa,* cioè in modo riservato, senza pubblico) o appartenenti a strati inferiori della società *"humiliores"* (per i quali erano riservati i *"summa supplicia"*). Per lo stesso reato, infatti, un honestiores era deportato o relegato, per l'humiliores, invece, era prevista la condanna alle miniere (*ad metalla*) (Santalucia B., 1988).

Gli *honestiores* potevano esercitare la malleveria, cioè avevano la possibilità di evitare il carcere o altre pene *"infamanti"* prestando opportune garanzie. Essi addirittura potevano essere lasciati liberi sotto fidejussione, ovvero rimanere *"in casa loro sulla parola"*.

Le pene infamanti

I Romani attribuivano all'acqua e al fuoco (la fonte e il focolare) valori particolari. Allontanare dall'acqua e dal fuoco domestico un soggetto, significava allontanarlo, in modo vergognoso ed ignominioso, dalla vita sociale, religiosa e familiare, minorandolo psicologicamente ed intimamente.

Larga applicazione trovavano le pene infamanti: *"aqua et ignis interdictio"* (interdizione dall'acqua e dal fuoco), *"deportatio"* (deportazione), *"exilium" (*esilio), tutte tese a vietare al colpevole l'uso di beni comuni o ad allontanarlo dalla comunità, con espulsione da Roma e addirittura a volte dall'Italia o dalla provincia di resi-

denza, e con deportazione in domicilio coatto in luoghi lontani quali il deserto africano o le isole egee. In questo caso si parlava di "*deportatio*" o *"relegatio in insulam"* (relegato su un'isola) con la perdita della cittadinanza e la conseguenziale confisca di tutti i beni.

Le prime carceri

L'idea dell'imprigionamento del trasgressore in luogo sicuro, a disposizione dell'autorità che lo avrebbe giudicato o in attesa della esecuzione della pena capitale o dell'allontanamento dalla tribù, è antica come lo è il mondo, ed è quindi immaginabile che con l'organizzazione dei clan, prima in tribù e successivamente in città dovettero sorgere locali dove rinchiudere malfattori e criminali.

A tutt'oggi, per avere qualche frammentaria notizia sulla carcerazione e quindi sulla esistenza di antiche carceri, bisogna sicuramente fare riferimento a quanto riportato dai testi biblici che parlano di cisterne sotterranee[7] o di torri dei palazzi (dove furono imprigionati rispettivamente Geremia e Giuseppe l'ebreo)[8].

[7] Ancora in periodo rinascimentale, nel Forte di Bardo ad Aosta, si trovava una prigione a forma di pozzo: "*…è intagliata nella Rocha da una parte et è in forma di un pozzo in attinenza delle mura del Dongione, nella quale nei tempi piovosi ne penetra qualche puoco d'acqua et per mettere in essa li prigionieri convien discenderli con una corda oppure con una scala a mano et in tal forma si somministra il vitto et è solo capace di una o due persone*" (in CANOSA R., COLONNELLO I., 1984). Altri esempi di carceri cisterne erano presenti nei castelli delle isole siciliane di Marettimo e Favignana (vedi relative schede). In una Relazione del Procuratore del Regno di Napoli e delle Due Sicilie (2 gennaio 1841) si legge che le carceri della Gran Corte della Vicaria erano: "logore e antiche torri … basse ed umide incavate nella rupe…" (Riportata da ROMANO G., in *Da Santa Caterina alla Colombaia).*

Ma grotte e cave quali le "Fosse ardeatine" e le "Foibe triestine" sono state utilizzate, alla fine dell'ultimo conflitto mondiale (1945) per altri scopi più orripilanti.

[8] Libro di Geremia Cap 38, 6: "*Projecerunt illum Principes in lacum Melechiae filii Amelech, qui erat in vestibulo carceris, et submiserunt Jeremiam funibus in lacum in quo non erat aqua, sed lutum. (Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, principe regale, la quale si trovava nell'atrio della prigione: Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango)* Dal Cap. 37 si rileva ancora: *Qui erat in domo Jonatham scribae (ipse enim praepositus erat super carcerem) ingressus est in domum laci, et in ergastulum" (I capi erano sdegnati*

Anche gli Assiri e i Babilonesi, i Persiani, gli Egiziani, i Fenici e gli altri Popoli del Mediterraneo usavano imprigionare in grotte o in profonde buche scavate nella nuda terra.

Similmente in alcuni Paesi del più vicino Oriente, i primi luoghi di prigionia erano scavati nelle viscere della terra, in ambienti eccessivamente piccoli, mentre in India, ugualmente i prigionieri trovavano posto in grotte scavate nella terra o nelle coste delle montagne, dove gli stessi venivano anche tenuti legati con catene. In quei Paesi orientali era, inoltre, usata la *"Gabbia"* ossia una piccola stia di legno o di ferro tenuta sospesa da terra con pali o attaccata ai muri dei palazzi o delle cinte murarie, dove veniva rinchiuso il prigioniero. In India, le gabbie erano anche appese agli alberi che costeggiavano le vie maestre, ed entro le quali i prigionieri venivano fatti morire di inedia e lasciati in pasto agli avvoltoi.

Un'autorevole fonte (Saporetti C., 1998), fornisce utili ed interessanti notizie sulle prigioni in uso nel Terzo Millennio a.C., fornendo i diversi nomi con i quali venivano indicati i luoghi di prigionia e la loro etimologia.

Con l'antico termine ebraico *"carcar"* (tumulare, sotterrare) si indicavano oltre le fosse sotterranee, le grotte naturali, e cave a cielo aperto o le cave di tufo scavate nelle viscere delle montagne, ansche la stessa prigione. A Roma ed in Grecia queste cave di tufo erano chiamate "*Lautumiae*" o "*Lapidiciniae*" (Parente A., 2007).

Scavate nella roccia o sistemate in anfratti naturali erano le antiche carceri del Peloponneso, mentre a Sparta, ci ricoda Plutarco, esistevano con il nome di "*decadi*" appositi locali adibiti per la strozzatura e messa a morte con altri sistemi del reo*:* "*Tandem deportaverunt eum in cameram subterraneam, quam thesaurum vo-*

contro Geremia, lo percossero e lo gettarono in prigione nella casa di Gionata scriba, che avevano trasformato in carcere. Geremia entrò in una cisterna sotterranea a volta e vi rimase là moti giorni). La durezza di quel carcere è poi descritta in tal modo: "*Nunc ergo audi obsecro, domine mi rex; valeat deprecatio in conspectu tuo: et ne me remittas in domum Jonatham scribae, ne moriar ibi".*

Atti degli Apostoli: "*Petrum et Silam miserunt in carcerem, praecipientes custodi, ut diligenter custodiret eos, qui cum tale praeceptum accepisset, misit eos in interiorem carcerem, et pedes corum strinxit ligno…*" (Cap. 16, nn. 23,24).

cant, aeris lucisque externae expertem, nec habet ea fore, sed ingenti clauditur saxo machina super imposito" (Plutarco).

Secondo una testimonianza di Socrate (IV sec. a.C.), in Grecia vi erano, inoltre, due diversi tipi di carcere. Un primo tipo per gli accusati in attesa di giudizio detto "*desdmaterion*", un secondo detto "*sofronisterio"* per i condannati. Altro grande locale adibito a custodia degli schiavi che lavoravano le terre dei nobili ellenici erano detti "*Ergasterion*" (dal greco "*ergasia*": casa di lavoro, di travaglio, di sforzo, di mestiere; tutti termini che fanno capo al termine greco "*ergon"* con il significato di lavoro, opera).

Una delle prime disposizioni scritte dell'antica Roma, risalente al periodo repubblicano, si trova nelle *XII Tavole,* allorché parlando di repressione sono citati i termini di "*prehensio*" per arresto e di "*ductio in vincula pubblica*" per indicare l'imprigionamento ovvero l'accompagnamento in carcere.

1. *Vincula*

Le fonti romane non hanno mai dato un significato univoco al termine "*vincula",* utilizzando tale termine indifferentemente sia per indicare le catene sia come sinonimo di "*carcer"* e di *"custodiae"* più in generale. *"Vincula",* pertanto si trova usato nelle fonti o come equivalente di carcer o autonomamente per differenziarlo, appunto, da quest'ultimo.

Anche gli strumenti necessari per l'immobilizzazione fisica dei rei venivano indicati con il termine *"Vincula"* Erano questi robusti e pesanti anelli o altri attrezzi di ferro forniti di serrature per il bloccaggio dei dispositivi di chiusura, che si applicavano principalmente al collo, ai polsi o alle caviglie dei prigionieri.

A seconda del loro posizionamento sul corpo del carcerato, questi strumenti prendevano una specifica denominazione: *Bojae* erano i collari, mentre le manette erano dette *"minacae o manicae".* Gli attrezzi per bloccare le caviglie erano, invece, detti *"pedicae"*[9].

[9] *"Bona eorum, qui in custodia vel in vinculis vel compedibus decesserunt, heredibus eorum non auferuntur, sive testato sive intestato decesserunt"* (PAULI, Sententiarum, D. 49.14.45.1, L. 2052, PAULI sent. 5.12.1b.).

Le *"compedes o compendes"* erano ugualmente pesanti e robusti anelli metallici che pur bloccando le caviglie dei detenuti, permettevano loro un minimo di movimento, mentre altre versioni di questi attrezzi, potevano permettere la totale immobilizzazione del soggetto, attraverso il fissaggio di questo particolare e più sofisticato tipo di cavigliere, ai noti *"ceppi"* (alberi o grossi ceppi di legno o anelli infissi nei muri)[10]. La trave metallica fissata o meno al pavimento, munita di una serie di barrette di ferro, attraverso i cui fori passava un'asta metallica necessaria a bloccare le caviglie dei malcapitati era conosciuta con il termine *"nervi"* (Lovato A., 1994).

Dall'epitoma festina del Codice Farnesiano si rileva che i romani, per *vincula*, intendevano: *"Nervum appellamus etiam ferreum vinculum, quo pedes inpediuntur* […]*"* (Festo, *De verborum significatu*, 160.35.-162.2), mentre da altra fonte si apprende che: *"Vincula a vinciendo, id est artando dicta, eo quod constringant atque retineant: vel quia vi ligant …"* (Isidoro, Etymologiae, 5.27.6).

Il Lovato, a tal proposito, fornisce una precisa ed analitica serie di fonti che analizza con particolare interesse storico-scientifico.

"Vincula" poteva essere inteso come carcere disposto per fini preventivi. Ma il termine "vincula" veniva usato oltreché per situazioni materiali di contenzione, anche per rappresentare una situazione giuridica in cui poteva trovarsi un soggetto per motivi di giustizia (denominazione formale di misura giuridica).

Le medesime fonti latine parlano oltre che di "*vincula publica"* anche di *"vincula privata",* intendendo con questo termine non il carcere ma anche se vietata, la contenzione privata in casa esercitata dal "*paterfamilia"* nei confronti dei figli, del coniuge e degli schiavi. Era, infatti severamente vietato ai privati, anzi era addirittura punito come crimine dalla Lex Fabia, l'applicazione di *"vincula privata",* che comunque faceva eccezione esclusivamente per situazioni di insolvenze debitorie, e fra questi i *redempti ab hostibus* (riscattati dai nemici) ed a volte per i "*furiosus*", ossia per

[10] Di ceppi vi è traccia anche nella Bibbia allorchè si parla della prigionia di Geremia*: Pascur fece fustigare il profeta Geremia e quindi lo mise in ceppi nella prigione che si trovava presso la porta superiore di Beniamino, nel tempio del Signore. Quando poi il giorno dopo Pascur fece liberare dai ceppi Geremia…"* (Libri Profetici, Geremia 20).

quei soggetti incapaci e pericolosi per sé e per gli altri, che i greci rinchiudevano nei "*sofronisteri" (*prigioni per furiosi, minorenni e condannati).

Ciò si rileva anche da alcuni scritti di Ulpiano: *"Divus Pius ad epistulam Antiochensium Graece rescripsit non esse in vincula coiciendum eum, qui fideiussores dare paratus est, nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat, verum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere* […]*"* (Domitio Ulpiano, *De officio proconsulis*, D. 48.3.3., L. 2187).

Dalla prima parte di questa epistola Ulpiano rileva che l'imperatore Antonino Pio, aveva disposto che non si potevano incarcerare *(in vincula)* coloro i quali potevano fornire propri garanti. La disposizione imperiale precisava, però, che questa forma sostitutiva della custodia preventiva non era applicabile per alcuni gravi crimini. Nella seconda parte, invece, si rileva chiaramente che per *"vincula"* si intende il carcere disposto per fini preventivi.

Da altre fonti una dello stesso Ulpiano e l'altra di Callistrato, si rileva che "*vincula*" sta ad indicare il carcere e non le catene:

> "Verum est eum, qui in carcere clusus est, non videri neque – vinctum – neque – in vinculis – esse, nisi corpori eius vincula sint adhibita" (Domitio Ulpiano, D. 50.16.216., ad legem Aeliam Sentiam, L. 1933): "In eos, qui cum recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant, amplius, quam causa ex qua recepti sunt reposcit, constituendum est: quamvis innocentes, inveniantur ex eo crimine, propter quod inpacti sunt in carcere, tamen puniendi sunt: eos vero, qui conspirationem eorum detexerint, relevandos […]" (Callistrato, *De cognitionibus*, D. 48.3.13, 6, L. 46).

Nel passo ulpianeo è riportato che il soggetto carcerato non sempre poteva essere considerato incatenato e che gli stessi *"vincula"* potevano essere applicati o meno a soggetti carcerati. Quindi in carcere si poteva stare liberi da mezzi di costrizione fisica o incatenati, quasi come pena aggiuntiva (o per motivi di maggior sicurezza) alla carcerazione preventiva, o addirittura si poteva stare incatenati anche fuori dal carcere stesso.

2. *Le Latomie*

Si è accennato che non esistendo una specifica ed autonoma architettura carceraria, se non nei soli progetti teorici di Vitruvio Pollione e di qualche altro trattatista dell'epoca, nell'antichità furono utilizzati come prigioni i luoghi più disparati. L'importante era che in quei luoghi fossero facilmente custoditi accusati e rei, prigionieri e anche schiavi, e che questi vivessero nella più neghittosa promiscuità, in posti tetri e malsani, crudeli e paurosi. Pozzi e cisterne, grotte naturali e cave a cielo aperto, o cave di tufo scavate lateralmente e ai piedi dei colli o nelle viscere delle montagne si dimostrarono perfettamente utili allo scopo. Proprio queste ultime cave di tufo furono chianate dai greci e successivamente dai romani, "*Lautumiae*" o "*Lapidiciniae*".

Le testimonianze più antiche di latomie (*lapidicine-lautumiae -lapidiciniae*) utilizzate come carceri riportano certamente ad Atene, e a quelle grotte che ospitarono nel 399 a.C. Socrate, che vi trovò la prigionia e la morte dopo che gli fu fatta bere la cicuta. Analoghe latomie erano presenti anche a Sparta con il nome di "*cajadas*"

Della stessa epoca (IV sec. a.C.) sono anche le latomie di Siracusa (antiche cave di pietra), oggi meglio conosciute ai visitatori come "*L'orecchio di Dioniso*", dal nome del tiranno siracusano che vi teneva ristretti delinquenti e prigionieri di guerra. Qui, infatti, nel 413 a.C. vi languirono molti prigionieri ateniesi. Le voci ed i lamenti dei prigionieri torturati provenienti da enormi e lunghi anfratti naturali esistenti sotto la reggia di Dionisio si propagavano in modo alquanto amplificato, nel sovrastante palazzo del tiranno dove lo stesso ed i suoi amici si godevano il macabro spettacolo!

> «Lautomies, ex Graeco et maxime a Syracusanis, qui – latomias – et appellant et habent ad instar carceris: ex quibus locis excisi sunt lapides ad extruendam urbem» (Cicerone, *In Verr.*, 1.5,5.55; Livio, *Ist.* 26.27, 39.44, 32.26).
> Delle latomie di Siracusa parla anche Cicerone nel suo «*in Verrem*»: «Latomias Syracusanas, omnes audistis, opus est ingens magnificorum Regum ac Tyrannorum; totum ex saxo in mirandam

altitudinem depresso, et multorum operis penitus exiso; nihil tam clausum ad exitus; nihil tam septum undique; nihil tam tutum ad custodias, nec fieri, nec cogitari potest. In has Latomias, si qui publice custodiendi sunt, etiam ex caeteris Siciliae locis deduci imperantur».

Resti di queste latomie sono ancora presenti nella Città eterna al disotto del Campidoglio. Si tratta di caverne scavate, per centinaia di metri, nel tufo del Colle Capitolino, dalla parte del Foro, lungo la via della Consolazione e vico Jugario, fino al foro Olitorio. Inizialmente furono scavate dagli schiavi e dai prigionieri di guerra per la estrazione del tufo da utilizzare per la costruzione di opere varie e di edifici pubblici e privati e utilizzate successivamente come pubbliche prigioni.

In queste grotte i prigionieri potevano essere custoditi anche senza catene: "*Vinculorum autem adpellatio latius accipitur nam etiam inclusod, veluti lautumiis, vinctorum numero haberi placet, quia nihil intersit perietibus, an compendibus teneantur*" (Callistrato in Cancellieri). Sembra che queste Latomie non fossero poi tanto peggiori delle carceri se Giulio Sebino chiedeva in Senato di esservi trasferito: "*Non est cur quemquam vestrum decipiat nomen ipsum: Lautumiae illae minime lauta res est*" (Marco Antonio Seneca in *lib. 4, Controv. 27*).

Anche il Digesto (XI - Tit. V, Leg. 1) parla di latomie quale luogo dove far scontare una pena meno pesante dei ferri o dei ceppi, in quanto entro queste grotte i condannati erano lasciati appunto senza catene "*Qui compulit ludere aut multa multetur, aut in lautumias vel in vincula publica ducatur*" […] "*Vinculorum autem adpellatio latius accipitur, nam etiam inclusos veluti Lautumiis, vinctorum numero haberi placet, quia nihil intersit parietibus an compendibus teneantur*" (*Dig.* IV, Tit. VI, Leg. 9).

Successivamente le latomie capitoline furono utilizzate come locali per la lavorazione della canapa (*caneparium*), e nel periodo medievale nuovamente come prigioni con l'appellativo popolare di "*custodia cannaparae, carcerem caneparium".* La canapa era poi utilizzata per la confezione delle vele e del cordame per le imbarcazioni che risalivano il Tevere fino a Ripetta.

Particolarmente nell'età imperiale nelle latomie e nelle cave a cielo aperto, dentro e fuori Roma, erano segregati i condannati (cosiddetti schiavi di Cesare) ai lavori forzati nelle miniere *(damnatio in metallum),* o ai servizi nelle stesse miniere (*in opus metalli - in ministerium metallicorum)*, che nella maggior parte erano considerati *"servus poenae"*, a seguito della perdita di tutti i loro diritti civili e patrimoniali.

Una serie di grotte scavate nelle viscere della terrra, da oltre un millennio, per altre finalità furono utilizzate a carcere, nel Settecento. Questo accadeva tra il 1768 ed il 1795 sull'Isola di Ventotene. Si trattava di tunnel-cisterne scavati nella parte nord del'isola, per la raccolta delle acque piovane da utilizzare per le necessità della "Villa Giulia", fatta costruire nel I secolo a.C. da Augusto per tenervi esiliata sua figlia Giulia, moglie di Tiberio, accusata di aver violato la legge sulla pubblica moralità.

Centinaia di forzati, prelevati dalle carceri napoletane, furono trasportati e sistemati nelle cisterne dell'isola, per essere utilizzati nella costruzione dell'ergastolo sul vicino scoglio di Santo Stefano. Successivamente queste cisterne presero appunto nome di grotte dei carcerati (Parente A., 2008).

Una testimonianza contemporanea di queste "carceri tunnel" la si ritrova anche nella Russia del XX secolo. Nicolae Steinhardt[11], carcerato con l'accusa di aver complottato contro il regime, così descrive la cella n. 34 del carcere di Mosca: "*Una specie di lungo e buio tunnel, con molti e forti elementi da incubo:* È *una tana, un canale, un budello sotterraneo, freddo e profondamente ostile, una miniera abbandonata, un cratere di vulcano spento, è una variante ben riuscita di inferno scolorito. Eppure in questo quasi irrealmente sinistro posto avrei conosciuto i più bei giorni della mia vita*".

[11] N. Steinhardt (1966), *Il diario della felicità,* Edizione Il Mulino, Bologna.

Capitolo II

IL CARCERE

Le antiche carceri romane

A prescindere dal fatto se il carcere romano servisse solo per contenere soggetti in attesa di giudizio o se fosse già considerato un sistema di esecuzione di pena della privazione della libertà, è necessario ora illustrare, anche se brevemente, a causa delle scarne notizie rintracciate, la storia di alcune realtà dell'epoca.

Le fonti, antiche e moderne, infatti, parlano quasi esclusivamente del solo Carcere Tulliano-Mamertino, mentre vaghi riferimenti ad altre prigioni sono riportate da pochissimi studiosi, e quindi di difficile collocazione storico-temporale ed urbanistica.

Presso l'odierna chiesa della Bocca della Verità, nell'antico Foro Boario, doveva essere sito il "*carcer doliola*". In questo stesso posto si amministrava giustizia penale già dal basso impero ed anche in epoca bizantina. Il posto era deputato anche per esecuzioni capitali. Il "*carcere doliola*" restò in funzione, sembra, fino al VII secolo, allorché fu sostituito da quello adiacente detto "*ad elephantum*".

Altro carcere dedicato al Dio Esculapio sembra aver funzionato sull'Isola Tiberina dove Arvando, Prefetto delle Gallie, intorno al 470 vi fu rinchiuso per trenta giorni, in attesa della sua esecuzione capitale, poi commutata (Gregorovius F., 1988).

Notizie, non sufficientemente suffragate, si hanno anche per un carcere esistente nell'attuale rione "Trastevere". Un tribunale e un carcere, per questioni civili, commerciali e per debitori insolventi, sembra sia esistito dove oggi sorge la Chiesa di San Salvatore in Corte. E proprio partendo dall'appellativo "Corte" che gli studiosi fanno derivare da "Curia" (nella fattispecie la Curia di Augusto), luogo cioè dove si amministrava giustizia "*luogo ove si rendesse ragione per beneficio pubblico* […] *che nel Trastevere, vi fosse la Curia, oltre l'autorità del Martinelli, che espressamente lo ferma nella sua Roma Sacra, si puol'anche arguire dagli atti antichis-*

simi del Martirio dè Santi Mario, Marta, e Compagni, né quali si fa, anche mentione del carcere trasteverino" (cfr. Cosentino Gio. D., 1677; Carreras E., 1980).

Da altra fonte si rileva che dove oggi sorge la Chiesa di S. Francesco a Ripa, sempre in Trastevere, sembra fossero ubicate le carceri pubbliche, poste, come nell'antica Grecia "[…] *qui presso si tiene da alcuni che anticamente fossero le Carceri pubbliche, vicine al fiume, come in luogo più separato della città, e perciò più sicuro. In esso erano poste le persone più vili, e tra di esse tali erano in quei tempi stimati i Cristiani*" (Vasi G., 1747).

Non possedendo, allo stato, notizie certe sui luoghi di prigionia nella antica Roma, è da ipotizzare che i primi abitanti della zona del Velabro (il corso d'acqua dove la tradizione fa ritrovare, alla lupa Acca Larentia, moglie del pastore Faustolo, i gemelli Romolo e Remo) compresa tra il Palatino ed il Campidoglio, utilizzassero a tale scopo, analogamente agli altri popoli, grotte caverne e comunque anfratti naturali.

Nel corso dei passati secoli, però, e dopo l'unificazione delle diverse tribù stanziate sui *"sette colli",* la città di Roma dovette darsi un nuovo e diverso assetto urbanistico. Furono costruite mura, acquedotti, strade ed edifici pubblici che ne trasformarono totalmente il suo aspetto, da rurale e agreste dell'antica città di Romolo, in quella di Urbis. Ai più vecchi *"Fora boarium, holitorium, piscarium, vinarium*" della città Palatina ove si vendevano animali, erbaggi, pesce, vino, ecc…, venne affiancato il nuovo *"Forum"* costruito nella valle del *Velabrum*. Il *forum* era il luogo che riassumeva, in sé uno spazio urbano altamente caratterizzato e costituente l'elemento prioritario tra tutti quelli che strutturarono il tessuto della nuova "*Urbis*" dotandola, in tal modo, di una forma urbana meglio definita e vero centro della città che serviva a realizzare la perfetta corrispondenza tra strutture e funzionalità.

Nel *"Forum"* furono costruiti terme, erari, templi, monumenti onorari e iscrizioni lapidarie imperiali che mettevano in evidenza l'aspetto politico, mentre curie, basiliche e tribunali formavano il centro giudiziario del foro stesso. Tra questi edifici pubblici, nelle adiacenze del *"Comitium"* e dei *"Rostra"* (luogo questo dove furo-

no murate le lapidi bronzee delle *"XII tavole"*) fu costruito anche il *"Carcer"*.

Vitruvio Pollione, nel suo *"De Architectura"* (I sec. a.C.), pone accanto alla Curia e all'Erario il *"Carcer": Aerarium, carcer, curia foro sunt coniungenda, sed ita magnitudo simmetriae eorum foro respondeant*, i cui disegni e progetti originali, non sono giunti fino a noi perché sembra distrutti da un incendio, ma solamente attraverso rappresentazioni ideali prodotte da altri architetti trattatisti rinascimentali e contemporanei.

Dagli *"Annali"* di Tacito si rileva, invece, che dovettero esistere tre distinte specie di carceri costruite in tre luoghi distinti: *Carcer triplex est, urbanus, castrenses quod captivi trauntur catenati* […].

In queste prigioni[1], erano rinchiusi promiscuamente uomini e donne, vecchi e bambini, accusati e condannati, prigionieri di guerra, schiavi, delinquenti comuni, vagabondi, ubriaconi e prostitute.

Il carcere romano era solitamente composto da due distinti ambienti: *l'exterior* (chiamato anche "*vestibulis carcerum")* dove si potevano ricevere le visite e prendere aria e *l'interior.* In questa parte più interna priva di luce e sottostante o succedaneo al primo c'erano, le *"celle"* (*cella* da celare, nascondere) o come diversamente chiamate *"conclavia"* ed *"arcas"*, destinate alla custodia dei condannati *(custodia arcta)* in attesa dell'esecuzione capitale. (Plaut. in *Amphitruo* 1.1.). Fossero latomie, cisterne o appositi edifici, si trattava sempre di luoghi fetidi e bui, tetri, umidi dove l'uomo perdeva la caratteristica di creatura umana[2].

[1] Il termine è di origine latina "*prehensio*" con il significato di prendere, afferrare, mantenere.

[2] Cassiodoro nel libro XI, Epist. 40, *Variar. Epistolarum* così descrive il carcere: *"Cella gemituum, tristitiae domus, apud superos Plutonis hospitium, locus perpetua nocte caecatus, ubi paedor ille collega catenarum, abominabili moerore, discruciat, auditum alieni gemitus et lamenta conturbant, gustum jejunia longa debilitant, tactum pondera prementia defatigant, lumina diutius tenebris obtusa torpescunt".*

Anche gli Imperatori Onorio e Teodosio nella Leg. 23, Cod. *De poenis*, nell'ammettere che la priogionia sofferta vada detratta dalla pena, così descrivono l'ambiente carcerario: *"Sit satis immensorum cruciatuum semel luisse supplicia, ne (hi) qui diu privati sunt aurae communis haustu et lucis aspectu, intra breve spatium catenarum ponteribus praegravati, etiam exilii poenam sustinere iterum compellantur".*

Prigioni queste che all'inizio dovettero avere un carattere di subalternità in quanto anche a Roma, particolarmente nei suoi primi secoli di vita, era ancora fortemente radicata nelle coscienze comuni l'idea della vendetta privata e/o pubblica. Solo successivamente si pensò ad una "*compositio*" in natura o in danaro (a favore della parte offesa o dell'autorità religiosa prima e politica poi) o alternativamente alla morte del reo, alla sua riduzione in schiavitù, al suo esilio o alla sua sottoposizione a pene corporali e mutilazioni.

I Romani per indicare la prigione come luogo di pena, oltre al termine "*carcer*", usavano anche i termini: *"carcer publicus"* e *"vincula"*, rispettivamente per la pena della sola privazione della libertà o se a questa era aggiunta anche quella dei ceppi. Con il termine *"publica custodia, custodia carceris"* o più semplicemente *"custodia"* si indicava, invece, la semplice custodia. La pena del carcere aggravata di ferri era invece detta: *"custodia vinculorum"*.

Nel cosiddetto "*carcer privatus*" erano rinchiusi i debitori insolventi, gestito dal creditore stesso, quasi sempre persona benestante.

Il potere di carcerazione e di applicazione dei vincula, ossia *l'imperium della coercitio*, era devoluto ai consoli ed ai proconsoli, ai prefetti, ai pretori e ai magistrati. Soggetti di rango inferiore, in Roma e nelle sue provincie, erano i *"tresviri capitales"* che erano preposti alla *"custodia carceris"*, e ai quali a volte veniva addirittura affidata la materiale esecuzione delle pene capitali da effettuarsi in carcere, mentre il servizio di custodia vero e proprio era devoluto ai militari o agli schiavi pubblici (Lovato A., 1994).

Lo storico Tito Livio, riferisce che il "*carcer publicus*" era gestito dai "*triumviri capitales"* o "*triumviri carceris lautumiarum"*, coadiuvati spesso, nella custodia materiale dei prigionieri, da taluni schiavi (*servi publici*).

Una speciale formazione di soldati denominati *"optiones carcerum"* era incaricata dell'ordine pubblico dell'urbe e vigilavano

Tertulliano, nel libro *De Resurrect. Carnis* (38) scrive: *"* […] *teterrimo lucis exilio, penuria mundi, squallore, paedore, contumelia victus, ne sommo quidem liberos, quippe ipsis etiam cubilibus vinctos ipsique stramentis lancinatos".*

anche che non si verificassero incendi, potendo nel caso arrestare e trattenere in prigione gli eventuali trasgressori.

La direzione amministrativa della prigione era affidata ai *"commentariensi",* così chiamati dai registri che erano obbligati a tenere e sui quali venivano indicati tutte le generalità e la posizione giuridica dei soggetti incarcerati.

* * *

A conferma che anticamente il carcere svolgesse esclusivamente la funzione di contenitore, cioè di posto dove "ammassare" promiscuamente i prigionieri in attesa della sentenza, è una frase riportata da Domitio Ulpiano: "*Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet"*[3].

Del parere che la detenzione carceraria sarebbe rimasta estranea al novero delle pene vigenti in Roma sono tutti gli studiosi antichi e molti contemporanei Cfr. Brasiello; Costa; La Rosa; Balzarini M.; Santalucia; Ferrajoli*)*. Per questi autori il carcere romano rientrava tra le misure coercitive non trasformatesi in pene e quindi utilizzato quasi esclusivamente con finalità di costrizione a carattere temporaneo, ma è lecito supporre che attraverso quel tipo di carcerazione preventiva, molto spesso, si anticipava la punizione a un momento anteriore alla condanna stessa o all'esecuzione della pena. Capitava sovente che i prigionieri morivano prima della condanna a seguito delle torture e dei supplizi cui erano sottoposti per estorcere confessioni, ritrattazioni e altro. Principio questo che si mantenne inconcusso per tutta l'età imperiale e fino al III secolo d.C. Per una sorta di controllo interno, ad alcuni magistrati fu imposto di recarsi settimanalmente a visitare le carceri e a interrogare i detenuti, sentire le loro doglianze e riferire poi all'autorità governativa.

[3] "La citazione è riportata in uno scritto di Domizio Ulpiano (D. 48.19.8.9., *De officio proconsulis* L. 2241). ed anche nel Digesto Lib. XLVIII - Tit. XIX leg. 8. § 9). Questa tesi sarà sostenuta, in epoca successiva, anche dal grande giurista rinascimentale Prospero Farinaccio: *"*[…] *debet enim captus carcerari in loco in quo ultra custodiam, poenam non patiatur, quia carcer non ad poenam, sed ad custodiam inventus est* […]*"* (FARINACIUS P. 16. 03).

Nell'Editto III di Augusto fu riconosciuto al carcere l'esclusiva funzione coercitiva, ed egualmente da un rescritto di Caracalla (214 d.C.) si rileva che la sanzione del carcere non apparteneva al novero delle pene. Essa si applicava solo agli schiavi. In quest'ultimo caso si parlava di *"Ergastulum"*, che era una sorte di prigione e luogo di correzione costruito solitamente nei sotterranei delle fattorie o delle case di campagna in cui si tenevano gli schiavi a lavorare le terre con o senza le catene ai piedi.

Di notte, in questi ergastoli, gli schiavi erano custoditi in celle singole a loro volta costruite lateralmente ad un corridoio centrale. Ciò per un loro più facile controllo, "*a colpo d'occhio*", da parte degli "*Ergastularium*".

Agli schiavi che lavoravano in modo disciplinato era concesso un "*peculio*"[4] che sarebbe loro servito per riscattarsi, una volta raggiunta una certa somma.

In particolare, alle donne si volle assicurare un trattamento di favore, tanto da risparmiarle dalla prigionia per i delitti minori, mentre per quelli di una certa gravità si pensò di rinchiuderle in conventi *"in monasterium"* o in altre simili istituzioni: *"in monasterium aut in asceterium mittatur, aut mulieribus tradatur per quas potest publice et libere custodiri donec causa ejus manifestare".*

Una recente rivisitazione del concetto ulpianeo fornisce una diversa interpretazione a quanto finora accennato. Tale moderna tesi sostiene che non bisogna attribuire alle parole di Ulpiano il valore di un principio assoluto, attraverso una generalizzazione arbitraria. Bisogna, invece, pensare che il passo di Ulpiano, anche a ritenerlo prova irrefutabile di un preciso orientamento normativo, non rappresenta che una minima parte della storia giuridica romana relativa agli effetti coercitivi e repressivi del crimine (Lovato A., 1994).

È quanto mai doveroso riportare l'interessante tesi da questi sostenuta, pur ritenendo che per aversi una condanna al carcere (come vera e propria pena della privazione della libertà) bisognerà attendere il periodo post-rinascimentale, allorquando la Chiesa di

[4] Ancora oggi, a distanza di due millenni, una parte della mercede dei detenuti viene detta "peculio".

Roma imporrà alle diverse autorità governative l'idea della carcerazione a scopo emendativo e correzionalistico.

> *"* […] Ad un contesto specifico del *(De officio proconsulis)* appartiene la riflessione che conclude il testo di cui stiamo parlando*: Carcere enim ad continendos homines, non ad piunendos haberi debet".* Di solito il brano, lo abbiamo accennato, è interpretato nel senso della enunciazione di un divieto legale generale, con spirito, per così dire, – normativistico –. Ma forse non è questo ciò che intende dire il giurista. L'affermazione del divieto è in rapporto inscindibile con la prassi descritta poco prima, che Ulpiano si sforza di correggere, e che dovremo indagare a fondo […]*"* (Lovato A.,1994).

Il Lovato partendo dall'assunto che *"Carcer"* e *"Vincula"* sono due termini che a volte indicano la medesima situazione giuridica, ossia, che nella fattispecie indicano il sistema di privazione della libertà e che considerano ad esempio il *"metallus o l'opus metalli"* quali pene tipiche della repressione straordinaria, sostiene che in Roma il carcere ebbe anche funzione di pena in senso proprio. In effetti, se il *"metallus e l'opus metalli"* vengono considerate quali pene detentive, ossia pene della reclusione che anziché essere scontate nel chiuso di una prigione erano eseguite nelle cave o nelle miniere, un antecedente insomma dei moderni lavori forzati, si può senz'altro concordare con il Lovato, che per certi versi, anche la privazione della libertà in Roma fu usata come pena e non esclusivamente come custodia preventiva. È da ricordare a tale proposito che i *vincula publica* avevano due forme: *perpetua e temporalia.* Pertanto, anche a voler considerare i *vincula temporalia* quale sistema di custodia preventiva, bisogna, poi, per forza riconoscere ai *vincula perpetua* la qualifica di pena carceraria vera e propria.

Lovato sostiene poi che il carcere cominciò ad assumere il ruolo di esecuzione di pena solo nel tardo periodo della *"cognitio"*. Nell'età post-classica, per effetto dell'assorbimento della *"coercitio publica"* nell'ambito della repressione, la pena detentiva carceraria, quale misura di polizia, risultò regolamentata tra le pene. In età Giustinianea, la *"coercitio corporale"* si sostituì, ancor di più, alle pene criminali-patrimoniali allorché i rei si trovavano nella asso-

luta incapacità di adempiere alle loro obbligazioni. Infine, nella Costituzione del Basso Impero si iniziò a parlare di *"poena carceris"* e si iniziò a scrivere su *"De custodia reorum"*.

Altra fonte di fine sec. XIX concordante con quanto sostenuto dal Lovato è quella di Martino Beltrani Scalia, direttore generale delle carceri. Questi passa in rassegna la storia degli antichi popoli del bacino mediterraneo e poi del popolo romano, rilevando che il carcere anche in quel periodo era usato come luogo di pena della privazione della libertà.

Le prime sommarie regolamentazioni del carcere furono promosse da Costantino e successivamente da Giustiniano. Nel 320, infatti, Costantino con una sua ordinanza prescrisse un trattamento più umano e la suddivisione dei prigionieri per sesso, l'alleggerimento delle catene e la possibilità di far uscire i detenuti nel corso della giornata in appositi spazi. Con l'avvento del cristianesimo e con il martiriologio dei primi cristiani, l'ambiente carcere ebbe diverse considerazioni.

Fu l'inizio della espiazione della pena custodialistica mentre l'interpretazione del termine *"pena"* giunse, ben presto, ad una forma di effettiva corrispondenza di colpa, con un adeguamento contemporaneo tra la sofferenza del reo e la soddisfazione della pubblica opinione. Nacquero, in quel periodo, anche le cosiddette carceri *"libres"* per soggetti non rinchiusi, ma solo affidati al Console, al Tribuno, al Senatore, al Magistrato o arrestati in case private o addirittura lasciati nelle proprie abitazioni (una sorta di odierni arresti domiciliari) con l'assoluto divieto di uscire. Trattamento, questo, riservato solo a coloro che per sangue o per dignità si trovavano in posizione di prestigio, quantunque si fossero macchiati di delitti capitali. Se minorenni o se mogli incorreggibili, potevano essere affidati rispettivamente ai propri genitori o ai propri mariti.

* * *

Il carcere, luogo di custodia temporanea o di espiazione della pena della privazione della libertà, in alternativa alla pena di morte o alle inutili crudeltà delle mutilazioni e altro genere di pene corporali, non si discostò molto, particolarmente nei primi tempi

e per tutto il Medioevo, dalle sostanziali finalità di aberrante vendetta sociale. Esso era il luogo delle negazioni e dei soprusi di ogni genere, delle atrocità e delle offese all'onore e alla dignità di essere umano, anche se i primi timidi segnali di umanizzazione della pena venivano già lanciati dal cristianesimo.

Ad adiuvandum si ritiene doveroso riportare qui appresso testualmente il significato dato al termine carcere dalla Enciclopedia ecclesiastica edita nel 1855 (vol. II):

> "carcere dicesi il luogo destinato alla custodia dei provati o presunti commettitori di colpe. Ed è nome generico di così fatti stabilimenti, quali assumono poi particolari denominazioni, o dalle pene che vi primeggiano, o dallo scopo che si propongono. E però case d'osservazione, di pena, di correzione, di forza, ergastoli, bagni ed altre tali. Certa cosa è, lunga età non poter essere corsa che la società pensasse a punire i colpevoli, a togliere agli scellerati la potenza del nuocere. Sino da allora adunque si dovette privarli della libertà. E provvedere conseguentemente luoghi in cui sostenerli. Onde la origine delle carceri è verosimilmente antica quanto il civile consorzio".

Mamertino/Tulliano[5]

…a li tempi de Nerone
fu appied'a Campidojo una prigione,
che ttutti sce parlaveno latino.
Cuer logo se chiamava er Mammerdino…
Gioachino Belli, 15 febbraio 1833

Prima di illustrare la storia del Mamertino, il più antico carcere al mondo, si rende doverosa una premessa.

A seguito degli scavi archeologici effettuati a partire dal 2000, da parte della locale Sovraintendenza Speciale Archeologica e dall'Ufficio arte sacra e beni culturali del Vicariato di Roma, sono stati portati alla luce, sulla parte destra dell'antico Carcere Mamertino al disotto del colle Capitolino, nuovi locali molto più grandi che sicuramente furono adibiti a prigione.

I risultati di questi scavi hanno confermato che i due storici angusti locali (Mamertino e Tulliano), di così modeste dimensioni, non potevano assolutamente contenere anche se per poco tempo, centinaia di prigionieri di guerra e di comuni criminali.

Questa scoperta ha così avvalorato la tesi che altri locali dovettero funzionare da corpo di guardia e da vestibolo (parte comune detto *carcer esterior*) dove i parenti dei carcerati si presentavano per chiedere notizie dei propri congiunti. Resta ora da confermare se addirittura altri locali (le parti cosiddette interiori o inferiori o sotterranei *carcer interior*) fossero stati ricavati nelle retrostanti latomie. Alcuni studiosi (Cancellieri F., 1788; Gori F., 1868) erano di questa opinione avvalorata sia da notizie del XVII secolo che volevano le latomie una giunta fatta da Tarquino il Superbo al Mamertino, sia da esperienze dirette dello stesso Gori. Questi, infatti, dopo aver ispezionato personalmente, nel secolo scorso, buona parte degli antichi locali sotterranei di case e di negozi della zona circostante al Tulliano andati poi distrutti nel 1930 per la costruzione all'attuale via dei Fori Imperiali e vie adiacenti, confermò

[5] Cfr: Forchammer; Giovenale; Livio, Sallustio; Cancellieri F., 1788; Gori F., 1868; Lugli G., 1927; Adami R., 1804; Luciani R., 1984; Una ricostruzione esatta, con rilievi e disegni è in: Giuseppe Lugli, *Il carcere Mamertino l'antica prigione di Roma*, pubblicato in *Capitolium*, anno VIII, n. 5, 1932.

l'esistenza di questi locali che come accennato dovettero essere adibiti per servizi ausiliari del carcere.

Inoltre, la rimozione del pavimento mattonato del Tulliano ha poi riportato alla luce l'antica pavimentazione originaria in travertino, mentre è venuto alla luce una stipe votiva che fa supporre il posto come luogo sacro a qualche ninfa o divinità delle acque, che ancora oggi sgorgano al centro del locale.

Si è, così, fedelmente dato credito a quanto sostenuto dallo studioso Lugli, che faceva risalire la pavimentazione a mattoni interconnessa a coltello, al 1665, deducendone che sicuramente quella originale romana doveva essere posta più in basso.

Lugli aveva inoltre supposto che anche la volta originaria del Tulliano, ancor prima della costruzione del sovrastante Mamertino, dovesse terminare molto più in alto, supposto che la parete anulare seguisse effettivamente l'architettura a tholos. Fu anche supposto che, in un secondo momento, la volta dovesse terminare sorretta da grosse travi montate a raggiera che andavano ad incastrarsi in alcuni fori, scoperti solo di recente, nella parete stessa.

* * *

Il "*Mamertinum-Tullianum*", primo vero carcere di Roma, voluto, stando a quanto riporta Tito Livio, fra il 639 ed il 614 a.C. dal quarto Re di Roma, Anco Marzio, a seguito della naturale confusione derivata dalla crescita della città nella quale non pochi facinorosi approfittarono per compiere atti criminosi: "*ad terrorem increscentis audaciae* ".

Il Mamertino, quale pubblico edificio, fu costruito nel Foro Romano, ai piedi del Campidoglio, nell'ottava regione, lungo il Clivio Argentario, non distante dal tempio della Concordia e dagli altri pubblici edifici quali l'Aerarium, la Curia e i Rostra dove si amministrava la giustizia. Nelle vicinanze era anche il tempio pagano dedicato al Dio sebino Mamers (in lingua osca) Marte o Marforio da cui sembra, appunto, prendere il nome. Ma sull'origine della denominazione "*Mamertinus* o *Privata Mamertini*", data successivamente al "*carcer*" dagli scrittori ecclesiastici agiografi, si è a lungo discusso senza però ottenere certezze.

Per alcuni il termine Mamertino deriverebbe dal Dio Marte o dal Re Anco Marzio che ne volle la costruzione o da una famiglia Memertini proprietaria del locale e della zona circostante. Dalla stessa famiglia, sembra abbia preso nome non solo il carcere ma anche un bagno (*balneum Mamertini*), un lago (*lacus Mamertini*), una scuola (*ludus Mamertini*) e una via (*vicus Mamertini*).

Ciò vale anche per l'appellativo "*Tullianum*" dato allo stesso carcere che alcuni fanno derivare da Servio Tullio, altri dalla Dea Tellure, altri ancora da "*tullus* o *tullius*" cioè polla d'acqua esistente appunto in un vano del carcere.

Quello che attualmente si può ammirare, al disotto della cripta del SS. Crocifisso della chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, sono i due piccoli locali, sovrastanti l'uno all'altro detto Mamertino quello superiore e Tulliano l'inferiore e gli altri scoperti dai recenti scavi archeologici.

Il Mamertino, al quale sino al 1930, epoca dell'apertura della porta sotto le scale, si accedeva da una porticina che dava sulla gradinata laterale adiacente il Tabularium, forse le più antiche "Scale Gemonie", è posto poco più in basso dell'attuale livello stradale. Si presenta a pianta trapezoidale con una superficie di circa 16 metri quadrati, un'altezza di circa m. 4,20 con volta non a canestro come da alcuni riportato ma a sesto pieno, come invece asserito da altri (Lugli G., 1932, 41) in quanto impostata su di una spalla ortogonale e su di un'altra obliqua, costruita con enormi blocchi di tufo delle cave di Monteverde e dell'Aniene.

Dalla connessione tra di loro dei conci di tufo lo storico Lugli, asserisce che si tratta di opera dei tempi già progrediti dell'architettura romana e che quindi la costruzione stessa non può essere anteriore alla fine del II sec. a.C.

La volta del Mamertino, come accennato, risulta al disotto dell'attuale livello stradale, mentre la pavimentazione coincide con il livello di base dell'adiacente arco di Settimio Severo. Nella parete nord/est, a ridosso del colle capitolino, una porta finestra (ora murata) stretta e oblunga, posta non al livello del pavimento, ma quasi ricavata tra la volta e la parete anzidetta doveva collegare il Mamertino agli altri locali di recente scoperta. Questa porta finestra doveva in effetti, essere l'unico ingresso al carcere, come tra

l'altro viene ricordato da Calpurnio Flacco, oltre al foro centrale che metteva in comunicazione con il locale sottostante.

L'ingresso al locale sottostante detto Tulliano (*Tullianum*), molto più piccolo, senza porte e senza finestre, prima dell'apertura della scala laterale, avveniva attraverso la botola centrale posta quasi al centro del locale superiore e dal quale il carnefice calava, con una corda uncinata, gli infelici in attesa della esecuzione capitale[6]. Questo locale, molto più antico dell'altro, si presenta a pianta circolare, meno un segmento laterale dalla parte sud-est, con una superficie di circa 10 metri quadrati. La parete anulare formata da tre file sovrapposte aggettanti di blocchi di travertino, che vanno restringendosi verso l'alto, segue il principio architettonico ogivale tipico della cosiddetta costruzione a "*tholos*".

Il locale si presentava con una volta molto bassa quasi piatta.

Si trattava di tomba regale sull'esempio di quelle scoperte negli scavi di Micene o semplicemente di comune silos o più verosimilmente di cisterna d'acqua di cui ne era ricco il vicino colle Palatino?

Supponendo però che, in tempi remoti, esso potesse essere stato interamente circolare e che le pareti proseguissero fino a chiudersi in una volta ogivale con foro centrale da utilizzare come unico ingresso, alcuni studiosi hanno concordato che il locale dovette essere semplicemente una normale cisterna d'acqua. Si trattava sicuramente di una medesima vena d'acqua (polla - *tullus o tullius*) che sembra alimentasse la vicina Fonte Giuturna nel Foro e

[6] "*Questo sito fu da Anco Marzio fabbricato senza alcuna porta. Ma nel ridurlo a luogo sacro vi sono stati aperti due ingressi con il rompere le mura di peperino di sette palmi di grossezza. Uno di essi vi conduce dalla strada per due scale un altro da un lato della chiesa di S. Giuseppe. Il carcere è di forma quadrata bislunga, alto dal pavimento alla volta palmi 19 largo 26 e lungo 36. Quasi nel mezzo della volta vedesi un Forame largo tre palmi, e mezzo, e lungo, quattro, e tre quarti, per cui si calava il Delinquente, legato dalla cintola con una fune. Corrisponde sotto di esso, nel pavimento, un altro forame, che anticamente sembra essere stato al par dell'altro quadrato, di palmi quattro, e tre quarti, largo palmi quattro e mezzo, ridotto poi con diversi pezzi di peperino ad un vano rotondo del diametro di palmi due, e oncie dieci e mezzo. Dal medesimo, come dal primo, si facevano calare i Rei nella parte inferiore del tenebroso Carcere aggiunta da Servio Tullio, che fabbricolla a guisa delle Latomie Dionisiane di Siracusa, e che fu poi chiamato Baratro, e Robore Tulliano*" (CANCELLIERI F., 1788).

comunque preesistente alla fondazione di Roma. E il nome Tulliano si può far derivare appunto da "*tullus*". Ancor oggi il pozzetto posto al centro del Tulliano contiene acqua sorgiva.

Nell'"*Hellenica*" del Forchammer si legge che:

> "[…] altro non sono che edifici eretti sopra serbatoi d'acqua, come appunto vediamo nelle fabbriche del Tuscolo: or non potrebbe il Tullianum essere stato in origine un carcere, non già - ad coercendos maleficos – ma invece – ad coercendam aquam? Se si volesse vuotar tutto l'ambiente fino all'antico piano, tutto il Tullianum sarebbe inondato di necessità per tanta altezza d'acqua, quanta ne comporta il livello del pozzetto attuale. E tale dovea essere lo stato originale di questo edifizio. Siccome la polla è assai ricca, così fu probabilmente sin da principio istituito quel canale sotterraneo che si dirige dal Tullianum verso il tempio di Faustina, e comunicò ad altre regioni del Foro la sovrabbondanza di sua copia d'acqua […] ed è un gravissimo errore quello di far derivare il 'Mamertinus' dal nome del Re Marzio, perché il nome che suona Marcius e non può ragionevolmente accomunarsi con Mars Martis. Io son persuaso, che carcer Mamertinus non voglia significare altro che una fabbrica che ripara dal calore. Ho dimostrato che Arcs o Marcs, oppure Mamers è il Dio del calore, e la sillaba finale ne contiene il significato originario di evacuare, allontanare[…]".

Quando i corsi d'acqua furono meglio regolati cessò il bisogno di serbatoi, quindi, gli stessi poterono essere destinati per altri usi, tra i quali appunto a carcere, similmente a quanto succedeva presso i popoli ellenici e quelli dell'Italia insulare.

Questo primo carcere romano genericamente denominato, in special modo dagli scrittori di fede cattolica e negli "Atti dei Martiri", Mamertino o Carcere di S. Pietro, ha fatto credere ad altri scrittori, tra i quali il Cardinale Baronio, Giusto Ricquio ed Antonio Bombardino che il Tulliano fosse ubicato in altro sito della stessa zona e precisamente nel medesimo posto ove fu costruita la Chiesa di San Nicola in Carcere. Con ricche argomentazioni storico-topografiche e con numerose citazioni di documenti e di testimonianze di antichi scrittori, è stato fatto rilevare che l'appellativo "Tulliano" fu dagli stessi utilizzato per denominare qualsiasi

carcere costruito sottoterra. Il Cancellieri, però, prova l'assurdo di tale tesi a pro della sua che effettivamente non è stata, anche a distanza di oltre due secoli, da nessuno rimessa minimamente in discussione (Cancellieri F., 1788).

Il Tulliano-Mamertino fu anche chiamato "*Robur*". Se Mamertino indica il locale superiore o l'intero carcere, con Tulliano si indica la parte nascosta, la parte costruita o ricavata sottoterra, priva di luce e di contatti con l'esterno. Tale fatto fece posporre al termine Tulliano quello di Robur.

L'appellativo *Robur*, da rovere, quercia, si può ipotizzare fosse dato al Tulliano in quanto la volta del locale dovette essere costruita con pesanti travi e assi di legno di rovere, al cui centro venne lasciato il foro anzidetto. Sembra, inoltre, che il termine *Robus* o *Robur* derivi dal fatto che i criminali pericolosi venivano rinchiusi sia dentro che fuori del Tulliano, in gabbie di legno di quercia, appunto "*arcis robusteis*". Le fonti storiche più antiche così si esprimono: "*Robur in Carcere dicitur is locus, quò praecipitatur maleficiorum genus, quod ante arcis robusteis includebatur*" (Festo), mentre Calpurnio Flacco: "*In un abjecti Rei Robur Tullianum adspiciunt, et quoties jacentes ferrati postis stridor excitst, examinantur, est alienum supplitium adspectando, suum discunt. Sonant verbera intus; recusantibus spurca manus carnificis ingeritur*". Le ispezioni dei sottostanti cunicoli, effettuate dal Gori hanno confermato che il Robur Tulliano si estendeva attraverso spaziose gallerie paragonabili ad "*arche lapidee*" dallo stesso carcere fino alla cloaca massima, dove presumibilmente venivano tenuti rinchiusi i prigionieri condannati ad una morte lenta, tra spasimi e terribili tormenti.

Essendo ben noto, però, che l'esecuzione capitale per "*precipitatio*" presso gli antichi romani fosse un tipo di esecuzione pubblica che avveniva con la precipitazione del colpevole dalla Rupe Tarpea, si può supporre che: "*Robur et saxum minitari*" fosse, invece, esecuzione non spettacolare, ma eseguita all'interno dello stesso Tulliano o Robur.

Il Tulliano, in guisa delle carceri ateniesi, fu anche chiamato "*Barathrum*". Plutarco, infatti, per descrivere l'imprigionamento di Giucurta Re dei Numidi nel Tulliano ebbe testualmente a dire: "*Detrusus nudus in Barathrum, Perturbatione plenus*" (Gori F., 1868).

Da alcuni documenti storici si rileva poi il suo aspetto terribile, fetido e tetro: "*Est in carcere locus, quod Tullianum appellatur, ubi paululum ascenderio ad laevam, circiter duodecim pedes humi depressus; cum muniunt undique parietes atque insuper camera lapideis fornicibus iuncta, sed incultur tenebris odore foeda atque terribilis eius facies est* " (Sallustio, *De coniuratione Catilinae*, 3,5).

Questa prigione ospitò non solo criminali comuni, ma anche prigionieri di ogni sorta, dai rei di stato ai plebei e perfino giocatori: "*ut in carcere instar furis et latronis vir clarissimus concludantur, et in robore ac tenebris expiret, deinde ante carcerem nudus proiciatur*" (Livio, lib. III, c. 8), e inoltre: "*ut quum is qui alcae ludendae caussa in latumias vel vincula publica due inbetur*" (*Leg. par. ult. Digest*. De Alcat).

Da altra fonte si apprende che per lungo tempo esso fu l'unico carcere in Roma: "*Felices pro avorum atavos, felicia dicas, saccula, quae quondans sub regibus atque tribunis viderunt uno contentam carcere Romam*" (Giovenale, Sat. III vv. 311\13).

Prigioniero famoso di questo carcere, come accennato, fu Giugurta re dei Numidi, fatto prigioniero nel 105 a.C., da Caio Mario in una delle prime guerre di conquista romana per il predominio delle vie commerciali e condotto a Roma in catene. Una fonte riporta che Giugurta, appena rinchiusovi ironicamente si lamentò che quel bagno era troppo freddo "*Quirites, inquit, quam frigidum vestrum est balneum*". Un'altra fonte riporta che il Re dei Numidi vi stette prigioniero per sei lunghi giorni, ma anche se spossato dal digiuno cui fu sottoposto, sentì avvicinarsi il boia con il laccio di cuoio che di li a poco lo avrebbe strangolato.

Nel 62 a.C. si consumò nel Mamertino una delle più orrende carneficine. Alla presenza di Cicerone e di molti altri Senatori avvenne l'esecuzione capitale per strangolamento di tutti i prigionieri (tra cui Lentulo e Cetego) accusati di aver congiurato con Catilina contro Giulio Cesare.

Nel Mamertino furono imprigionati anche i partigiani di Gaio Gracco ed Erennio Siculo (123 a.C.), Vercingetorige re della Gallia, oltre a tanti altri prigionieri di guerra, reduci dal "corteo del trionfo" (46 a.C.), Seiano, ministro di Tiberio e i suoi figli (31 d.C.) e Simone di Giora (70 d.C.).

I corpi martoriati e senza vita di prìncipi, di condottieri, di martiri e di uomini famosi venivano tirati su dal Tulliano ed esposti per alcuni giorni sui gradini delle vicine "Scale Gemonie" che dalla Sacra Via conducevano al Campidoglio. I corpi di altri sventurati seguivano una diversa sorte, erano squartati e secondo fonti non confermate gettati nel sottostante cunicolo collegato alla vicina cloaca massima che da qui erano trascinati nel Tevere.

La fede cristiana e la pia tradizione vogliono che l'acqua della fonte esistente nel Tulliano fosse fatta sgorgare miracolosamente dall'apostolo Pietro che prigioniero in quel carcere (sembra anche con Paolo), prima convertì alla cristianità i suoi carcerieri Processo e Martiniano e poi li battezzò con quell'acqua. Anche se le fonti storiche non provano la detenzione nel Mamertino dei due apostoli, attualmente una colonna di marmo ivi esistente ricorda dove gli stessi erano tenuti legati, mentre all'inizio della scaletta che conduce al sottostante Tullianum una lapide ricorda: "IN QUESTO SASSO PIETRO DÀ LA TESTA SPINTO DA SBIRRI ET IL PRODIGIO RESTA". Nella parete, infatti, sembra scolpita l'impronta di una testa umana.

Nel 1833, il poeta dialettale Gioachino Belli così descrisse il carcere:

San Pietr' in carcere

La mejjo cosa che a Ccampo Vaccino
se fascessi a li tempi de Nerone
fu a ppied'a ccampidojjo una prigione,
che ttutti sce parlaveno latino.
Cuer logo se chiamava er Mammerdino;
e nnun credete a mmé cche ssò un cojjone,
ma ffatevene fà la spiegazzione
da un c erto Avocatuccio piccinino.
È pproprio cuella la prigione, indove
sce fotterno San Pietro carcerato
prima c'annassi a le Carcere nove.
E llui sce fesce cuer pozzo affatato,
che dda tant'anni, o tempo bbono, o ppiove,
è sempre pieno e nnun z'è mmai votato.

15 febbraio 1833

San Nicola in carcere[7]

Presbyter romanus …
santissimi confessoris
Christi Nicholai ecclesiae,
quae in Carcerer dicitur procurator vel rector…

Tra il VII e l'VIII secolo, nella antica zona del Foro Olitorio, tra il Teatro di Marcello e gli attuali uffici dell'anagrafe del comune di Roma, sui basamenti di tre contigui templi pagani, di età repubblicana: di Janus (o Dispater) eretto nel 260 a.C., della Speranza (Spes), eretto nel 257 a.C. e di Giunone Sospita (Juno), eretto nel 198 a.C., fu costruita la Chiesa diaconale di San Nicola successivamente denominata "San Nicola in carcere". Nel 191 fu eretto un quarto tempio, dedicato questo alla Pietà che però, fu fatto demolire successivamente da Cesare.

L'appellativo "*in carcere*" fa ritenere che nei locali sottostanti alla chiesa stessa o nelle immediate vicinanze, fosse esistito un "carcere pubblico" di origine romana (bizantina secondo altre fonti).

Del carcere non si sono mai trovate tracce certe. Supposizioni, congetture e notizie discordanti tra di loro più che dissipare dubbi hanno maggiormente complicato le ricerche. Ancora oggi, nonostante si fosse scritto tanto su questo argomento, permangono dubbi e perplessità sulla sua esatta ubicazione

Alcune teorie hanno ipotizzato che il carcere in questione fosse stato il "*Tulliano*", altre il carcere "*ad elephantus*". Altra tesi ha ipotizzato che l'appellativo "*in carcere*" dato alla basilica si riferisse ad un carcere bizantino localizzato tra questa ed il Teatro di Marcello, utilizzato dalla popolazione greco-bizantina stanziata nei paraggi. Verosimilmente, inoltre, altra tesi (Proja G.B., 1981) ha ipotizzato che l'appellativo "*in carcere*" potesse derivare dalle cancellate in ferro (appunto carceres) di cui erano fornite le arcate poste al piano terra del vicino Teatro di Marcello, utilizzate nel

[7] Cfr.: Festo; Plinio il Vecchio; Cancellieri F., 1788; Piazza C.B., 1698; Bartoli A., 1928; Proja G.B., 1981; Golzio V., (s.d.); Baracconi G., 1976; Silvestrelli A., 2013.

medioevo per rinchiudervi i cavalli delle famiglie che abitavano nei locali dello stesso teatro.

Il Proja menziona altre due interessanti fonti cui fare riferimento: il Bartoli e il Piazza. Il primo suggerisce l'ipotesi che la chiesa nacque per spirituale vantaggio dei reclusi di un vicino carcere e il titolo di Diaconia fu dato alla chiesa medesima perché si interessasse dell'assistenza ai reclusi delle stesse carceri. L'abate Piazza (Piazza C.B., 1698) precisa che ai tempi di San Damaso, (già diacono nel IV sec. d.C. della stessa chiesa di San Nicola, ebbe anche cura dei carcerati provvedendo al loro sostentamento con le elemosine che riusciva a raggranellare), alla Chiesa di San Nicola in Carcere fu conferito l'incarico dell'assistenza spirituale e materiale dei reclusi di tutte le carceri della città di Roma (Moroni Romano G., 1841).

La Basilica di San Nicola in Carcere, in passato, fu denominata anche "*de furcis*" in quanto nelle sue adiacenze vi era una forca per le pene capitali, mentre la chiesa stessa serviva per dare i conforti religiosi ai condannati, ugualmente a quanto esercitato, poi, dalla vicina chiesa di Santa Maria della Consolazione[8].

A seguito di ciò si costituirono nelle sue immediate vicinanze, per l'assistenza dei carcerati, le confraternite di San Giovanni decollato e di Sant'Eligio dei Ferrai.

Anche se, come visto, mai localizzato, altre fonti fanno ritenere, però, che presso, se non addirittura sotto la basilica dovette effettivamente funzionare già dall'antica Roma un carcere. Infatti, dalla vita di Papa Adriano I (772-795) riportata nel *Liber Pontificalis* (p. 40) si rileva che nel foro Olitorio dovette esistere un carcere "*deductique Elephanto in carcere pubblico, illic quorum universo populo esaminati sunt*". Mentre è da scartare l'ipotesi che il carcere in questione fosse il Tulliano, derivata dal fatto che in epoca successiva alla denominazione S. Nicola in Carcere fosse aggiunta "*Tulliano*" (XII secolo)[9], anche se dai sotterranei della stessa Chie-

[8] BARTOLI A., ricorda che altra chiesa denominata San Nicola de Furcis era situata presso il carcere di Corte Savella, nei pressi di Piazza Farnese.

[9] Nella biografia dei cardinali titolari di Papa Gelasio II (1118-1119) si legge: "*Crisogomus Sancti Nichelai in Carcere Tulliano*", successivamente l'appellativo si ritrova anche in una bolla di Papa Eugenio III (1133-1153) ugualmente si legge: "*Ego,*

sa, attraverso una serie di cunicoli e di grotte, si poteva raggiungere facilmente le non lontane "Latomie" e da qui l'attiguo carcere Mamertino-Tulliano.

Dovrebbe senz'altro trattarsi del carcere "Claudiano" voluto, nel IV sec. a.C., dal decemviro e giureconsulto Appio Claudio il cui nome resta legato alla redazione delle Dodici Tavole. Fu lo stesso decemviro a denominare questa prigione "abitazione della plebe romana": "*Pro damnato in vincula duci jubere* […] *et illi Carcerem aedificantum esse, quod Domicilium Plebis Romanae vocare sit solitus* […]" (Livio, 3, 57, 4). Ironia della sorte, lo stesso Appio Claudio, qualche anno dopo dovette assaggiare tutta l'amarezza di questo carcere dove lo stesso fu rinchiuso e ucciso per ordine del tribuno del popolo, vendicandosi così degli oltraggi e delle violenze commesse dal decemviro abusando della sua carica che non voleva perdere (Plinio, VII, 36).

Da "*Mirabilia Urbis Romae*" una sorta di guida del XII secolo, si rileva: "*In elephanto templum Sibyllae et templ. Ciceronis ubi nunc est domus filiori. Petri Leonis. Ibi est carcer Tullianus, ubi est ecclesia S. Nicholai*" (Gregorovius F., 1988).

È dato supporre che il carcere romano, come già visto, e comunque per certi aspetti per molti secoli ancora, servì solo per contenere i reclusi per il breve tempo occorrente per il giudizio e per la successiva esecuzione della condanna capitale e che gli spazi occorrenti erano relativamente modesti. Ciò fa propendere che contemporaneamente dovettero esistere in Roma, oltre al Mamertino, anche altri posti capaci di contenere reclusi. Posti che non richiedevano particolari esigenze se non quelle di sicurezza, atte ad evitare evasioni, e di facile controllo dei prigionieri con poco personale di sorveglianza.

* * *

Ho avuto la possibilità di visitare personalmente gli scavi recentemente eseguiti sotto la Chiesa di San Nicola in Carcere, che mi hanno fatto riflettere sulla esistenza di questo carcere romano

Octavianus, Diac. Card. Sancti Nichelai in Carcere Tulliano" (Silvestrelli A., 2013).

(o bizantino) e confrontarmi con Mons. Antonio Silvestrelli Rettore della stessa Basilica.

Fino a oggi non sono state trovate tracce delle antiche carceri "*ad elephans*" e "*doliola*" che sembra siano esistite nei paraggi, quindi potrebbe trattarsi del medesimo carcere, a cui vennero dati, come ben noto, anche, altri appellativi.

Nei sotterranei della chiesa di san Nicola in carcere, ancora si notano alcuni piccoli locali che più che botteghe per vendere frutta e verdura hanno l'aspetto di piccole celle, sullo stile del disegno progettuale riportato da Vitruvio Pollione per le carceri da costruire nel Foro, che potrebbero far pensare appunto a qualche, non meglio identificato carcere. È possibile congetturare che effettivamente alcuni locali di questi sotterranei fossero stati utilizzati come carceri, facendo riferimento anche ad alcuni disegni eseguiti nella seconda metà del Cinquecento da G.B. Sangallo (collezione di Bartoli A. 1926-27) e riportati da Antonio Silvestrelli (2013).

Il Silvestrelli, avvalorando le tesi di Bartoli A., sostiene che uno dei tre templi, precisamente il tempio nord, fosse abitualmente denominato "Le carcere" sostiene che questo potesse essere stato adibito a carcere anche in considerazione di quanto rivelatosi a seguito degli scavi condotti nei sotterranei della basilica: *"Ed effettivamente il fatto che gli intercolumni della parete sud del Tampio Nord siano stati murati con calcestruzzo, pietre e scaglie di marmo può spiegarsi col fatto che lo spazio di tale tempio sia stato adibito come carcere, donde la memoria del carcere collegata con la nostra chiesa. Si può ipotizzare col precitato Bartoli che già alla fine del VI secolo o agli inizi del VII secolo fosse stato allogato un carcere pubblico appunto nello spazio del Tempio Nord e la chiesa sarebbe sorta contemporaneamente all'insediamento di tale carcere di Stato nel Foro Olitorio*".

La leggenda di Cimone e Pero

La tradizione orale popolare e alcune fonti storiche (Valerio Massimo, Solino, Festo, Tito Livio e Plinio il Vecchio) riportano un fatto curioso accaduto proprio in questo presunto antico carcere.

La leggenda (però di origine orientale) è ambientata nell'antica Roma pagana (II sec. a.C.), mentre quella di tradizione cristiana, pur se ambientata nello stesso sito è successiva di molti secoli (medioevo) alla prima.

Ambedue le leggende traggono spunto dall'esistenza sul posto della attuale Basilica di San Nicola o nelle immediate vicinanze di un "carcere" e di un tempio pagano dedicato alla Dea Pietas. Le fonti pagane, più antiche, anche se con qualche variante sui soggetti, riportano la leggenda di un certo Cimone che rinchiuso nel carcere detto anche Claudiano è salvato da sicura morte dalla propria figliola Pero. Antiche fonti riportano testualmente: "*Pietati aedem consacratem ab Acilio aiunt eo loco, quo quondem mulier habitaverit, quale patrem suum imclusum carceri mammis suis clam aluerit: ob hoc factum impunitas ei concessa est* […]" (Festo, *De verborum significato, 552*) "[…] *humilis in plebe et ideo ignobilis puerpera supplicii causa carcere inclusa matre, cum impetranet aditum, a ianitore semper exussa ne quid inferret cibi, deprehenza est uberibus suis alens eam, quo miraculo matris solus donata filiae pietati est, ambaeque perpetreis alimentis, et locus ille eidem consecratus deae, C. Quinctio, M' Acilio coss, templo Pietatis extructo in illius carceris sede, ubi nunc Marcelli theatrum est* […]" (Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, VII, 121). Due fonti che, anche se con qualche variante sui soggetti, riportano la leggenda di una donna o di un uomo (la madre o il padre) condannato a morire di fame e di sete nel carcere dove era rinchiuso. L'episodio originale (ribattezzato cattolicamente "la carità romana") narra che Pero, la figlia del condannato Cimone, si recava ogni giorno a fare visita al proprio genitore e pur essendole stato vietato di portare cibo, riusciva comunque a far sopravvivere l'infelice a questa lenta ed atroce agonia. I carcerieri insospettiti controllarono la donna e non fu loro difficile scoprire che, attraverso le inferriate della prigione il condannato succhiava il latte dal seno della propria figliola che da poco aveva partorito. I magistrati romani, informati del fatto e colpiti intimamente da questo gesto di grande amore filiale, dopo aver graziato Cimone, vollero innalzare su quel posto ed a futura memoria, un tempio alla Dea Pietas.

Il Cancellieri rifacendosi alla leggenda riportata da Daniele Bartoli nel 1684 così ce la tramanda:

> "[…] il celebre fatto della figliuola di Cimone sentenziato a morir di fame in questo carcere, ch'essa pregando otteneva di visitare, purché prima fosse diligentemente ricercata, se nascondesse fra panni niuna cosa di cibo, onde prolungargli la vita. E pur ne avea, portaval palese, ma non ravvisato dà suoi esploratori, men sagaci coll'occhio della loro accortezza, ch'essa industriosa colla sua pietà. Il cibo eran le sue medesime poppe, che fresca del parto avea piene di latte, e porgevale a succhiarne il vecchio Padre a lei il cuore, a sé la vita, rendutagli con un bel cambio di Figliuola in Madre, e Nutrice. Finché sorpresa furtivamente da Custodi, questi, com'era degno si nobile, e nuovo esempio d'ingegnosa pietà, fecero alla Figliuola grazioso dono della vita del Padre, e all'uno, e all'altro costituirono in abbondanza, di che sostentarsi alle spese del pubblico"[10].

Alcune fonti storiche riportano, invece, che il tempio alla pietà, presso il Foro Olitorio, fu eretto in occasione della vittoria riportata alle Termopili, nel 196 a.C. da M. Acilio Glabrone contro Antioco III di Siria, e che fu successivamente demolito da Giulio Cesare, per costruire sul posto il Teatro di Marcello. Altre, invece (Livio e Valerio Massimo) riportano che il Tempio fu voluto da M. Acilio Glabrone nel 181 a.C. sciogliendo un voto fatto dal proprio genitore.

Con l'avvento del cristianesimo e quindi con la costruzione della Chiesa di San Nicola[11], tale leggenda, quasi a voler cancella-

[10] La scena è stata magistralmente interpretata da Caravaggio con la sua tela: "*Le sette opere di misericordia*" conservata presso la Chiesa del Pio Monte della Misericordia in Napoli. Altro pittore che a metà Seicento, si ispirò a questa leggenda fu l'olandese Ferdinando Bol (allievo di Rembrant), la cui sua opera "*La carità romana*" è conservata presso la Galleria Nazionale di Palazzo Corsini in Roma e da tanti altri famosi pittori e scultori. Analoga leggenda la si trova ambientata anche nella Torre di Belfort in Gand (Belgio).

[11] Per altre notizie sulla disquisizione sulla esatta ubicazione della chiesa si può fare riferimento ad un documento inedito custodito presso l'Archivio Segreto Vaticano. Si tratta di uno scritto di Crescimbeni G.M. del 1717 dal titolo "*Istoria della basilica diaconale e parrocchiale di S. Nicolò in Carcere*". Da questo inedito si rileva che: *"Dalle cose dette fin qui ben potrebbe concludersi che il tempio della Pietà fosse convertito in*

re oltre al ricordo materiale dei templi anche quello storico della memoria, fu tramandata con qualche ritocco prendendo spunto dall'esistenza sul posto di una antica colonna romana. Era questa la cosiddetta "colonna lattaria" dove nottetempo venivano abbandonati i neonati non desiderati che, la mattina seguente erano allattati da altre madri e portati, poi, in appositi luoghi per trovatelli. Più tardi, il posto fu oggetto di pellegrinaggi da parte di quelle mamme i cui seni non avevano abbastanza latte per i propri neonati.

George Byron di ritorno dal suo viaggio in Italia e in India (1808/1811), così ci rappresenta (*Childe Herold's pilgrimage*) la leggenda di Cimone allattato dalla propria figlia:

C'è un Carcere sotterraneo, nella cui incerta,
fosca luce che vedi. Guarda di nuovo!
Due forme lentamente si svelano alla tua vista
Due fantasmi della mia mente:
Non è così: io li vedo perfettamente e chiaro.
Un vecchio ed una giovane e bella donna,
florida come una donna che allatta, nelle cui vene
il sangue è nettare; ma che fa là
con il collo scoperto e il petto bianco e nudo?
La giovane offre alla vecchiaia l'alimento;
il latte che ella stessa dona; è il padre suo,
a cui ella restituisce il debito di sangue contratto
con la nascita. No: egli non morirà
finché il quelle calde e amabili vene il fuoco,
della salute e il santo affetto filiale possono mantenere
il Niolo della grande natura, la cui profonda corrente
s'innalza più di quella del fiume d'Egitto:
bevi, bevi o vecchio da quel fianco gentile, e vivi!!
Il regno dei cieli non ha una simile corrente!

Chiesa, ma non già sia quella ora esistente; si perché ella è di forma totalmente diversa da ciò che i Gentili usavano nelle fabbriche dei loro sacri templi, si anche perché per quanto apparisca antica, pur si conosce per lavoro de secoli posteriori a Costantino. Laonde conviene concludere che il Tempio Etrusco dopo la conversione cadesse totalmente diversa, e sopra di esso si fabbricasse la chiesa esistente, nondimeno … A dir vero la chiesa si vede fondata sopra vastissime Ruine, che non più della Carcere, che del tempio possono essere. Con tutto ciò fò più sicuro e stimo il credere che sopra le ruine di esso e della contigua carcere ne seguisse la fabbrica".

Parte Seconda

VERSO IL MEDIOEVO ED OLTRE (DAL VII AL XVI SECOLO)

Capitolo I

NEL MEDIOEVO

Nel corso del millennio cosiddetto Medioevo, la storia, la cultura e la civiltà italiana furono profondamente segnati da alcuni rivoluzionari avvenimenti: le invasioni barbariche, bizantine e arabe della penisola italiana, la nascita dei comuni, lo sviluppo del cristianesimo e principalmente della Chiesa di Roma.

Il potere spirituale della Chiesa, con la caduta del paganesimo, si ampliò e i credenti cristiani e le istanze religiose si moltiplicarono in rapida progressione.

Sul versante "punitivo", nei primi secoli del Medioevo, sia in Roma che in tutto il resto dell'Italia, prevalse l'applicazione della pena privata (tipica di popoli non civilizzati e che Roma aveva conosciuto secoli prima), in contrapposizione al precedente sistema punitivo romano basato, invece, sulla pena pubblica che veniva inflitta dallo Stato, per aver il reo trasgredito alle sue norme e dove la pena stessa era irrogata a seguito di un formale processo.

Il diritto barbarico

I secoli in cui l'Italia fu sotto la dominazione barbarica furono caratterizzati dall'assenza di una elaborazione dogmatica del diritto, mentre la pena privata assunse più ampio spazio rispetto alla pena pubblica criminale, parimenti dirette a mantenere la *"pax publica"*.

La carcerazione fu, quindi, totalmente soppiantata dalle più sbrigative pene corporali ed esecuzioni capitali, a seguito di altrettanti sbrigativi processi e condanne; metodi che risultavano meno costosi, di immediato effetto intimidativo oltreché di immediato soddisfacimento psicologico nella parte lesa.

Per i crimini più gravi, oltre alla pena capitale, erano previste una serie di pene corporali mutilative ed afflittive: privazione o taglio degli arti, del naso, delle orecchie, degli organi genitali;

marchiature, evulsioni di uno o di ambedue gli occhi, fustigazioni, bastonature, ed altre atrocità e supplizi creati di volta in volta.

Nonostante, però, il sistema custodialistico applicabile al delinquente, non rientrasse nella mentalità barbarica e da questi, forse, addirittura sconosciuto, in quanto popolo nomade e vagabondo, perché di scarsa efficacia punitiva e di assoluta insoddisfazione per la parte lesa, ugualmente i più diversi locali vennero usati come prigioni. Al carcere romano, era preferito, molto più spesso, lo "*stock*" ossia il *"cippus o trunchus"* romano, consistente in un ceppo di legno sistemato all'aperto, possibilmente in una pubblica piazza, con il quale erano stretti i piedi del reo. In un secondo momento i barbari indicarono con il nome di stock anche il carcere (Beltrani Scalia M., 1868).

Liutprando Re dei Longobardi, tra il 713 e il 735, dispose che ogni giudice poteva costruire sottoterra un proprio carcere per contenere per due o tre anni i ladri recidivi.

Liutprando utilizzerà il carcere quale ultima spiaggia per coloro che si erano resi recidivi e particolarmente se accusati di furto. In ogni caso l'offeso doveva essere prima risarcito con la prevista composizione e se fortunato, come indurimento della pena, era chiuso in carcere. La pena della privazione della libertà era inflitta raramente se non per pochi reati, mentre spesso venivano rinchiusi nelle carceri quei soggetti che in precedenza erano stati sottoposti a crudeli torture, in modo che il carcere stesso fosse il luogo dove trascorrere gli ultimi giorni di tremenda agonia prima di morire. Nello stesso periodo per il ladro recidivo era solitamente prevista la rasatura della testa o la marchiatura a fuoco sul viso e se persisteva ancora nell'attività ladresca veniva venduto dai giudici fuori città *"uls tiberim venumdanto"*.

Con l'avvento dei Franchi furono sanzionate e maggiormente applicate le pene corporali. Il sedizioso, ad esempio, era dato in pasto alle bestie, allo spergiuro erano amputate le mani, al ladro era avulso uno o entrambi gli occhi, oppure tagliato il naso e le orecchie e poi lasciato morire.

Solo con l'intervento della Chiesa si riuscì, per alcuni reati, in qualche modo a mitigare questo genere di crudeltà e a far

infliggere al loro posto la pena della privazione della libertà in un primo tempo solo alle donne e successivamente ai mariti per infedeltà coniugale e ai chierici sediziosi o comunque disubbidienti ai canoni. Questi potevano, così, passare alcuni anni o la loro intera esistenza in un carcere privato (o convento) allo scopo di emendarsi dalla colpa commessa o potevano addirittura, se laici, abbracciare la vita monastica: "*Carceribusque vel monasticae vitae sub poenitentia diebus vitae tradendi, mala quae egerunt luitori*".

Nel meridione d'Italia e particolarmente in Sicilia, le cose non andavano molto diversamente. Le carceri erano utilizzate raramente come luoghi di pena. L'applicazione delle stesse e il loro tipo erano sempre a discrezione del conquistatore musulmano che aveva poteri su quelle terre e dove applicava preferibilmente le leggi coraniche. Si trattò di una invasione politica fortemente influenzata anche da smanie religiose. Le cose non andarono meglio con il successivo arrivo dei normanni. Pene capitali e corporali, torture e crudeltà inaudite erano inflitte senza risparmio sia dai saraceni sia dai normanni, e i sotterranei dei loro diversi palazzi e castelli furono utilizzati come carceri per gli infedeli e per i malfattori.

Si rammenta che i sistemi barbarici, basati essenzialmente sull'ostilità creatasi tra vittima e delinquente a seguito di un atto criminoso, rappresentarono l'abdicazione del potere pubblico e della potestà punitiva a favore del privato, ritornando così, all'antico concetto di vendetta privata.

Questo periodo fu caratterizzato dalla illimitatezza del potere che la parte lesa aveva sul colpevole *"facere de eo quod voluerit"*, potendo, infatti, disporre dall'asservimento alla riduzione in schiavitù e addirittura fino alla soppressione fisica del reo.

L'offeso, ovvero il danneggiato dall'atto criminoso, fu arbitro assoluto per le determinazioni e per il modo con cui punire il colpevole. L'offeso veniva considerato "giudice ed esecutore di giustizia" e poteva decidere ciò che voleva, dal perdono del reo alla sua riduzione in schiavitù, alla morte.

Alcuni istituti giuridici quali la "*Compositio*", il *"Guidrigildo",* la *"Faida"* ed il *"Banno"* che nel 643, Rotari (re dei Longobardi

dal 636 al 652) aveva inseriti nel proprio Editto, furono in seguito confermate da Liutprando, da Ratchis e da Astolfo[1].

1. *La Compositio*

Il sistema penale fu nuovamente, basato essenzialmente sulla pena privata, e la sanzione pecuniaria, cosiddetta *"Compositio",* per delitti o per inadempimenti di obbligazioni civili, assunse specifico contenuto solutorio, anche se in effetti, spesso, la composizione più che il carattere di pena assumeva carattere di riscatto da un male minacciato.

Nel frattempo, specie con l'avvento dei "Comuni", i reati e la loro punizione assunsero anche una più evidente connotazione pubblicistica. Il privato (la parte lesa) non aveva quindi diritto di chiedere risarcimento per quegli effetti del reato che avevano toccato gli interessi pubblici o comuni che erano difesi dallo Stato e per i quali prelevava (pretendeva) una parte della "compositio" cui il reo era condannato[2].

Originariamente le "*penances*" (pene pecuniarie) erano versate al gruppo parentale di appartenenza, quale soddisfazione del danno subito. In un secondo tempo, la *"compositio"* assunse esclusivo carattere afflittivo e l'azione penale fu esercitata dalla pubblica autorità e sfociò in un processo, in quanto gli avversari che si volevano riappacificare iniziarono a chiedere l'intervento del magistrato. In tal caso la pena privata, quale vera e propria multa, si differenzierò dalla pena criminale. La *"compositio"*, denominata, ancor più tardi, *"Fredo" (Fredus-fredum-fredo),* fu divisa tra il gruppo parentale della parte lesa ed il *"Fiscus"*.

La composizione essendo una surrogazione della vendetta era ben conosciuta, come già accennato, anche presso i popoli mediterranei più antichi e formalmente codificata dagli stessi romani

[1] Liutprando fu re dei Longobardi dal 690 circa al 744. Ratchis e suo fratello Astolfo furono re dei Longobardi a partire dal 744 al 757.

[2] TACITO, Germ. 12: *"Pars multae regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur sut propinquis eius exsolvitur"*. ROTARI, 200: *"Medietatem regi, itaut per actorem regis distringantur et poena suprascripta companutur"*. TURON, *De Virtut. S. Mart.* IV, 26: *"Compositionem fisco debitam, quam illi fretum volant"*.

(*compositio* con significato di pacificazione mediante un pagamento concordato). Addirittura, l'omicidio poteva espiarsi con la composizione, cedendo agli eredi dell'ucciso un certo numero di capi di bestiame. Era per le parti un vantaggio reciproco. Il reo acquistava il diritto di vivere in pace nella società allontanando dalla sua testa la spada perpetua di Damocle, mentre l'offeso o i suoi eredi erano compensati lautamente per il danno subìto.

Da tale composizione, anche la stessa società ne traeva vantaggio, in quanto venivano evitate future vendette e quindi turbamenti sociali.

Il "*quantum*" da pagare, inizialmente libero nel senso di essere stabilito discrezionalmente dalle stesse parti, fu poi, necessariamente determinato dalle consuetudini e dalle leggi. Nell'Editto di Rotari furono anche formalizzate le tariffe delle composizioni dell'antico diritto consuetudinario dei Longobardi.

Oltre alla *"compositio"*, erano vigenti per i *"Crimina atrocissima"*, per quei reati cioè che turbavano più direttamente la pace pubblica e che erano regolati da norme consuetudinarie, sia la confisca dell'intero patrimonio a favore del *"Fiscus regis"* sia la perdita della libertà personale che consisteva nella perdita assoluta o temporanea dei diritti connessi allo stato personale. Detta confisca fu considerata in un primo tempo come pena accessoria a quella della morte o dell'esilio e successivamente come pena autonoma.

Nel XX secolo una sorta di compositio è rinata con l'istituto giuridico della "mediazione penale", che appunto attraverso incontri programmati tra le parti si tenta, anzitutto di far prendere coscienza al reo del suo atto criminoso e dei danni arrecati alla vittima e ai suoi familiari, per giungere infine a un equo accordo compositivo.

2. *Il Guidrigildo*

In particolare, per il delitto di omicidio, Rotari formalizzò l'istituto del *"guidrigildo"* il cosiddetto *"pretium mortui",* ossia il prezzo da pagare per riscattare un omicida dalla vendetta della famiglia dell'ucciso. Guidrigildo: dal germanico *were: wiri, wir,*

widri = uomo e *gild, geld* = moneta, prezzo, valore, quindi *wergeld* cioè il prezzo dell'uomo. Altri fanno derivare da *wieder – viderbora* che indica il prezzo pagato per l'emancipazione della donna dal suo stato di schiavitù, quindi con il significato di nata di nuovo, riscattata. Si ricorda che il termine widerbo o guiderdone ha il significato di ricompensa o corrispettivo per una utilità o per la pace ottenuta.

Con una minuzia certosina, nell'Editto di Rotari, fu stabilito ad esempio addirittura il prezzo di ciascun membro ed anche di ciascuna più piccola parte di esso come un dito o un dente.

Tale prezzo era fissato tenendo conto del censo di appartenenza (nobiltà o meno) e dall'importanza (se aveva o meno cariche pubbliche) dell'ucciso *"secundum generositatem suam, secundum qualitatem personae".* In origine tale compenso corrispondeva in un pagamento in bestiame e solo più tardi in danaro. Questo tipo di composizione cessò intorno al XIV secolo allorché l'autorità pubblica si sostituì totalmente a quella privata e i Tribunali poterono condannare l'omicida con diversi tipi di pene pubbliche e senza l'intromissione del privato.

Anche attualmente per i delitti contro la persona il codice penale prevede pene proporzionate ai danni arrecati (percosse, lesioni personali (aggravate, omicidio).

3. *La Faida*

La faida *"ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprasacripta compositione postpunatur"* è in effetti una istituzione di origine germanica. Il termine faida deriva dal tedesco *"fehede"* o *"faihda"* o *"ur fehde",* con il significato di inimicizia, di ostilità, di contesa che si creava tra due persone (autore del reato e colui che voleva soddisfazione) e le loro relative famiglie, dove la causa che originava la vendetta era sempre il delitto che aveva rotto la pace (*ubicumque culpa contigerit unde faida crescere potest)* (Liutprando 119, 135). All'originario ristabilimento della giustizia (o della *pax*) attraverso la vendetta privata, Rotari, e Liutprando codificarono, poi, l'intervento del potere pubblico per meglio regolarne l'esercizio, imponendo limiti allo scopo di allontanare pericoli e abusi. Si

rammenta, che prima della sua regolamentazione la faida si estrinsecava in poteri di vita e di morte, di asservimento e di riduzione in schiavitù, fino alla soppressione fisica del reo, che la parte lesa e i suoi familiari e a volte le successive generazioni avevano sul colpevole o sui suoi familiari. La vendetta era addirittura ritenuta un dovere di famiglia tanto che i figli assumevano le inimicizie paterne. *"ad quemcumque hereditas terrae pervenerit, ad illius vestis bellica et ultio proximi et solutio leudis debeat pertinere)* (Lex. Angl. Et Werinor., VII, 5). Una antica norma consuetudinaria diceva a tal proposito: "*a chi tocca la successione della terra, deve allo stesso toccare l'armatura del padre ed il far la vendetta … chi non ha la capacità di farla, non può essere erede.* (Pessina E., *Enc. dir. pen. it.*, 1906).

La "*faida*" ovvero la vendetta fu alquanto ridimensionata, quindi accettata solo per alcuni reati più gravi, poi a mano a mano furono i governanti ad abolirla. Governanti e clero, successivamente vietarono tale istituto barbarico ritenendolo costume contrario ai precetti cristiani. Fu appunto Carlo Magno a esporre le ragioni di carattere religioso che vietavano la vendetta, cioè l'uccisione dei propri fratelli. Addirittura, un Concilio del 829 diresse all'Imperatore una petizione con la quale si chiedeva che non si tollerasse più la faida e la vendetta in genere. In tal modo si creò un'intesa tra la potestà civile e il clero nella lotta contro la vendetta. Anzi, capitò sempre più spesso che quando la mano dello Stato veniva indebolita o non possedeva più il governo delle città, subentrava la Chiesa con i propri mezzi spirituali a far rispettare quanto stabilito dalle leggi civili. Ma con la debolezza dello Stato i feudatari tornarono a dominare impunemente, tanto da far riapparire nuovamente faida e vendetta (Calisse C., 1906).

Un antico sistema, usato anche dai romani, per estinguere la faida fu il pagamento di una somma di danaro stabilita di comune accordo tra le parti, per mezzo di arbitri e successivamente da disposizioni di legge.

In tal modo i rivali divenivano parti contraenti di una obbligazione per la quale si scioglieva l'inimicizia con la semplice "composizione" in danaro o in natura da pagare all'offeso o ai suoi eredi.

4. *L'Ordalia*

Ugualmente di derivazione germanica è anche un altro istituto giuridico dell'epoca. Si fa riferimento all' *"ordàlia"*, quella forma cioè di divinazione in funzione giudiziaria. Ordàlia dal latino medioevale *"ordalium"* che si rifà all'antico termine inglese *"ordal"* e a quello più antico tedesco *"urteil – ur theil"* con il significato di "giudizio di Dio" (*iudicium dei*). Quindi, ordàlia con significato di sentenza emessa mediante la consultazione di sorti o sottoponendo a determinate prove (acqua, fuoco, ecc…, spesso mortali) l'accusato. L'innocenza o la colpevolezza di questi, era determinata attraverso la sua sottoposizione a una prova di resistenza al dolore, o mediante la sottoposizione a particolari forme di duello. Il completamento della prova senza alcun danno e con la pronta guarigione delle ferite o con la vittoria nel duello, attraverso l'intervento divino (Dio aiuta sempre gli innocenti) avrebbe determinato la sua l'innocenza. L'ordàlia era già presente nei Paesi medio orientali e del bacino Mediterraneo. Tracce dell'ordalia sono state trovate nel codice sumero del Re Ur Nammu (III sec. a.C.) e nel codice di Hammurabi (II sec. a.C.) (Saporetti C., 1998).

Ancora nel medioevo con questa riesumata forma di giudizio divino venivano giudicati i colpevoli di delitti particolarmente gravi come la stregoneria, il tradimento, l'adulterio etc.

Una sorta di ordalia furono anche alcune torture inflitte dalla Inquisizione allo scopo di estorcere confessioni. Nel 1498, a Firenze, il frate domenicano Girolamo Savonarola, accusato di eresia e scisma, chiese di essere sottoposto all'ordalia del fuoco. La prova dei carboni ardenti non fu conclusa a causa di un violento ma prodigioso acquazzone che spense le braci. Però, nonostante la sentenza divina fosse a lui favorevole, Savonarola, fu comunque arso vivo.

Un sistema ordalico tramandato solo come leggenda popolare romana è quello della "Bocca della verità". La leggenda narra che l'incriminato, per provare la propria innocenza, doveva infilare la mano nella bocca di un grosso mascherone di pietra. Se la mano veniva mozzata dal morso della grande bocca egli era dichiarato colpevole, altrimenti era considerato innocente e rilasciato.

5. *Il Banno*

A fianco alle pene che colpivano l'uomo nel suo corpo (pene capitali, torture) e nel suo patrimonio (composizione in danaro o in natura), altre pene colpivano l'individuo nei suoi stessi diritti civili (sostanziantesi nella perdita assoluta o temporanea dei diritti connessi allo stato personale) ponendo il soggetto in una specie di morte civile: dall'interdizione all'esilio alla deportazione, dal bando il cosiddetto *"banno o bando"* (dal lat. med. "*bannus o bannum"* e dal tedesco "*bann"*) alle pene infamanti. Pene che colpivano i diritti naturali dell'uomo libero che potevano essere perduti con l'espulsione del reo dalla comunità (perdita della cittadinanza, confisca dell'intero patrimonio a favore del *"Fiscus regis"*, possibilità di essere ucciso impunemente da chicchessia) in modo che egli non avesse più la possibilità di partecipare alla vita civile della società stessa. Pene già previste ed applicate dal diritto romano, che furono prima dai barbari e poi dagli statuti comunali reintrodotti adattandoli con le consuetudini e ai nuovi tempi.

Il soggetto in tal modo era messo *"fuori dalla legge",* cioè allontanato dal territorio con il divieto assoluto di rientrarvi e poteva così essere impunemente offeso, da chiunque, anche nella persona. Era, inoltre, previsto il bando di quel soggetto reo che si fosse allontanato da solo dalla città. In questo caso gli era fatto divieto di rientrare.

Personaggio italiano famoso per essere stato esiliato dalla sua città fu il Sommo Dante Alighieri che nel 1302, per problemi politici, fu esiliato prima nella Lunigiana e successivamente a Ravenna, dove morì nel 1321.

Nel medesimo periodo, dal 1307 al 1376 ben sette Pontefici furono esiliati ad Avignone.

In tempi più recenti sono stati "banditi" dai propri Paesi non solo criminali e dissidenti politici, ma anche imperatori e re. Si rammenta a titolo d'esempio Napoleone Bonaparte (Isole d'Elba e Sant'Elena), Umberto II (a Cascais in Portogallo) e gli eredi di Casa Savoia[3].

[3] La XIII Disposizione transitoria finale della Costituzione Italiana al secondo

* * *

Alcune regole consuetudinarie relative alla vendetta privata e alla faida, tramandate oralmente per circa un millennio, sono state trascritte e riportate in Italia nel Codice barbaricino e in Albania nel Codice Kanun, dai quali si può rilevare come ancor oggi la faida e la vendetta privata anche trasversale sono vive e vegete in alcune zone malavitose.

Ordàlia, guidrigildo e faida, istituti giuridici che l'invasore barbaro aveva introdotto in Italia, sostituendoli alla cultura giuridica romana, facendo piombare la penisola in una cultura arcaica che la scienza giuridica romana aveva sopraffatto.

I comuni e le strutture carcerarie medioevali

Tra il X ed il XIII secolo in Italia, con la cacciata dei conquistatori barbari e musulmani, nacquero i Comuni, a capo dei quali furono posti i diversi signorotti e prìncipi, già vassalli dei precedenti imperatori o di ricchi feudatari. Comuni che nella loro organizzazione economico-amministrativa e giudiziaria si diedero dei nuovi statuti dove alla rinfusa erano presenti norme dell'antico diritto romano e del precedente popolo barbaro invasore delle rispettive terre. Il diritto romano prevalse in materia civile mentre nel diritto criminale spesso prevalsero le leggi lasciate dai precedenti conquistatori. Il feudatario trasse nelle proprie mani "ereditariamente" e trasformò in diritti una nutrita quantità di usurpazioni. Il diritto civile romano garantiva, infatti, in modo più sicuro le sostanze e le persone contro le usurpazioni e le violenze dando agio ai vassalli di coalizzarsi tra di loro per la comune difesa e per il sostegno dei diritti acquisiti e della loro dignità.

La compilazione degli statuti da parte dei Comuni si rese necessaria per dirimere le liti, per iniziare i giudizi, per punire i delitti

comma dispone: "*Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno in territorio nazionale*".

e per regolare le competenze e i poteri delle singole magistrature.

Il "prìncipe" che riassumeva in sé tutti i poteri diede vita a un sistema di rapporti e di strutture politiche senza distinzione tra aspetti pubblici e privati. Esso si pose subito come un capo di Stato che poteva disporre di tutto e di tutti. Da lui dipendevano i magistrati e a lui facevano capo le altre autorità civili e militari, oltreché tutti i nobili che grazie a lui godevano di particolari privilegi e di ampi poteri.

I magistrati che avevano una propria curia e una propria giurisdizione, dovevano dar conto del loro operato al prìncipe e in particolare era loro vietato avere carceri private e di tenervi "in ceppi" i rei più del tempo previsto.

Dopo il X secolo, con la maggiore espansione della politica feudale, anche la pena criminale venne interamente gestita da questi, diventando in tal modo uno strumento di dominio. Il feudatario ampliando autonomamente il proprio magistero criminale e carcerario si preoccupò, in particolare, di prevedere nuove pene di natura essenzialmente deterrente, allo scopo di imporre con la sopraffazione il proprio potere e di salvaguardare il proprio tornaconto economico, con l'applicazione a proprio favore delle pene pecuniarie.

In tal modo, ossia, con lo spostamento della gestione del potere penale dalla comunità locale a questo organismo centrale la pena fu volutamente trasformata in un sistema di arricchimento anche a favore di giudici e funzionari di giustizia.

Le pene pecuniarie furono largamente praticate, risultando altresì commisurate allo stato sociale sia del reo, sia della parte lesa.

La pena pecuniaria veniva applicata particolarmente ai benestanti, in quanto capaci di pagare e anche lautamente per evitare altre tribolazioni, mentre per i meno abbienti erano previste crudeli pene corporali e raramente il carcere.

A causa, però, dell'impoverimento continuo dei ceti più bassi e data l'impossibilità per queste di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie costrinse l'autorità a ciò preposta, a sostituire queste con le pene corporali, che anche a seguito di ciò crebbero di numero e di qualità. (Cfr. Garland D., 1990; Rusche G., Kirchheimer O., 1978).

Pertanto, la pena della privazione della libertà era inflitta di rado se non per pochi reati e per debiti non pagati. Nella solitudine e nella tristezza delle carceri, ogni attimo degli ultimi momenti della vita doveva essere occasione per colpire con offese e con voluta atrocità, l'onore e la dignità dell'essere umano.

A queste pene capitali eseguite all'interno delle mura carcerarie si affiancarono, in questo periodo, altrettante pene capitali più crudeli e di voluto effetto intimidativo, tra le quali: l'immuramento, la gabbia e la pubblica esposizione del corpo martoriato del reo. (Beltrani Scalia M., 1867).

In questo periodo le carceri erano gestite dai Podestà dei Comuni e avevano funzione polivalente mentre la custodia materiale delle prigioni era affidata a mercenari e a soldati di ventura. In esse potevano essere rinchiusi sia accusati che condannati, ed erano utilizzate a fini correzionali e come luogo di estremo supplizio, come custodia dei pazzi (che erano gettati in prigione aggravati di catene e di ceppi, quando non erano addirittura condannati al rogo) e come custodia delle prostitute.

Assieme alle carceri pubbliche esistevano, di fatto, anche se formalmente vietate, le cosiddette *"privati carceris"*. Tra queste oltre a quelle per debitori insolventi (*… locus securus et horribilis, repertus non ad poenam, sed ad delinquentium vel debitorum custodiam …*), vi erano anche quelle utilizzate dai genitori a scopi educativi *"correctionis causa, ut puta in patre detinente filium in privato carcere"*. Molti capifamiglia preferivano usarle, infatti, per detenervi per castigo i figli e le mogli *"quoi causa correctionis et castigationis potest uxorem in vinculis ponere et sic in carcere privato detinere"*. Altre erano in uso nei monasteri *"abbas ad correctionem potest monachum suum in carcere exercuit"* (Canosa R., Colonnello I., 1984).

Il carcere fu utilizzato, talvolta, come pena sussidiaria lasciata all'arbitrio del Podestà. Al carcere si ricorse, sempre più spesso, come luogo di custodia dei debitori che non potevano soddisfare le loro obbligazioni pecuniarie, lavorative, o le multe che a questi venivano applicate al posto delle "non lucrose" pene corporali. Da un documento del Comune di Lucca del 1336 (Beltrani Scalia M., 1867) si rileva, forse per la prima volta, che il carcere è anche

utilizzato per correzione *"Et a quolibet carcerato pro testimonio, vel officio custodia, vel pro correctione"*.

* * *

La gestione del carcere medievale era caratterizzata dalla totale ignoranza delle più elementari regole d'umanità e d'igiene, mentre la tipologia edilizia carceraria si basava esclusivamente sulla previsione di grandi ambienti sotterranei da adibire come *"segrete"*. I locali posti sotto il livello stradale furono riservati per criminali e per appartenenti al ceto più basso, mentre i locali posti ai piani superiori detti *"pubbliche o larghe* furono riservati ai debitori insolventi e ai delinquenti del ceto nobile.

Il Medioevo non seppe esprimere un particolare tipo di architettura carceraria in quanto la prigione era solitamente inglobata nel castello o nell'*"Oppidum"*. Era essa parte integrante del baluardo, della fortificazione che, a sua volta doveva avere peculiari caratteristiche di difesa.

Pertanto, essendo la prigione ricavata, per lo più, nei sotterranei dei palazzi o nel maschio del castello, locali come risaputo, più sicuri e difficilmente accessibili e attaccabili dall'esterno, non aveva alcun bisogno di propri sistemi di sicurezza. La garanzia per la sicurezza era anche assicurata proprio dall'arroccamento degli insediamenti medioevali in cima a elevazioni naturali del terreno, sull'orlo di ripidi scoscendimenti che, grazie agli impervi accessi, garantivano sicurezza contro l'assalto dei nemici, dalle incursioni dei banditi e dallo stesso pericolo di evasione dei prigioni ivi detenuti. La stessa città, con le sue possenti mura e torrioni (allorché costruita in zona pianeggiante o lungo i fiumi) garantiva all'Oppidum medesimo e al carcere una particolare difesa dall'assalto dall'esterno e da eventuali tentativi di fughe.

Ancora nel Medioevo, la prigione ebbe quasi esclusivamente funzione di custodia per accusati e non si sentiva la particolare necessità di pensare al carcere, e a una sua complessità di strutture, quale luogo dove scontare la specifica pena della privazione della libertà.

Il Medioevo fu anche per il settore carcerario un periodo abbastanza oscuro, che resistette crudelmente ai tempi in qualche modo più progrediti, in quanto imperniato sull'inumano principio, secondo cui qualsiasi tipo di pena doveva essere scontata essenzialmente attraverso privazioni e patimenti fisici in luoghi prescelti come prigioni e tristemente conosciuti per la loro tetra e malsana ubicazione. Luoghi in cui la reclusione aveva la sola finalità di tenere segregato e lontano dalla società colui che aveva delinquito. Unica preoccupazione, come detto, era quella di avere la disponibilità di qualsiasi locale senza né forma né caratteri definiti, adattabile a *"segreta"* e che fornisse massime condizioni di sicurezza mettendo la società ed il sovrano al sicuro dei delinquenti (Parente A., 1998).

Si può affermare in linea generale che, nonostante vi fossero dei divieti di tenere carceri private, nel periodo dell'alto medioevo le carceri, così come l'amministrazione della giustizia, erano gestite quasi esclusivamente dalle famiglie aristocratiche. Carceri e tribunali erano quasi sempre ricavati, come accennato, in appositi locali dei loro stessi palazzi. Quel periodo fu caratterizzato dal fatto che le prigioni pubbliche non esistevano se non per i crimini più efferati, mentre dato l'alternarsi al potere di diverse famiglie nobili le stesse utilizzavano locali sotterranei, per rinchiudervi i prigionieri sui quali le famiglie medesime esercitavano impunemente il diritto di vita o di morte.

Alcuni giuristi dell'epoca parlavano di diversi tipi di carcere. Angelo Aretino de Gambiglioni, ad esempio, ne individuò tre tipi: per pena perpetua, per pena esclusiva e come mezzo per consentire l'istruttoria penale, mentre Augusto da Rimini ne indicò quattro: perpetuo, modico, per custodia e domestico (Canosa R., Colonnello I., 1984).

Ancora alle soglie del Risorgimento queste prigioni erano considerate "*sepoltura vivorum*", ovvero "*locus horribilis, tum propter privationem conversationis hominum, tum etiam propter immunditiam quae in carcere reparitur*". Dalle parole del giurista Farinaccio che parla di "*indebita captura*" e di carcerazione "*nulla et indebita*" si rileva che gli stessi magistrati incarceravano indebitamente (Farinacius P., 1603).

Strano ma vero, il 7 settembre 1713 in Piemonte, Vittorio Amedeo II inviò ai propri vassalli e feudatari un "biglietto" confermando il loro diritto alla "cognizione delle cause tanto civili che criminali" e a godere dei frutti delle confische, delle multe e delle condanne pecuniarie decise sui rispettivi "titoli di giurisdizione" (Antonelli L., 2006).

Lo Stato Pontificio (potere spirituale e potere temporale della Chiesa di Roma)

Dopo il riconoscimento del cristianesimo a "*religio licita*" da parte di Costantino, nel Concilio di Nicea del 325 d.C., (riconfermato autorevolmente, da Teodorico I, nel successivo Concilio di Costantinopoli nel 381), la Chiesa di Roma, uscita dalla clandestinità, iniziò ad acquistare sempre maggiori poteri (Parente A. 2007).

Il cristianesimo e la nuova Chiesa di Roma iniziarono un'opera di proselitismo lenta, ma capillare e determinata, anche attraverso una significativa espansione del diritto canonico.

Nella Città Eterna la Chiesa arrivò, in breve, finanche a sostituire gli stessi magistrati (*episcopalis audientia*) e ad affiancare gli imperatori nei più delicati affari di stato (*Nihil sine episcopo*), fino ad avere affidati ufficialmente sia il potere spirituale sia il potere temporale dei sudditi romani.

In seguito, il Pontefice esercitò su Roma e sul Lazio (*ducatus romanus*), sia pure attraverso difficili contrasti una preminenza morale e politica, anche grazie alla suprema posizione religiosa conquistata e saldamente detenuta su una classe aristocratica locale turbolenta e mal organizzata. In questo clima di spadroneggiamenti, di guerre fratricide e di mire espansionistiche di questa o di quella famiglia, il potere del Papa ebbe facile gioco per ampliarsi e per consolidarsi.

Il clero, dovette così interessarsi non solo della spiritualità dei sudditi della Chiesa, ma anche della loro amministrazione civile, organizzando al pari di qualsiasi altro Stato temporale, difesa, ordine pubblico, giustizia, carceri e quanto altro.

Il Pontefice, quale *"Defensor civitatis",* ebbe così affidate la gestione di alcune attività essenziali di interesse pubblico, oramai sempre più trascurate dai governi legittimi, tra cui l'annona, la cura degli acquedotti, le opere difensive, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia e delle carceri.

Anche se nella pratica si presentò subito di più difficile attuazione, la Chiesa iniziò a richiedere alle autorità civiche nuove disposizioni atte a modificare, oltre al governo delle carceri, anche la funzione della pena. Da meramente retributiva ed intimidativa, suggeriva una funzione capace anche di emendare (Parente A., 2007).

Per le autorità civiche e per parte della popolazione queste intromissioni temporali da parte della Chiesa non furono ben accette, tanto che il popolo romano insorse contro lo strapotere di Innocenzo II e nel 1143 Roma fu eletta a libero Comune con a capo un Senatore, suprema autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria temporale. A seguito di ciò la città fu suddivisa in due zone geografiche l'una in mano all'autorità pontificia, l'altra in mano all'autorità temporale[4].

[4] L'argomento è stato ampiamente trattato in A. Parente, *La Chiesa in carcere*, Ediz. Il profumo delle parole, Bologna 2007.

Capitolo II

PRIGIONI MEDIEVALI

La giustizia e le carceri dell'Urbe nel Medioevo

La gestione delle due grandi aree geografiche in cui fu suddivisa la città fu affidata: al Camerlengo (*longa manus* del Pontefice ed espressione diretta della temporalità pontificia) la zona ovest, al Senatore (ufficialmente rappresentante dell'autorità temporale) la zona est. A seguito di questa suddivisione la gestione delle carceri del Campidoglio e di Ripagrande fu affidata al Senato, mentre quella di Castel Sant'Angelo, di Corte Savella, di Tor di Nona, di Borgo e successivamente delle Nuove di via Giulia furono affidate al Camerlengo. Da questa operazione derivò, ovviamente, una serie di interminabili conflitti di giurisdizione.

1. *Il Camerlengo*

Le funzioni d'ordine pubblico, di sicurezza e di vigilanza, di ristabilimento della concordia civica, di prevenzione e di repressione dei reati e le funzioni giurisdizionali civili e criminali e il controllo sulle carceri romane, affidate, in un primo tempo al Vicecamerlengo (il Cardinale collaboratore del Camerlengo), nel 1436, furono attribuite al Camerlengo che fu nominato anche Governatore di Roma (Del Re N., 1972).

Il Governatore era la più alta carica sia nel governo della città di Roma e della Provincia sia nell'amministrazione della giustizia. Questi era responsabile dell'ordine pubblico cittadino ed aveva la *"Potestas gladii temporalis in corpore"* e quindi la direzione generale della Polizia. Aveva, poi, un ampio potere per difendere la quiete pubblica che si estendeva *"usque ad ultimum supplicium"*. Con il precipuo scopo di controllare e contrastare più efficacemente l'autorità del Senatore e della Curia Capitolina, la figura di Governatore di Roma fu sempre conferita ad ecclesiastici di completa fiducia dei Pontefici (Paglia V., 1980).

Il Governatore era competente a giudicare *"pro justitia et bono dictae Urbis"* qualsiasi tipo di causa, con facoltà di delegare ad altri la cognizione e la definizione di alcune liti o di avocare a sé quelle "*summaria, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*" la cui competenza era di altri giudici (Del Re N., 1972).

Gli furono riconosciuti i più ampi poteri, tanto che poteva giudicare cause civili e criminali "*oraculo vivae vocis*", con facoltà di esercitare il potere secolare contro tutti (su cattolici e su ebrei), come una qualsiasi altra autorità civile. Le sue sentenze erano inappellabili e poteva farle eseguire, sempre dal braccio secolare, giacché tali poteri superiori gli derivavano dal diritto assoluto ed esclusivo conferitogli dal Papa.

Solamente verso la fine del XV secolo le competenze giudiziarie passarono nuovamente ai giudici ordinari. In questo periodo, al Governatore venne affidato un nuovo incarico. Doveva reprimere qualsiasi abuso commesso dal Maresciallo della Curia Savelli, dal Governatore di Borgo, dai diversi appaltatori della gestione delle carceri dell'Urbe e dai Bargelli. Al Governatore fu conferito anche l'incarico di direzione delle *"Visite"* alle carceri e della sovrintendenza delle carceri della stessa città, oltreché di prevenire e sopprimere gli abusi del personale carcerario perpetrati nei confronti dei prigionieri.

In tutte queste attività il Governatore era coadiuvato da due luogotenenti e da diversi "*Bargelli*", a loro volta coadiuvati da un buon numero di "*Sbirri*".

La gestione in appalto delle diverse carceri papaline fu affidata a un "*Capitano*" detto anche "*Soldano*".

Il Soldano[1] era al servizio del Presidente delle Carceri che a sua volta dipendeva dalla Reverenda Camera Apostolica. La gestione privata delle carceri dava la possibilità di imporre ai reclusi qualsiasi tipo di vessazione e di soprusi.

Gli uffici del Governatore ebbero sede fino al 1755 in Palazzo Nardini, mentre dal 1755 al 1847 in Palazzo Madama (Del Re N., 1972).

[1] Soldano sembra fosse originariamente colui che portava con se la borsa con i soldi che il Papa distribuiva al popolo, o un appaltatore di origine ottomana.

2. *La Curia capitolina e il Senatore*

Proprio per contrastare le intromissioni ecclesiastiche e l'esorbitante mandato spirituale e temporale della Chiesa, nel 1143, a seguito dell'elezione a libero comune, la città di Roma elesse anche il nuovo *"Senato"* (riutilizzando un nome classico). Il Senato fu la suprema autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria che accorpava le antiche sopravvissute figure del "*Praefectus Urbis"* e di "*Praetor Urbanus"*, carica quest'ultima di maggiore importanza, con giurisdizione civile, criminale e fiscale, mai delegata ad altri. Il Senato e il Tribunale senatorio "*Curia Capitolina"* furono ubicati in Campidoglio (appunto chiamato Palazzo Senatorio). A capo di questa Curia fu nominato un Senatore con ampi poteri e con l'obbligo di risiedere in Campidoglio. Questi era preposto al corretto svolgersi della vita cittadina, al mantenimento della quiete pubblica, alla prevenzione e repressione dei reati. Era a capo delle carceri capitoline ed era addetto alla tutela dei minorenni, degli indigenti e degli inabili, era, inoltre, anche delegato alla tutela dei luoghi pii.

Per tali fini furono creati diversi tribunali con specifiche competenze quali il Tribunale dell'Agricoltura, delle Strade, di Ripa e di Ripetta, del Rettorato allo studio, dei Maestri Giustizieri, del Vicario, dell'Auditore di Camera e del Tesoriere.

Nell'ambito del Senato, particolari competenze furono riservate ai Conservatori che, tra l'altro, convocavano il Consiglio segreto e pubblico e avevano la facoltà di spiccare mandati di cattura.

I conservatori erano i tramiti permanenti tra il potere temporale e quello spirituale, tra il popolo e gli ecclesiastici, tra il Senatore e il Papa. I conservatori erano coadiuvati dai caporioni che avevano il controllo dei rispettivi tredici rioni cittadini.

Il Palazzo Senatorio fu il luogo deputato per amministrare giustizia laica ed alcuni suoi locali, come già in passato, continuarono ad essere adibiti a prigione.

* * *

Questo stato di cose creava, però, continui contrasti tra il Campidoglio e il Vaticano. A nulla valsero Bolle pontificie e Sta-

tuti senatoriali. Confusione di competenze, abusi, soprusi e gelosie, delle diverse autorità ora forti ora deboli, non furono mai definitivamente appianati. Particolarmente nei secoli XIV/XVI, la confusione riguardò in particolare la competenza a giudicare i cittadini romani e i curiales laici, tanto per cause civili che criminali, quanto spirituali e temporali, contro cristiani ed ebrei. Poteri che i pontefici avevano avocato nel loro foro ecclesiastico tra la Reverenda Camera Apostolica, la Curia del Governatore, il Vicariato e il Tribunale della Rota. Contemporaneamente le due magistrature speciali ossia la Curia di Ripa e di Ripetta, furono esautorate delle loro competenze che passarono, alla Curia Savella a Tor di Nona e al Governatore di Borgo. Di fatto, quindi, la Curia Capitolina, alla quale, un tempo, era già stata riservata un'autorità esclusiva, veniva esautorata, quasi completamente delle proprie competenze (Cfr. Bertolotti A., 1890; Del Re N., 1972; Fornili C.A., 1991).

La stessa Chiesa, con la sua preminenza morale e politica grazie alla suprema posizione religiosa e ai diritti acquisiti nel tempo, nonostante, però, queste alterne vicende intercorse tra Papi, Imperatori ed aristocrazia romana, riuscì ad esercitare i poteri spirituale e temporale per molti secoli. Di conseguenza il diritto canonico esercitò un peso notevole nella concezione giuridica del carcere e della pena, proprio per le specifiche e originali forme che questo vantava, assolutamente non confrontabili con le esperienze penali laiche di altri Stati italiani.

Sotto la spinta dell'autorità pontificia, per il tribunale senatorio e per le altre istituzioni municipali romane, nel XVII secolo, iniziò una vera fase di sfaldamento. Un numero sempre più esiguo di persone adirà la Curia Capitolina, tra l'altro male organizzata e lenta nel procedere, mentre preferivano rivolgersi al tribunale dell'*Auditor Camerae* più sollecito nell'amministrare giustizia e meglio organizzato. La giurisdizione del tribunale senatorio, progressivamente, si ridusse alla sola cognizione di cause di minor importanza. Solo agli inizi dell''800 alla Curia Capitolina furono nuovamente attribuiti tutti i poteri giudiziari civili, criminali e di qualunque specie sui cittadini romani di nascita o perché residenti oltre che quello di giurisdizione *"mercenaria"* per Roma e il suo

agro, la cui competenza concerneva le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestazioni per i lavoratori agricoli.

La Curia Capitolina cessò definitivamente le sue attività nel 1847, dopo sette secoli, allorché le stesse furono attribuite ai tribunali civili pontifici, nuovamente istituiti.

* * *

Questa complessa situazione amministrativa che viveva la città di Roma fece sì che molte famiglie aristocratiche, come accennato, si appropriassero lentamente anche dei poteri giudiziari e di amministrazione di alcune carceri cittadine.

Molte di queste famiglie, infatti, potevano tenere prigionieri nei loro palazzi debitori insolventi e criminali. Altre di queste addirittura amministravano giustizia e impunemente giudicavano, torturavano e mettevano a morte.

Formalmente, però, come visto, il potere giudiziario e di controllo sulle carceri era riservato al Senatore ed al Governatore.

Gli "*Statuta Urbis Romae*" in vigore in questo periodo, prevedevano le cosiddette pene *"arbitrarie"* e quelle *"ordinarie o certe"*. Le ordinarie si suddividevano in pecuniarie (che prevedevano il versamento di una cauzione nelle casse del Fisco in cambio della libertà dell'inquisito) e corporali. Quelle corporali dette anche capitali si distinguevano in *"poena mortis natuarlis"*, *"civilis"* e *"deportationes"*. Quelle corporali andavano, dall'amputazione di un dito o del braccio, delle gambe o di altri organi, dalla fustigazione in pubblico alla tosatura dei capelli a zero, dalla marchiatura, alla berlina (Paglia V., 1980).

Per reati minori venivano comminate pene meno pesanti. Con le *"poenitentiae salutares"* ad esempio si pensava più ad una punizione di carattere spirituale capace di sortire un ravvedimento personale (ad esempio recarsi a piedi a visitare alcune chiese "*… ad septam ecclesias poedibus denudatis sub poena scuto rum centum, pront promisit relaxetur gratis…*". Mentre con le *"opus publicum"* si pensava più ad utilizzare i detenuti per una pubblica utilità. I detenuti, infatti, venivano utilizzati per aiutare gli operai nella costruzione della Basilica di San Pietro, oppure "*ad purgandam Ro-*

tundam per octo dies" (per dieci giorni a pulire il Pantheon e zone limitrofe), alle pulizie delle strade e dei monumenti *"ad Baluardum"* o in *"Castro S. Angeli"*. Altri detenuti addirittura venivano utilizzati per assistere gli ammalati dell'Ospedale della Consolazione (Scanaroli G.B., 1655).

Le pene corporali e le esecuzioni capitali pubbliche (impiccagioni, squartamento e decapitazione) avvenivano oltreché nelle piazze antistanti o vicine alle prigioni, anche a Piazza S. Celso, a Piazza dei Salviati, al Ponte a Piazza del Popolo e fuori Porta Latina. I roghi ardevano i corpi delle streghe e degli eretici in Campo dé Fiori, dove a memoria di tali tempi, è stato eretto il monumento al monaco nolano Giordano Bruno vittima dell'Inquisizione. A Trastevere, a San Giovanni (Torre degli Annibaldi) e a Tor di Nona, erano invece, tagliate le mani. La corda e la berlina venivano praticate nei posti di maggior concentrazione cittadina, in modo che con la pubblicità si fosse dato ampio spazio al monito, come si rileva da un documento dell'epoca che parla della corda appesa al palazzo d'angolo della attuale Via del Corso via della Frezza: *"Al 22 7.bre 1736, sabbato mattina nella strada del corso passato S. Carlo per andare alla Porta del Popolo, stette legato pubblicamente sotto del trave ove si dà la corda un giovane discolo per aver commesse varie impertinenze"* (Bertolotti A., 1890).

Tipiche carceri medioevali, in mano a privati, furono la Torre degli Annibaldi, verso il Colosseo, e la Torre del Fiscale, i cui resti ancora si possono ammirare sulla strada consolare Appia, appena fuori le mura, all'altezza dell'Acqua Santa. La Torre del Fiscale fu carcere con annessa Corte di Giustizia con proprio "Bargello". L'annesso patibolo si elevava lateralmente alla stessa Torre, su di una piccola collinetta denominata appropriatamente "Monte degli Squartati".

La suddivisione territoriale fra il Vaticano e il Campidoglio comportò anche la suddivisione dell'amministrazione della giustizia e delle carceri cittadine.

Il Senato di Roma continuò a lungo a imprigionare in alcuni locali sottostanti il Palazzo Senatorio, le vecchie "*cancellarie*" ed alcuni locali posti al di sotto e al di sopra dell'antico "*tabularium*".

Dagli statuti senatori sulla gestione del carcere Capitolino si rilevano alcune interessanti notizie.

I custodi del carcere, con a capo un dignitario pontificio detto Capitano o Soldano, dovevano essere in un primo tempo esclusivamente cittadini romani. Duravano in carica solo sei mesi ed erano obbligati a versare la considerevole cauzione di mille fiorini. Nel caso di evasione di un prigioniero erano tenuti a ricercarlo e a ricondurlo in prigione a proprie spese.

Dal canto loro i custodi percepivano dai prigionieri romani una tassa di ingresso di quattro danari al mese e di sei se fossero stati stranieri. Per un certo periodo di tempo i detenuti dovettero pagare persino una particolare tassa al momento dell'uscita.

Nel 1424 fu deciso di appaltare anno per anno la lucrosa gestione (mantenimento e custodia dei prigionieri) del carcere capitolino.

Gli appaltatori erano pagati anche per le prestazioni extra, quali la fustigazione degli ebrei, le impiccagioni e per l'applicazione di altro tipo di pena corporale (una quota era riservata per il boia), oltre alle gratifiche degli stessi prigionieri che venivano liberati in certe particolari ricorrenze civili e religiose.

Nei secoli XV e XVI, epoca di continue esecuzioni capitali pubbliche, le relative spese erano pagate dal Governatore con i fondi ricavati dalle multe applicate ai malfattori cosiddette "*taxe maleficiorum*" (Rodocanachi E., 1904).

Il boia riceveva un salario fisso mensile di tre ducati d'oro, mentre guadagnava tre giuli, circa cento "*sols*" per una decapitazione o per una impiccagione. L'incenerimento del cadavere costava ugualmente tre giuli. Nel caso di vivicombustione al boia veniva rimborsata oltre alla parcella di tre giuli, anche il costo della legna, del patibolo, delle catene o delle corde. Per le frustate il boia riceveva sei carlini, mentre ne riceveva diciotto per l'esecuzione di un falsario.

Nonostante la suddivisione territoriale della città fosse abbastanza netta, non mancavano conflitti di competenza sia tra le due autorità (Curia Savella e Tor di Nona) e tra queste e quella Capitolina o tra queste e le più alte cariche pontificie. Più volte proprio allo scopo di evitare questi conflitti, si dovette procedere al

censimento dei "*cives*", ossia dei cittadini romani soggetti al Foro Capitolino e dei "*curiales*" (laici ed ecclesiastici) soggetti all'autorità pontificia.

Intrighi di corte, invidie, gelosie o simpatie comportarono l'ampliarsi o il restringersi delle competenze di questo o di quel tribunale, di questa o di quell'altra carica e di conseguenza resero necessarie nuove nomine se non addirittura istituzioni di nuove figure.

Anche Corte Savella subì queste metamorfosi, passando da competenze molto estese a competenze "*pedanee*", ossia di minor valore.

Il Capitano o Soldano, sovente anche appaltatore del servizio carcerario, era alle dipendenze del Presidente delle Carceri che a sua volta faceva parte del Tribunale della Reverenda camera Apostolica. Il custode del carcere era in effetti un mercante che nel carcere concedeva, o vendeva tutto: dal pagliericcio alle lenzuola, dalle celle più comode e spaziose ai posti più confortevoli.

Ma vediamo più da vicino le più importanti prigioni di Roma (papaline e senatoriali) di questo periodo, alcune delle quali hanno funzionato per pochi secoli, altre addirittura per oltre un millennio, rammentando che il Senato aveva competenza sulle Carceri Capitoline e di Ripetta, mentre il Vaticano sulle carceri di Castel Sant'Angelo, di Corte Savella, di Tor di Nona, di Borgo e sulle Nuove di Strada Giulia.

Campidoglio[2] (Tabularium, Caneparium, Cancellaria)

Un discorso relativo al carcere capitolino richiede delle preliminari considerazioni sul "Palazzo senatorio" e sul sottostante "*Tabularium*", nei cui esigui locali sin dall'antica Roma e fino all'Unità d'Italia, furono ubicate le pubbliche prigioni cittadine.

Tra gli edifici originari più antichi, tuttora esistenti in Roma, è certamente da annoverare il Tabularium, che costituisce uno degli esempi più interessanti di architettura repubblicana giunta fino a noi, la cui imponente facciata domina il Foro.

La costruzione, risalente al 78 a.C., è dovuta a Q. Lutazio Catulo, incaricato di restaurare gli edifici distrutti dall'incendio di Roma dell'83, nata per ospitare, quale pubblico archivio dello Stato, le "*tabulae dei Senato-consulti*" (deliberazioni del Senato, plebisciti, trattati di pace, elenchi dei magistrati, tutti incisi su tavolette di pietra o di metallo). La costruzione sorse sulle basi di un altro più antico tempio pagano eretto al Dio Veiove.

Il *Tabularium* risulta essere una sostruzione di un vecchio spazioso basamento destinato oltre che a funzione difensiva, anche per innalzare il livello della piazza "*Asylum*", posta nella depressione naturale (*intermontium*) delle due vicine collinette dove sorgevano il "*Capitolium*" e "l'*Arx*".

La maggior parte degli antichi templi pagani e i monumentali edifici romani furono sacrificati, nell'alto medioevo, per far posto a nuove Chiese e a Palazzi pubblici e privati. Anche le costruzioni del Campidoglio non restarono immuni da quella nascente cultura e sull'antico Tabularium fu costruito il Palazzo Senatorio, per ospitare gli uffici pubblici più importanti della città, tra i quali quello del Senatore rappresentante del potere temporale e "*longa manus*" del Papa in Roma, e quello dei Conservatori che vigilavano sull'opera del Senatore.

Il Palazzo Senatorio, nel corso dei secoli, fu ristrutturato, ingrandito e architettonicamente modificato a seconda delle diverse esigenze. I locali inferiori furono progressivamente abbandonati o

[2] Cfr, Scanaroli G.B., 1655; Bertolotti A., 1891; Rodocanachi E., 1904; Bucci I., 1932; Pecchiai P., 1950; D'Onofrio C., 1973; Del Re N.

diversamente utilizzati, per fruire più comodamente di quelli posti o fatti costruire più in alto. Addirittura, la parte esterna e più bassa del Tabularium, prospicente al Foro, fu con il tempo interrata da enormi masse d'immondizia e con i materiali di risulta delle continue ristrutturazioni degli stessi Palazzi del Campidoglio e dei vicini edifici, fino a coprire i resti del Tempio della Concordia e tutta l'area compresa tra l'Arco di Settimio Severo e lo stesso Tabularium. Solo agli inizi dell'Ottocento, sotto l'Amministrazione Francese, con gli scavi del Foro furono portate nuovamente alla luce colonne e resti di antiche costruzioni ed apparvero anche le finestrelle, fornite di grosse inferriate, del Tabularium poste poco più in alto del livello del Foro.

Un'mportante e quasi definitiva ristrutturazione avvenne in epoca rinascimentale su disegno di Michelangelo che stravolse completamente l'architettura del vecchio complesso medievale per nuovi e più funzionali edifici pubblici e relative piazze. Il sottostante Tabularium aveva, però, bisogno di consistenti rafforzamenti a causa della forte azione corrosiva del sale ivi tenuto in deposito. Il Tabularium, infatti, dall'inizio del XIV secolo e per almeno tre secoli circa fu utilizzato come deposito del sale (la salara - *publici nunc salis receptaculum*) da parte del comune di Roma che in quel periodo gli era attribuita la vendita del sale stesso in regime di monopolio.

Sulla precisa collocazione degli antichi locali capitolini, adibiti a carcere, non risultano fonti che indicano quali fossero esattamente. Mentre più attendibili fonti storiche forniscono notizie circa le Carceri del Campidoglio, ubicate nel Palazzo Senatorio sin dal XIII secolo, che presero la denominazione di "Tabularium e di Cancellaria o Camellaria". I due ultimi termini indicavano il medesimo ambiente, posto all'interno del Tabularium. Mentre "cancellaria" era riferito al vero e proprio carcere appunto perché munito di robuste cancellate di ferro. Il termine "camellaria", pur riportato in alcuni documenti dell'epoca, si riferiva, invece, più allo spazio antistante al Tabularium, oppure all'antico adiacente monastero di S. Maria in Aracoeli. Il termine camellaria nasce da un errore di trascrizione allorché fu sostituita la lettera "m" al posto di "nc" (Cfr. Rodocanachi E., 1904; Bucci I., 1932; Pecchiai P., 1950).

Cesare D'Onofrio sostiene, invece, che il termine "camellaria" derivi da una variante di "camerlaria" e perciò da "camera" che a sua volta deriva dal greco "fornice, ambiente a volta, porticato". Sostiene, poi, che esisteva sia la "camellaria inferiore", da lui identificata con il portico affacciantesi sul foro e la "camellaria superiore", quella che posta più in alto dà nell'attuale piazza del Campidoglio e posta al disotto della sala consiliare (D'Onofrio C., 1973).

Per avere qualche notizia su questo carcere bisogna risalire all'anno 1200, all'epoca in cui il Senatore di Roma, Pandolfo della Suburra fece prigionieri alcuni cittadini viterbesi che avevano assalito il paese di Vitorchiano e che furono per questo fatti rinchiudere nelle Carceri Capitoline dette "Cancellaria".

Nel 1267 furono imprigionati nelle "Cancellarie" Angelo Malebranche, Giovanni Savelli, Matteo e Napoleone Rosso rei di aver congiurato contro Enrico figlio del Re Ferdinando di Castiglia (Rodocanachi E., 1904; Bucci I., 1932).

Un anonimo del XVIII sec. riporta invece, il nome di "*Canapariam*"[3] "[…] *universos captivos misit in canapariam multis miseriis macerandos*". È da ipotizzare che trattandosi, però, di un elevato numero di prigionieri, gli stessi fossero stati rinchiusi sia nelle Cancellaria ossia nel Palazzo Senatorio, sia nelle latomie Canaparie più spaziose.

Molto prima del 1200 è da supporre che il carcere "*canaparium*" occupasse o la parte più bassa del Palazzo Senatorio, addirittura al disotto dell'antico Tabularium, o alcuni locali dello stesso Tabularium, con piccole finestre affacciantesi in angusti cortiletti interni, che perduta la loro specifica funzione di archivio di Stato, furono utilizzati, prima come prigione e successivamente anche come salare.

È da ritenere, così, che alcuni locali del Tabularium, affacciantisi sul Foro dovettero funzionare da "*carcer exterior*". Questi sembra fossero collegati alle più antiche latomie capitoline svilup-

[3] Sembra che in questi locali i prigionieri lavorassero la canapa per le vele ed il cordame delle imbarcazioni che risalivano il Tevere. Successivamente questi locali furono utilizzati come deposito del sale che appunto attraverso la Via Salaria che, in regime di monopolio, veniva trasportato dal Mare Adriatico a Roma.

pantesi per centinaia di metri nelle viscere del Campidoglio che funzionavano, invece, come "*carcer interior*". Anche alcune di queste grotte scavate nei pressi del tempio della Dea Tellure chiamate Canaparie o Canepare furono utilizzate come prigioni.

Con la promulgazione degli Statuti di Roma del 1523 si statuì che le carceri capitoline oramai ubicate nei piani più alti del Palazzo fossero poste alle dipendenze del Senatore di Roma.

Le nuove prigioni capitoline del Campidoglio occupavano, non più gli antichi locali del Tabularium, ma furono ubicate quasi a livello del piano stradale della Piazza del Campidoglio. Infatti, alcune finestre davano proprio su questa piazza. I locali erano angusti, tetri, senza acqua e piccoli per contenere ammucchiati in promiscuità maschi e femmine, giovani e vecchi. Le lamentele degli stessi ed il buon senso dei "Soldani" indussero, nel tempo, i vari Senatori a disporre migliorie edilizie e di vita carceraria. Si pensò anzitutto a separare gli uomini dalle donne, le quali furono prima sistemate in stanze separate e successivamente addirittura in edifici diversi e particolarmente in alcuni monasteri della città.

Le opere edilizie effettuate nella prigione del Campidoglio furono comunque di scarso interesse anche se alcune lapidi poste nelle mura del Palazzo Senatorio, ancor oggi ricordano le migliorie apportate da Sisto V nel 1585 e da Gregorio XVI nel 1839. Per opera di Sisto V furono costruite le cosiddette camere "Segrete" per gli omicidi e per altri grossi criminali, mentre nelle "Pubbliche" vennero imprigionati i rei di fatti lievi e per insolvibilità.

Per questi lavori non furono mai spese grosse somme, anche perché per buona parte delle opere di ristrutturazione e di rafforzamento delle fondazioni del palazzo, furono utilizzati materiali provenienti dal Colosseo. Per le opere di ordinaria manutenzione è riportato che nel consiglio segreto del 23 novembre 1577 fu deliberato di prendere a mutuo centocinquanta scudi per costruire nuovi locali. Qualche mese dopo furono liquidati ad un fabbro ferraio alcuni scudi per due inferriate sistemate l'una nella segreta e l'altra nella stanza "dove s'esamina et dà la corda ". Nel 1579 un "mastro chiavaro della Rotonda" (artigiano della zona del Pantheon che fabbricava chiavi) fu saldato per aver fatto le chiavi per i cancelli. Un altro mastro ferraio della Minerva fu pagato per aver

costruito due ferrate per la "Cappella della Misericordia", posta proprio sotto la torre (Pecchiai P., 1950).

Nel 1625, in occasione dell'anno giubilare, Urbano VIII si prodigò affinché ai prigionieri fosse concesso l'uso dell'acqua corrente. Sembra che Baldo Massei, Senatore dell'epoca, ben presto, però, fece dirottare le condotte verso il suo vicino orticello. Nel 1646, come compenso per il lavoro di ricostruzione del carcere nel palazzo del Campidoglio, un tale ricevette cinquanta fiorini. Nello stesso anno furono spesi altri sette fiorini per restaurare alcuni pezzi di travertino. Nel 1669 furono spesi trenta fiorini per ricostruire le finestre del carcere (furono utilizzate circa 1414 libbre di ferro) che davano sulla via del Campidoglio. Nello stesso periodo fu riparata la finestra della cella in cui erano rinchiusi i condannati a morte, che era posta proprio sopra la stanza del carceriere (Rodocanachi E., 1904).

Il Carcere capitolino era posto sotto la giurisdizione del Senatore che a sua volta era coadiuvato dal Caporione o Presidente del Rione Campitelli con il compito di rappresentare la giustizia Capitolina. Più tardi la prigione, avendo acquistata molta importanza, fu concessa in affitto a tre Conservatori, comunque sotto la diretta dipendenza del Senatore "*statuimus et ordinamus quod custodia Cancellarie Palatii Capitolii* […] *pertimeat ad dominos conservatores Camere Urbis* […]".

Per finalità squisitamente deterrenti ed intimidative, la Piazza del Campidoglio e l'adiacente Monte Caprino furono anche luoghi deputati alle esecuzioni capitali. Sulla spianata del Monte Tarpeo sorgevano, infatti, le forche del "*locus justitiae*"[4]. Sulla scalea del

[4] Nel giugno del 1385 il prigioniero Giordanello degli Ilperini, nobile del rione Monti, prossimo ad essere giustiziato fece una donazione di due fiorini d'oro affinché fosse dipinta una immagine di una Madonna "*ante furchas et locum iustitiae*". Il figlio Giacomo mantenne la promessa e il dipinto fu eseguito nella vicina Chiesa di Santa Maria della Consolazione. In questa chiesa, ancor oggi una scritta ricorda ai fedeli un prodigioso miracolo fatto dalla Madonna in favore di un giovane condannato alla forca malgrado questi si proclamasse innocente. Il giovane, pur se impiccato, restò miracolosamente in vita e così fu salvato.

Gli ultimi giustiziati nella Piazza del Campidoglio furono tre cospiratori: Antonio Canossa, Taddeo Manfredi e Benedetto Accolti. L'esecuzione avvenne nel 1565 (Del Re N., s.d.).

Palazzo Senatorio, accanto a un gruppo pergameno marmoreo, rappresentante un leone che sbrana un cavallo, erano pronunciate le sentenze capitali e vi erano poi esposti alla berlina i malfattori, e allo stesso monumento erano appese le sentenze di morte. Più anticamente dalla vicina Rupe Tarpea, i Romani vi precipitavano i traditori e i grandi criminali.

Sul Campidoglio e a Monte Caprino le esecuzioni avvenivano per impiccagione, per decapitazione, per vivicombustione. Per l'occasione erano eretti appositi patiboli; a volte i condannati all'impiccagione erano appesi, molto più sbrigativamente direttamente alle finestre delle celle che davano sulla Piazza.

Il supplizio della corda, così come le altre pene corporali più crudeli, era eseguito solitamente nella stanza della tortura. Per finalità deterrenti il supplizio dei "tratti di corda" era eseguito anche per le strade della città. Nel Campidoglio ancora oggi una stanza è denominata sala della corda, mentre un'altra è detta Sala della Misericordia ed era usata per far trascorrere in preghiera e raccoglimento, alla presenza di un frate confortatore, l'ultima notte ai condannati a morte, prima dell'esecuzione capitale.

È interessante notare che nel XV secolo la prigione del Campidoglio ospitò particolarmente gli eretici. Nel 1426 ne erano presenti ben quattro, nel 1427 otto, nel solo mese di febbraio del 1429 cinque, tra cui una donna ritenuta fattucchiera.

Il numero dei reclusi, però, data l'angustia e l'insufficienza di spazio non fu mai molto alto. Alcune fonti riportano che nel 1529 erano presenti 19 prigionieri, 21 nel 1551, nel 1552 erano 36 mentre nel 1560 erano 60. Lo Scanaroli riporta che dal 17 gennaio 1582 al 17 gennaio 1583 furono rinchiusi 1628 carcerati, di cui 1561 liberati dalla "Carità", 5 messi a morte, 19 inviati alle galee, 8 fustigati e 35 rimasero in prigione. È da ricordare che nello stesso periodo la popolazione detenuta nelle carceri romane (Corte Savella, Tor di Nona, Castel S. Angelo, Borgo, e Campidoglio) era di 6450 unità (Scanaroli G.B., 1655).

Da altra fonte si rileva che la visita dell'8 maggio 1629 rilevò la presenza di 11 criminali e di 13 civili (Bertolotti A., 1891).

Le finestre dell'antico carcere capitolino, che davano sulla rampa delle scale di accesso al Palazzo Senatorio in Piazza del

Campidoglio, prima abbellite su disegno di Michelangelo con fregi e cornici di travertino, furono murate e oggi al loro posto si può ammirare una lapide commemorativa della presa di Porta Pia. Dalle stesse finestre i reclusi facevano fuoriuscire un lungo bastone al quale era appesa una borsa che serviva per raccogliere elemosine.

Con l'apertura delle "Carceri Nuove" dette Innocenziane, avvenuta nel 1655 il carcere capitolino perse la sua importanza. Vi restarono rinchiusi solo pochi individui condannati per debiti e fu concesso in affitto al Laterano, ossia all'Ospedale dell'Arciconfraternita dei Sancta Sanctorum che lo gestì fino alla sua completa chiusura avvenuta nel 1870, con l'Unità d'Italia.

Castel S. Angelo (Carcer Theodorici)[5]

Che avete amore mio, che sete giallo
V'ha fatto male l'aria de Castello?

Nel corso dei suoi duemila anni di storia Castel S. Angelo ha cambiato denominazione a seconda dell'uso a cui fu destinato di volta in volta e a seconda della famiglia o dell'autorità che ne erano venute in possesso.

L'edificio originario, la Mole Adriana ossia il "Mausoleum Hadriani o Hadrianeum" venne eretto nel II sec. d.C. dall'Imperatore Adriano, quale tomba reale per sé, per la sua famiglia e per i suoi successori.

Sembra che i disegni progettuali fossero dello stesso Adriano, mentre è certo che i lavori di costruzione del mausoleo fossero stati eseguiti dall'architetto Demetriano. I lavori ebbero inizio nel 123 e furono portati a termine sotto Antonino Pio, un anno dopo la morte dello stesso Adriano. Nel mausoleo, oltre alle spoglie di Adriano, furono deposte, successivamente, anche quelle di altri imperatori e delle loro famiglie.

Originariamente il mausoleo era formato da una grandiosa base quadrata (86 metri di lato) su cui poggiava il mausoleo vero e proprio costituito da un tamburo cilindrico alto 21 metri e con un diametro di 64 metri.

Già nel 271, per volere di Aureliano, vi furono apportate le prime modifiche. Furono demolite alcune parti, mentre furono innalzate mura di cinta turrite per farne un avamposto fortificato al di là del Tevere, collegato alla città attraverso il ponte Elio (*Pons Aelius*).

Tra il 493 ed il 526 per volere di Teodorico, re degli Ostrogoti trasferitosi da Ravenna a Roma, il mausoleo-baluardo fu utilizzato come sua abitazione e sicuro carcere. Alcuni cronisti medioevali lo denominarono appunto, "*Domus Theodorici o carceres Theodorici*".

[5] Cfr.: Scanaroli G.B., 1655; Morichini C.L., 1870; Rodocanachi E., 1909; Borgatti M., 1930; Squadrilli T., 1976; Vannucci M., 1990.

La funzione carceraria terminò solamente alla fine dell'Ottocento, dopo circa quindici secoli. Durante questi millecinquecento anni, ad esclusione degli appartamenti reali e di poche altre sale, tutti i rimanenti locali furono utilizzati come prigione.

La mole Adriana subì nel corso dei secoli continue, sostanziali modifiche, tanto da cambiarne totalmente l'originario aspetto e l'originaria funzione. Mura merlate, torri, feritoie, ponte levatoio, e altre essenziali ristrutturazioni furono fatte eseguire dalla famiglia Crescenzi che nel XIII secolo ne era divenuta proprietaria e che le diede il nome di "*Castrum Crescentii*". Per volere di Paolo III a metà Cinquecento, divennero prima lussuosi appartamenti pontifici e successivamente fortezza rifugio della Corte papale e del suo esercito.

Alla funzione di prigione furono poi adibiti i locali del più antico nucleo centrale, l'originario mausoleo cilindrico, quelli ricavati nella più recente cinta muraria e altri posti nei bastioni esterni. Si trattò quasi sempre di celle a pianta trapezoidale o circolare, di dimensioni alquanto ridotte, capaci di ospitare uno o pochi prigionieri. Celle buie senza finestre, alcune con piccole finestrelle laterali alle stesse porte d'ingresso, che a loro volta si aprivano nei corridoi interni, alcune delle quali tuttora esistenti e lasciate a memoria dei posteri. Altre celle furono ricavate nell'intercapedine delle possenti mura perimetrali del mausoleo.

Al piano terreno, nel cortile del Salvatore, alcune celle furono ricavate nel muro di cinta perimetrale e nel bastione di San Marco.

Una prima cella, la cosiddetta San Marocco, San Malo, Sammarocho o altrimenti denominata, fu ricavata nell'ultimo sfiatatoio della rampa elicoidale che porta al primo piano. Sfiatatoio che serviva a suo tempo per il ricambio dell'aria sia della stessa rampa, sia della cella sepolcrale di Adriano. In quella cella, di ridottissime dimensioni, senza finestre e senza porta d'ingresso i prigionieri e il cibo venivano calati dall'alto, attraverso un foro praticato nel pavimento della sovrastante sala dell'Apollo. Per essere adattato a cella, in quel locale, si dovette costruire apposito pavimento e soffitto, nel quale venne lasciato un foro chiuso da una botola. Da quella botola-trabocchetto i prigionieri o i loro corpi martoriati venivano precipitati nelle fondamenta del castello. Infatti, di recente,

durante i lavori di restauro di alcuni canali di scolo posti al di sotto della stessa cella della morte state trovate ossa umane.

Nella sua "Autobiografia", Cellini chiamò questo luogo "Trabocchetto Sammalo": "[…] *così chiamato un luogo paventoso, il quale vi ha inghiottiti assai casi vivi, perchè vengono a cascare in né fondamenti del castello giù in un pozzo. Questo non mi intervenne: per la qual cosa me ne parve avere un buonissimo mercato: perché loro mi posono in quella bruttissima caverna sopradetta, dove era morto il Fojano*"[6] (Cfr. Borgatti M., 1930; Vannucci M., 1990).

Le celle più disumane, tetre e orribili, le cosiddette "gemelle", furono ricavate nella parte terminale della rampa elicoidale che conduce al primo piano: "[…] *la lumière n'y pénètre pas; l'air y arrive à peine. Au centre de chacun de ces cachots était une sorte de fosse; on y a trouvé récemment des ossements* […]" (Rodocanachi E., 1909).

Nel cortile d'onore, ora dell'Angelo, alcune stanzette erano adibite a cucina per i detenuti di riguardo (personalità, aristocratici, alti prelati) che erano segregati nelle celle del cortile semicircolare detto di Alessandro VI (o del pozzo o dell'olio o del teatro). Da questo cortile si accedeva alle cosiddette "prigioni storiche" composte da cinque celle, utilizzate per tal uso a partire dagli inizi del '500, come si rileva da una nota dell'epoca "[…] *si entra ad ognuna da un corridoio per mezzo di una bassissima porta che obbliga ad abbassarsi, quasi ad inginocchiarsi alla giustizia e riceve ogni prigione scarsissima luce da una finestretta sopra la porta*". Al disotto di queste erano situate altre quattro celle. Alcune di queste a pianta circolare, furono ricavate nei sili dove veniva conservato il grano, per la guarnigione del Castello. Sotto i pavimenti di questi locali furono trovate ossa umane, ciò fece supporre trattarsi di prigionieri morti nelle stesse celle e ivi sotterrati. A queste celle, senza però, alcun fondamento storico, furono dati i nomi delle

[6] Mariano Borgatti sostiene che Cellini sembra riferirsi all'Arcivescovo di Cosenza Bartolomeo Florido ivi carcerato e trovatovi morto il 23 luglio 1498 in atto di morsicarsi le braccia dalla disperazione; Marcello Vannucci parla, invece, di Frà Benedetto Tiezzi da Foiano morto di fame: "*ed ivi mi lasciarono istare, non mi facendo altro male*[…] *Il secondo giorno mi trassono da quella buca e mi riportarono dove era quei miei primi disegni di quelle immagini di Dio* […]".

persone che le occuparono: Giordano Bruno, Lucrezia Petroni, Beatrice Cenci, Benvenuto Cellini, Cardinale Carafa, etc. (Borgatti M., 1930).

Borgatti riferisce che non si trovarono mai tanti prigionieri in Castello quanti durante l'occupazione francese. Nel 1798 si contavano solo fra gli ecclesiastici oltre cento presenze. Riferisce poi, che Fowell Buxton[7] visitando il castello, nel 1828, contava solo tra i malfattori comuni condannati per gravi delitti relegati nella parte inferiore 167 presenti, mentre accenna che al piano superiore erano ospitati i politici e i delinquenti di buona condizione civile non ancora giudicati.

Altra fonte citata dal Borgatti è la relazione di Giovanni Lazzarini redatta nello stesso anno 1828, dalla quale rileva che la Cappella del Castello poteva contenere circa quattrocento individui, mentre riepiloga che al primo gennaio 1828 il castello stesso aveva locali disponibili per: 55 ufficiali, 1168 soldati e 471 prigionieri. Il Morichini informa che nel 1842 gli ecclesiastici e i prigionieri di buone condizioni sociali erano sistemati in due o tre per ogni stanzetta, in letti separati e in quel periodo la prigione dipendeva dall'Auditor Camerae, coadiuvato dal sergente profosso e da alcuni veterani (Morichini C.L., 1870).

Altre celle usate come prigione militare furono ricavate nelle vecchie abitazioni dei familiari della Corte pontificia della galleria semicircolare o Giretto di Pio IV.

Anche la grande sala posta al disopra della Sala della Giustizia e del tesoro, proprio al disotto della statua dell'Angelo, fu utilizzata come prigione politica.

Una delle celle fu addirittura adibita a gabinetto anatomico, stante la scritta "anatomie" posta sulla porta, dove i medici francesi delle truppe presidiarie facevano portare i cadaveri dei prigionieri da sezionare a scopo di studio.

In alto, a sinistra della stessa statua, la campana della "Misericordia", con i suoi rintocchi annunciava le esecuzioni capitali

[7] Filantropo e riformatore sociale britannico (Eorl's Colue 1786 – Bath 1845). Visitò molte carceri europee. Fu un grande sostenitore dell'abolizione della pena di morte.

che avvenivano o nel castello (da ultimo mediante fucilazione) o nell'antistante Piazza di Ponte, nelle cui adiacenze via del Mastro (secondo altre fonti, a poca distanza, in Vicolo del Campanile) abitò per qualche tempo "Mastro Titta, il boia di Roma".

Era consuetudine per i genitori romani, allorché la campana rintoccava, dare un ceffone d'ammonimento ai propri figli, ricordando loro che se si fossero allontanati dalla retta via il loro destino era segnato.

Dal piano terra ai piani più alti, le prigioni di Castel S. Angelo ospitarono nel corso dei secoli prigionieri comuni (per debiti o per fatti criminosi), prigionieri del Tribunale della Inquisizione (eretici, miscredenti o avversari del potere papale), prigionieri militari (per i soldati dell'esercito Pontificio), briganti e prigionieri di guerra e politici.

Ospiti delle prigioni di Castel S. Angelo furono oltre a delinquenti comuni, particolarmente letterati, artisti, personaggi di rango, notabili e alti prelati della corte pontificia (Borgatti M., 1930).

I letterati ed umanisti Platina e Pomponio Leto accusati di eresia, di incentivo al paganesimo e di aver congiurato contro il Papa, vi furono tenuti prigionieri dal 1465 al 1468.

Benvenuto Cellini, orafo e cesellatore di fama, vi fu imprigionato il 16 ottobre 1539 perché accusato di aver trafugato dalla Reverenda Camera Apostolica oro e gioielli. Altre fonti, e lui stesso lo conferma, ritengono che tra lui e Pier Luigi Farnese, figlio del Pontefice Paolo III, ci fossero vecchi rancori e gelosie per contrasti sentimentali. Definire con assoluta certezza quali fossero state le celle dove fu prigioniero il Cellini è cosa abbastanza difficile in quanto nel corso dei secoli gli ambienti del castello sono stati trasformati ripetutamente e adattati ad altre funzioni. Lo stesso umanista Platina disse che un funzionario della Curia visitando le prigioni ordinava: "[…] *immediatamente ai fabbri la costruzione di un nuovo carcere sotterraneo, dove fece gettare Francesco dell'Anguillara, Francesco d'Alviano, il Gattalusio ed il Tolomei, già da quattro anni rinchiusi nella mole* […]".

È, però, certo che il Cellini dovette occupare l'unica cella con il camino (ove è appena riconoscibile uno schizzo a carbone riproducente il Cristo risorto opera attribuita allo stesso Cellini), che

ancor oggi corrisponde all'ultimo locale del cortile di Alessandro VI o del Pozzo, dalla quale riuscì a evadere[8].

Crescenzio, la cui famiglia era stata già proprietaria di Castel Sant'Angelo, fu impiccato ai merli del Mausoleo, assieme ad altri dodici suoi compagni, nel 998 per ordine di Ottone III, accusato di omicidio.

Stefano Porcari, sognatore della restaurazione dell'antica repubblica, vi trovò la morte per impiccagione l'8 gennaio 1455, perché accusato di aver congiurato contro il Papa.

Dal 1571 al 1573 Castel Sant'Angelo ospitò quaranta soldati turchi fatti prigionieri nella battaglia di Lepanto.

Nel 1632 vi fu decapitato Giacinto Centini, accusato di voler procurare la morte di Urbano VIII mediante pratiche magiche (Squadrilli T., 1976).

[8] Cellini godeva della fiducia del castellano che lo lasciava libero di girare per il castello e di lavorare ad alcuni oggetti d'argento commissionatigli dall'esterno. Proprio per questa sua posizione di favore che gli era stata riservata il detenuto Cellini artista e amante della libertà aveva meditato un piano di evasione con il frate seguace di Savonarola, certo Pallavicini. Il piano fallì e a Cellini gli fu vietata la libera circolazione per il castello. Ci riprovò di nuovo e con i pochi attrezzi del mestiere riuscì a schiodare le bandelle della porta della cella ed a sostituire i chiodi veri con dei falsi confezionati con la cera utilizzata per modellare le sue sculture. Le lenzuola di ricambio che si faceva portare da casa furono man mano ridotte a striscioline, facendo credere che quelle sporche le regalava alle guardie. Ottenutane così una rudimentale corda, al momento propizio la utilizzò per calarsi fino al piano dell'ambulacro, ma ironia della sorte la corda risultò troppo corta e Cellini cadde rompendosi una gamba. Pur ferito, riuscì ad allontanarsi dalla prigione e a nascondersi presso il suo vecchio amico Cardinal Cornaro. Cellini, però, non accettò di essere riconsegnato al Papa come gli aveva proposto il suo amico e fuggì di nuovo. Fu ripreso e condotto alla prigione di Tor di Nona, dove per intercessione di Margherita d'Austria restò solo qualche giorno prima di essere ritrasferito a Castel S. Angelo. In questo secondo periodo provò prima i rigori della buia e umida cella di San Malo e poi, nuovamente quella dove era stato precedentemente rinchiuso e che ancor oggi porta il suo nome e dove disegnò il famoso Cristo risorto. La sua prigionia termina nel mese di febbraio del 1540 (Vannucci M., 1990). Cellini ci ha lasciato uno scritto in lode della sua prigione: *Ascolta Luca or che ne viene il bello; Aver rotta una gamba, esser giuntato, La prigion molle, e non aver mantello. Né da nessun mai ti sia parlato E ti porti il mangiar con triste nuova Un soldato spezial villan da Prato. Or senti ben dove la gloria prova Non v'esser da seder se non sul cesso Pur sempre desto a far qualcosa nuova; Al servitor comandamento espresso Che non t'oda parlar, né dirti nulla: E la porta apre un picciol fiore fesso.* […] *Qui s'affinisce l'alma e il corpo e i panni Ed ogni omaccio grosso s'assottiglia E vedesi dal ciel fino agli scanni, ecc.* (Beltrani Scalia M., 1868).

Tra i nobili romani incarcerati in Castel Sant'Angelo sono da ricordare Crescenzio, Beatrice Cenci e la sua matrigna (Lucrezia Petroni), oltre a Vittoria Accoramboni e il suo amante Paolo Giordano Orsini, ambedue successivamente giustiziativi.

La triste storia di Beatrice Cenci e la tragica fine dei suoi fratelli Giacomo e Berardo e della matrigna Lucrezia Petroni, accusati di aver assassinato il nobile e facoltoso Francesco Cenci, rispettivamente padre e marito in seconde nozze degli stessi è stata a noi trasmessa da L. Muratori e da Ademollo[9].

Uno degli ultimi detenuti di una certa fama, che nel Castello ha lasciato il suo nome legato alla cella che l'ospitò "la cagliostra", dal 1789 al 1791, è il palermitano Giuseppe Balsamo meglio noto come conte di Cagliostro[10]. Invero più che una normale cella la

[9] Il dotto giureconsulto Prospero Farinaccio, nella sua arringa difensiva dei quattro dopo aver tratteggiato a tinte molto fosche la figura di Francesco Cenci, uomo oltre che crudele, spietato (aveva fatto trucidare dai banditi due suoi figli di primo letto) e particolarmente lussurioso e dissoluto. Con l'inganno e l'autorità era infatti riuscito ad avere rapporti incestuosi con sua figlia Beatrice.

La povera ragazzina confidò queste violenze subite alla matrigna ed ai fratelli che in un primo tempo chiesero protezione a Papa Clemente VIII. Nel frattempo, Francesco Cenci continuava nella sua dissolutezza a insidiare fisicamente e psicologicamente sua figlia. Non avendo, però, ottenuto nessun aiuto dal Pontefice i membri della famiglia si accordarono per farlo uccidere. Cosa che avvenne il 9 settembre del 1589, sembra per mano di Olimpio Calvetti, pretendente alla mano di Beatrice e suo amante in quel di Petrella di Salto nella cui Rocca la fanciulla fu rinchiusa per volere del genitore. I quattro furono immediatamente accusati del misfatto e sottoposti a tremende torture nelle celle di Corte Savella e di Castel Sant'Angelo.

A nulla valse l'autorevole e dotta tesi difensiva del giurista Prospero Farinaccio che si adoperò per far mitigare le pene. Beatrice Giacomo e Lucrezia Petroni furono condannati a morte, il giovane Bernardo fu invece condannato alle galee. Il sicario Calvetti fu, invece, assassinato in carcere per impedirgli di testimoniare. L'esecuzione avvenne l'11 novembre del 1599 a Piazza di Ponte. I malcapitati furono tirati fuori dalle celle di Tor di Nono e di Corte Savella dove erano stati trasferiti e condotti in carretta sul luogo dell'esecuzione. Beatrice fu decapitata, Bernardo fu graziato ma rinchiuso in Tor di Nona, perché troppo piccolo e Giacomo fu legato ad un cavallo, trascinato fino a morte per le vie di Roma e quindi squartato (Ademollo G., 1879; Montenovesi O., 1928).

[10] Abile truffatore, intrigante, speculò sulla credulità della gente, promettendo ricchezze, perpetua giovinezza e immortalità. Girovagando per le corti europee seppe abilmente cavar danari dalla buona società ottenendo onorevoli accoglienze dovunque si recasse sempre accompagnato dalla propria moglie, perfetta complice

cagliostra era formata da tre stanze riccamente affrescate e ben illuminate.

Castel Sant'Angelo fu luogo di prigionia anche di alti prelati della Santa Sede. Vescovi, cardinali e pontefici vi furono rinchiusi e torturati. Giovanni IV vi fu fatto morire di fame, nel 642; Giovanni X, fu soffocato nel 924; Benedetto VI, fu strangolato nel 974.

Vi trovarono la morte il Cardinale Giambattista Orsini, ed il Cardinale Carafa (ivi strangolato nel 1561), mentre vi restò imprigionato il Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo II e ancor prima suo nipote il Cardinale Michiel. Prigionieri illustri furono, poi, il Cardinale Vitelleschi ed il monaco nolano Giordano Bruno.

Nel 1824 le celle del Cortile del Pozzo ospitarono il famoso brigante Gasparroni o Gasperoni (Antonio Gasparoni di Sonnino), con alcuni fedeli della sua banda che per lunghi anni aveva imperversato per le campagne del basso Lazio.

Fra gli ultimi ospiti del Castello devono essere annoverati i garibaldini fatti prigionieri in Roma il 3 novembre del 1867 unitamente a molti cittadini romani sospettati di liberalismo.

Numerosi uomini politici furono, infine, rinchiusi durante il periodo risorgimentale, accusati di congiurare contro il dominio temporale. Anche il Governo italiano, fino al 1900 circa utilizzò alcuni locali della Mole Adriana come prigione.

delle continue truffe che portava a segno anche aiutato dalla sua abilità di prestigiatore. Nel 1789 Cagliostro e la moglie furono nuovamente a Roma dove tentarono di fondare una loggia massonica. Il Sant'uffizio, però, informato di questi nuovi intrighi fece arrestare i due, facendo rinchiudere Cagliostro in Castel Sant'Angelo e la sua consorte-complice nel convento di Santa Apollinare in Trastevere. Grazie a una sua abile e ben studiata confessione la condanna a morte venne commutata in detenzione perpetua. Il 25 aprile 1791 Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro fu trasferito nella fortezza di San Leo presso Urbino dove morì nel 1795 (PETRACCONE E., 1924).

Corte Savella[11]

A voi, a cui non è l'alma rubella
d'ogni pietà, udite il gran lamento
de li prigioni di Corte Savella
(anonimo carcerato)

In via di Monserrato, tra via di Montorio e piazza Farnese (l'antica piazza del Duca), nell'antico collegio degli Inglesi, annesso alla Chiesa di S. Tommaso di Canterbury sono ancora oggi inglobate alcune mura e locali del famigerato carcere, che il popolo romano denominò di Corte Savella o Curia Savella, perché di proprietà dell'aristocratica famiglia Savelli o Sabelli.

I Savelli che, nel XIII secolo avevano avuto in famiglia due Pontefici, Onorio III ed Onorio IV, applicando impunemente la politica del nepotismo, riuscirono a tramandarsi, a partire dal 1430 ed ininterrottamente, salvo due brevi periodi, per oltre tre secoli la dignità di "Maresciallato di Santa Romana Chiesa", di "Custodi perpetui del Conclave" e di "*Proconsul romanorum*" (da altra fonte si apprende che un certo Luca Savelli detenne tale carica già dal 1285 al 1287).

Cariche, che oltre ai privilegi, a prebende e alle varie guarentigie, concedevano alle famiglie aristocratiche ampi poteri in campo ecclesiastico, civile e giudiziario.

Ai Savelli fu addirittura concesso di costituire un proprio esercito privato e di amministrare giustizia, limitatamente, però, ai reati minori, attraverso un proprio tribunale ed un proprio carcere privato, che venne affidato alla Diaconia di San Nicola in Carcere: "*Tutte le Carceri erano sotto la Diaconia di S. Nicolò, et ai Capo di Ferro, ai quali successero li Savelli, e questa Carceri se ne servono per stalle, e fecero, in cambio della stalla Corte Savella*" (Cancellieri F., 1788).

La carica di "Maresciallo della Curia o Corte Savella", già affidata ai membri della famiglia Savelli, con una Bolla del 1560 di

[11] Cfr.: Scanaroli G.B., 1655; Cancellieri F., 1788; Bertolotti A., 1890; Cametti A., 1916; Armellini M., 1942; Del Re N., 1972; Salerno L., Spezzaferro L., Tafuri M., 1975; Paglia V., 1980; Fornilli C.C., 1991.

Pio IV, fu resa ereditaria con potere di trasmetterla fino alla terza generazione.

La carica era lautamente retribuita dalla Reverenda Camera Apostolica sia con danaro sia con la donazione di ricchi feudi.

Alla Curia Savella, ossia al "Maresciallo della Curia" furono poi affidate le più alte cariche della corte pontificia di carattere militari, diplomatiche e giudiziarie. Le competenze giudiziarie riguardavano materie civili e criminali per liti insorgenti tra i curiali laici o tra quelli secolari "*Romanum curiam sequentes*". La costituzione di un primo vero e proprio tribunale della Curia risale al 1331 (Del Re N., 1972).

Per l'amministrazione della giustizia, la Curia Savella si avvaleva dell'opera di uno o più magistrati con specifiche competenze, di un tesoriere e di un "notaro" (l'odierno cancelliere), oltreché di un Capitano al comando di un drappello di trenta o quaranta uomini cosiddetti "sbirri". Spesso, disattendendo le diverse disposizioni pontificie la gestione del carcere annesso al tribunale, veniva regolarmente appaltata a privati.

Le sentenze emesse dai magistrati della Curia Savelli, sentito prima obbligatoriamente il procuratore del fisco, potevano essere appellate davanti al Governatore di Roma. Le esecuzioni capitali inflitte dal Tribunale della Curia erano eseguite, per impiccagione o strangolamento. I corpi straziati o pezzi di carne dei giustiziati per squartamento erano appesi, a scopo di giustizia esemplare e intimidativa, per molti giorni alle sbarre delle finestre del carcere. Le esecuzioni avvenivano anche nelle vicinanze dell'adiacente Chiesetta di San Niccolò degli Incoronati appunto denominata "*de furca*", ove verso la fine del XV secolo "[…] *se faceva la justitia de condannati a morte colle forche, sopra un pozzo, onde li sotto vi è anco la petra che cuopre il pozzo dove si gettavano i corpi giustiziati*". (Cfr. Del Re N., 1972; Armellini M., 1942).

Dal 1322, con la nomina ufficiale del primo Maresciallo, il grande edificio dei Savelli ospitò tutti gli uffici della Curia che appunto portava quel nome. I locali ai piani superiori erano adibiti a tribunale, mentre, per evitare il trasferimento dei detenuti al carcere di Tor di Nona, i locali dei piani inferiori e dei sotterranei furono adibiti a prigione. L'ingresso principale dava su via di Mon-

serrato, mentre in via dei Cappellari erano situate alcune uscite di sicurezza del tribunale. Si suppone che la prigione fosse entrata in funzione nel 1433, anche se un primo documento menzionò che "*la presone delli Savelli*" risale al 1467.

L'edificio che ospitò il tribunale e l'annesso carcere, anche se di dimensione relativamente vasto, ottenuto dall'accorpamento di diverse costruzioni civili limitrofe, fu ristrutturato e adattato più volte per meglio essere utilizzato a tali scopi. Nonostante, però, i continui lavori di adattamento e di ampliamento, ultimo dei quali quello ordinato da Papa Gregorio XIII, non ebbe mai le caratteristiche specifiche di una vera prigione, né risultò mai funzionale a tale scopo. Locali grandi ma inadatti, umidi, fatiscenti, affatto arieggiati, senza luce e senza cortili, dove i prigionieri, vecchi e bambini, erano ammucchiati promiscuamente e dove una semplice grata di ferro divideva gli uomini dalle donne.

Unica divisione era quella per classi sociali. Ai benestanti e agli aristocratici era riservato un locale più grande e meglio arieggiato detto "La larga" dove venivano ristretti anche gli ebrei. Meno abbienti, vagabondi e pezzenti erano, invece, ristretti in un reparto più interno, triste, severo e buio denominato "Le segrete".

Alcune stanze di queste segrete furono ribattezzate dal popolino: cesarina, flaminia, abisso, cancellata, passatempo, paradiso, infermeria, bassa.

La prigione era fornita di infermeria e cappella dove giornalmente officiavano la Santa Messa i sacerdoti li inviati dalla Arciconfraternita della Carità.

La maggior parte dei reclusi erano debitori insolventi, in minima parte quelli per motivi criminali e tra questi sono da ricordare Beatrice Cenci e la sua matrigna Lucrezia Petroni che vi furono richiuse, rispettivamente, una prima volta dal 20 e dal 31 gennaio al 6 febbraio e successivamente, prima del loro trasferimento a Castel Sant' Angelo, dal 23 e dal 27 giugno al settembre del 1599. Altro illustre ospite fu il poeta e letterato Niccolò Franco che vi fu rinchiuso dal 15 luglio del 1588 al 6 febbraio del 1559.

Alcune fonti riportano che dal 17 gennaio 1582 al 17 gennaio 1583 furono imprigionate in Corte Savella 2300 persone, di cui 15 vennero giustiziate, 34 avviate alle galee, 12 fustigate, 68 rimaste

in carcere e 2170 liberate (Del Re N. 1957, Scanaroli G.B. 1655). Lo Scanaroli riporta che dal gennaio al settembre del 1652 furono ristretti a Corte Savella 1714 carcerati, di cui 1395 furono poi liberati, 64 esiliati, 10 inviati alle galee e 3 fustigati. Dal verbale della visita alle carceri del 29 novembre 1640 si rileva che quel giorno erano presenti in Corte Savella 25 detenuti per cause criminali e 32 per cause civili.

Altra fonte riporta che il 2 maggio del 1596 erano presenti 47 detenuti (di cui 8 donne) per cause criminali e 17 per cause civili e che l'8 maggio 1629 erano, invece, presenti 58 criminali, 7 donne e 30 civili. La medesima fonte fa, poi, riferimento a un antico documento dal quale si rileva che la mattina del 21 settembre del 1592 furono prelevati da questo carcere 30 criminali e furono condotti in processione a Ponte S. Angelo dove furono giustiziati per impiccagione e 14 dei quali furono, successivamente, squartati ed i loro miseri resti (quarti) vennero infilzati a dei pali ed esposti sul luogo dove gli stessi avevano compiuto i loro delitti (Bertolotti A., 1890).

L'11 luglio 1648 evasero da questa prigione ben sette condannati a morte (Cametti A., 1916).

Nel carcere di Corte Savella avvenivano indescrivibili nefandezze: sodomia, omosessualità, violenze carnali e prostituzione in un coacervo di oscenità senza pari. D'altra parte alla famiglia Savelli questo faceva comodo in quanto anche da queste nefandezze traevano lucrosi profitti.

Ma i Savelli introitavano lucrosi guadagni anche dalle tasse giudiziarie e dall'appalto della stessa prigione a privati. Soprusi morali e fisici erano all'ordine del giorno da parte dei custodi e del Soldano che pretendevano impunemente, oltretutto, tasse e balzelli veri e inventati pur di lucrare danaro dalla loro attività. I reclusi dovevano, infatti, pagarsi l'uso delle lenzuola, delle coperte, di una cella più decente, di permessi di passeggio e prima del rilascio dovevano versare la buonuscita. Le gravi deficienze amministrative e gestionali, il lucroso sistema dei Savelli di affittare e subaffittare le attività carcerarie e la gestione dell'annesso tribunale erano ben note ai diversi Pontefici che però non intervenivano.

Basti pensare, come già accennato, che i Savelli, fino a tutto il XVI secolo, introitavano anche le tasse pagate dalle prostitute e

dai lenoni sull'attività della prostituzione, esercitata dentro e fuori delle prigioni. Ogni prostituta pagava mensilmente da un minimo di 10 carlini, già previsti da formali editti pontifici, fino ad oltre 10 giuli. È stato scritto che in quei secoli il numero delle prostitute locali o forestiere, professionali o occasionali oscillava da un minimo di circa settemila ad un massimo di quarantamila.

Tale stato di cose non poteva però durare a lungo. Pressanti denunce e continue suppliche giungevano da più parti ai Pontefici per porre fine allo strapotere, alla consolidata autorità e al dominio incontrollato dei Savelli, retaggio di antichi privilegi feudali. L'ingordigia dei Savelli non conosceva limiti, tanto che nonostante i numerosi divieti posti dai Pontefici, il Maresciallo della Curia continuò imperterrito e impunemente a introitare balzelli fino a tutto il XVI secolo (Del Re N., 1957).

L'ennesima supplica inviata dal collegio inglese, questa volta a Virgilio Spada nominato da poco "Deputato sopra la Congregazione delle Carceri", affinché intervenisse per frenare le mire espansionistiche dei Savelli sullo stesso collegio fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il collegio lamentò che già in passato i Savelli, contro le leggi e i divieti giuridici avevano effettuato lavori edilizi e aperto alcune finestre ai loro danni, pretendevano ora di appropriarsi anche di alcune case di proprietà del medesimo collegio con la scusa di ingrandire il carcere:

> "[…] Intendendosi, che il Sig. Principe Savelli di nuovo pretende di voler comprare una Casa dell'Hosp.le; e Collegio Inglese di Roma per unirla con le Carceri di Corte Savella: quindi è, che per parte, et ad istanza di d. Hosp.le, e Collegio à V.S. Ill.ma supplicando si propongono le seguenti ragioni, et incommodi […] il d. Collegio, et Hosp.le ha quattro altre Case contigue alla sud.a che si pretende di comprare con le finestre aperte verso dette Carceri, le quali case, si come ancora l'istesso Collegio per la maggiore vicinanza delle Carceri poi il cattivo odore, gridi, et rumore, et altre insolenze delli Prigionieri sariano notabilm. peggiorate di conditione, et s'appiggionariano per molto meno, che si fa al pres."
> "La Vicinanza di dette Carceri, quale è al pres., è di fastidio grandissimo al d. Collegio, essendovi in dette Carceri anche contro le leggi, et inhibitioni giuridiche da tempo in tempo state fatte tre

> diverse finestre ad prospetto, dalle quali si guarda in d. Collegio, e sue case, e vengono gravem. molestati li Padri, e scolari et Inquilini […] e sino li sacerdoti mentre celebrano il San.mo Sacrificio in Cappelletta, sono sottoposti con grand'inconvenienza allo strepito, e rumore delle dette Carceri, et alle grida de Tormentati […]" (Cod. Vat. Lat. 11258, cc. 109, 110 riportato in Salerno L., Spezzaferro L., Tafuri M., 1975).

La nuova politica socio-umanitaria adottata particolarmente in campo carcerario dal Papa Innocenzo X, verso la metà del XVII secolo, fortemente caldeggiata dagli scritti e dalle opere del vescovo modenese Scanaroli, pose fine a quegli anacronistici residui di giurisdizione medievale. Per Corte Savella fu l'inizio della fine.

Nei disegni di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili) maturò l'idea della chiusura di tutte le vecchie strutture carcerarie esistenti in Roma, per accentrare tutti i carcerati in un'unica moderna, capace nuova struttura.

Monsignor Virgilio Spada, abile diplomatico e padrone di un alto potere di convinzione, quale esecutore politico dei programmi edilizi innocenziani indagando a fondo, senza nascondere antichi rancori familiari, sulla situazione di Corte Savella così si esprimeva: "*l'angustia grande della carcere già detta di Corte Savella come quella che non havea verun scoperto, dal che ne procedeva un tal fetore, che più tosto si rendeva a poveri prigioni di pena e di custodia*" (Paglia V., 1980). Mons. Spada poté così incaricare ufficialmente l'architetto Antonio del Grande di procedere ai necessari rilievi topografici ed estimi catastali ai fini della redazione di un progetto di ampliamento di Corte Savella, ma riservatamente per un ben articolato raffronto delle spese occorrenti per l'ampliamento stesso e per la costruzione ex novo di un altro edificio nella vicina zona di Piazza Padella in Via Giulia presso la Chiesa di Santa Lucia.

Acquisite tutte le informazioni tecnico-edilizie ed economiche, Innocenzo X, fece pervenire a Monsignor Farnese, Governatore di Roma e Camerlengo, due chirografi del 21 marzo e del 7 aprile 1652 con i quali disponeva di costruire in via Giulia le nuove prigioni e di aver avocato a se il possesso dell'intera Corte Savella al solo fine di smantellare le vecchie e fatiscenti carceri

e di destinare parte degli edifici al collegio Inglese, destituendo contemporaneamente i Savelli della carica di Maresciallo del Conclave:

> "perché le carceri di Corte Savella per la loro insufficienza al numero et necessità di carcerati et alle funzioni che vi si devono fare et anco per essere ridotte per la loro antichità a pessimo stato et mal sicure; havevamo ordinato che si rifabbricassero di nuovo et ampliassero, ma abbiamo risoluto fabbricare altre carceri di nuovo nel sito che è in quella di case, che comincia da strada Giulia avanti la fabbrica nova dietro la Chiesa di S. Lucia con includervi Piazza Padella e strade vicine con l'altre case à piedi di quelle che stanno su la Riva del Tevere" (Paglia V., 1980).

Innocenzo X, dopo aver accuratamente analizzate e confrontate le due ipotesi, risoluto più che mai a smembrare Corte Savella e i feudi della famiglia, con proprio chirografo del 21 marzo 1652, scrisse a Mons. Farnese:

> "Mons. Farnese Governatore di Roma e V. camerlengo. Perché le carceri di Corte Savella per la loro insufficienza al numero et necessità di carcerati et alle funzioni che vi si devono fare et anco per essere ridotte per la loro antichità a pessimo stato et mal sicure: havevamo ordinato che si rifabbricassero di nuovo et ampliassero et per la spesa che doveva farsi in tale opera ci havevamo applicata l'entrata di dette carceri et anco dell'osteria della Sirena con esigere certo numero di luoghi di Monti con facoltà a Mons. Pio nostro Tesoriere Generale che l'incorporasse et aggiungesse ad uno o più Monti Camerali a sua electione e commettevamo perciò a Voi la puntual'esecutione et cura di detta fabbrica […] Ma perché ci avete referto che havendo voi per detto effetto fatto levare la pianta di dette Carceri e de' sito delle Case a quelle contigue […] e che l'altezza della fabrica dominarebbe troppo il vicino Collegio degli Inglesi e gli levarebbe la Tramontana con gran danno alla sanità, e n'apporterebbe disturbo allo studio degli Alunni di d.° Collegio […] habbiamo risoluto fabbricare alle careri di nuovo nel sito che in quell'isola di case che comincia da Strada Giulia avanti la fabbrica nuova dietro la Chiesa di Santa Lucia con icludervi Piazza Padella e strade vicine con le altre a piedi di quella che stanno sulla riva del Tevere. Onde havendo

> Noi il tutto considerato e conosciuto che facendosi detta fabbrica non solo si renderanno sicure esse carceri per essere in Isola e vicino al fiume et in miglior sito, ma anche ne seguirà l'utile pubblico e con maggior comodità si potranno fare le necessarie funzioni […] e p. che ancora il Rettore di d. Collegio ci ha fatto supplicare che vogliamo farli vendere le Case, ove sono le Carceri presenti p. liberare de d. servitù il ned.° Collegio […] vi ordiniamo che non solo facciate fare et fabbricare quanto prima dette carceri nuove in detto sito, […] ma anche che assistiate fino alla totale perfezione di essa fabbrica […], vi autorizziamo ad alienare le case, habitazioni, edifici et siti nelle quali sono le dette carceri di Corte Savella […]" (Editti e Bandi della Biblioteca Casanatense di Roma, Fol. 277).

Il 22 settembre del 1652 i prigionieri di Corte Savella furono trasferiti parte a Tor di Nona e parte al Campidoglio (Scanaroli G.B., 1655).

Tor di Nona[12]

Tor di Nona, suona mai vespero?
Si, con le strappate di corda!
P. Aretino

Nel 1925 su Lungotevere Tor di Nona, tra il Ponte Umberto I e il Ponte Castel S. Angelo, veniva eretta una stele marmorea sul luogo dove fino all'anno 1889, epoca della canalizzazione del Tevere, era stato in funzione il teatro Apollo, già teatro di Tor di Nona, inaugurato nel 1671. Ancor prima lo stesso edificio aveva ospitato per oltre due secoli uno dei più grandi carceri di Roma, denominato appunto Tor di Nona (T*urris nona*). Con la costruzione degli argini del Tevere, anche le ultime tracce di quelle che furono definite "*le carceri dello Papa*", andarono distrutte.

Originariamente Tor di Nona era una torre eretta a difesa del vicino Monte Giordano, inglobata nelle mura Aureliane, nel tratto costeggiante il Tevere e probabilmente posta anche a guardia dell'adiacente "*Posterula Domizia o de Pila*". Poggiava su una larga platea di tufo, forse avanzo di un grandioso e solido molo quale porto fluviale necessario per lo sbarco dei massi di marmo.

L'appellativo di "Nona" ha fatto sbizzarrire i vari studiosi che hanno congetturato sulla sua origine. Qualcuno ha asserito che era la nona torre sul Tevere che si incontrava scendendo da Porta Flaminia prima di giungere al Ponte Elio posto a circa duecento metri più a valle. Altra tesi suppone che quel nome potrebbe derivare dal fatto che proprio in quel sito l'esercito romano "nell'ora nona" subì una disfatta da parte di Federico Barbarossa, o perché la sua posizione rispetto al sole segnava l'ora nona quando era illuminata. Altra fonte ritiene che l'appellativo sia una corruzione di "*Turris Annonae*" e fa riferimento al deposito annonario del grano e delle derrate alimentari che via fiume giungevano a Roma dalla Sabina e dall'Umbria (Cametti A., 1916). Ciò si rileva da uno strumento notarile del 1395 con il quale Joanni di Jacomello Orsini lasciò, per

[12] Cfr,: Farinaccio J., 1603; Scanaroli G.B., 1655; Cametti A., 1916; Paglia V., 1980; Adinolfi L., 1992; Fornilli C.C., 1991; Del Re N. s.d.; Parente A., 2004.

testamento, la torre e le sue pertinenze (orto e mignano) in eredità alla Compagnia di S. Salvatore in Lauro. Dal 15 maggio 1408 certo Giovanni di Paolo Carbone prese il tutto in affitto, per 10 anni, dalla Reverenda Camera Apostolica per dieci fiorini annui che con opportune opere di ristrutturazione trasformò in prigione.

Altro documento che parla di queste prigioni è un atto catastale redatto nel 1410 da un notaio, dove si legge per la prima volta che la torre fu adibita a prigione: "[…] *que fuit alim Johis Jacobelli Ursinis la presone dello papa cum salis, cameris et mignano ac orto* […]" (Cametti A., 1916). Questo autore ipotizza che ancora prima di quella data la torre fosse utilizzata come prigione, supponendo che già da molto tempo la stessa dovette servire per tale uso, in considerazione che un Orsini, un secolo prima, oltre che Signore di Castel S. Angelo fu anche nominato "Maresciallo di giustizia" con giurisdizione sulle carceri. Da altro documento del 1420 della Camera Apostolica si rileva che nella torre abitava Rinaldo da Saltanico ossia il "*Soldanus carcerum romane curie*" (Cametti A., 1916).

Ulteriore documento del 1490 riporta che in quel periodo furono eseguiti notevoli lavori di ampliamento di quel carcere: "*Suis sumptibus et expensis edificaverit construxerit et instauraverit unam novum carcerem cum certis cameris in turris soldani…*".

Nel 1463 la prigione venne affittata per ventiquattro ducati d'oro al Soldano del Papa. Verso la fine del secolo Paolo IV ne affidò l'amministrazione alla Compagnia della Carità. Qualche decennio dopo la stessa amministrazione passò a un Capitano e da questi al Camerlengo Governatore di Roma (Cametti A., 1916). Il carcere di Tor di Nona fu tristemente famoso per le dure condizioni di vita dei carcerati e per le strazianti torture e crudeli esecuzioni capitali che avvenivano in esso, oltreché nell'antistante Piazza di Ponte. In particolare, verso la fine del XV secolo venivano eseguite ai merli della torre stessa, molte impiccagioni[13], e il malcapitato, a volte più di uno, restava appeso per qualche giorno con ai piedi un cartello

[13] Nel settembre del 1489 vi fu impiccato tal Gerolamo Toccio dello Roscio: *Cumque ipsum pacifice duxisset ad dictum turrim, statim accepto lacqueo in merlis ibi existentibus ipsum suspendit*" (Cfr Cametti A., Tommasini).

indicante le generalità ed i crimini commessi ("*… causa ipsius mortis in quadam cartula apud pedes eius apposita est.*"). Molto spesso sulla facciata della prigione venivano addirittura inchiodati "*chiavellati*" i pezzi di membra umane, particolarmente mani, staccate ai carcerati ancora vivi[14]. Stampe e disegni dell'epoca rappresentano la prigione di Tor di Nona sempre con i corpi dei giustiziati appesi ai suoi merli, o alle inferriate delle finestre.

All'interno del carcere, invece, le esecuzioni avvenivano per decapitazione con la mannaia[15].

Tor di Nona fu anche un carcere di transito, in quanto dalle altre prigioni cittadine si trasferivano in questa i galeotti, cioè i condannati "*ad triremes*", dove sostavano per il tempo necessario per la visita medica necessaria prima dell'imbarco sulle galee pontificie (Parente A., 2004). La cella-infermeria che ospitava questi condannati era appunto detta "galeotta". Ma in questa prigione sostavano particolarmente coloro che avevano il futuro già segnato. Essere trasferiti a Tor di Nona significava trovarsi alla vigilia del supplizio, alla vigilia dell'esecuzione capitale[16]. La permanenza a Tor di Nona in attesa di giudizio significava invece patire le torture della veglia e dei tratti di corda utilizzati non come punizione ma come sistema necessario per far parlare l'inquisito (Cametti A., 1916).

[14] Il 19 giugno 1535 fu tagliata la mano di certo Hieronimo genovese inchiodandola poi sulla facciata esterna della Torre. Il boia presentò per questa esecuzione una notula delle spese abbastanza sorprendente: "*per un chiodo per bollare la mano a Torre di Nona uno baiocco*", ebbe poi tre giuli per il taglio, due giuli e mezzo per il trasporto del ceppo, un giulio per la corda per legare il braccio ed infine quindici giuli per il medico e le medicine necessarie per le medicazioni (Cametti A. 1916).

[15] La mannaia è l'antenata della più nota consorella francese ghigliottina. Questo attrezzo tagliateste era in uso già nel medioevo, come si rileva da alcune stampe dell'epoca. Nel Duecento, a Napoli fu giustiziato con la mannaia Corradino di Svevia, mentre disegni rappresentanti questo attrezzo sono conservati presso l'archivio di Stato di Roma (Tribunale del Governatore). Il signor Guilloten aggiunse all'attrezzo solo pochi accorgimenti pratici, per renderla più veloce è più perfetta in considerazione dell'elevato numero di esecuzione che avrebbe dovuto fare (e che fece) (Parente A., 2001).

[16] Il 22 settembre 1592 a Piazza di Ponte furono impiccati contemporaneamente trenta persone, utilizzando tre forche "ben rinterzate" e disposte a triangolo. Quattordici di quei corpi furono poi squartati ed i quarti attaccati alle mura "*ad edificazione del pubblico*" (Cametti A., 1916).

Tor di Nona poteva contenere mediamente circa duecento prigionieri, cento dei quali nelle tre sale pubbliche. Da una lettera di protesta, indirizzata al Papa avendo per oggetto le condizioni del carcere, si rileva la presenza di circa 200 detenuti nel 1636, di 139 il 1° febbraio 1570 e di 174 il 1° gennaio 1638. Lo Scanaroli riporta che dal gennaio del 1582 al successivo del 1583 vi furono detenuti 2.522 prigionieri, di cui 2.211 furono liberati, 16 messi a morte, 163 inviati alle galee di Civitavecchia, 7 fustigati e 125 rimasti in prigione. Del Re riporta che addirittura, nel 1583 tutte le prigioni di Roma ospitavano una cifra record di detenuti: 6.450. G.B. Scanaroli riferisce, ancora, che dalla visita alle carceri dell'8 maggio 1629 a Tor di Nona erano presenti 55 criminali, 2 donne, 20 civili. Il Bertolotti, invece, riporta le presenze del 2 maggio 1596: 42 prigionieri (di cui 11 donne) per cause criminali, e 16 uomini per cause civili. L'8 maggio 1629 erano presenti 55 criminali, 2 donne e 20 civili. Mentre il 1° gennaio del 1638 erano presenti 174 prigionieri in tutto di cui due preti ed un frate 13 donne e 18 galeotti (Cfr. Bertolotti A., 1891; Scanaroli G.B., 1655; Paglia V., 1980). Sotto il pontificato di Sisto V, a causa del sovraffollamento di Tor di Nona e di Corte Savella, molti detenuti furono sistemati in alcuni grandi locali delle terme di Diocleziano (Cametti A., 1916).

A seguito dei notevoli lavori di ampliamento eseguiti nel 1490 sotto la direzione dell'architetto Petrus Maraccionus, l'edificio carcerario risultò molto più funzionale delle altre prigioni esistenti in Roma nello stesso periodo. Nonostante, però, fossero stati eseguiti anche degli argini, l'edificio risultò sempre esposto a frequenti inondazioni. Sovente, infatti, il fiume inondava le segrete, e allorché non si faceva in tempo a trasferire i prigionieri ai piani superiori o ad altro carcere o addirittura a decretarne la liberazione in particolare di quelli detenuti per debiti, molti perivano affogati, nelle acque limacciose del Tevere. Nel dicembre del 1495, del 1498, dell'ottobre del 1530 e del Natale del 1598 a causa delle inondazioni si contarono decine e decine di morti (Scanaroli G.B., 1655).

* * *

L'edificio si presentava a base quadrata, disposto su tre piani, con l'inferiore a livello del fiume e l'ultimo dei quali era guarnito di merli. L'unico grande portone d'ingresso era in direzione della triste e famosa "Piazza di Ponte".

> "Oltrepassata la porta d'ingresso, due grossi cancelli di legno delimitavano la vera zona carceraria. Il custode aveva le chiavi ed era responsabile degli ingressi, con la sua stanza detta "cancelleria", situata tra i due cancelli. Qui si conservavano i due registri dei detenuti. Nel primo si elencavano i catturati nell'atto della carcerazione, nel secondo si registravano gli oggetti, i documenti personali e il denaro che i carcerati avevano al momento della cattura" (Cfr. Farinaccio P., 1603; Cametti A., 1916; Paglia V., 1980)

Come le altre carceri cittadine, anche Tor di Nona era suddivisa in due grandi reparti "le larghe" o "pubbliche "con locali distinti per gli uomini, per le donne e per minorenni, e le "segrete": "*segreta cubicola* […] *custodintur illi, qui pro aliquo crimine examinandi sunt*" (Scanaroli G.B., 1655).

Le cosiddette "larghe" o "pubbliche" che accoglievano i prigionieri per debiti ed i pochi criminali in attesa della esecuzione capitale o del loro trasferimento sulle galee erano situate al primo piano, dove vigeva la netta separazione per censo. In particolare, i prigionieri venivano suddivisi fra poveri, non poveri e agiati. I poveri, carcerati per debiti, erano mantenuti in prigione con le elemosine delle Confraternite della Carità e della Pietà dei Carcerati e con l'obolo dei passanti, depositato in apposite cassettine appese all'inferriata delle finestre del piano terra della prigione stessa. Nella sala di sopra, in un unico grande locale, erano tenuti i prigionieri del ceto medio, con modeste possibilità finanziarie: mentre nell'altro ambiente "da basso" erano provvisoriamente tenuti i criminali in attesa della esecuzione o comunque già esaminati dal Tribunale.

I più agiati (avevano i posti numerati), erano ricoverati nella "sala regia" o "pubblica di sopra" e dovevano pagare cinque giuli (cinquanta baioccchi) al momento della loro uscita dal carcere; gli agiati stavano "al passeggio", in quanto erano liberi di girare per alcuni locali del carcere a loro destinati e pagavano per questi pri-

vilegi un giulio al giorno ossia dieci baiocchi (Cametti A., 1916).

Nelle segrete, invece, erano ospitati i soggetti in attesa di giudizio (*pro aliquo crimine examinandi sint*). Si trattava di locali posti nel piano basso della costruzione a livello del fiume ed erano bui, fetidi ed uguali per tutti, mentre quelli delle donne e dei minorenni, come detto, erano al piano di sopra. Anche nelle segrete per donne vigeva la suddivisione per ceto. Nobildonne e benestanti da una parte e sotto le cure delle Confraternite, le povere e derelitte da un'altra.

I locali delle larghe ("stare alle larghe" significava appunto essere recluso a Tor di Nona) e quelli delle segrete erano denominate pittorescamente: passeggio, mezzo stanzino, basso, galeotta, sala reggia, sala preti, sala donne, cucina vecchia, guardiola, veglia, paliana (cosiddetta perché sembra vi fosse stato rinchiuso per 40 giorni nel 1561 il duca di Paliano), mezza torre, cima della torre, fiorentina, secreta donne, inferno, purgatorio, paradiso, zoppetta, palazzola, pozzo, conserva, viterbese, cancellaria, scissana, monichina, nova, gloria, favorita.

Gli ecclesiastici poveri erano, invece, tenuti in appositi locali adiacenti alla Torre, acquistati il 4 settembre 1589 sotto il pontificato di Sisto V su sollecitazione del Cardinale Rusticucci, ed erano ugualmente mantenuti dalle Confraternite.

Altri locali di Tor di Nona erano utilizzati dal Tribunale del Vicario, dal Tribunale del Governatore e dal Tribunale dell'Auditore della Camera, altri ancora erano utilizzati come infermeria, osteria e come cappella.

Tor di Nona fu tristemente famosa perché in essa erano state costruite le ben note "celle della vita" dove fu rinchiuso momentaneamente nel giugno del 1527 anche Benvenuto Cellini, le "celle del fondo" dove venivano precipitati e lasciati morire tra spasimi e lamenti i rei dei delitti più gravi e le "celle della tortura o della veglia" riservate per estorcere confessioni con atroci supplizi e tormenti.

Questo carcere papalino ospitò anche il famoso pittore Caravaggio, arrestato la sera del 18 novembre 1604 per aver indirizzato oltraggiose parole e ingiurie accompagnate da atti osceni, ad una pattuglia di sbirri che lo avevano fermato per identificazione (Del Re N., s.d.).

Tra i personaggi storici famosi, ospitati in Tor di Nona sono da ricordare, anche, il vescovo di Alatri Giacomo Silvestri, il cardinale G.B. Orsini, il profeta senese Brandano (Bartolomeo Carosi), il giurista Alberto Boccadoro, l'avvocato Camillo Ragnoli e il valente giureconsulto Prospero Farinacci famoso anche per aver difeso Beatrice Cenci ed i suoi fratelli che ugualmente vi furono incarcerati per vari mesi. Giordano Bruno fu prigioniero fino all'alba del 17 febbraio 1600 allorché fu accompagnato in Campo dé Fiori per la sua esecuzione capitale: "senza spargimento di sangue".

Nel 1657 con il trasferimento di circa 200 reclusi alle "Nuove di Strada Giulia", Tor di Nona chiuse i propri cancelli per essere, nel giro di pochi anni, ristrutturato a teatro.

Borgo[17]

La supremazia del potere spirituale su quello temporale, nello Stato Pontificio ed in particolare in Roma, doveva essere sempre tenuta ben presente, ben salvaguardata e fatta prevalere in ogni circostanza. La costruzione della "Città Leonina" e la sua fortificazione avvenuta nel medioevo furono, infatti, palesi segnali di grandezza ma anche dell'autonomia che la Chiesa di Roma imponeva al suo operato. Ai Pontefici interessava creare all'interno della città eterna un'isola autonoma e sicura, senza alcun tipo di ingerenze esterne, particolarmente dell'amministrazione capitolina, e protetta dalle invasioni barbariche e saracene, oltre che dalle frequenti sommosse della popolazione romana.

La città Leonina nacque nel IX secolo ad opera, per l'appunto, di Leone IV. Unitamente a Castel S. Angelo, alle adiacenti zone di Borgo, al Vaticano, al Gianicolo, a Trastevere fino a Porta Settimiana, con il confine naturale, verso est, della riva destra del Tevere, questa città fu cinta da possenti mura perimetrali.

In analogia alla figura del Governatore di Roma, con lettera patente dell'11 novembre 1549, Giulio III creò la figura del Governatore di Borgo con specifiche competenze di pubblica sicurezza sul palazzo apostolico e sull'intera città Leonina, oltreché di vigilanza su alcune magistrature per l'esercizio della giustizia e per il controllo delle carceri. Giulio III con la costituzione "*Ad fidei constantiam*" determinò le specifiche competenze dell'autorità giudiziaria di Borgo, e stabilì i nuovi ruoli ed il personale da adibirvi. Qualche tempo dopo il Tribunale di Borgo poteva disporre di un proprio carcere e di un corpo di guardia composto di quindici sbirri al comando del "Bargello".

Il primo Governatore fu Ascanio della Cornia nipote di Leone IV. In seguito, l'onorifica carica di Governatore di Borgo fu affidata, sempre ed esclusivamente, ai familiari dei vari Pontefici. Il Governatore, quale magistrato a capo del Tribunale di Borgo ottenne nel 1627, da papa Urbano VIII, la prerogativa di emettere sentenze "*vivae vocis oraculo*" nel senso che gli era permesso

[17] Cfr.: Scanaroli G.B., 1655; Bertolotti A., 1891; Fornilli C.C., 1991.

di risolvere questioni giuridiche a voce, senza bisogno di dare ordini scritti.

Sembra, però, che già dagli inizi del Quattrocento, all'interno della città del vaticano funzionasse un altro carcere per ecclesiastici sito nella Torre di San Giustino, presso Porta Angelica (Morichini C.L., 1870), dove sembra fossero stati imprigionati diversi membri del clero romano, rei di non aver pagato delle tasse loro imposte dal Cardinale Pietro de' Stefaneschi (Dello Schiavo A., 1917).

Tribunale e carcere furono ubicati in un palazzotto di civile abitazione, sembra progettato da Antonio Sangallo il Giovane, su ordinazione della famiglia Ferrari, che nel 1571 vendette alla Reverenda Camera Apostolica. Si presentava a forma di torre ed era sito nella distrutta "Spina di Borgo", all'altezza dell'allora Piazza Scossacavalli, adiacente alla chiesa di S. Maria in Traspontina.

Il carcere di Borgo detto anche del Soldano era strutturato per ospitare un numero esiguo di prigionieri, rei di crimini minori o per debiti. Era privo dei servizi essenziali, quali ad esempio l'infermeria. I locali erano denominati: stanza sopra la cappella, sala di sopra, ricetto innanzi alla corda, ricetto del guardiano, sala pubblica, pubblica da basso, stanza della corda.

Il 2 maggio 1596 erano presenti solo tre prigionieri. Dalla visita dell'8 maggio 1629, si rileva la presenza di 2 criminali e di 4 civili. Nel 1652 vi furono carcerate 567 persone di cui 554 ottennero la libertà, 14 esiliati, 9 trasferiti alle galee (Scanaroli G.B., 1655; Bertolotti A., 1891).

Tribunale e carcere cessarono le loro attività nel 1676 a seguito della soppressione della figura del Governatore di Borgo i cui ultimi rappresentanti si erano resi responsabili di gravi abusi e di varie sopraffazioni.

Il palazzo venne ristrutturato e dato in affitto per abitazioni fino al 1937, epoca della sua demolizione per far spazio alla costruenda Via della Conciliazione. Di questa prigione pontificia si conserva ancora oggi il solo portale che venne recuperato e rimontato nel palazzo recante l'attuale numero civico 15 di Via della Conciliazione. Notizie, non confermate da fonti certe, riportano che vicino al vecchio carcere di Borgo (Oggi Via del

Campanile) abitò, ironia della sorte, fino al 1868 Pietro Bugatti detto "Mastro Titta il boia di Roma", che nella sua lunga carriera aveva eseguito oltre cinquecento esecuzioni capitali, per ghigliottina, afforcamento, decapitazione, mazzolatura e successivi squartamenti. Nella stesssa abitazione Bugatti aveva aperto una bottega di ombrellaio.

Ripa[18]

Verso la fine del 1400, a seguito di continui reclami che pervenivano ai vari pontefici, affinché provvedessero a porre fine alle continue risse e violenze di ogni genere causate molto spesso da truffe o diverbi, per controversie commerciali tra mercanti e marittimi romani e stranieri orbitanti nei porti fluviali del Tevere in Roma, fu istituito il "Camerlengato di Ripa Grande", con speciale tribunale ed annesso piccolo carcere.

Questo speciale "Tribunale privativo di Ripagrande per le cose di commercio", con a capo il "Camerlengo di Ripagrande" aveva competenza esclusiva e (solo lui senza ingerenze) nelle cause civili ripali e criminali con potere di punire i rei con pene, anche afflittive del corpo. (Calzamiglia G., 1777).

La sua giurisdizione si estendeva su tutte le cause che avevano connessione o dipendenze con affari marittimi e fluviali. Il Porto di Ripa Grande costituiva uno dei punti più caldi della città, in quanto punto di approdo e di ritrovo di una miriade di persone che arrivavano a Roma per commerci (pescatori, marinai, commercianti, barcaioli, carrettieri, contadini) o per pellegrinaggi o per affari leciti ed illeciti (vagabondi, prostitute, borseggiatori, storpi, ecc.…).

Il tribunale era composto dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa, dal Presidente delle Ripe e del Camerlengo di Ripagrande. Era coadiuvato da un notaio, da un cursore, da un deputato per il Fisco, da appositi doganieri e da un bargello con compiti di ordine pubblico lungo le rive del Fiume e nei porti.

La piccola prigione annessa al tribunale era utilizzata come carcere di emergenza, di deposito, e per restrizioni personali di breve durata. Aveva una capienza minima e non vi era posto per far pernottare i prigionieri che conseguenzialmente, di volta in volta, venivano dirottati in luoghi più sicuri a Corte Savella, a Tor di Nona e al Campidoglio: "*Ad ripae carceres modo descendamus. In his ut plurimum iam non pernoctant carcerati. His temporibus carcere ripae nec securi sunt nel custodem particularem habent, ac*

[18] Cfr..: Scanaroli G.B., 1655; Calzamiglia G., 1777; Fornilli C.C., 1991.

propterea carcerati recto tramite duci debent ad carceres capitolinos" (Scanaroli G.B., 1655).

Alquanto difficile è, allo stato, poter individuare dove furono ubicati con precisione il tribunale e il carcere, si suppone comunque che questi dovettero essere se non proprio nella zona portuale, almeno in un posto nelle immediate vicinanze, anche perché, nel tempo, il porto di Ripagrande fu spostato da una riva all'altra e sempre più a monte.

Né lo Scanaroli nè il Calzamiglia riferiscono sulla sua giusta ubicazione. Quest'ultimo riporta dettagliate notizie sul camerlengato, tra cui una curiosa supplica del 1522 presentata al pontefice da parte del camerlengo Cristoforo Capizucchi per chiedere più poteri per difendersi dalle ribalderie di alcuni cittadini corsi che avevano sfondato la porta del carcere di Ripa e fatto evadere tutti i prigionieri: "*Cum nautae corsi portantes vina ibi dem juri amplius stare nequeant, ausi pervim venire contra ipsum, e curiam armati in magno numero ad frangendum portas carcerum dictae curiae, e carceratos liberare* […]" (Calzamiglia G., 1777).

La prigione non poteva essere visitata, nè poteva essere rilasciato nessun carcerato per debiti ripali senza il consenso del Camerlengo e dei doganieri di Ripagrande.

Alle spese necessarie per il mantenimento della Curia Ripale si faceva fronte con i proventi delle tasse doganali che dovevano essere versate da chiunque avesse sbarcato merce a Ripagrande (anche in natura specialmente se generi alimentari, sui quali il Camerlengo aveva anche diritto di assaggio).

Anche la piccola prigione di Ripa, chiuse i propri cancelli nel 1676, con l'apertura delle "Nuove di Strada Giulia".

Parte terza

IL PENITENZIARIO
(DAL XVI AL XIX SECOLO)

Capitolo I

DAL CARCERE AL PENITENZIARIO

Poena est emendatio hominum
Statuta Urbis Romae (Col. 690 n. 30).

Le mie parole, strane sembreranno e questa un'idea parrà dell'altro mondo: ma checchè vogliasene dire, sarà facile rendere in questo modo meno dure le prigioni e più utili molto.
Mabillon, 1764

Il carcere e la sua funzione retributiva[1]

La pena della privazione della libertà, prima attraverso la detenzione coatta in carcere e anche successivamente ha storicamente svolto la sua primigenie funzione prettamente retributiva.

Sin dalle origini, infatti, doppio scopo della carcerazione e della pena più in generale fu quello vendicativo, attuato per la purificazione del gruppo e quello sacrificale espiatorio per la consacrazione agli Dei offesi del colpevole secondo l'antico brocardo latino "*Punitur quia peccatum est*". Ti punisco in quanto hai sbagliato! Questo antico ed attuale concetto giustificava ed ancor oggi giustifica la punizione del reo per un principio assolutistico-retributivo: punire il colpevole semplicemente perché ha già commesso un crimine (*ne peccetur*).

Il carcere, ossia la reclusione è lo strumento con il quale si concretizza l'azione vendicativa dello Stato verso il reo. Ancor prima delle giustificazioni filosofiche attribuitele dai filosofi e dai giuristi nel corso dei secoli, la funzione retributiva riconosciuta al carcere ha in qualche modo sempre fatto riferimento all'antico Ius talionis, in modo che tra l'azione del soggetto agente e la passione di

[1] Retributiva: dal latino "*retribuo*" con il significato di: ti pago, ti dò il dovuto per il reato già commesso. che riguarda unicamente il male compiuto.

chi soffre esistesse una certa identità nascente da un alto ordine naturale e immutabile.

È questa la cosiddetta teoria che i tedeschi chiamarono "assoluta" e gli anglosassoni "retributiva. Ed il carcere era appunto una sorta di retribuzione sia giuridica in quanto il delitto è ribellione del soggetto alla volontà delle leggi, e come tale, esige una riparazione che valga a riaffermare l'autorità dello Stato. Ma contemporaneamente ad una "*malum actionis*" deve corrispondere un "*malun passiosis*", in ubbidienza anche ad una sorta di "retribuzione morale", quale profonda esigenza di matura umana.

La teoria della retribuzione afferma come visto, che il reato vìola l'ordine morale che è poi l'ordine giuridico che lo Stato deve comunque ristabilire appunto con l'applicazione della pena, ossia castigare con la morte, l'esilio e con la carcerazione.

Ovviamente il carcere (quale luogo di castigo) ha sempre svolto in una sorta di "*mixtum compositum*", seppure in periodi storici diversi, anche funzioni intimidativo-deterrenti, oltre che utilitaristiche, mercantilistiche e non da ultimo a pro del reo quelle emendative e rieducative.

Nel suo attuale significato la pena retributiva contiene alcuni caratteri essenziali (anche se qualcuno superato dai tempi) quali: l'afflittività (oggi intesa come privazione del bene della libertà e non di inutile sofferenza), la proporzionalità, la determinatezza, l'inderogabilità, e la consapevolezza della responsabilità penale personale.

La nascita del penitenziario (la pena della privazione della libertà)

Il Rinascimento fu considerato come importante e decisivo movimento, propulsore della storia dell'incivilimento umano che cercò di scardinare la feudalità e la potenza politica dei vescovi che avendo dilatato le proprie sfere d'azione avevano dominato, a lungo, lo scenario politico e spirituale.

Anche per il pianeta carcere il Rinascimento fu l'epilogo di un lungo faticoso ed a volte contraddittorio svolgimento spirituale

in cui per lungo tempo continuarono a frammischiarsi motivi del pensiero e del sentire medioevali e motivi di nuovi aneliti.

Nel periodo rinascimentale, infatti, la pena subì uno storico stravolgimento: da una concezione esclusivamente assolutistico-retributiva alle nuove finalità, emendativa-intimidativa-rieducativa (a Roma e nei Paesi cattolici) ed economico-utilitaristiche (nei Paesi anglosassoni a religione protestante). Giuristi e filantropi rinascimentali furono in prima linea per far superare le vecchie idee, ancorate ad una società che aveva ancora bisogno di vendicarsi del male ricevuto dal criminale, facendolo punire pubblicamente e obbligando la popolazione ad assistere agli orrendi spettacoli dei supplizi e delle torture.

Proprio in questo periodo alcuni giuristi proposero la nuova formulazione del concetto di pena, di penitenziario, di carcere penale secondo il diritto civile laico e l'idea vendicativa ed esemplare della pena. Il carcere, infatti, era considerato un luogo di passaggio e conseguentemente nessuno si poneva il problema di una nuova gestione della detenzione come pena. La pena vendicativa ed esemplare faceva si che il reo fosse considerato come un soggetto passivo della pena stessa e non un uomo da redimere, secondo il dettato cristiano.

* * *

Quale strascico del periodo medioevale, ancora nel Seicento, si rammenta che, l'amministrazione della giustizia e delle carceri erano in mano ai diversi signorotti che le gestivano spesso privatamente e in modo del tutto arbitrario.

In questo periodo continuavano a funzionare le vecchie "carceri private", intese, a volte, non come apposita istituzione, ma come semplice possibilità di tenere ristretti in casa, i propri debitori insolventi, figli e mogli irrequieti, sotto la custodia del capofamiglia. I genitori, infatti, forti della propria autorità paterna potevano tenere segregati in casa i figli incorreggibili, svogliati a scuola o al lavoro, autori di piccole malefatte, disubbidienti alla disciplina domestica, ovvero potenziali delinquenti. Come dianzi accennato, non solo i genitori, ma anche i mariti, potevano utilizzare "carceri

private" per poter tenere segregate in appositi locali della casa le proprie mogli, accusate o solamente sospettate di infedeltà coniugale, o di semplice comportamento frivolo. Si trattava in effetti di una sorta di arresti domiciliari (*ergastulum*) con affidamento dei "reclusi" agli stessi genitori o agli stessi mariti.

Da eccezionale deroga alla norma, regolarmente concessa dall'autorità preposta, nei tempi successivi la carcerazione privata sfociò in abuso, tanto da essere addirittura considerata poi come reato di "lesa maestà" in quanto il carcerante si sarebbe addirittura sostituito all'autorità.

Ancor prima dei giuristi rinascimentali, anche le Costituzioni Egidiane, promulgate nel 1377, avevano proibito l'uso e l'abuso della carcerazione privata definendola un arbitrio e una ingiustizia: *"carcere privato detines aliquem ultra tres dies, legali poena puniatur"* (Scanaroli G.B., 1655).

Contro il carcere privato si schierò, poi, anche il famoso giurista Prospero Farinaccio sostenendo che il giudice si doveva astenere dall'ordinare ogni *"indebita captura"* per evitare che le persone venissero detenute illegalmente in carcere. Sostenne, poi, che la carcerazione era *"nulla et indebita"* allorché era disposta o da un giudice incompetente o da persone private *"*[…] *nullam prorsus habente iurisdictionem nec ordinariam nec delegatam"*, tanto da considerarla reato (Farinaccio P., 1603).

Secondo Farinaccio commettevano reato anche i genitori che detenevano i figli discoli *"correctionis causa, ut pota in patre detinente filium in privato carcere"* e quei mariti che, come anzidetto, tenevano recluse le proprie mogli infedeli: *"qui causa correctionis et castigationis potest uxorem in vinculis ponere et sic in carcere privato detinere".*

"Iniusta et indebita" era secondo il Farinaccio la carcerazione in luoghi orribili, oscuri, in cave e sotterranei in quanto il carcere, non doveva essere considerato una pena ma solo temporanea custodia: *"debet enim captus carcerari in loco in quo ultra custodiam, poenam non patiatur, quia carcer non ad poenam, sed ad custodiam inventus est".*

Anche la Chiesa proibì ai prelati di rinchiudere chierici e laici in carceri tetre ed oscure, pena l'accusa nei loro confronti, addi-

rittura, di omicidio. Questo principio, però, non era assoluto. La reclusione perpetua, a volte, era applicata quale commutazione di quella capitale. Da Roma, i reclusi erano trasferiti nella Rocca di Ostia, dove, a differenza delle disposizioni adottate per i detenuti in attesa di giudizio, erano tenuti relegati in luoghi fetidi, bui e orribili.

Scrittori e giureconsulti rinascimentali, fedeli alla tradizione classica, tenevano a precisare che la sola carcerazione nelle prigioni vescovili doveva essere considerata una pena tipica del diritto canonico e che i primi segnali di reclusione per laici fu inizialmente prevista dagli statuti comunali e solo nel Settecento, come tutte le pene, regolata in modo unitario e proporzionata alle qualità del reato e tenuta in corrispondenza con il fine che se ne voleva ottenere[2].

Da altre fonti si apprende che: *"Quidam est carcer terminus poenae, et imponitur de iure canonico poena perpetui carceris"* - Qu. LXX, n. 4 *"Poena autem perpetui carceris non est in usu apud laicos* […] *Apud clericos autem multum frequentatur"* Menochio *Qu,* LXXXIX, n. 10 *"Declaratur ut non procedat ex dispositione juris pontificii, quo perpetui carceris poena probatur"* Claro*: "Caesterum non potest iudex eccles. Condemnare laicum ad perpetuum carcerem, etiam quando laicus propter delictum effectus esset de foro ecclesiastico, praeterquam in causa haeresis"* Menochio: *"In illis civitatibus in quibus ius pontificium servatur, ut Bononiae, perpetui carceris poenam imponi posse".* – Constit. Sic*.: "Caeterum si tale quid contra cos probatum extiterit ex quo* […] *debeant* […] *perpetuo carceri macerari* […]. Nota *quod carcer perpetuus est de isto iure et de iure*

[2] Il giureconsulto Pellegrino sostanzialmente separava le leggi civile (laiche) ed affermava *"De Jure civile non datur carcer ad poenam, sed ad custodiam tantum"* da quelle del diritto canonico affermando: "*De Jure canonico bene datur carcer ad poenam"* […] *"Datur carcer a) pro crimine investigatione, b) ad custodiam, c) pro afflictione donec solvat poenam pecuniariam, d) in poenam criminis"* […] *"secundum leges / civiles / judices laici possunt suis subditis poenam mortis pro delictis imponere* […] *sed secundum Sacros Canones judices ecclesiastici non possunt talem poenam clericis irrogare unde cum gravitas delicti de Jure Civili veniret punienda poena mortis, de Jure Canonico punitur poena carceris* […] *neque obstat quod carcer sit inventus ad custodiam reorum, non ad poenam, quia hoc procedit de Jure Civili, non Canonico".*

canonico, non autem civili […]*"* Claro *"Credo tamen quod haec poena in civitate Venetiarum etiam hodie sit in usu* […]*"* (Calisse C., 1906).

Nel corso del Rinascimento la pena capitale assumeva, ancora un particolare e notevole ruolo nella vita comunitaria e nella immaginazione dei suoi membri. Le esecuzioni capitali ed ancor più i supplizi dovevano, pertanto, avere un carattere intimidativo, terrificante e spettacolare, in modo da restare impressi nelle menti degli spettatori e diventare, così, un chiaro deterrente per eventuali futuri criminali.

La pastoralità carceraria della Chiesa di Roma

Nonostante la presenza sul posto del Pontefice, massima autorità della Chiesa, anche la città di Roma non era immune da cattive abitudini. L'organizzazione delle prigioni, come anticipato, era infatti in mano a gente senza scrupoli, il cui unico scopo era quello di arricchirsi a spese dei carcerati.

Né, d'altra parte, esisteva una legislazione precisa e puntuale, al contrario era anche in Roma e nello Stato Pontificio un susseguirsi ininterrotto di bolle, bandi, editti, che anziché facilitare, complicavano spesso maggiormente la gestione delle dette prigioni.

I carcerieri, con soprusi e minacce ed a volte esercitando anche violenza sui malcapitati, pretendevano ogni forma di balzello inventando sempre nuove tasse per lucrare impunemente. I reclusi erano addirittura costretti a pagare una tassa al momento del loro ingresso nel carcere e così, a maggior ragione, all'atto della loro liberazione. A Roma, come già detto, la famiglia Savelli che gestiva la "Curia Savella" (tribunale e annesso carcere) pretendeva, oltreché una miriade di balzelli dai reclusi, addirittura dalle prostitute e dai lenoni (non carcerati) il pagamento di dieci carlini al mese, appunto per il mantenimento del carcere e del tribunale. L'introito era abbastanza consistente in quanto in quel periodo in Roma erano presenti giornalmente nel carcere della Curia Savella mediamente poco meno di settanta detenuti.

In breve tempo lo strapotere dei custodi e degli amministratori delle prigioni romane raggiunse un insopportabile grado di corruzione, tanto da far finalmente ribellare gli stessi carcerati, con suppliche al Pontefice e al Senatore, che erano le due più alte cariche cittadine.

La Chiesa di Roma da una parte, con i propri rappresentanti (Cardinali, Vescovi, Opere pie, Confraternite, etc.) presenti su tutto il territorio italiano, e le rispettive Autorità giudiziarie dall'altra, scesero allora in campo per arginare il dilagante fenomeno della corruzione e della cattiva gestione delle carceri. Istituirono a tal proposito commissioni di vigilanza, ed in particolare, dove la Chiesa aveva più potere istituirono e imposero ai rispettivi governanti l'istituzione di appositi organismi, cui demandare il compito di vigilare sulla gestione delle carceri, sui prigionieri, e sulla esatta esecuzione della detenzione: "*aiutando il prossimo senza ledere la giustizia*".

Per quanto singolare può apparire, risulta di particolare interesse storico una petizione che alcuni detenuti nelle carceri romane inoltrarono al Pontefice, per lamentarsi degli abusi e dei soprusi cui erano sottoposti e dal quale si rileva chiaramente la finalità del carcere: *"havendo di mira che il carcere non datur ad poenam sed ad custodiam* […]" (Bertolotti A., 1890).

La questione carceraria, in effetti, era già stata affrontata ed erano state emanate una serie di disarticolate disposizioni per meglio disciplinare la materia. Fu Paolo III a dare nel 1548 la prima stabile e omogenea legislazione carceraria con la costituzione *"Ad onus"* che segnò le linee guida della procedura criminale e di quelle del sistema carcerario, a cui i successivi pontefici e giuristi fecero continuo riferimento.

Successivamente, Pio IV effettuò una specifica riforma del personale carcerario (*Riforma deli Capitani e guardiani delle Carceri*), mentre Pio V nel 1568 emanò altra *"Costituzione"* sulla procedura civile e in materia carceraria, annunciando l'idea della costruzione in Roma di una nuova e più capace prigione in sostituzione delle numerose e fatiscenti allora in uso.

Contemporaneamente alla riforma delle *"Tasse sulle carceri"* del 1612, Paolo V tentò la ristrutturazione di Tor di Nona e di

Corte Savella. Pubblicò una nuova e vasta riforma dei Tribunali di Roma, con un rincrudimento dell'esercizio della giustizia che sosteneva una più energica azione contro l'aumento incontrollato della delinquenza. L'aumentato numero dei delitti e conseguenzialmente dei carcerati fu di stimolo a Paolo V per far imporre più rigorosi ed impellenti rimedi nella corrotta gestione delle carceri e la fatiscenza dei vecchi edifici carcerari (Scanaroli G.B., 1655; Fornili C., 1991).

Ardente e infaticabile sostenitore della nuova politica fu il vescovo modenese Scanaroli, valente giureconsulto a Modena e poi vescovo a Roma.

Lo Scanaroli nel criticare aspramente e denunciare fermamente le condizioni di vita dei prigionieri, la gestione arbitraria e lucrosa delle varie prigioni e dei relativi tribunali, anche se non offrì compiuti modelli carcerari rispetto a quelli già esistenti, ne auspicò vivamente una riforma generale. Indirizzò continue implorazioni ai vari porporati della Compagnia di Gesù e particolarmente al Pontefice, al quale rivolse motivate e ferventi suppliche perché intervenisse con la sua autorità ad esaminare la *"Questione carceraria romana"* (Scanaroli G.B., 1655).

Appunto per seguire la sorte dei carcerati adulti e minorenni, Scanaroli fu un instancabile suggeritore delle nuove metodologie carcerarie, avendo capito ed essendosi convinto che la tortura e i rigori di una carcerazione tesa solo a distruggere fisicamente e psicologicamente la persona umana dovevano essere sostituiti con mezzi più umani, più miti e comunque tendenti attraverso l'espiazione custodialistica al recupero del condannato, in particolare se si trattativa di detenuto minorenne.

Scanaroli combatté la promiscuità e suggerì la suddivisione dei detenuti per grado di pericolosità, per gravità del reato commesso, per sesso e per età, possibilmente gli uni dagli altri in distinti edifici carcerari.

Per i detenuti adulti si trattava solo di una suddivisione materiale, in quanto le diverse classi di ristretti erano sottoposte alle medesime regole carcerarie, senza alcuna differenza sostanziale, mentre iniziava per quelli giovani una nuova era: quella della loro materiale correzione.

A Roma, come accennato e come in tante altre città italiane, per arginare questi scandali e per la concreta attuazione della nuova funzione emendativa della pena collaborano attivamente due istituzioni laico-religiose: le Confraternite e il Tribunale della visita (*Tribunal Visitationis*) (Parente A., 1997, 2007).

1. *Le confraternite*

Molte persone sia laiche sia appartenenti al clero, ubbidienti al comando divino di far visita ai carcerati, già a partire dal Quattrocento credettero giusto riunirsi in confraternite per poter portare, all'interno delle carceri un raggio di luce, una speranza, una parola di conforto.

ER CONFORTATORE:
Sta notte a mmezza notte er carcerato
Sente uprì er chiavistello de le porte,
e ffasse avanti un zervo de Pilato
a ddijje: er fischio te condanna a mmorte.
Poi tra ddu' torce de sego incerato
Co ddu guardiani e ddu bracchi de corte,
entra un confortatore ammascherato,
coll'occhi lustri e cco le guance storte.
Te l'abbraccica ar collo a l'improviso, strillanno: "Alegri, fijjo mio: riduna
le forze pe vvola ssu in paradiso". "Che alegri, …! Alegri la luna!",
quello arisponne: "Pozziate esse acciso;
pijjatela pe vvoi tanta fortuna" (Belli G., 1830).

A questo impegno di squisito carattere spirituale le confraternite vollero affiancare un contributo più concreto: quello di aiutare materialmente con l'offerta di viveri e di indumenti gli stessi carcerati e le loro famiglie più bisognose.

Inizialmente costituitesi come "volontariato" nelle carceri cittadine, le confraternite furono successivamente riconosciute ufficialmente dalle diverse autorità civili e religiose

Con la loro diuturna presenza nelle carceri, questi "volontari" riuscirono a ottenere trattamenti più umani, mitigazioni delle pene e spesso un più sollecito svolgersi dei processi. Assistevano e con-

fortano, inoltre, i condannati a morte ed erano, anche membri del Tribunale della visita.

> "L'intento di quelli, che vanno à le carceri ad aiutare coloro, ch'in esse si ritruoano, deue essere procurare con l'esortazioni così in comune, come in particolare, che da la carcere corporale piglini occasione d'uscire dalla spirituale del peccato, et faccino fermo proposito di mutar vita […]" (Istruttione per quelli che vanno à le carcere. 188, ff. 76r-78v, Manoscritto del 1550 in *Archivum Romanum Societas Jesu*).

2. *Il Tribunale della visita*[3]

La necessità di creare un organo che potesse autoritativamente "visitare" le prigioni, nacque da due differenti esigenze: l'una di ordine morale di umana carità cristiana, l'altra di ordine giuridico-amministrativo per un diretto e attento controllo sia sulle strutture carcerarie e sulla brutalità dei costumi del personale di custodia sia sullo strapotere di alcuni giudici che illegittimamente detenevano persone in carcere.

Il Tribunale nacque a Roma per volontà dei pontefici romani (1435), quasi in coincidenza con la nascita del "penitenziario" e

[3] Quest'organo ha una lunga storia, le cui radici partono dal periodo rinascimentale. Era, all'epoca conosciuto come "*Tribunal Visitationis*" e fu voluto da Papa Eugenio IV che nel 1435 formalizzò l'antica consuetudine cristiana della "assistenza ai carcerati", ordinando al Cardinale Vice Camerlengo di procedere ad una periodica "visita" delle Carceri e di riferire successivamente a lui sugli esiti A seguito di ciò la visita caritativa alle carceri assunse ben presto tutti i connotati di una vera e propria incombenza giudiziaria, con funzioni meramente ispettive e deliberative, tanto che Alessandro VI nel 1492 diede ordine di istituire un apposito organo. Nacque in tal modo il "*Tribunal Visitationis*". I pontefici Giulio II e Clemente VII nei primi anni del 1500, ne migliorarono l'organizzazione e tra il 1548 ed il 1612 furono codificate le varie attribuzioni sia nel settore civile sia in quello criminale. Da iniziale opera di misericordia "la Visita" ben presto prese forma giuridica tanto da risultare un perfetto Organo giurisdizionale di massima importanza da essere definito come controllore dei tribunali ordinari e *"pietas juridica"* a favore dei prigionieri (Parente A., 1997).

Un analogo organo di controllo denominato "I protettori del carcere del Sasso", fu istituito nel 1513 nella città di Lucca, con il compito di vigilare sulle condizioni dei carcerati affinché non fossero inflitte inutili sofferenze o fossero perpretate inaccettabili violazioni dei loro diritti. Si puo ben dire che il Tribunale della visita sia stato sicuramente l'antenato dell'attuale Tribunale di sorveglianza.

presto fu istituito anche in altre città, su pressante richiesta dei rappresentanti della Chiesa cattolica. Era un organo a composizione mista (laici, ecclesiastici, confraternite, magistrati), che esercitava il suo mandato in tre differenti momenti attraverso:

La visita settimanale aveva carattere squisitamente giudiziario e si interessava della pendenza delle cause, proponendo anche azioni di stimolo ai giudici.

La visita mensile era esercitata attraverso la concreta ispezione dei locali della prigione, del personale e del trattamento materiale (igiene e cibo) e spirituale dei carcerati.

La visita graziosa (annuale) si concretizzava in una richiesta di grazia e di amnistia per alcuni carcerati, in occasione di particolari feste religiose.

La delicatezza delle funzioni e la necessità evidente di un controllo sulla esecuzione della pena fecero di tale istituzione, un organo che fu presente, con le ovvie modifiche, in tutte le successive normative penali e penitenziarie (Parente A., 2007).

Il penitenziario e la sua funzione emendativa

1. *La Chiesa di Roma: il pentimento e l'emenda*

Gli ideali religioso-umanitari predicati dal cristianesimo e recepiti inizialmente in campo criminologico (ecclesiastico) con l'applicazione rivoluzionaria della privazione della libertà dei religiosi/rei al posto della pena di morte o di altre pene corporali ed i buoni risultati ottenuti, nel periodo rinascimentale, furono di base alla Chiesa per una più incisiva azione modificatrice della funzione del carcere laico. È noto che il diritto canonico non ammetteva la pena di morte e quindi ricorreva alla carcerazione punitiva come pena equipollente. In effetti nella concezione canonica della pena lo scopo principale era la correzione del reo ed il carcere era a questo funzionale (Paglia V., 1980). Con ciò la Chiesa si dimostrava nient'affatto debole, anzi interveniva con una pena alternativa (alla morte) molto più efficace, tenendo ben presente il principio della inflessibilità e del dettato: *"ne delicta impunita remaneant"*.

Allorché la gerarchia ecclesiale assunse funzioni di stimolo e di controllo sull'autorità civile, pur ricollegandosi ad alcuni istituti del diritto penale romano, l'intero sistema penale cambiò radicalmente e con esso la funzione della pena da infliggere (che tendeva verso un carattere religioso-sacramentale) inizialmente ai soli religiosi, successivamente anche ai laici. Le prime sanzioni quali la scomunica, la sospensione e la carcerazione nelle prigioni conventuali, furono prevalentemente di natura spirituale[4]. Nacque in quel contesto della legislazione penale canonica la sanzione della carcerazione correzionalistica dei religiosi colpevoli la cui pena doveva essere espiata nell'isolamento, lontano dalle occupazioni e dalle distrazioni del mondo, fino al momento del ravvedimento. Un mezzo efficace per assicurare tale ravvedimento fu la reclusione, a vita o per un periodo determinato dei religiosi colpevoli, in appositi locali nel convento o nel monastero (*in ergastulis*) allo scopo di porre questi di fronte alla colpa commessa al loro pentimento e al loro progressivo ravvedimento attraverso la meditazione (Paglia V., 1980).

Dopo il periodo dell'alto medioevo (oltre alle pene del diritto canonico) anche la pena secolare carceraria si spogliò, progressivamente, del suo carattere penitenziale e all'idea della solitudine necessaria per la penitenza e per l'emenda del reo di fronte a Dio, si sostituì l'idea correzionalistica e della rigenerazione morale rispetto alla società.

Il diritto penale canonico aveva già avuto, sia in Roma sia fuori dello Stato Pontificio, un peso notevole nella concezione giuridica del carcere e della pena, proprio, per le sue forme originali e autonome che questo vantava, e non riscontrabili nell'esperienza civile degli altri Stati italiani (Paglia V., 1980).

È da notare che nello Stato Pontificio la norma canonica (applicabile al clero, ai curiali e ai laici) aveva inciso sempre di più su

[4] I chierici peccatori erano rinchiusi per cinque o sette anni affinché piangessero le loro colpe e fossero messi nella impossibilità di commetterne altre più gravi. La pena della reclusione in monastero, non era riservata però solo agli ecclesiastici, ma fu recepita anche dalle autorità civili che iniziarono a carcerare le donne adultere, coloro che violavano il divieto di ingresso in città o che commettevano reati di minor conto (Tolosanus P.G., 1639).

quella civile (laica) tanto che la reclusione conventuale degli ecclesiastici aveva influenzato in modo determinante la realtà carceraria civile. Questa, infatti, fu modellata sul tipo dell'internamento, in modo da dare più significato al tempo necessario per la purificazione e per il ravvedimento piuttosto che al senso della semplice privazione della libertà.

La Chiesa, così, con i suoi numerosi rappresentanti, intervenne diuturnamente su vasto territorio, anche nella vita pratica e nella gestione concreta del carcere: *"De Jure canonicus debet esse multo plustemperatus rigor carcerationis* […] *Carcer lumen habeat et non subterraneus* […] *cum loco communi pro corporibus exonerandis bene aptato et commodus ad necessaria victui recipienda et facilis ad colloquendum ne carceratis necessaria desint* […]*"* (Pellegrinus C., 1660). Dalla salvezza del corpo alla salvezza dello spirito attraverso la meditazione ed il pentimento. Due strade che la Chiesa di Roma perseguì tenacemente e trionfalmente.

Il diritto canonico, sin dalle sue origini, pur non negando la funzione retributiva, assegnò alla pena il fine principale (ma non esclusivo), dell'emenda e di autocorrezione del reo. In tal modo si pretendeva dal colpevole la prestazione di opere che dimostravano il suo ravvedimento o meglio ancora la sottomissione ai precetti della Chiesa. Il giureconsulto Giulio Paolo aveva infatti detto: *"Poena consistuitur in emendationem hominum…".* Ancor prima Platone aveva affermato che la pena doveva essere la medicina dell'anima, capace di sincera purificazione. Augusto ricorda come l'autorità: *et haec omnia cum dilectione corrigendi, non cum odio perseguendi faciat*". Anche Aulo Gellio aveva già assegnato alla pena tre cause: oltre alla vendetta dell'offeso ed all'intimidazione, anche l'emenda del colpevole. Con quest'ultimo fine si conseguiva un duplice scopo: quello di non lasciare impunito il reo e di evitare che commettesse altri reati e che la punizione fosse di esempio anche per la società. La *"trina monitio"* canonica (atto che precedeva la scomunica) aveva per scopo appunto di punire, di migliorare e di educare il colpevole.

Sul presupposto del ravvedimento spontaneo del soggetto, purificatosi e sinceramente emendatosi del male commesso, la Chiesa

applicava il perdono cristiano[5]. Anche questo fu un principio di stampo etico-religioso che da una parte esaltava l'opera del franco ravvedimento e dall'altra la clemenza sovrana, giusta coniugazione fra gli ideali laici dell'impero e la sincera fede cristiana.

La Chiesa riteneva, infatti, che attraverso l'espiazione della pena, nel più assoluto isolamento nelle celle, lontani dall'occupazione e dalle distrazioni del mondo, nella solitudine e posti di fronte alla colpa commessa, per far si di dolersi e di pentirsi con la meditazione per l'espiazione del fallo commesso, si poteva giungere al miglioramento del soggetto. Ideali che portarono alla conseguenza logica del riconoscimento del concetto religioso che la penitenza era il punto di partenza di tutte le successive profonde riforme dello stesso concetto di pena detentiva. "*Mentre la giustizia secolare ha sempre avuto come obiettivo di mantenere l'ordine e di combattere la delinquenza con il terrore, al contrario la giustizia ecclesiastica ha cercato di agire sull'anima nel tentativo di trasformarla, di migliorarla*" (Mabillon D.J., 1724).

La diffusione della norma canonica su tutti gli Stati italiani e oltre fu favorita dalla presenza continua e capillare su tutto il territorio della penisola e in altri Paesi Europei, di cardinali, vescovi, abati, preti, monaci e monache, molto spesso imparentati (specialmente le alte gerarchie ecclesiastiche) con questa o quella famiglia aristocratica al potere. È noto che i figli primogeniti continuavano ad ereditare titoli, poteri e possedimenti mentre i figli cadetti e le figlie potevano essere destinati ai conventi e alle alte gerarchie della Chiesa, con il conseguente assorbimento nella stessa famiglia dei poteri spirituale e temporale.

In tal modo nacque una influenza vicendevole e una continua integrazione fra le due tradizioni giuridiche.

Per impulso della Chiesa di Roma, successivamente anche l'Autorità civile iniziò a considerare la privazione della libertà come pena da infliggere ai colpevoli di reati meno gravi e ai giovani delinquenti.

[5] Un esempio per tutti di perdono cristiano è quello concesso il 17 maggio 1981 a soli quattro giorni dall'attentato, dal Pontefice Giovanni Paolo II al suo attentatore Alì Agca.

La pena della privazione della libertà (reclusione) poté così essere considerata come pena temporale in quanto privava il reo della libertà personale e contemporaneamente pena spirituale per il fine che intendeva raggiungere (Paglia V., 1980).

Alle finalità personali (ravvedimento-emenda-pentimento) che venivano realizzate nel carcere si aggiunse anche una finalità di natura pubblica che originava dal suo carattere vendicativo di "*satisfatio*" per il delitto compiuto. Quindi attraverso l'esecuzione pubblica la pena usciva dal recinto personale, per assumere anche quel valore esemplare di intimidazione e di prevenzione *"Poena igitur pro bono civitalis omnino sunt necessariae. Non enim publicus error obliterari potest, nisi publicae punitionis spongea deleatur, ut poena unius multorum metus sit*" (Scanaroli G.B., 1655).

La pena della privazione della libertà non fu subito regolamentata come tale e quindi, nel secolo successivo, si dovette applicare in modo alquanto duro e crudele, quasi a voler eguagliare l'atrocità delle pene corporali, per un senso di vendetta sociale o di pubblica *"Satisfatio",* per il delitto compiuto.

Pertanto, la pena della carcerazione del delinquente per i crimini commessi assumendo la funzione di tranquillità sociale, divenne anche reazione vendicativa contro il colpevole a favore della società: *"Punitio nominem fit potius pro medicina praeservativa publicae quietes et tranquillitatis, ut homines a crimine arceantur quasi pro curativa criminis iam irretractabiliter patrati* […]*"* (De Luca G.B., 1682).

La sua funzione di *"publica satisfatio"* rimase in vigore ancora per molti secoli, in particolare con la condanna alle galee, con la confisca dei beni e con la spettacolarità delle esecuzioni delle pene capitali e di quelle corporali. Spettacolarità di cui la società aveva bisogno allo scopo di soddisfare quell'ansioso senso innato di crudeltà mal represso dalla situazione sociale del tempo. Lo Scanaroli, tempo prima si era scagliato fermamente anche contro la tortura, definendola come tara crudele ereditata dal paganesimo e dal medioevo.

In questo periodo, poi, balenò l'idea del carcere correttivo, particolarmente per i detenuti giovani. Il carcere non doveva essere esclusivamente *"ad custodiam et ad castigationem"* così come vo-

luto dalla declericalizzazione delle strutture sociali e con l'imporsi del diritto canonico su quello laico, ma anche *"ad correctionem",* come già suggerito dal vescovo modenese Gian Battista Scanaroli che tante attenzioni aveva posto al problema carcerario dell'epoca. Questi, quale autorevole membro del "*Tribunale della visita*", si batté tenacemente per il recupero e la eventuale correzione dei detenuti, in particolare se giovani, e per una concezione nuova del carcere basata principalmente sulla umanizzazione dei luoghi di pena e sulla suddivisione dei detenuti adulti da quelli minori e per sesso, possibilmente attraverso la costruzione di appositi luoghi di pena con l'abbandono di edifici fatiscenti, serragli di bestie non certamente di uomini.

Le teorie e le parole del Vescovo modenese furono di stimolo, successivamente, per il Pontefice Clemente XI per la realizzazione, nel 1703, del correzionale di Porta Portese in Roma. Fu questo il primo esempio di prigione-recupero, che volle essere la continuazione di quanto già sperimentato da Innocenzo X con la costruzione, ugualmente in Roma, delle Nuove di Strada Giulia, pietra miliare del nuovo sistema penitenziario e del successivo progresso delle istituzioni carcerarie a livello mondiale.

Ma, all'inizio, non tutte le autorità civili applicarono questi principi religiosi. Solo in un secondo momento, al totale isolamento dei reclusi fu applicata la regola benedettina dell'"*ora et labora*", utilizzando la mano d'opera dei detenuti prima per remare sulle galee e successivamente nei lavori forzati.

La prigione-penitenziario sostituì lentamente alle mortificazioni del corpo "le attività lavorative" che diventarono obbligatorie e conseguenzialmente di utilità sociale. In tal modo la prigione, pur conservando la sua finalità primigenia, si trasformò per opera del diritto canonico, in una vera e propria pena che poteva essere considerata come pena temporale.

Fu la nascita, dopo lungo travaglio, del "penitenziario", di quel luogo cioè, dove il periodo di privazione della libertà predeterminato dal giudice, in alternativa della condanna a morte, doveva essere *"ad poenam aut ad correctionem"* e non più esclusivamente *"ad custodiam aut ad castigationem".*

Teorie che ipotizzavano, quasi profeticamente, di servirsi dello

stato detentivo al fine di migliorare il delinquente detenuto e riadattarlo alla vita sociale.

Questi giuristi rinascimentali e questi pontefici filantropi, convinti sempre più della oramai obsoleta funzione "*ad custodiam*" del carcere, unitamente ad altri ecclesiastici, fecero da traghettatori, nel senso che affermando che per il passato la funzione del carcere era esclusivamente "*ad continendos*" si chiedevano se il carcere non potesse servire invece anche come vera pena detentiva. Lo stesso Scanaroli precisò fondamentalmente questo concetto dicendo che la prigione, in casi eccezionali giocava il ruolo di pena, anche se comunque a titolo sostitutivo (sostituendo ad esempio la galera per coloro (donne, bambini, invalidi) che non potevano essere imbarcati perché impossibilitati a remare.

Il carcere, anche se lentamente, iniziò ad acquistare un carattere funzionale più definito, mentre il processo di umanizzazione fu sì più lento, ma inesorabile.

* * *

Alla Chiesa di Roma che stava vivendo un periodo particolarmente turbolento (inquisizione e protestantesimo) è da riconoscerle la capacità di aver proceduto, tra ombre e luci, a riforme radicali del *"pianeta carcere"*. Di questo periodo i trattatisti moderni ricordano solo l'oscurantismo e i demeriti, senza però riconoscere alcuni meriti, che guarda caso, proprio un protestante del XIX secolo riconobbe affermando testualmente:

> "Si deve alla città di Roma la prima generale riforma delle case di correzione e di miglioramento del carcerato, che rimase quasi per un secolo un esempio assolutamente unico, frutto della vitalità cattolica" (Smith G.W., 1833). "[…] le carceri, tipo americano ed auburniano, incutevano soltanto spavento, in Italia, e specialmente a Roma, al contrario, la presenza delle arciconfraternite nelle prigioni aveva portato ai detenuti migliore trattamento materiale e assistenza morale" (Cerfberr A.E., 1840).

Ugualmente il filantropo inglese John Howard, nel dare testimonianza sulle buone condizioni delle prigioni papali del Set-

tecento, concluse che esse erano le migliori di tutte quelle da lui visitate in giro per l'Europa. Anche dalla visita alle prigioni papali di Roma Howard trasse maggiore ispirazione per le sue successive proposte di riforma carceraria.

In effetti i giudici ecclesiastici, nella scelta delle pene da infliggere ai peccatori, preferirono sempre quelle più capaci di imprimere nei loro cuori lo spirito di pentimento e di penitenza, consistenti quasi sempre in umiliazioni, e pene afflittive (cilicio, digiuno, isolamento). In tal senso la Chiesa predicò una pena più spirituale, caritatevole e paterna, basandosi sulla dolcezza delle pene piuttosto che sul terrore e che colpisse piuttosto l'anima anziché il corpo, che preferisse il buon governo alla repressione brutale.

2. *Il carcere e la funzione emendativa*

Nel contestare l'inutilità delle torture, delle pene corporali e della pena di morte, la Chiesa, come largamente già evidenziato, propose in alternativa la reclusione del reo anche per lungo tempo, dando così inizio al cosiddetto principio finalistico della pena del carcere, ossia della privazione della libertà. Ebbe inizio e si sviluppò in tal modo, un nuovo movimento di idee che volle affermare che l'utilizzazione del periodo di pena da espiare in carcere poteva e doveva essere utilizzato per il ravvedimento del reo e come medicina dello spirito che attraverso la solitudine e la meditazione poteva correggere e modificare l'atteggiamento e la personalità del soggetto ristretto (Parente A., 2008).

A differenza della teoria retributiva, la teoria dell'emenda concepisce la pena non più come un "male" ma in qualche modo come un "bene", capace di mettere in ombra il carattere "afflittivo" della sanzione penale e di mettere, invece, in rilievo, il carattere "correttivo ed educativo". Se il delinquente, con il suo atto illecito, ha dimostrato di essere proclive a commettere azioni delittuose, per evitargli la ricaduta in altro delitto è necessario procurare in lui e con apposito programma correzionale, il ravvedimento personale. La durata della "pena correttiva" determina l'effettivo raggiungimento dell'opera di rieducazione del colpevole da parte di essa.

Il carcere-penitenziario, inteso come luogo di contenimento di soggetti criminali condannati alla privazione della libertà, avrebbe, quindi, dovuto essere un mezzo di punizione capace di autocorrezione. Il periodo della reclusione temporanea o totale, anche con evidente funzione retributiva, sarebbe servito a modificare l'animo e a favorire il ravvedimento, il pentimento ed il futuro comportamento. L'eventuale recupero alla società del soggetto sarebbe avvenuto attraverso una serie di strumenti quali la disciplina rigorosa, le sofferenze fisiche e morali, le crudeli punizioni, l'obbligo delle pratiche religiose, l'isolamento continuo e il lavoro.

Il carcere divenne quindi un mezzo volto alla riabilitazione spirituale del reo attraverso la presa di coscienza dei propri errori, dei propri trascorsi da criminale.

Questa nuova idea di carcere-penitenziario ebbe anche bisogno di nuove strutture che si allontanassero dal concetto di antiche "segrete" dove il detenuto era tenuto nascosto alla società civile ma che, invece, avrebbero acquistato nuove dimensioni di umanità. Locali con finestre, quindi con luce e con aria, posti non più nei sotterranei ma ai piani rialzati delle nuove costruzioni. Locali più ampi non solo per soggiornarvi (celle) ma anche laboratori e officine dove i detenuti avrebbero occupato il proprio tempo a lavorare e non più a oziare. Strutture fornite anche di personale religioso e di cappelle per le preghiere e per i momenti di raccolta spirituale.

Il carcere castigo, applicato al posto della pena di morte per alcuni reati minori, pur non perdendo la sua funzione originaria e di base cioè quella della retribuzione, acquistò progressivamente una sua funzione peculiare appunto quella del recupero potenziale del reo. Recupero che doveva avvenire particolarmente attraverso il lavoro e la preghiera secondo i dettami della norma benedettina dell'*"ora et labora"*.

La reclusione, tuttavia, continuò, di fatto, ad avere prevalenti finalità punitivo-retributive ed intimidative. Ancora nel Settecento ai detenuti erano applicati atroci castighi corporali. Il sentimento religioso propugnato non solo dalla chiesa di Roma ma anche dalle chiese protestanti (tradizione monastica cattolica ed ascetismo quacquero anglosassone), da giuristi, da filantropi illuminati, ebbe in Europa e in America, il sopravvento tanto da essere considerato

un elemento indispensabile dell'educazione penitenziaria e massima garanzia per la restaurazione dell'ordine civile e morale all'interno e all'esterno delle carceri.

Ci si batté per una pena più umana, di castigo senza supplizi, capaci di trasformare e correggere il colpevole. Si procedette infatti nel Settecento a una radicale trasformazione nella strategia della punizione: la disciplina carceraria fu rivolta più alla mente che al corpo del carcerato.

Un lento e lungo passaggio dalle pene pecuniarie, corporali e capitali del medioevo verso la nuova pena a carattere detentivo-correttivo del XVII sec. e dall'antica concezione preminentemente "processuale" a una natura più squisitamente "penale". Ovviamente il processo di umanizzazione della pena del carcere fu lungo, inesorabile e faticoso, e per avere i primi risultati bisognò attendere prima la ribellione dei filosofi, dei giuristi e dei filantropi del periodo illuministico e successivamente l'attuazione delle teorie della scuola positiva e degli studi antropologici, psichiatrici, sociologici e psicologici del XX secolo.

È il periodo in cui matura la nuova idea dell'internamento, per la quale, successivamente Michel Foucault fornirà un'interpretazione in chiave moderna del carcere presentandolo come modello di controllo disciplinare esercitato in tutta la società che detiene il potere.

Capitolo II

LE STRUTTURE ARCHITETTONICHE

L'architettura carceraria rinascimentale

A una specifica e autonoma architettura carceraria si pensò a partire dal XV secolo, allorché, usciti dal buio del Medioevo, fu preso in considerazione anche l'edificio carcerario. Lo studio, la meditazione, la ricerca uscirono finalmente dal chiuso dei chiostri e dei castelli, monopolio di ecclesiastici e pochi eruditi, per essere liberamente trattati (Parente A., 1998).

Prima di quest'epoca non si è trovato alcun riferimento all'architettura carceraria, quale disciplina che studia e progetta strutture da adibire esclusivamente a prigione. Le stesse "segrete" dei castelli o delle fortezze, utilizzate per tale scopo sicuramente non facevano parte di un preciso progetto edilizio, in quanto si trattava di semplici locali sotterranei previsti e costruiti per gli scopi più disparati. Unica eccezione è quanto riportato nel "*De architectura*" di Marco Vitruvio Pollione che intorno all'anno 15 avanti Cristo trattò del rinnovamento dell'edilizia pubblica e tra questa accennò brevemente al "*carcer*". L'influenza di Vitruvio non fu praticamente ben accettata e le sue proposte furono ben presto dimenticate per essere ridiscusse, invece, con più interesse scientifico nel corso del Rinascimento a seguito del precedente ritrovamento di una copia del suo manoscritto.

Nel corso del Rinascimento, con il risorgere delle arti, della letteratura e della filosofia, artisti ed architetti si posero il problema di ridisegnare l'architettura della "Città ideale" (Sciolla G., a cura di, 1975) nel cui disegno utopistico anche la prigione, unitamente ad altri edifici pubblici, fu parimenti un elemento inserito nel contesto sociale ed urbano. All'unanimità, infatti, venne suggerita la costruzione delle prigioni nel palazzo di "giustizia" o della "ragione" oppure nelle sue immediate vicinanze: "[…] *per quel magistrato o capitano di iustizia, che sarà deputato dal principe sopra le cose criminali, capace di tante carcere, nelle quali possino essere*

tenuti così quelli per cause civili come quelli che meritano starvi per malefici e cose criminali […]" (Vasari G., 1975).

Il problema fu affrontato in particolare per la ristrutturazione generale dell'impianto urbanistico, analizzando i singoli elementi costitutivi del tessuto cittadino, esaminati sotto il profilo della loro reale funzionalità. Quindi una scelta accurata del territorio e specifiche considerazioni strategiche offensive, politiche e commerciali. Nella città ideale rinascimentale i vari disegni geometrici furono scanditi nelle loro componenti strutturali visti, a loro volta, sotto una angolatura rigorosamente spaziale ed unitaria: reticoli viari interni, zonizzazione dei quartieri, rapporto spazio urbano-campagna circostante. Tutto ciò in unione a una precisa coscienza della funzionalità, rilevabile soprattutto nella distribuzione dei singoli edifici, nell'ambito dello schema planimetrico e nella considerazione delle loro specifiche destinazioni. Il tutto legato, inoltre, all'applicazione dei principi umanistici della bellezza e dell'armonia, della razionalità delle necessità umane e poi, maggiormente, a quelli sociali civili e militari e del territorio per evitare di aggiungere ghettizzazione e, sempre più, ai già caotici mostri, ulteriori agglomerati urbani senza identità (Parente A., 1998).

Nel corso del Rinascimento, sulla scia delle teorie del già citato architetto-trattatista romano Marco Vitruvio Pollione, anche il carcere assunse un posto di rilievo nell'architettura civile della città, grazie alle proposte, però, più utopistiche che reali dei nuovi architetti-trattatisti di questo periodo, che lasciarono, se non delle testimonianze di edifici, almeno progetti e trattati in materia.

Piazze, strade, chiese, porti, fortezze, edifici pubblici e privati, nulla venne tralasciato dall'analisi del Sangallo (il Giovane), dall'Alberti[1],

[1] Leon Battista Alberti (1404-1472), fu forse il primo in Europa a descrivere come doveva essere concepita la nuova prigione: *"Parmi avere trattato assai abbondantemente degli edifici pubblici, se già non ci resta quel che si aspetta, e non per ultima cosa, ai magistrati, cioè che noi non ci facciamo beffe che egli abbino luoghi dove egli abbino a tenere coloro che egli avranno condennati per contumacia, perfidia e malignità. Io trovo che gli antichi avevano tre sorti di prigione: la prima era quella dove erano tenuti gli scostumati e i male allevati, acciocché la notte fussino ammaestrati, e che fussino insegnate loro da dottissimi e approvatissimi professori de le buone arti quelle cose che s'aspettano ai buoni costumi e a una vita da uomo da bene; la seconda era quella dove si tenevano i debitori e quelli che bisognava raffrenare da la licenziosa vita in che erano trascorsi; la terza era*

dal Vasari (il Giovane)[2], dal Filarete[3], dal Palla-

quella ne la quale, per macerarli con le tenebre e con la sporcizia, si mandavano coloro che erano crudeli e scellerati, indegni del cielo e del commercio degli uomini, e che avevano a morir presto. Se quest'ultima sorte di prigione sarà alcuno che ordini che ella si faccia simile ad una spilonca sotterranea o ad una orrenda sepoltura, costui certo risguarderà assai più a la pena del reo che non si conviene secondo la legge o secondo la natura degli uomini. E se bene gli uomini di malissima vita per le loro ribalderie meriteranno qualsivoglia supplicio, e sarà officio d'una repubblica e di un principe pendere alquanto sempre inverso l'esser pietoso. E però sia a bastanza l'aver fortificato simili edifici con mura, vani e volte, talmente che colui che vi è dentro rinchiuso non ne possa da per se stesso uscire giammai di luogo alcuno; a la qual cosa gioverà molto la grossezza e la profondità e l'altezza di tal muraglia fatta con pietre grandi e durissime, collegate l'una con l'altra con ferro e con bronzo. Aggiungici, se tu vuoi, le finestre ferrate asprissime quasi di travi o di cose simili; ancor che queste cose sono al tutto di poco valore e non reggono, di maniera che il prigione ricordevole della libertà e de la salute sua non le possa rompere facilmente, purché tu gli lasci mettere ad esecuzione le forze portegli da la natura e da l'ingegno suo. Ma è *mi pare che coloro n'avvertischino eccellentemente, che dicono che l'occhio vigilante de le guardie è una prigione adamantina. Ma seguitiamo noi ne le altre cose i costumi e gli ordini degli antichi. Siaci questo a proposito che nelle prigioni bisogna che vi siano i destri e i cammini da potervi far fuoco senza fumo o puzza"* (ALBERTI L.B., *De re aedificatoria*).

[2] Giorgio Vasari il Giovane (1562-1625), nel suo manoscritto, riporta: *"*[…] *Non lungi al passato disegno e palazzo non dovrà esser se non ben fatto il farcene un altro conforme alla pianta presente, il quale serva per quel magistrato o capitano di iustizia, che sarà deputato dal principe sopa le cose criminali, capace di tante carcere, nelle quali possino essere tenuti così quelli per cause civili come quelli che meritano starvi per malefici e cose criminali. Ma ancora aviamo fatto distintamente le udienze e tribunali de' giudicii, che gli uni e gli altri potranno stare da per sè, secondo che qui a dirimpetto si può vedere* […] A proposito del bagno penale il Vasari aggiunge*: "Si trovano molti prìncipi grandi, che tengono vascelli in mare e che hanno stiavi, avere un luogo grande per tenere schiavi mentre i loro legni sono in porto quale luogo si chiama comunemente bagno o serraglio o prigione di schiavi, nel qual luogo sono fatti lavorare, tessere e tutte le altre cose che poi servano alla navicazione…. Però ne aviamo fatto una pianta d'uno a nostro capriccio, non vi avendo mai visti nessuno, più distinto e comodo che si poteva, avendo per i forzati fatto uno stanzone da per sè e un altro per li schiavi, così per i malati e vecchi un altro capacissimo, nominato spedale; e se per avventura vi fussino schiavi di qualità o di rispetto, anco per questi aviamo fatto luogo distinto, così la casa per il capitano; e in su' torrioni delle cantonate aviamo fatto stanze per le guardie anco sopra le loggie si potranno, bisognando, fare stanze; così aviamo distinto la cucina dalla cantina, e il luogo da riporre il biscotto separato da quello delle legne; una fontana in mezzo mi ci pare necessarissima, non solo per bere, ma per poter lavare panni e altre loro cose"* (G. VASARI IL GIOVANE, *La città ideale*).

[3] Il Filarete (1400-1469), invece, ci ha lasciato poche parole: *"Appresso di questa, in testa, gli fo il palazzo del capitano da canto a preso la corte, che solo la strada la sparte; e in quella de' mercatanti da una testa fo il palazzo del podestà e dall'altra parte opposita quello dove si tiene la ragione del comune. dalla parte settentrionale fo la prigione comu-*

dio[4], dal Martini, dal Cataneo, dallo Scamozzi e da tanti altri studiosi[5].

Questi a loro volta, oltre che a Vitruvio, avevano, senz'altro, fatto riferimento anche a Platone che tra il IV ed il III sec. a.C. aveva previsto tre diversi tipi di carcere: *"*[…] *uno presso il mercato, comune alla maggior parte dei criminali, carcere che avrà la funzione di assicurare la custodia della maggior parte delle persone fisiche dei delinquenti; un secondo presso il luogo della riunione dei magistrati che si radunano di notte, chiamato – sofronistérion –, e un terzo al centro della regione, in un qualsiasi posto dove il luogo sia deserto e selvaggio al massimo grado possibile"*.

L'idea della tripartizione (per criminali, per debitori insolventi e per "scostumati e male allevati" come detto da Leon Battista Alberti) fu, con i trattatisti rinascimentali, fortemente consolidata.

ne, la quale viene a essere di rietro al palazzo della ragione…" (A. di Pietro Avellino detto il Filarete, *Trattato di architettura*).

[4] Qualche tempo dopo, anche il Palladio (1508-1580), oltre al palazzo del principe, alla zecca, ed all'erario poneva il carcere tra gli edifici da situare intorno alle piazze principali della città. A proposito delle prigioni il Palladio scriveva: *"Queste anticamente si facevano di tre sorti: l'una per quelli ch' erano sviati e immodesti, che si tenivano acciò che fussero ammaestrati, la quale ora si dà ai pazzi; l'altra era dei debitori, e questa anco si usa tra noi; la terza è dove stanno i perfidi e rei uomini, già condennati o per essere condennati; le quali tre sorti bastano conciosiachè i falli degli uomini nascano o da immodestia over da contumacia overo da perversità. Devono esser la zecca e le prigioni collocate in luoghi sicurissimi e prontissimi, circondate d'alte mura e guardate dalle forze e dall'insidie dei sediziosi cittadini. Devono farsi le pregioni sane e commode, perchè sono state ritrovate per custodia e non per supplizio e pena di scelerati o d'altre sorte d'uomini; però si faranno le lor mura nel mezo di pietre vive grandissime, incatenate insieme con arpesi e con chiodi di ferro o di metallo e s'intonicheranno poi dall'una e dall'altra parte di pietra cotta, perchè così facendo l'umidità della pietra viva non le renderà malsane nè perderanno della lor sicurezza. Si devono anco far gli andidi lor intorno e le stanze dei custodi appresso, acciò che si possa sentir facilmente s'alcuna cosa i pregioni machineranno* […]*"* (Palladio A., *I quattro libri dell'architettura)*.

[5] Anche i nostri ecclesiastici Scanaroli e Pellegrino fornirono suggerimenti architettonici: *"L'entrata del carcere doveva essere robusta per resistere ad eventuali tumulti della folla (…) tra la porta ed il cancello del carcere vi era la camera del custode. Più internamente doveva esserci un locale oscuro e maggiormente custodito. La divisione di questo locale non risulta chiaramente distinta: nell'interno dell'edificio generalmente era posto un chiostro con dei portici intorno ai quali s'innalzavano i diversi stanzoni detti conclavi*" (Scanaroli G.B., 1655).

"Carcer lumen habeat et non subterraneu…desint…" (Pellegrino C.).

Fu, inoltre, confermata la necessità della vicinanza del carcere al tribunale, quasi a voler perpetuare quel contrasto ammonitore con gli adiacenti e austeri edifici più rappresentativi che lo affiancano nel foro prima e nella piazza successivamente.

I vari architetti dell'epoca concordarono tutti nel prevedere che la prigione fosse edificata in un contesto topografico sicuro, con mura robustissime, inattaccabili sia dall'interno sia dall'esterno e che avesse distinti locali, a seconda del ceto sociale dei prigionieri e, ancora, per debitori insolventi e per delinquenti incalliti.

Altra caratteristica dei trattatisti rinascimentali, ripresa da Vitruvio, fu la collocazione della prigione fra gli edifici pubblici più rappresentativi, al contrario di quanto accade oggi che si costruiscono nuove prigioni lontane dai centri urbani, ghettizzando, nelle remote periferie sub-urbane quasi fossero discariche pubbliche o cimiteri comunali, ancor di più una istituzione che, invece, avrebbe bisogno di maggiori contatti umani e di un rapporto più immediato con la società per l'appunto in ossequio alle previsioni filosofico-operative dei nuovi sistemi penitenziari.

Tale posizionamento rispondeva a due principi basilari. L'uno quello della importanza funzionale della ubicazione centripeta della piazza e dei sui edifici pubblici rispetto ad altre aree pubbliche, comunque, in accordo con il criterio gerarchico (il carcere era posizionato subito dopo i portici della piazza e come visto, a fianco delle basiliche, dell'erario e della curia), conseguente all'adozione dell'ottica della *"opportunitas publicorum aedificorum"*, ma anche perché, essendo sedi di potere locale, erano considerate *"conditio sine qua non"* della vita cittadina ossia dell'*"urbanitas"* e, quindi, del vivere civilizzato.

Il secondo principio, ma con valore simbolico *(forensis dignitas),* era quello di dare eleganza *(venusta)* e grandiosità alle aree e agli edifici pubblici e, molto spesso, anche di dare risalto illusionistico-scenografico ai rispettivi sistemi urbanistici. La monumentalità *(magnificentia)* e il prestigio agli edifici serviva a dare maggiore risalto alla *"dignitas et auctoritas",* alla *"maiestas imperii"*.

Il "Palazzo di Giustizia", posto al centro della città assieme agli altri edifici pubblici, si presentava solitamente a forma oblun-

ga o a quadrilatero e composto da due piani (piano terra e primo). Al piano alto erano presenti le aule giudiziarie, cancellerie, atrii ed anche residenze dei magistrati. Era fornito da numerose e ampie finestre che avrebbero dovuto simbolicamente paragonare la luce con la giustizia, a differenza delle celle con poca o del tutto al buio edificate nel piano terreno, a simboleggiare il castigo attraverso la carcerazione, per aver infranto una norma giuridica ed offeso la morale pubblica.

Passeranno, però, ancora molti decenni prima che questi nuovi concetti architettonici venissero recepiti e materialmente applicati nella costruzione di nuove prigioni.

Nel frattempo (anche se a Napoli il Cardinale Zapata, nel 1623, aveva fatto costruire dei distinti locali per detenuti adulti e per minorenni, a seconda del ceto sociale, e per l'organizzazione di attività lavorative), l'edilizia penitenziaria si preoccupava esclusivamente, come per il passato, di fornire locali solo per la materiale custodia del detenuto, utilizzando e ristrutturando a carcere qualsiasi specie di fabbricato e di ambiente, purché rispondente alle esclusive esigenze di sicurezza.

Per avere, però, una prima applicazione pratica di queste nuove idee, bisognò attendere il 1650 con la progettazione e la realizzazione delle "Nuove di Strada Giulia" (o Innocenziane dal nome del Pontefice Innocenzo X) in Roma; città, dove in modo particolare gli spazi insufficienti, angusti e fetidi, le condizioni disumane di vita dei prigionieri ristretti nelle prigioni cittadine di Corte Savella, di Tor di Nona, di Castel Sant'Angelo, di Borgo, di Ripa e del Campidoglio, i numerosi reclami che gli stessi detenuti e gli abitanti delle limitrofe zone facevano pervenire al Pontefice, indussero la Chiesa e le autorità civili a rivedere la "questione carceri".

La prigione Innocenziana può essere considerata come il primo edificio carcerario, in stile tardo-rinascimentale, progettato e costruito di sana pianta, dalle fondamenta al tetto, dalle mura maestre alle pareti delle celle, esclusivamente per la sua specifica funzione custodialistica ed emendativa.

Le Nuove di strada Giulia[6]

> Le Carceri Nuove furono le prime in Europa che segnassero un progresso nell'ordinamento delle carceri e dessero esemplare della separata reclusione per via di celle, germe del sistema penitenziario. *Ciampi I.*, 1878

Per la costruzione di un nuovo carcere in Roma fu scelta Via Giulia, la strada che simboleggiava l'unione del potere temporale del Campidoglio con quello spirituale del Vaticano. Fu prescelta l'area dell'antica piazza Padella posta tra il Tevere e le chiese di Santa Lucia e San Nicolò degli Incoronati, feudo della famiglia spagnola Planca-Incoronati. Era una piazza quasi al centro di via Giulia la più caratteristica strada rinascimentale, dove Michelangelo, Bernini, Borromini, San Gallo, avevano lasciato segni indelebili del loro estro.

La scelta di tale spazio fu suggerita quale imposizione di un eloquente simbolo della *"Iustitia Papalis"* e in quanto nelle immediate vicinanze, in precedenza, Papa Giulio II aveva fatto progettare dal Bramante la costruzione del palazzo dei Tribunali[7] per risanare quel tratto di *"Strada Giulia"* malfamata e di grande degrado sociale, oltre che architettonico. Infatti, Piazza Padella era, in effetti, meglio conosciuta per la prostituzione che vi veniva esercitata abitualmente nei tanti lupanari e nelle pubbliche vie, nonché per la delinquenza che imperversava nella zona fra le lerce osterie e le malsane casupole costruite lungo gli argini del Tevere. Ancora oggi la toponomastica del luogo ricorda quel degrado: via di Bravaria, vicolo del Malpasso, vicolo della Moretta.

Ma le mire di Giulio II andavano ben oltre. Intendeva por mano ad una sorte di "*Renovatio imperii*", utilizzando appunto l'antica Via Giulia (già chiamata con vari nomi: via Recta, via Pa-

[6] Cfr.: Scanaroli G.B., 1655; Morichini C.L., 1870; Bertolotti A., 1887; Paglia V., 1980; Fornilli C.C., 1991; Salerno L., Spezzaferro L., Tafuri M., 1975.

[7] Ancora oggi si possono vedere le basi di questa enorme costruzione (oggi moderno hotel) realizzate con grossi massi di travertino bugnato (i cosiddetti sofà di Via Giulia),

palis, via della Iustitia, via Magistralis) quale centro economico e finanziario dell'Urbe, dove già da qualche tempo avevano aperto i loro Banchi fiorentini e senesi: "*Vogliamo che a giusta ragione, il mondo cattolico chiami noi terzo fondatore dell'Urbe: Alla via Recta che, ora prende nome dal nostro, Via Giulia, occorre aggiungere novello ornamento con un palagio di cui Roma abbisogna per l'amministrazione della Giustizia. E vogliamo che tale palagio sia sontuoso e vasto, di gigantesca fattura, in travertino, a bugne grandiose. Il potere non può essere gestito se non si possiede anche l'amministrazione della Giustizia*" (Chirografo di Giulio II al Bramante. A.S.R.).

Il fattore di primaria importanza che determinò il suo successore Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili) a ordinare la costruzione di un nuovo carcere fu quello di cancellare gli antichi privilegi feudali della famiglia Savelli, che, come visto, possedeva la vicina Curia Savella e che suoi membri ricoprivano la carica di Maresciallo di Santa Romana Chiesa, ininterrottamente da alcuni secoli.

Innocenzo X e Mons. Virgilio Spada pur di colpire a fondo gli anacronistici residui feudali dei Savelli e una disumana e dispendiosa gestione della Curia stessa, giustificarono la decisione di costruire il nuovo carcere con ragioni funzionali, umanitarie ed economico-finanziarie.

Tra l'altro, era già da tempo che le benemerite Arciconfraternite della Carità e della Pietà dei carcerati rivolgevano suppliche al Pontefice sul degrado e sulle condizioni disumane in cui versavano le citate prigioni romane.

Innocenzo X provò come aveva già fatto il suo predecessore Paolo V (Camillo Borghese), a ristrutturare Tor di Nona e Corte Savella, ma si rese conto che si sarebbe solo sperperato pubblico danaro con pessimi risultati. Infatti, l'idea di Pio V di costruire in Roma un nuovo carcere, più sicuro come prigione ma più mite come regime, venne rispolverata da Innocenzo X che incaricò Mons. Virgilio Spada, quale esecutore politico dei suoi programmi edilizi di redigere un progetto tecnico ed economico-finanziario per la ristrutturazione e l'ampliamento di Corte Savella. Allo Spada il Papa diede anche ordine di redigere un progetto per la costruzione ex novo di una prigione in Strada Giulia, accompagnato

da una relazione economico-finanziaria e le necessarie relazioni comparative dei costi e dei benefici delle due ipotesi.

Ambedue gli incarichi vennero affidati da Mons. Spada *"Deputato sopra la Congregazione delle Carceri Savelli"* ad Antonio Del Grande, "*architetto della Venerabile Camera Apostolica",* il quale nel 1652 procedette a effettuare i rilievi topografici e le relative stime.

Innocenzo X, dopo aver accuratamente analizzate e confrontate le due ipotesi, risoluto più che mai a smembrare Corte Savella e i feudi della famiglia, il 21 marzo del 1652 scriveva una lettera chirografa a Mons. Farnese dalla quale si rileva:

> Mons. Farnese Governatore di Roma e V. camerlengo. Perché le carceri di Corte Savella per la loro insufficienza al numero et necessità di carcerati et alle funzioni che vi si devono fare et anco per essere ridotte per la loro antichità a pessimo stato et mal sicure: havevamo ordinato che si rifabbricassero di nuovo et ampliassero et per la spesa che doveva farsi in tale opera ci havevamo applicata l'entrata di dette carceri et anco dell'osteria della Sirena con esigere certo numero di luoghi di Monti con facoltà a Mons. Pio nostro Tesoriere Generale che l'incorporasse et aggiungesse ad uno o più Monti Camerali a sua electione e commettevamo perciò a Voi la puntual'esecutione et cura di detta fabbrica […] Ma perché ci avete referto che havendo voi per detto effetto fatto levare la pianta di dette Carceri e de' sito delle Case a quelle contigue […] si è trovata quella, non solo non esser capaci p. il bisogno, che vi è, ma anco mal sicure per la vicinanza dell'altre Case contigue, e che l'altezza della fabrica dominarebbe troppo il vicino Collegio degli Inglesi e gli levarebbe la Tramontana con gran danno alla sanità, e n'apporterebbe disturbo allo studio degli Alunni di d.° Collegio […] habbiamo risoluto fabbricare alle carceri di nuovo nel sito che in quell'isola di case che comincia da Strada Giulia avanti la fabbrica nuova dietro la Chiesa di Santa Lucia con icludervi Piazza Padella e strade vicine con le altre a piedi di quella che stanno sulla riva del Tevere. Onde havendo Noi il tutto considerato e conosciuto che facendosi detta fabbrica non solo si renderanno sicure esse carceri per essere in Isola e vicino al fiume et in miglior sito, ma anche ne seguirà l'utile pubblico e con maggior comodità si potranno fare le necessarie

> funzioni […] e p. che ancora il Rettore di d.° Collegio ci ha fatto supplicare che vogliamo farli vendere le Case, ove sono le Carceri presenti p. liberare de d. servitù il ned.° Collegio […] vi ordiniamo che non solo facciate fare et fabbricare quanto prima dette carceri nuove in detto sito, […] ma anche che assistiate fino alla totale perfezione di essa fabbrica […], vi autorizziamo ad alienare le case, habitazioni, edifici et siti nelle quali sono le dette carceri di Corte Savella […]" (Editti e Bandi della Biblioteca Casanatense di Roma, Fol. 277)

Da altro chirografo del Pontefice al Governatore di Roma del 13 luglio 1654 si rileva testualmente:

> "Essendoci stato referto che li danari sin'hora assegnati alla fabbrica delle Carceri Nuove in Strada Giulia siano quasi tutti spesi e volendo provvedere che si possa tirare avanti essa fabbrica, pertanto con la presente di nostra certa scienza e potestà assoluta commettiamo a Voi che ordiniate a Pietro Nerli, depositario Generale della nostra Camera che de danari di essa ne paghi scudi due mila nel Monte della Pietà a credito di detta fabbrica a disposizione di Mons. Governatore di Roma al quale habbiamo dato la sopraintendenza di essa che così da detto Pietro pagati vogliamo et ordiniamo che gli siano accettati fatti buoni nelli suoi conti di detta Depositaria nonostante qualsivoglia cosa in contrario. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo Dì 13 luglio 1654". (Archivio di Stato di Roma Tribunale del Governatore di Roma - Chirografi Pontifici al Governatore di Roma - Vol. 34, fol. 33r).

Esautorata, così, l'autorità dei Savelli, Mons. Spada e Antonio Del Grande lavorarono alacremente alla esecuzione del nuovo maestoso carcere, progettato secondo i canoni edilizi rinascimentali e in particolare secondo alcune teorie di Leon Battista Alberti[8],

[8] "[…] *una prigione interamente bisogna ordinarla così: Cignerai le mura cagliarde ed alte, senza che vi siano alcune aperture, un tuo spazio in una parte sicura e non fuori di mano della tua città e affortificherai con torri e con ballatoi. Da questo muro a lo indentro verso le mura dove hanno a stare i prigionieri siaci un vano di due braccia ed un quarto per il quale le guardie camminando la notte possino vietare il fuggire dei congiurati prigioni. Lo spazio che resta nel mezzo di questo circuito scompartiscilo in questa maniera.*

sempre tenendo presente la sicurezza dell'edificio ma particolarmente la possibilità di poterlo gestire con più umanità e meno rigori. La costruzione, infatti seguì un duplice principio: sicurezza del carcere per impedire evasioni e rivolte dall'interno o assalti dall'esterno in momenti di sommosse popolari, salubrità, igienicità e funzionalità dell'ambiente allo scopo anche di mitigare il più possibile le sofferenze della permanenza.

Gli ideali di Innocenzo X e dello Scanaroli, riecheggianti la più ampia sensibilità dell'epoca, furono quelli di trasformare il carcere da squallido luogo di violenze, soprusi ed abbrutimento in una sorta di scuola per la rieducazione ed il ravvedimento del delinquente, attraverso la custodia penitenziale e la redenzione dalle colpe commesse. Gli artefici esecutori, Spada e Del Grande, rifacendosi anche ai modelli architettonici conventuali fecero assumere al nuovo edificio il simbolo della nuova concezione carceraria, principalmente con l'amplificare molto e palesemente le differenze strutturali edilizie rispetto a quelle di Tor di Nona e di Corte Savella, preludendo in tal modo al futuro sistema cellulare.

A livello urbano la nuova prigione si inseriva piacevolmente nel programma di rinnovamento della *"Forma Urbis"* dei piani innocenziani.

L'idea di localizzare le nuove carceri in Piazza Padella fu un atto politico di vaste conseguenze rispondenti al vecchio obiettivo di Giulio II di fare della *"Strada Giulia"* l'arteria ponte fra il Campidoglio (la città terrena) e il Vaticano (la città santa). Si realizzò in tal modo il concetto di carcere polifunzionale completo di servizi, di alloggi per il personale, di infermeria e di cucine per ogni settore, di celle suddivise razionalmente fra tipi di prigionieri, per sesso, per età, per pericolosità e per tipi di reato commesso.

In cambio di antiporte ordinisi una sala allegra dove siano mandati a star per forza coloro che hanno bisogno d'imparare a vivere: dopo questa la prima entrata infra il cancello e gli steccati sieno abitazioni e luoghi per le guardie armate, di poi, siavi una corte allo scoperto e di qua e di là adattati portichi nei quali sieno più finestre da poter vedere più stanze. In queste stanze i falliti e quei che hanno debiti siano serrati non tutti insieme, ma dispersi si serreranno: in testa vi sia una prigione alquanto più stretta dove s'abbiano a serrare quei tali che hanno peccati leggieri: più a dentro poi si serrino i prigionieri per la vita in stanze più segrete" (ALBERTI L.B., *De re aedificatoria*).

Antonio Del Grande progettò non un carcere vecchia maniera ma un penitenziario, con celle per la custodia dei soggetti in attesa di giudizio e di detenuti definitivi. Non più riadattamenti di vecchie strutture di diversa origine, ma un edificio concepito per farvi trascorrere un periodo di isolamento coatto: la pena della privazione della libertà, con scopo emendativo e di medicina dell'anima.

Non più "segrete sotterranee", ma luminose e ben aerate celle poste lateralmente all'asse longitudinale del corridoio. Soluzione architettonica semplice e funzionale che rimarrà immutata fino ai nostri giorni.

Del Grande progettò e realizzò appositi locali per i servizi generali e distinti locali per la custodia delle donne, degli uomini e dei minorenni (cosiddetta Poledrara). Fu questo il primo tentativo di razionalizzazione degli ambienti in base alla loro specifica utilizzazione.

La prospettiva si presentava a forma di piramide tronca che partendo da una base quadrilatera di m. 75 per m. 40 circa a pianta di doppia "T" articolata, si sviluppava su tre piani e sottotetto. Ne risultò un edificio monumentale ben armonizzato nel circostante tessuto urbano rinascimentale.

Il disimpegno di tutti i servizi e delle celle era ottenuto da un lunghissimo corridoio che separava longitudinalmente tutto l'edificio (da Via Giulia al Tevere), mentre contemporaneamente univa i due grossi blocchi in cui fu strutturato l'intero edificio.

Il blocco prospicente Via Giulia, a pianta trapezoidale, fu riservato per la maggior parte ai servizi. Il blocco ortogonale che, invece, dà verso il Tevere, a pianta di quadrilatero irregolare, ospitò per la maggior parte le celle. I due blocchi, uniti centralmente dal già menzionato corridoio e dai cortili laterali occupano una superficie totale a terra, di circa tremila metri quadrati.

Uno scalone principale di rappresentanza e altre scale di servizio collegavano agevolmente i vari piani. Per le esigenze dei prigionieri furono realizzati due cortili di passeggio, forniti di acqua corrente proveniente dagli acquedotti comunali Vergine e Paolo.

Al piano terra, verso Via Giulia, vennero ubicati, inoltre, gli Uffici carcerari quali la cancelleria, le camere d'esame e di castigo, la caserma per i custodi, la cucina, la dispensa il deposito e l'osteria

(bettolino). Verso il Tevere trovarono posto, invece, le celle per ospitare i colpevoli macchiatisi di colpe più gravi dette "*Le larghe",* una sala per le torture e una cappella.

Al primo piano, trovarono posto l'archivio, un magazzino, una cappella e sempre verso il Tevere furono ubicate alcune celle per i condannati per reati minori, per gli ebrei e per le persone più agiate dette *"Le larghe"* o *"sale di mezzo"*, un magazzino per conservare gli effetti dei carcerati.

Al secondo piano non vi erano celle, ma trovò posto la confortería, ossia quel luogo dove si conducevano i condannati a morte per essere confessati e confortati dai confratelli della Confraternita di San Giovanni Decollato. Vi fu ubicata, inoltre, la sala della *"Visita graziosa*", ugualmente in dotazione alla anzidetta Confraternita. Una cappella e gli appartamenti del cappellano e del mastro di casa (il comandante del carcere), le stanze per gli inservienti, e alcuni uffici furono ugualmente ubicati al secondo piano.

Il terzo fu interamente occupato dalle celle dette *"le segrete"* in numero di 17, ognuna delle quali portava il nome di un Santo al quale era dedicata. Ospitava anche una infermeria, una cucina, oltre ad una cappella, ed alle stanze per gli ammalati e per gli infermieri. Ai detenuti ammalati era permesso passeggiare per una ampia loggia coperta.

Furono previsti locali differenziati per gli uomini (700 posti), per le donne (60 posti) e per i minorenni, che furono ospitati nell'apposita sezione chiamata *"La poledrara"*.

Nonostante, però, i giovani fossero divisi dagli adulti, il trattamento non doveva essere molto differenziato se indusse i ragazzi a rivolgere una supplica al Governatore di Roma Cardinale Giovanni Battista Spinola:

> "Li Putti ristretti nella Poledrara humilissimi oratori di V.S. Ill. ma riverenti l'espongono che erano soccorsi di quando in quando da molti devoti che ogni giorno venivano a visitare li carcerati; et erano pure visitati da suoi di casa a quali tutti è stato vietato l'ingresso; e se bene hanno un quatrinello per spendere in caldarroste non lo possono spendere per causa che non vogliono lasciar entrare chi vende anco robbe comistibili in modo tale che periranno di fame; e però tutti assieme supplicano humilmente

> V.S. Ill.ma degnarsi d'apporre il rimedio all'esposto massime che si permette di far entrare chi vogliono e li poveri oratori restano abbandonati per non aver alcuna corrispondenza nelle ferrate che guardano la strada. Che della gratia. Quam Deus etc. Li Putti ristretti nella Poledrara". (Da un documento dell'A.S.R., riportato da Bertolotti, 1890).

Le celle erano abbastanza spaziose, quelle grandi (m. 8,30 per m. 5) potevano contenere fino a dieci reclusi. Tutte le celle avevano molta luce ed aria che vi giungeva da ampie finestre, con normale davanzle, fornite di doppie inferriate, l'una orizzontale e l'altra verticale. La lapide murata sopra il maestoso portone d'ingresso voluta dallo stesso Innocenzo X riflette a meraviglia ciò che lo stesso Pontefice si era prefisso:

"JUSTITIA ET CLEMENTIAE, SECURIORI ET MITIORI
REORUM CUSTODIAE NOVUM CARCEREM
INNOCENTIUS X P. M. OPOSUIT
ANNO DOMINI MDCLV"

L'idea di un nuovo carcere in Roma fu del Pontefice Paolo V, ma fu, come visto, il suo successore Innocenzo X che sotto la sua personale responsabilità e valicando gli intralci degli iter burocratici esistenti all'epoca, con due suoi chirografi e dispensando il Governatore di Roma Mons. Farnese da ogni ulteriore atto, ordinò che si fosse operato direttamente e subito. La costruzione iniziò nel 1653 e terminò tre anni dopo. Innocenzo X non vide, però, realizzata la sua idea in quanto la morte sopraggiunse prima del termine dei lavori stessi.

Si è molto discusso sulla paternità del progetto, senza giungere a una conclusione univoca, cosa che, per altro, poco interessa in questo contesto. Si può affermare, come già visto, che artefici furono l'oratoriano Filippino Virgilio Spada, forse non digiuno in materia architettoniche e Antonio Del Grande architetto che fu sicuramente il sovrintendente e l'esecutore materiale dell'opera.

Il Fornili avvalorando la tesi del Morichini a differenza delle altre copiose fonti (Pollak, Bertolotti, Mola, Noehles, Moroni, etc.)

che vogliono Antonio Del Grande progettista ed esecutore, è del parere che il Del Grande fu solo il costruttore ed il sovrintendente mentre, come risulta da due manoscritti da lui rintracciati nella biblioteca vaticana, il progettista fu Virgilio Spada. Il Cardinale Luigi Morichini, Vescovo di Jesi, sosteneva, infatti, che su Antonio Del Grande gli scrittori non avevano lasciato traccia delle sue opere o del suo nome, mentre, invece, nell'archivio dell'Arciconfraternita della carità di San Girolamo *"trova nominato come tale certo Antonio Del Grande, che è ignoto affatto alla storia architettonica, onde dubito non fosse piuttosto un Capo Maestro o Soprastante, che a què tempi dicevansi ancora impropriamente architetto"* […] *"Illustrissimi sigg. Provveditori della Pietà di Roma si compiacceranno dè danari della R.C. posti a mia disposizione per spenderli nella fabbrica delle nuove carceri passarne ad Antonio Del Grande architetto di detta fabbrica* […]*"* (Morichini C.L., 1870).

Ma la qualifica di architetto si trovava citata anche in altro documento autografo dello stesso Del Grande, dove si qualificava architetto:

> "Io Antonio Del Grande architetto delle dette nuove carceri di Strada Giulia faccio fede come la fabbrica delle dette nuove carceri è compita de muri e tutta coperta de tetti da un mese fa incirca e pertanto essendone io ricercato per la verità o fatto la presente scritta e sottoscritta questo dì 6 luglio 1655" (A.S.R. coll. autografi di architetti in Rossi E., 1930).

È pur vero che il vocabolo "architetto" etimologicamente significa colui che disegna e costruisce ma è altrettanto vero che Antonio Del Grande fu un vero architetto e non un semplice capomastro o costruttore. Egli operò a Roma nell'orbita dei grandi maestri del '600 romano. A Roma, infatti, oltre alle "Nuove di Strada Giulia" lasciò opere originali, influenzate dal Borromini, tra le quali il palazzo Monaldeschi, la facciata del palazzo Doria Pamphili e della Chiesa di S. Agnese in Agone.

Il complesso restò immodificato per quasi due secoli. Nel 1824 Papa Leone XII, dopo aver visitato la prigione suggerì di costruire al pian terreno una cucina più grande e altra nuova stanza per le

detenute. Così pure nel 1865, a seguito della visita del Pontefice Pio IX vennero apportate ulteriori migliorie e ingrandimenti di alcuni locali (Bosi G.B., 1938).

Una descrizione abbastanza esauriente delle disposizioni che regolavano la vita delle "Nuove", nel XIX secolo, la fornisce il Morichini:

> "Tutte le azioni della giornata sono in ordine ripartite, e si fanno a suono di campana. Vi è qualche lavoro per chi voglia occuparsi; ma non è obbligatorio per tutti il lavorare; perocché si considerò che la prigione è di prevenuti, non di condannati, e questi che è sotto procedura suole avere sempre l'animo agitato ed inquieto e per nulla inclinevole ad alcuna opera di mano; molto tempo inoltre passa fra gli interrogatori, le sedute e gli abboccamenti col procuratore. Non ostante tutto ciò v'hanno in cotesta carcere le arti di calzolajo e di sarto, ed il guadagno si dà tutto a chi lavora. Quando dunque il giorno è chiaro si aprono le diverse sale e si nettano. Dopo ciò viene la visita sanitaria cioè il medico, il chirurgo, lo spexiale e l'infermiere. Qualunque carcerato abbia bisogno de' soccorsi dell'arte si presenta, ed è inteso e visitato. Quindi la visita passa alle infermerie. Seguìta la distrinbuzione del vitto di Larga, dappoi il pranzo delle segrete che suol cadere una mezz'ora avanti il mezzogiorno, come la cena cade sempre due ore innanzi il tramonto del sole. Dopo il mezzodì si fa una visita di sicurezza di tutti i luoghi, oltre le visite straordinarie che si fanno quante volte occorra in qualunque ora. Al cadere del giorno tutti i prigionieri rientrano nelle loro sale e chiudonsi. Un lume arde, durante la notte, in ciascun luogo. Circa la mezzanotte tutti i custodi riuniti fanno un'altra visita di sicurezza in ogni parte del carcere.
> I buoni portamenti de' prigionieri sono compensati colla destinazione a qualche ufficio o col prestare dei servigj all'amministrazione, che dà loro una ricompensa. Ciascuna Larga e ciascuna segreta ha quello che dicesi capostanza, ed è sempre uno dei più morigerati carcerati, il quale ha una specie di sorveglianza sugli altri e cura la polizia, la quiete e il buon ordine. I gastighi che vi si usano sono la camera di disciplina, ossia un più stretto imprigionamento, i ceppi di ferro ai piedi per breve tempo, il pane ed acqua alternativo. Questi gastighi s'infliggono dal superiore

immediato del carcere: delle più gravi mancanze egli dà parte all'autorità competente, cioè al presidente del tribunale criminale, ed alla direzione generale delle carceri e case di condanna. È noto quanto l'istruzione influisca anche nelle prigioni. Nel carcere innocenziano v'ha l'istruzione religiosa. Quegli che sa leggere può avere libri, i quali sono antecedentemente visitati. È anche permesso scrivere. Si osserva che attualmente due terzi de' carcerati sa il leggere e lo scrivere, mentre che in tempi più antichi era molto inferiore il numero degli istruiti.

Grandissima cura si ha dell'assistenza spirituale de' poveri prigionieri. Le carceri dipendono dal curato di S. Lucia del Gonfalone, nella cui parrocchia sono collocate. Evvi un cappellano, che risiede nell'interno e celebra ogni mattina la messa a que' di Larga, poiché per le segrete v'è un altro sacerdote destinato a celebrare la messa in tutte le feste di precetto. Ogni sera dicesi il rosario, e fra l'anno si fanno parecchie novene. I pp. di S. Girolamo. I pp. Gesuiti e una congregazione di eclesiastici va a farvi del bene, ascoltar confessioni, fare istruzioni ed altre pratiche di religione. Circa la Pasqua vi sono gli esercizii spirituali per otto dì, e quando vi abbiano in Roma giubilei od altre divozioni o indulgenze, i prigionieri ne partecipano sempre con opere compatibili alla loro condizione.

Il vitto di que' di segreta a pranzo è una minestra di farinacei ne' dì grassi, di legumi ne' magri, quattro once di carne, nove once di pane e mezza foglietta di vino; a cena nove altre once di pane, mezz'altra foglietta di vino e l'insalata, il cui uso si è riconosciuto nelle nostre prigioni molto salubre, poiché l'aceto ha allontanato lo scorbuto, che qualche volta si manifestava. I detenuti di larga hanno una sola volta nelle 24 ore diciotto once di pane, mezza foglietta di vino ed una minestra condita col lardo o coll'olio secondo i tempi. La porzione delle donne è sedici once di pane, il rimanente come gli uomini. Tutti hanno in alcune solennità dell'anno un aumento di vino.

Il bettolino è permesso. Non vi si possono vendere che cibi sani ed al prezzo de' pubblici spacci della città secondo una tariffa, che si rinnova ogni quindici giorni. I liquori sono vietati: solo si permette la vendita del vino; non potrebbe però comperarsene più d'una foglietta a testa. Tanto que' di larga quanto que' di segreta possono usare di questo spaccio; chè se nol volessero, evvi un tale detto spendino stipendiato dal governo, che può acqui-

stare le cose mangerecce fuori del carcere. Per gli infermi v'è una particolare tariffa, ma il medico può ordinare ciò che crede anche di cibi e vini più ricercati. Il letto è per tutti, tranne gl'infermi, un paglione su cui dormono vestiti: l'inverno hanno una coperta di lana. A que' che mancano di vestir vien dato di lana l'inverno, di canape l'estate, A tutti è permesso l'uso de' propri abiti e biancherie ed anche de' proprii letti. Il prelato deputato da San Girolamo della carità può accordare l'uso d'un letto particolare gratuito. L'amministrazione delle carceri condotta a conto del governo s'incarica a provvedere tutto l'occorrente. Essa deve come già negli antichi capitolati pensare alle spese di vitto, vestito, letti, alla nettezza ed agli acconcimi, all'illuminazione ed alle spese di culto. E pel regolare andamento, oltre la sorveglianza che si ha dagl'impiegati, evvi mensualmente un congresso della deputazione di S. Girolamo della carità, la quale reca, un qualche sussidio a quei di segreta, che suol visitare distintamente chiedendo ciò che ad essi occorra ed alle proprie famiglie, che sovviene dopo accertatone il bisogno. Per tali sovvenzioni si stanziava un fondo dalla benemerita archiconfraternita di un quattromila lire. Inoltre v'hanno due probe ed oneste persone chiamate sollecitatori de' poveri, l'uno deputato dall'archiconfraternita della Carità, l'altro della Pietà de' carcerati, che hanno cura dei varii detenuti tanto in queste che nelle altre prigioni. Essi prestansi alla loro assistenza sì pel regolare trattamento interno, sì pel sollecito disbrigo dei processi, e per qualsiasi altra esigenza.

Oltre le polizie che si fanno, come dissi, ognidì, ciascun anno s'imbianca tutto il carcere, e questa è un'ottima maniera di disinfettamento. Ogni quindici dì si rade la barba e si netta la testa a tutti: le biancherie si cangiano ogni due settimane nell'inverno, ogni settimana nella state. Per quegli attaccati da mali cutanei si tengono abiti del tutto distinti dagli altri. I paglioni cangiansi ogni due mesi, e ciascun nuovo prigioniere ha il nuovo paglione. La molta acqua, che si ha, offre ancor gran comodità alla nettezza. I cessi però son fissi nel muro, e ciò produce cattivo odore e poca salubrità, guasta le mura stesse e dà luogo ad evasioni, come pur troppo avveniva anche in questo carcere prima che fossero rassicurati nello sboccare nel Tevere, siccome sono al presente. I cessi mobili sono a preferirsi: essi non hanno alcuno de' detti inconvenienti; pel che sono stati adottati al braccio cellulare. Però è il modo come sono state fabbricate le Carceri Nuove e il modo

> come sono rette fa che sieno abbastanza salubri. Infatti non vi si ricorda a memoria d'uomini la febbre, che dicesi carceraria. Bensì nel 1817 vi fu il tifo come nel resto della città, e vi mietè alcune vittime. Nel 1837 vi penetrò anche il colera che però non vi fece grandi stragi: in fatti dal 16 agosto al 20 settembre furono attaccati 84 individui (sopra una popolazione di 501) […]. L'ordinamento della cancelleria è buono, e tengonsi ben descritti e classificati tutti i prigionieri. La Cancelleria del carcere Innocenziano ha sei impiegati cioè Cancelliere direttore assistito da cinque altri. Evvi inoltre un cappellano, un direttore spirituale, un infermiere, e per le donne, come dissi, varie Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione, capocustode che ha la responsabilità di ciascun detenuto e un venti custodi, non compresi alcuni che diconsi volanti e recano i dispacci. Il servigio dei custodi è ordinato così: due sono ai cancelli d'ingresso, uno ad un terzo cancello interno, uno ad una inferriata, dove s'introducono i commestibili permessi a que' di Larga, quattro alle segrete, tre al nuovo braccio cellulare, due alle infermerie, cinque per accompagnare i detenuti alle camere de' giudici processanti, per badare all'interna nettezza e per ogni altra cosa: due di libertà a turno. Un corpo di circa trenta di Linea sorveglia al di fuori lo stabilimento, ed è agli ordini del superiore del luogo. Una brigata di Gendarmeria è addetta al servigio delle carceri ordinario e straordinario […]" (Morichini C.L., 1870).

Con la costruzione delle "Nuove di Strada Giulia" iniziò la nuova era rivoluzionaria per la storia carceraria internazionale.

La più funzionale nuova struttura edilizia, il personale, i servizi, la suddivisione dei detenuti, l'idea di aiutare e di redimere chi aveva sbagliato e la speranza che in tal modo si potesse far uscire dall'ambiente carcerario e delinquenziale più gente possibile furono le basi della nuova politica carceraria, fortemente voluta dai Pontefici e dalla Chiesa romana. Prassi, comunque, che nel realizzare le due impostazioni ideali, saggia volontà di recuperare il reo senza eliminare la pena dovuta, accentuò il primitivo concetto della prigione *"ad custodiam"* proiettata verso l'evoluzione graduale del carcere (reclusione) come pena.

Con le Nuove di Strada Giulia o Innocenziane il vecchio brocardo latino di Ulpiano: "*Carcere enim ad continendos homines*

non ad puniendum haberi debet" fu modificato in: "*carcer enim ad corretionem homines*". Il carcere quale semplice contenitore momentaneo di uomini in attesa di giudizio e non per punizione (cioè per condannati alla reclusione) capovolse completamente la sua filosofia. D'allora in poi il carcere servì per custodire uomini che scontavano una pena della privazione della libertà. Il carcere diventava penitenziario e la pena della reclusione fu il tramite per giungere alla correzione morale del reo.

Fu il vescovo Scanaroli, che aveva lungamente agognato una tale istituzione ebbe a dire che: *"Carcer debet esse non solum ad castigationem, sed etiam ad correctionem, praesertim pro imberbis et adolescentibus"*. Con la nascita del penitenziario si realizzava il sogno dello Scanaroli appunto quello di un luogo di punizione più umano dove il reo avrebbe ritrovato le sue sembianze umane attraverso una accurata assistenza morale e spirituale entro spazi ampi e salubri.

Terminata la "fabbrica" delle Nuove di Strada Giulia, nel 1657 vi furono trasferiti i circa duecento detenuti di Tor di Nona, che a sua volta, nel 1652 aveva dovuto ospitare anche quelli della soppressa Corte Savella.

Nel giro di qualche decennio furono soppresse anche le piccole e costose prigioni di Borgo e di Ripagrande (1676), che contenevano mediamente in tutto poco meno di 4-5 detenuti.

Ben presto, però, la nuova prigione di Via Giulia, anche se erano in funzione le carceri cittadine del Campidoglio e di Castel Sant'Angelo, risultò insufficiente a contenere tutta la popolazione penitenziaria di Roma e della provincia. Si rese quindi necessario utilizzare come prigione maschile anche "la polledrara" ed i locali destinati alle donne, e conseguenzialmente, si rese necessario e quanto mai urgente costruire nuove prigioni per giovani traviati e per donne.

Dopo alcuni decenni, precisamente nel 1703, ancora una volta gli scritti del Vescovo modenese Scanaroli dovettero convincere anche un altro Pontefice (Clemente XI), per la costruzione del correzionale di Porta Portese in Roma. Qualche anno dopo, sempre a Porta Portese, fu costruito anche il carcere femminile.

Altro problema da risolvere, oltre al sovraffollamento, fu quello della presenza in questo carcere degli ammalati di mente. Fu

verso la fine del Settecento che a seguito di numerosi reclami, questa categoria di ammalati, fu traferita al vicino ospedale dei pazzi (S. Maria della Pietà adiacente al Santo Spirito).

Per risolvere il problema del sovraffollamento fu, inoltre, deciso di trasferire parte dei detenuti nella nuova casa penale istituita nel frattempo nel Braccio Clementino alle Terme di Diocleziano.

* * *

Le "Nuove di Strada Giulia" funzionarono, come prigione cittadina, fino agli inizi degli anni Trenta del XX secolo, anche se dal 1870, con Roma Italiana, presero nome di "Carceri Giudiziarie" per prevenuti e condannati a carcere semplice e per un tempo breve.

A seguito di lavori di ristrutturazione i locali del secondo piano furono utilizzati per far posto alle bacheche del nascente "Museo criminale", mentre negli altri locali, dal piano terra al terzo piano, vi furono trasferite la "Scuola per Agenti di Custodia", il "Centro di Studi Penitenziari", la "Scuola di Polizia Scientifica" e il "Casellario di identificazione".

A partire dal 1932 l'intero edificio fu utilizzato per ubicarvi i molteplici Uffici e Servizi della nuova Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena. Nel dopoguerra altri locali furono utilizzati dall'UNSDRI (sede italiana degli Uffici dell'ONU per la lotta alla criminalità), mentre nel 1970 vi fu installato il Centro Elettronico dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel 1992, mentre l'UNSDRI prendeva il nuovo nome di UNICRI, i rimanenti locali lasciati liberi dagli Uffici della Direzione Generale (trasferitisi nel nuovo complesso di Via Silvestri poi Largo Luigi Daga) furono occupati dalla Direzione Nazionale Antimafia.

Con le "Nuove di Strada Giulia" si raggiunge un primo importante traguardo, quello di portare a conoscenza dell'opinione pubblica e della sorda classe aristocratica il problema carcerario. Le "Nuove" divennero presto il fiore all'occhiello, il simbolo, a livello mondiale, di una nuova era nel campo carcerario se pur inquadrabile nella più ampia politica di assistenzialismo al pauperismo dilagante dell'epoca.

Il filantropo inglese Howard nel dare testimonianza sulle buone condizioni delle prigioni papali del Settecento ebbe a dire che esse erano le migliori di tutte quelle da lui visitate in giro per l'Europa. E proprio dalla visita alle prigioni papali di Roma, che Howard prese maggiore ispirazione per le sue successive proposte di riforma carceraria.

Alcuni versi di Gioacchino Belli, scritti nel 1832, ci mostrano uno spaccato delle carceri esistenti a Roma in quel periodo:

Le Carcere

Mejo cosa che stà in prigione
sì e nò ppò trovasse in paradiso.
Li magni pane, vino, carne e rriso,
e l'oste nun te mette suggizione
trovi in cammera tua tutto priciso,
senza pagà né sserva né ppigione.
Lì drento nun ce piove e nun ce fiocca
e nun cè né governo né curato
che tte levino er pane da la bocca.
Li nu lavori mai, sei rispettato,
fai er commido tuo, e nun te tocca
er rischio d'anna mai carcerato.

La Galerra

Tutti addosso a sta povera galerra,
come si cchi cce va cascassi er Monno!
Tutte ideacce storte, io te risponno;
perché ppuro laggiù c'è ccelo e tterra.
Nun è ppiù mmejio llà, cche stà in d'un fonno
de letto, o vvive matto, o mmorì in guerra?
Vedo che cchi n'uscì cce s'ariserra,
e nun è er primo caso né er ziconno.
Eppoi, cuanno che mmai fussino vere
Tutte ste tu storielle de malanni,
mentre invesce po' stacce un cavajjere;
caso er Governatore te condanni
puro in vita, viè ffora er Tesoriere,
e ppe ffa ccolomia te scurta l'anni.

Capitolo III

STRUTTURE BAROCCHE

Architettura carceraria barocca (Carlo Fontana e la nascita del controllo panoramico)

Si vedrà più avanti che i fratelli Samuel e Jeremy Bentham, negli ultimi decenni del Settecento, avevano intuito di utilizzare il disegno progettuale di vecchie costruzioni di forma circolare (arsenali militari, edifici scolastici e serragli di animali) da loro definito: "*Panopticon"* anche come carcere. Si sviluppò successivamente tutta una letteratura intorno a questo carcere a forma di torre cilindrica senza però mai pensare che il termine "*Panopticon*" non stava affatto ad indicare solamente quel tipo di costruzione circolare. Etimologicamente Panottico (dal greco *Pan* = tutto, ed *optikos* (latino *opticus*) = visione) stava, invece, a significare vedere tutto, controllare tutto, avere tutto sott'occhio, e pertanto qualsiasi visione per così dire "panoramica" non necessariamente di forma circolare può essere definita panottica.

Partendo da questa congettura si può ritenere, sicuramente, e senza tema di smentite, che il prototipo del sistema panottico carcerario è la "Sala Clementina" del correzionale San Michele in Roma, progettata e realizzata da Carlo Fontana nel 1703 (per ordine del Pontefice Clemente XI), di cui Jeremy Bentham e Francesco Carpi senz'altro ne furono a conoscenza, come precedentemente accennato, anche tramite gli scritti di J. Howard. Questi, infatti, aveva avuto incarico, a sua volta, dal Governo inglese di visitare le varie prigioni europee con l'intento di studiarne caratteristiche tecniche, gestione e funzionalità. Al suo rientro in patria J. Howard propose, quale principio riformatore delle prigioni, il sistema di isolamento notturno coordinato con il lavoro regolare, l'istruzione e l'assistenza religiosa presenti nel San Michele e nelle Nuove di Via Giulia in Roma. J. Howard nel suo *"An Account of the Principal Lazarettos in Europe"* descrive in modo preciso e

puntuale ciò che aveva visto a Roma auspicandone l'applicazione, anche in altri Paesi europei, delle stesse regole di gestione e delle stesse caratteristiche strutturali.

Carlo Fontana è senz'altro da annoverare come l'artefice e il precursore di questa architettura carceraria, il cui principio base del monoblocco parallelepipedo è giunto fino a noi quasi immutato: ordini di celle sovrapposti con balconate affacciantesi nel sottostante corridoio o salone centrale. Ma oltre all'originario scopo della pena, cioè al pentimento e all'emenda dell'anima, alla preghiera ed all'isolamento, il Fontana, sulla scorta di quanto si stava sperimentando nella Rasp-Huis di Amsterdam, tenne conto di nuovi elementi rieducativi: "la preghiera e il lavoro". In tal modo gli architetti dovevano preoccuparsi, d'ora in poi, di prevedere oltre alla cappella appositi locali per le lavorazioni e per le attività in comune. Il San Michele a Porta Portese, tipico esempio di architettura barocca romana, sarà il prototipo delle carceri (sia per funzionalità distributiva sia per tecniche innovative adottate) che da quel periodo in poi, saranno costruite in tutto il mondo. Il monoblocco concepito dal Fontana sarà utilizzato come elemento base e insostituibile prototipo fino ai nostri giorni, ovviamente con nuovi accorgimenti e necessarie varianti. Difatti le diverse disposizioni (in pianta) dei monoblocchi diedero anche il nome ai nuovi schemi planimetrici: a raggiera (chiamati poi, per l'appunto, raggi o bracci), a ventaglio, a palo telegrafico, ecc… secondo certi dettati architettonici sviluppatisi nel XIX secolo (Parente A., 1988).

Il San Michele rappresenta, per la storia penitenziaria mondiale, il luogo di nascita del sistema dell'isolamento individuale notturno, con vita in comune di giorno per l'esercizio delle diverse attività lavorative, religiose e culturali. Sistema simile a quello "auburniano", applicato in alcune carceri americane, dove fu introdotto dai Quacqueri europei (*day-association night-separation*).

Siamo in piena epoca barocca e il correzionale minorile del San Michele a Porta Portese del Fontana, unitamente al femminile progettato e realizzato trent'anni dopo (1733/1735) da Ferdinando Fuga che, salvo qualche dettaglio, si rifà all'archi-

tettura del Fontana, sono testimonianze del barocco romano, dove lo spazio si fa avvolgente e organico, mentre la sua ragione geometrica non coincide con la sua essenza, ma diviene un mezzo per superare il limite tra apparenza e realtà. La prospettiva, illusiva e scenografica, è sempre in rapporto con lo spettatore.

La luce, elemento essenziale, deve irrompere nella struttura per esaltarne i vari elementi che la compongono. Prospettiva e luce saranno i due elementi cardini che, nati nelle Nuove di Via Giulia e nel San Michele, caratterizzeranno le future costruzioni carcerarie e, particolarmente, quella che più tardi prenderà l'appellativo di "struttura panottica": sistema di controllo visivo a tutto campo e luce in ogni cella ed in tutti gli altri locali.

Lo stimolo figurale e quello funzionale, mai disgiunti tra di loro, si concretizzano nell'inventiva barocca del San Michele con la ripartizione cellulare individuale, ottenuta con la triplice sovrapposizione delle celle finestrate allineate lungo le mura perimetrali longitudinali e lo schema a navata come modello distributivo delle celle sulle balconate a matroneo rifacentesi alle basiliche paleocristiane (Canella G., 1969; 1995).

Il correzionale del San Michele fu voluto dal Pontefice Clemente XI agli inizi del '700, principalmente, per poter separare i giovani delinquenti dagli incalliti criminali adulti e per sperimentare un programma di loro recupero sociale. L'architetto Carlo Fontana ebbe la geniale e originale idea di progettare un sistema monoblocco parallelepipedo con le finestrelle delle celle verso l'esterno e le porte delle stesse verso l'interno della grande sala. Il blocco intero si presenta a forma di grande nave rovesciata, le cui paratie laterali dividono la grande stiva dalle cabine, o con diversa interpretazione, come una basilica a tre navate. La navata centrale da sfruttare quale enorme laboratorio per le attività in comune e le navate laterali con matroneo per singoli cubicoli-dormitori. Struttura capace di assolvere contemporaneamente e, in modo perfetto, alle esigenze di segregazione ed alle necessità pratiche del lavoro, della preghiera e delle attività in comune.

Tale impianto planimetrico avrebbe, poi, fornito la massima illuminazione e ben risolto numerosi altri problemi distributivi, particolarmente quello del controllo centralizzato dei reclusi. La parte terminale posta a nord, dove era stato appositamente situato l'altare per le preghiere e per la celebrazione della messa, costituiva lo sfondo di una immagine prospettica di eccezionale vigore architettonico e spaziale. La collocazione dell'altare nella parte nord e della gogna su quella opposta era stata voluta in modo che tutti i soggetti ristretti nelle rispettive celle-cubicoli potessero, senza uscire da queste, assistere alle varie funzioni sacre e ammonitrici, sol ponendosi dietro lo spioncino della porta della cella o dietro le grate della finestrella a fianco della porta medesima. Allo stesso modo il prete dall'altare, o la guardia dalla parete opposta potevano avere tutte le celle sotto controllo.

Questo risultato "panoramico" si otteneva, ovviamente, spostando il punto d'osservazione su uno dei due lati minori del salone.

Il principio architettonico della "prospettiva", utilizzato particolarmente in quell'epoca, dagli architetti per ottenere effetti scenografici per la costruzione di grandi assi prospettici culminanti in edifici di grande importanza, veniva, a questo punto, sfruttato all'interno della struttura per scopi pratici, come il controllo a tutto campo della struttura edilizia medesima.

Tale impianto avrebbe permesso, inoltre, una perfetta illuminazione dell'intero e maestoso parallelepipedo. L'illuminazione di tutti i locali, come già visto per le Nuove di Via Giulia è cosa abbastanza all'avanguardia che nel San Michele avviene tramite ampie aperture centinate sulle pareti laterali della sala centrale e del transetto che la interseca nella metà: *"che contribuiscono illuminazione tale che anche nelle parti elevate si può leggere in qualsiasi luogo ogni minuto carattere et numero* [...]*"*. Ogni cella è provvista di autonoma finestra per la luce e per il ricambio dell'aria, particolarmente necessaria quest'ultima per la esistenza nel muro maestro esterno del servizio igienico (in sostituzione del famoso bugliolo). Ciò aveva fatto anche prevedere apposite intercapedini (principio questo ricopiato, come

già accennato, da Bentham) nelle quali inserire tubi di areazione che, partendo dal piano più basso, sfogavano eventuali cattivi odori sul tetto:

> "I luoghi communi sono dotati di bocche che cadono entro 60 pozzi, […] mentre il sistema di areazione era assicurato da canali che si innalzano dai fondamenti fino ai tetti per esalare all'aria qualche fetore residuato, che potesse accadere tutto per rendere più libero dalle puzze le proprie camerette e ridotto, sono coperti nella pendenza dei tetti, in maniera che compariscano alla vista tanti camini, et da molti non scienti dell'artificio sono veduti tale […]" (Marchetti P., 1995).

Dalla pianta e dallo spaccato interno si può vedere benissimo come una persona da sola potesse controllare le porte di tutte le celle e i relativi ballatoi del primo e del secondo piano, oltreché la totalità della sala centrale. I fratelli Bentham avevano pensato di sostituire le porte di legno con cancelli e vetrate, ma in ogni caso, come d'altra parte al San Michele, quello che risultava facile controllare non erano gli interni delle singole celle ma le porte o i cancelli di ingresso alle celle:

> "[…] tre huomini col titolo di carcerieri si vedon necessari per il governo di quei carcerati, quali debbono prestare una continua assistenza, nè mai lasciare soli li carcerati, nel modo che si prattica da custodi delle carceri. uno di questi huomini, che non abbandoni mai la porta, gli altri due, che stiano del continuo dentro la carcere, uno per aprire li carcerati quando devono escire dalle carcere, et ad uno mandarli al luogo destinato per il lavoro, dove l'altro li riceverà, e secondo arrivano li metterà la catena a piedi…" (Motu Proprio Clemente XI, 14 novembre 1703, A.S.R. Camerale II Carc. B 4 ff. 1).

Altra novità inquadrabile in questi sistemi di controllo accentrato è sicuramente la struttura a croce di Sant'Andrea progettata da Ferdinando Fuga nel 1753, per l'Albergo dei poveri di Napoli. Fuga, per primo, ebbe l'intuizione di sistemare i monoblocchi del Fontana facendo convergere i lati minori verso un solo punto

dove previde una grande struttura cilindrica di raccordo, successivamente ribattezzata "rotonda", nella quale infatti, si affacciavano i corridoi dei quattro edifici.

Questa nuova struttura che adottava il sistema centripedo per la funzione liturgica, ma non quello del futuro panottico per il controllo delle camere nei bracci fu ripreso dall'ingegnere Ermenegildo Sintes nel 1793 per il progetto del nuovo carcere di Catanzaro, poi non realizzato per problemi economici (Buccaro A., 1992).

Il prototipo fughiano a disposizione radiale fu utilizzato anche alla fine dell'Ottocento nella progettazione e realizzazione di grandi edifici carcerari tra i quali si ricordano, Civitavecchia, Milano San Vittore, Roma Regina Coeli, dove appunto la rotonda avrebbe avuto una doppia funzione: da crocevia e disimpegno dei diversi bracci o raggi e di cappella per le funzioni religiose e per incontri di altra natura. Con la rotonda fughiana si assicurava a tutti i reclusi di partecipare alle diverse funzioni senza promiscuità, ma non quello centrifugo del controllo degli individui tipico della struttura panottica.

Così come per le Nuove di Strada Giulia, anche il "Carcere correzionale" e il "Carcere delle donne" di Porta Portese riflettevano in modo alquanto evidente il processo di rinnovazione e di trasformazione caratterizzanti l'evoluzione architettonica rinascimentale dell'edilizia carceraria, la cui svolta copernicana era stata voluta circa un secolo prima da Innocenzo X.

Teoricamente, non più adattamenti di vecchi edifici, ma costruzioni *ex novo* di apposite strutture, concepite, come visto, in rapporto alla destinazione d'uso sul modello del sistema conventuale, comunque secondo precise regole planimetriche di chiara logica funzionale-distributiva, proiettata verso la redenzione del peccato, attraverso le semplici ma severe regole dell'*"ora et labora",* in una scuola di educazione collettiva. Nella pratica, però, passeranno molti decenni prima che queste idee saranno recepite dai diversi Governi.

San Michele a Porta Portese[1]

Amore amore manname un saluto
Che io sto a san Michele carcerato.
(Anonimo)

1. *Il Correzionale minorile*

Discorso a parte merita la settecentesca storica istituzione del "San Michele" a Ripagrande (Porta Portese) in Roma considerata dagli studiosi (storici, pedagogisti, criminologi, filantropi e architetti) la pietra miliare nella storia internazionale della prevenzione della delinquenza minorile e nell'assistenza ai minori "discoli" (disadattati) e delinquenti. Ma il San Michele, sia il più vecchio correzionale sia l'attiguo carcere femminile progettati e costruiti su disegni di Carlo Fontana il primo e di Ferdinando Fuga il secondo, sono sicuramente altre importanti tappe dell'architettura carceraria mondiale.

Partendo dal San Michele la carcerazione in generale assumerà la nuova funzione emendativo-rieducativa, con il materiale passaggio quindi dalla storica funzione puntiva ("*ad puniendum*") a quella con finalità educativa ("*ad correctionem*").

Come in precedenza già accennato, le idee dello Scanaroli[2], furono successivamente riprese in seria considerazione dall'intera Curia romana, tanto che anche il cardinale Spinola venuto a conoscenza delle cattive influenze cui i giovani delinquenti erano soggetti nelle diverse carceri cittadine, credette necessario e urgente informarne a sua volta il neo Pontefice Clemente XI (Giovanni Francesco Albani), sulla possibilità e sull'urgenza di costruire una

[1] Cfr.: Mabillon D.J., 1724; Gaddi G.B., 1736; Tosti A., 1832; Morichini C.L., 1870; Beltrani Scalia M., 1867; Bertolotti A., 1887; Paglia V., 1980; Fornilli C.C., 1991; Braham Allan, Hager Hellmut, 1977; De Tomasso F., Marchetti P., 1983; Andreozzi E., 1984; Dubbini R., 1986; De Tomasso F., 1995.

[2] *"Advertant parentes, quae mala sibi ipsis ac filiis possint avenire adhibito medicamine carcerationis pro correctione mala valetudo filiorum quae saepe contrahitur ex incommodis carceris* […]. *Rerum magistra experentia me docuit per tot annos inter carceratos versatum omnes fere carceratos ad correctionem pejores exiisse quam intraverunt"* (Scanaroli G.B., 1655).

specifica prigione per giovani delinquenti e per ragazzi incorreggibili da parte dei propri genitori.

Clemente XI ebbe certamente presente ed applicò quasi integralmente, anche il pensiero del suo contemporaneo il benedettino Mabillon che, per migliorare la morale dei religiosi detenuti suggeriva per loro l'isolamento, il lavoro, la preghiera ed il più assoluto silenzio, quale programma della vera prigione penitenziale.

Pur tralasciando per altra specifica pubblicazione la storia del "Correzionale" di Porta Portese e della sua "Sala Clementina" è necessario fornire preziose informazioni sulla prima perfetta struttura cellulare monoblocco al mondo, utilizzata come carcere, che è stata superata architettonicamente solo dopo la seconda metà del XX secolo, allorché è stata riconosciuta alla pena carceraria la funzione rieducativa e risocializzante.

* * *

Il Pontefice Clemente XI nell'affidare l'incarico per la progettazione e per la costruzione delle prigioni per minori, ossia di un *"edificio caritativo separato"* all'architetto Carlo Fontana suggerì alcuni accorgimenti.

a) Struttura dell'edificio e specifici locali dovevano essere costruiti in conformità alle nuove teorie pedagogiche capaci di rispondere a un preciso nuovo programma disciplinare basato, come già detto, essenzialmente su alcuni elementi cardini: la preghiera, il lavoro in comune, il silenzio durante il giorno e la segregazione notturna in celle individuali sì da conciliare il ravvedimento e il pentimento, secondo la regola benedettina dell'"*ora et labora*".

b) Necessità di progettare una prigione sicura ma facilmente controllabile e gestibile con poco personale.

Progettazione e costruzione furono eseguite con la massima celerità e sotto la continua personale sorveglianza di Clemente XI che interessato particolarmente per la speditezza dei lavori si recò, più volte, sul cantiere per accertarsi personalmente sulla regolare prosecuzione dei lavori (il 2 settembre 1701, il 14 maggio 1702, il 4 ottobre 1702 ed il 21 giugno 1703).

La prima pietra venne posta il 28 settembre del 1701, mentre la costruzione fu completata in poco meno di tre anni, con una spesa di 1.700 scudi.

Dai disegni progettuali, conservati presso la Windsor Library del Palazzo reale di Londra, si rilevano le varie soluzioni studiate e proposte oltre a quelle finali, immediatamente realizzate.

Il 14 novembre del 1703, data memorabile nella storia della carcerazione minorile, Clemente XI dispose *"MOTU PROPRIO"* che i giovani discoli o traviati venissero rinchiusi nel nuovo istituto correzionale di San Michele.

Il carcere venne ubicato al lato ovest del monumentale, ospizio apostolico San Michele verso Porta Portese.

Il Fontana, nel concepire la struttura del carcere come modello monoblocco utilizzante razionalmente lo spazio, ebbe come punto di riferimento la basilica cristiana a tre navate, con tutti i suoi simbolici significati, a pianta rettangolare, quasi a rappresentare un vascello rovesciato. Detto blocco può infatti essere immaginato benissimo come accenato ad un naviglio, ad una basilica -nave, con un altare timone posto a prua che guarda il futuro, a rappresentare il luogo della fede e la via della perfezione, e a poppa, il passato, una gogna quale luogo della flagellazione e per la punizione dei ribelli. Luoghi che si trovano simbolicamente contrapposti, ma direttamente visibili dalle varie celle, che si offrono allo sguardo dei giovani per ammonire e per esortare ad una vita da condurre nel timore di Dio (Dubbini R., 1986).

Carcere quale luogo sì di punizione, ma con una nuova ottica e cioè con il passaggio dal sistema poliziesco della giustizia secolare per il mantenimento dell'ordine e per combattere la delinquenza con il terrore, a un sistema ecclesiastico che cerca di agire anche sull'animo nel tentativo di trasformarla e di renderla migliore (Mabillon D.J., 1724; Dubbini R., 1986).

La nuova struttura carcere-chiesa-opificio fu strutturata su tre piani più sotterranei (con enormi vasche) e sottotetti (con stenditoi), collegati tra di loro con appositi montacarichi, dove tutti gli ospiti sarebbero stati occupati nella lavorazione della lana e delle stoffe.

Al piano terra furono ubicati gli uffici, le cucine, i magazzini, i depositi, l'infermeria, alcuni telai, e il *"loco di correttione, e castighi"*.

La grande sala denominata *"Clementina",* dal nome di Papa Clemente XI, ospitava a destra ed a sinistra le celle, mentre la navata centrale era utilizzata per la filatura e per le altre attività in comune.

L'immensa sala (m. 42 per 15,55, h. m. 15 circa), con pianta a croce, era illuminata da sei finestroni rotondi, tre per ogni lato, ricavati nelle lunette poste all'altezza della volta a botte.

La luce e il ricambio dell'aria avvenivano anche attraverso le due grandi finestre poste al centro delle pareti longitudinali, oltre che dalle due finestre l'una sovrastante all'altra, poste nella parete sud, mentre nella parete opposta vi fu costruito l'altare.

Lungo le pareti longitudinali furono costruite rispettivamente trenta celle disposte su tre ordini per ciascun lato, quelle al secondo e al terzo piano furono collegate tra loro da lunghe balconate, mentre quattro scale a chiocciola, una per ogni angolo del salone, permettevano le comunicazioni verticali.

Le sessanta singole celle o cubicoli che misuravano m. 2,67 per 2,22 ognuna, furono costruite per ospitare un solo ragazzo, i servizi igienici, ricavati nello spessore del muro esterno, avevano sostituito il maleodorante bugliolo e di due finestrelle una più in alto che davano all'esterno munita di inferriata e rete metallica, l'altra più in basso sulla parete interna di fianco alla porta, dalla quale il recluso poteva essere costantemente osservato e a sua volta dalla stessa doveva assistere alle funzioni religiose (potere spirituale e potere temporale). Alle due estremità della sala, vennero costruite, nella parete nord, dove era posto l'altare, la sagrestia e una camera per il Priore, dall'altra parte, verso sud, una stanza per i guardiani ed una per il portinaio.

Una quinta scala a chiocciola, molto più grande delle altre, collegava attraversando la stanza del portinaio, l'ingresso principale del carcere, posto in Via S. Michele, con la sala-prigione.

Una enorme scritta murale "SILENTIUM" e la gogna installata nella sala ammonivano i giovani reclusi a non distrarsi dal lavoro, dalla preghiera e dalla meditazione continua.

Struttura carceraria-correzionalistica molto semplice e molto funzionale, particolarmente per la facilità di controllo dei reclusi, sia che lavorassero nel salone sia che fossero rinchiusi nelle rispettive celle.

* * *

Il carcere Clementino ospitò i giovani reclusi per circa tre secoli, con brevi periodi di trasferimento di questi in altre carceri della città. Durante questo periodo la struttura subì continui adattamenti, con l'aggregazione di altri adiacenti locali dovuti sia all'umento delle presenze sia ai mutamenti di gestione.

Dal 1944 e fino al 1972 (data della sua definitiva chiusura) l'istituto ospitò il Centro di rieducazione per minorenni "Aristide Gabelli" che comprendeva la custodia preventiva, sistemata nei locali del Fontana, l'istituto di osservazione negli adiacenti locali del Fuga del carcere femminile, la casa di rieducazione e il tribunale per i minorenni nell'ex caserma dei doganieri.

Oggi l'intero fabbricato del San Michele ospita uffici del Ministero dei Beni Culturali.

2. *Il carcere femminile*

La vecchia idea della suddivisione per sesso e per età lanciata alcuni decenni prima, dal Vescovo Scanaroli, fu nuovamente coltivata e fortemente anelata dal Canonico Giovanni Battista De Rossi. Per la verità una sorta di suddivisione per sesso iniziava ad essere prevista da diverse prigioni, dove le donne e gli uomini pur vivendo nello stesso stabile (o negli stessi sotterranei o grotte) erano tenuti in stanze separate. Non esistevano invece, singole strutture per uomini o per donne o per minorenni. La testimonianza più antica di carcere femminile, ma ovviamente è una eccezione, la troviamo a Firenze, dove nel 1200, le donne venivano rinchiuse nel carcere detto della *"Pagliazza",* mentre gli uomini in quello detto della *"Burella".*

L'anzidetto prelato romano si convinse maggiormente che era assolutamente indispensabile che le donne condannate e le prostitute scontassero la loro pena non semplicemente in sezioni separate da quelle maschili, ma addirittura in separati edifici carcerari. In una sua visita alle carceri cittadine di via Giulia, aveva, infatti constatato che, se pur tenuti in locali distinti dello

stesso edificio, ugualmente si verificavano scandali e comunque le occasioni a commettere falli erano difficilmente contenibili e controllabili.

A distanza di trent'anni dalla costruzione della "casa di correzione", oramai riconosciuta sempre più la necessità e l'urgenza di suddividere i reclusi oltreché per età anche per sesso, venne, progettata e costruita anche per le donne una apposita prigione.

Il Canonico De Rossi, avuto il placet del Pontefice Clemente XII (Lorenzo Corsini), affidò al Cav. Ferdinando Fuga, architetto dei Sacri palazzi Apostolici, tra il 1732 ed il 1733 l'incarico di progettare e di costruire un'apposita prigione per sole donne.

Corre l'obbligo di precisare, però, che allo stato pochi sono i riscontri, che portano ad attribuire la progettazione del carcere femminile del S. Michele a Porta Portese all'architetto Ferdinando Fuga.

Sembra che la paternità del Fuga sia stata sempre desunta indirettamente, confrontando lo stile architettonico della costruzione stessa, con documenti del Fondo Ospizio Apostolico S. Michele (A.S.R.) e alcuni disegni progettati dallo stesso Fuga esistenti presso il Gabinetto Nazionale delle Stampe. I primi riscontri positivi furono effettuati da F. Milizia nel 1785 e successivamente da Francesco Valesio (in *Diario di Roma 1701-1742*).

Anche moderni studiosi (per tutti vedi Elena Andreozzi, 1984) sono concordi nel riscontrare nell'edificio di Porta Portese i caratteristici elementi stilistici del Fuga, improntati nella semplicità delle membrature architettoniche, nel semplice principio distributivo su cui appare organizzata la facciata, la razionalità della distribuzione degli interni, predisposti, quest'ultimi, per le specifiche funzioni e destinazioni d'uso. Il riscontro appare ancor più netto confrontando gli edifici di grandi dimensioni progettati dal Fuga in Roma (Palazzo Corsini, Palazzo della Consulta) dove lavorò come architetto pontificio e in Napoli (Albergo dei poveri e Granai).

Sicuramente, però, la paternità al Fuga può però essere invece desunta da altre fonti. Francesco Valesio, in una nota del

suo *Diario di Roma (1701-1742)* riporta una polemica intercorsa tra il Cardinale Niccolò Spinola e il Fuga a proposito della scelta dell'orientamento da dare all'edificio carcerario in questione. Il Fuga voleva costruire lungo la via di S. Michele, quasi ad ottenere una sorta di prolungamento del preesistente edificio carcerario minorile del Fontana, mentre il Cardinale insistette non poco, tanto da ammalarsene, per una diversa collocazione dell'edificio *"*[…] *il cardinale Niccolò,* riporta il Valesio, *si è ammalato di collera, presasi col Fuga architetto, il quale volea fare una fabbrica da esso insinuata al papa di correzione per le donne a S. Michele a Ripa rivolta verso il convento dè padri di S. Francesco a Ripa dé quali egli ha la protezione".*

La diversa ubicazione del carcere fu voluta dal Tribunale del Governo anche per motivi di ordine economico, il cui costo risultò assai inferiore rispetto a quello previsto per la costruzione ex novo secondo l'originario progetto dello stesso Fuga. Per la costruzione della prigione furono così riutilizzate per buona parte le basi di un corpo di fabbrica già esistente, che lo stesso Fuga ben evidenziò nei suoi disegni progettuali.

Da detti disegni si rileva come il Fuga incorporò nel nuovo edificio le fondazioni e le mura perimetrali del piano terra e in parte del primo piano di un preesistente edificio costruito qualche decennio prima su disegni di Carlo Fontana.

La nuova costruzione presenta un'affrettata progettazione, ripensamenti e modifiche, e così pure dalla costruzione si rileva che i lavori furono eseguiti affrettatamente. L'edificio, infatti, fu realizzato tra il 1734 ed il 1735.

Il Fuga, convinto che la rivoluzionaria soluzione trovata dal Fontana, qualche decennio prima, per la costruzione del confinante correzionale, ispirata a criteri di massima semplicità e funzionalità, quale sapiente distribuzione degli interni e salubrità degli impianti, fosse ottima, progettò la nuova prigione femminile a somiglianza di quella correzionale per minorenni.

L'area prescelta era quella posta a sud-ovest del complesso monumentale dell'Ospizio Apostolico di S. Michele a Ripa, in parte ancora coltivato a orto, e confinante con la Via S. Michele e la Piazza di Porta Portese.

Gli elementi di continuità tra il carcere delle donne progettato dal Fuga e quello del Fontana per i minorenni erano abbastanza evidenti e numerosi, in particolare per la concezione architettonica e per la destinazione d'uso.

La centrale sala-navata-opificio (come la Clementina del Fontana) fu però, in questo caso, occupata da tre file sovrastanti di sette celle solo da un lato.

Le celle del primo e del secondo piano erano a pianta rettangolare e più grandi di quelle del terzo piano che erano, invece, a pianta quadrata, tutte affacciantesi con porta, completa di spioncino e finestrella fornita di inferriata, sul ballatoio di disimpegno. I servizi igienici furono ricavati nello spessore del muro maestro esterno. Le finestre con inferriate delle celle davano sul cortile interno. La luce al salone era invece, data da grandi finestre rettangolari affacciantesi sulla Piazza di Porta Portese.

Una prima, alquanto sommaria, descrizione del primo carcere femminile in Roma fu fornita, nel 1736, da Mons. Giambattista Gaddi:

> "[…] Ove ha la Santità Sua trascurato di pensare li modi tutti, si per porre in maggior lustro la grandezza e splendore dell'Alma Città, che per prevedere opportunamente a quello che render li potesse giovevole riguardo ancora al costume. Avendo perciò creduto molto onesto che le donne carcerate per delitti e mancanze segregate rinnovassero dalle carceri degli uomini ordinò che ritrovar si dovesse un luogo per fabbricare il comodo; ove altresì potessero restare impiegate in qualche profittevole lavoro, e particolarmente negli esercizi della Cristiana pietà. Fu stimato proprio costruire l'edificio contiguo alla Fabbrica denominata di correzione a San Michele in Ripagrande […] Vedesi questo carcere a tutta somiglianza, e simmetria di quello dè detti giovani. Vi si salisce per commode scale, che conducono, tanto alli corridoietti corrispondenti alle stanze che servono di prigione, quanto alla spaziosa camera, o sia Sala, che rimane destinata per lavorarvi, e nel suo prospetto vi è l'Altare per udirvi Messe ed insieme orarvi alle ore destinate in comune. Tutte le stanze sono separate, ed ognuna ha il suo letto coi commodi di necessità. Ricevono il lume da una sufficiente finestra assicurata da ferri, e da

> altra finestra parimente con ferrata che corrisponde è corridoi per commodo di parlare; e nelle porte tutte anno altro piccolo finestrino, che a debiti tempi si apre per somministrarvi vitto ed altro bisognevole. Vi è di più tutto il commodo di abitazione per chi presiede alla custodia ed alla buona direzione del luogo; come pure di siti appartati per ripor robbe per cucinare, e per tutto altro che occorre in una comunità. L'esteriore corrisponde all'interiore, e nella facciata, che riguarda dalle bande di Porta Portese, sotto l'arme di Sua Santità ivi eretta ad eterna memoria, vi si legge incisa in Marmo la seguente Iscrizione:

CLEMENS XII - COERCENDAE MULIERUM LICENTIAE
ET - CRIMINIBUS VINDICANDIS - ANNO MDCCXXXV

Intorno al 1760 anche gli altri attigui locali progettati sempre dal Fontana come magazzini della dogana, vennero sopraelevati, con opportuni rafforzamenti delle vecchie strutture, allo scopo di ingrandire il carcere femminile. Nelle incisioni del De Liegeay del 1739 si nota la mancanza dei piani superiori nella parte centrale del corpo di fabbrica posto tra il carcere femminile e la caserma della dogana, mentre in incisioni successive si nota la sopraelevazione di quei locali.

L'ampliamento fu voluto da Papa Clemente XIII (Carlo della Torre Rezzonico) che con suo chirografo del 13 gennaio 1760 ordinava a Saverio Canale, Tesoriere Generale, di utilizzare la somma di 3.000 scudi per: *"l'ampliazione delle carceri da farsi sopra alcuni contigui magazzini* […]*"*.

Nel 1827, per ordine di Leone XII (Annibale della Genga) le detenute del S. Michele furono trasferite alle Terme di Diocleziano, presso l'attuale stazione Termini mentre, come già visto, i ragazzi della casa di correzione, furono trasferiti nel nuovo carcere per minori costruito, da poco, in Via del Gonfalone, di fianco alle Nuove di Via Giulia.

Le detenute furono sistemate in enormi cameroni dell'ultimo piano del Braccio Clementino dei Granai Pontifici fatti costruire da Clemente XI (Albani di Urbino) nel 1705 presso l'esedra delle antiche terme romane. Nel 1830, però, Pio VIII (Francesco Saverio Castiglioni di Cingoli) reputò più conve-

niente ritrasferire le donne al S. Michele, dove occuparono i loro vecchi locali, che destinarono per donne ree di gravi misfatti e il carcere minorile, dove furono sistemate le prostitute. Ma nel 1831 nei primi anni del suo pontificato Gregorio XVI (Fra Bartolomeo Cappellari della Colomba di Belluno) trasferì tutte le donne nuovamente nell'ala Clementina dei Granai alle Terme di Diocleziano, dove di li a qualche anno vennero ospitati anche detenuti maschi.

Da una canzone popolare romana sì estrapola la parte che ricorda questo carcere:

Carcerato al San Michele

Amore amore manname un saluto
Che io sto a san Michele carcerato.
So' addiventato n'arbero caduto
Da amichi e da parenti abbandonato.
Come te posso amà. Come te posso ama.
S'esco da 'sti cancelli quarchiduno l'ha da pagà.

Capitolo IV

SULLE GALEE

Galee e bagni penali

1. *La Galea*

Come ampiamente citato, la reclusione a termine o a vita in apposite strutture carcerarie risale al XVII secolo con la nascita del penitenziario.

Unica analoga pena che privava della libertà era, però, la condanna "*ad triremes*", utilizzata già nel XV secolo, in alcuni Paesi del "Mare Nostrum" dalle Real Marine e dalle Repubbliche Marinare, che utilizzavano i condannati (forzati) come "motore umano" sulle proprie flotte.

Il termine latino "*ad triremes*" fa riferimento appunto alle antiche imbarcazioni di origine fenicia, greca e romana, chiamate poi "*galee*", che utilizzavano tre ordini di rematori per scanno o tre rematori per remo. Sembra addirittura che verso il 1300/1200 a.C., i Micenei usassero già questo tipo di imbarcazione, come nave da guerra.

Il termine "*galea*" compare intorno al secolo IX, e fu dato alle antiche navi, a poliremi, che i Romani chiamavano diere (*biremis*) e triere (*triremis*). La galea, oltre ai remi, utilizzava anche le vele latine e poteva essere a due o a tre alberi.

La galea era una imbarcazione lunga e sottile con il bordo molto basso, quasi a pelo d'acqua. Il suo etimo greco *"galéé"* donnnola o *"galeos-galeou"* squalo, pesce spada proprio con riferimento alla sua forma lunga e sottile. Ben proteso fuori dall'acqua e all'estremità della prua, la galea aveva un lungo sperone (rostro) che era utilizzato in guerra per frantumare i remi delle navi nemiche che la faceva rassomigliare, per l'appunto, ad un pesce spada (Parente A., 2004).

Le galee erano di grandezza variabile. La più piccola era lunga 12 metri, invece la più grande, cosiddetta *galera capita-*

na o *generalizia*, poteva raggiungere i 55 metri e appena 7 di larghezza, con circa 2 metri di pescaggio. Oltre alla galea altre imbarcazioni a remi, munite di vele e di rostri, utilizzate come navi da guerra erano la "*galeazza*", la "*galeotta*", il "*brigantino*", il "*dromone*". Il *"galeone"* spagnolo e la *"galea grossa"* italiana erano invece, solo navi mercantili. La "*galeazza*" o "*patrona*" e la "*bastarda*" erano invece galee molto più grandi e usate in modo particolare dalla Repubblica di Venezia a scopo di guerra (Galuppini G., 1980)[1].

Al centro delle due file di banchi che correvano per tutta la lunghezza della galea vi era la "*corsia*", una sorta di corridoio leggermente rialzato, dove passeggiava l'aguzzino con lo scudiscio.

La galea fu la nave da guerra che costituì, per lungo tempo, il nerbo principale delle flotte amalfitane, genovesi, pisane e veneziane. Data la sua particolare forma fu poco usata come nave mercantile, mentre ancora nel Settecento fu utilizzata per operazioni di sorveglianza lungo le coste e a difesa dagli attacchi dei pirati.

La sua utilizzazione come "prigione galleggiante", per condannati ai "*lavori forzati ad triremes*", nacque solo nel tardo medioevo e terminò a fine Settecento, con l'avvento delle navi a vapore,

1.1. *La ciurma: galeotti, schiavi, bonavoglia e aguzzini*

Il comando della galea spettava al Capitano che ne assumeva tutte le responsabilità e poteva essere sostituito dagli ufficiali in seconda, ai quali erano affidati di volta in volta, i differenti compiti.

La responsabilità di tutti i servizi della galea e il particolare compito di comandare e sorvegliare la ciurma e gli aguzzini era affidata al comito e al sottocomito.

[1] La galea più piccola, detta "*sensile*" (ovvero semplice o singola), aveva un solo ordine di remi, in numero di 25 per ogni lato, per un totale di 50 rematori. Ad ogni remo corrispondeva un banco e un vogatore. Sulla galea più grande, detta "*sensile a terzarolo*", (trireme) a ogni banco vi erano tre rematori ma ognuno con un singolo remo. Tra il XIV ed il XV secolo il remo"*sensile*" fu sostituito dal remo a "*scaloccio*" e a ogni banco fu installato un remo molto più grande al quale potevano essere addetti tre (*"galera genovese ad tre remos per bancum"* per un totale di 150 rematori), quattro, cinque, sei e addirittura sette rematori, a seconda della grandezza della galea stessa.

Oltre agli ufficiali, ai comiti e alla ciurma, anche se in numero abbastanza ridotto, la galea armata, aveva come equipaggio un numero variabile a seconda della sua grandezza, di timonieri, di piloti, di bombardieri, di marinai di guardia e di artiglieri. Aveva poi un cerusico-barbiere, un cappellano, gli aguzzini e le diverse maestranze (falegname, calatafaro, remolaro, barilaro).

La vera forza motrice umana della galea era però la ciurma, composta da galeotti, da schiavi, e da bonavoglia distinguibili gli uni dagli altri dall'abbigliamento, dalla barba, dai capelli e dai baffi.

I galeotti erano criminali condannati, per un periodo determinato o per tutta la loro vita. ai lavori forzati *"ad triremes"* sulle galee (da qui il loro appellativo). Galeotti erano considerati pure i delinquenti, i facinorosi, i pregiudicati e quelle persone che semplicemente sospettate dalla polizia, dal podestà o dal principe, erano rastrellati nelle città e nelle campagne e senza alcun processo erano imbarcati coattivamente a remare sulle galee lasciandoveli spesso anche dopo la scadenza della loro condanna. Capitava pure che chi spontaneamente aderiva a tale tipo di ingaggio aveva condonata la pena (Bono S., 1993).

Fu la Serenissima Repubblica di Venezia, che a partire dal XVI secolo, in alternativa alla prigione, iniziò ad imbarcare sulle galee anche i soggetti condannati dall'Autorità giudiziaria non solo "*ad triremes*", ma anche a pene diverse[2]. Non rappresentando, però, per la Serenissima un buon biglietto da visita, quello di affidare il proprio naviglio nelle mani di delinquenti e di criminali, fu successivamente deciso da parte del Consiglio dei Dieci di arruolare i detenuti come "*sorzadi*". In tal modo si ottenne addirittura un triplice risultato: lo sfollamento delle carceri della città (un anno di galera al remo valeva come due anni di prigione ai Piombi), di risolvere il problema della carenza di rematori e di ridurre notevolmente i costi di armamento delle galere stesse (Parente A., 2004).

[2] La Serenissima emanò due leggi dove era promulgata formalmente la pena della galera: legge 10 febbraio 1525 e legge del 1542 a cui seguì nel 1546 un'ordinanza del Consiglio dei Dieci che stabiliva la commutazione di alcune pene con quella "*ad triremes*".

La Serenissima Repubblica di Venezia, utilizzò a lungo una "fusta", ovvero un tipo di galea, ancorata nel bacino di San Marco, come "nave scuola" per i condannati ai remi.

Questa fusta univa alle lezioni teoriche anche quelle pratiche di voga nei vari canali come attività di controllo delle navi che entravano in laguna. Solo dopo avere dato prova di abilità e capacità marinaresche i forzati erano imbarcati come "galeotti" per le diverse spedizioni.

Ancora nel 1600, alcuni Stati europei e anche Stati dell'Italia preunitaria (Ducato di Parma, di Modena, di Lucca, di Milano) non possedendo, una propria "*marina*", vendevano i loro forzati come schiavi da galera ad altri Stati, sbarazzandosi in tal modo di quei soggetti più pericolosi. In Austria fu l'Imperatrice Maria Teresa, che con una sua formale ordinanza del 1762 pose termine alla vendita dei propri condannati alle reali marine della Repubblica di Venezia e del Regno delle Due Sicilie.

Gli Stati confinanti con la Serenissima Repubblica di Genova stipularono speciali trattati per l'imbarco dei loro condannati sulle galee genovesi. Questi trattati furono utilizzati anche dopo che Genova (1848) si unì al Regno Sardo. Il Ducato di Parma nel solo anno 1822 spedì a Genova ben 250 galeotti e nei successivi otto anni almeno altri 300 (in media 40 all'anno). Alle galee genovesi erano inviati anche i forzati del Ducato di Modena: "*Antonio Capelli di Francesco e della q. Maria sua madre di Montecchio di Modena, d'anni 26, pelo nero, statura mediocre, senza segni evidenti, condannato dal Signor Duca di Modena alla galea in vita, come da sentenza ossia n. 371*".

La Repubblica di Lucca su esplicita richiesta dei Doria di Genova, nell'aprile del 1532 provvide ad inserire nella propria prassi processuale la condanna alla galea e la consegna dei condannati alle galee genovesi, in cambio di vantaggi economici e politici. Due secoli dopo, non avendo più, bisogno di ciurma, Genova e la Repubblica di Lucca dovette stipulare altro analogo trattato con la Repubblica di Venezia che in cambio di ogni galeotto versava 38 ducati.

Verso la fine del Cinquecento su ogni naviglio della flotta di Gian Andrea Doria, erano imbarcati circa 400 uomini, un centi-

naio tra ufficiali, marinai e mozzi ed oltre 300 rematori. A fine Settecento a Genova erano ancora in piena attività alcune galee: la "*S. Maria*", la "*Raggia*" la "*S. Giorgio*" e la "*Capitana*". L'equipaggio di ciascuna di esse era composto da marinai (cinquanta oltre al comito, al sottocomito e ai piloti), da 53 fucilieri, da 88 galeotti forzati e da 100 bonavoglia (*bonoegia*).

Per ogni cento galeotti erano previsti un aguzzino, un sotto aguzzino e dieci tra guardie, e secondini[3]. Nello Stato Maggiore, oltre al Commissario Generale era presente anche un Capo comito e un capo aguzzino, tutti armati di bastoni che potevano usare a loro piacimento sui galeotti.

I galeotti erano facilmente riconoscibili perché completamente rasati di barba e capelli.

Gli schiavi erano di origine turca, morlacca e maghrebina (provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Algeria e dalla Libia) per la maggior parte di religione musulmana[4]. Si trattava di uomini catturati e quindi trattenuti a bordo come bottino di guerra, o uomini catturati dai corsari e comprati come schiavi nei mercati orientali appunto per tale destinazione.

Rispetto ad altri Stati la Serenissima Repubblica di Venezia poteva contare sui propri schiavoni (da cui ebbe origine il termine "*schiavi*"), ossia sui soldati provenienti dalla vicina Dalmazia, allora Slavonia, ugualmente assoldati a basso costo.

Il termine "schiavo" è stato, poi, sempre utilizzato dalla storia e dalla letteratura per indicare il prigioniero di guerra o di servo dell'antica Roma. Gli schiavi, oltre che essere adibiti al remo, erano utilizzati a terra per effettuare il carico delle provviste e per aiutare

[3] L'etimologia (dal latino *"secundus"*) lo definisce come colui che viene dopo. Ed appunto nel gergo marinaresco "secondo o comandante in seconda" è colui che viene dopo il comandante della nave. Nel regolamento disciplinare del Lombardo Veneto del 1818 si legge tra l'altro*: La polizia delle sale delle carceri e delle infermerie spetta ai secondini…è pure dovere dei secondini e degli infermieri invigilare per l'espurgo delle latrine e dei pozzi* (PARENTE A., 2004).

[4] Il numero degli schiavi turchi presenti a Genova nel XVII e nel XVIII secolo era tanto consistente che venne costruita addirittura una moschea e tra di loro fu scelto anche il cappellano a cui fu dato nome di "*Papasso*", termine questo che presto venne utilizzato da altre comunità di schiavi presenti a Livorno, a Civitavecchia, a Marsiglia ed in altre città portuali del Mediterraneo.

le maestranze nella manutenzione della galea, dal calatafaggio dello scafo, alla riparazione dei barili, alla tessitura ed alla riparazione delle vele. A Genova erano chiamati "*bazajotti*" ed erano adibiti saltuariamente ai più degradanti lavori di pulizia della darsena e dell'arsenale o come venditori ambulanti di tabacco, liquori formaggi e quanto altro da loro stesso prodotto.

Quale segno di riconoscimento avevano un inconfondibile ciuffo di capelli sulla testa.

I bonavoglia o buonavoglia[5] erano liberi rematori, reclutati tra miserabili e vagabondi che vendevano la loro libertà in cambio di poco danaro per poter pagare quasi sempre debiti ed anche tra gli ex galeotti che, dietro misero compenso in danaro, dopo aver scontato la loro pena, decidevano di rimanere volontariamente a bordo delle galee o nelle darsene dove potevano acquistare vino, cibo ed oggetti vari nei bettolini (Galuppini G., 1980).

La Serenissima Repubblica di Venezia arruolava i cosiddetti "*galliotti di libertà*" fra quei contadini dell'entroterra friulano che non potevano pagare le cosiddette "*gravezze*" o altri balzelli locali.

Anche la Francia arruolava questi remiganti tra la povera gente. È riportato che: *Il governo francese cercava queste persone tra la fame e la morte*" (Massone G.B., 1851).

Un numero consistente di bonavoglia era di origine napoletana e spagnola ed erano considerati ottimi rematori. Potevano circolare sulla nave senza catene e durante i conflitti a fuoco erano addirittura armati e combattevano al pari dei soldati.

[5] Da alcuni documenti d'archivio del Bagno di Genova si rilevano preziose notizie: "*Andrea Bailo di Agostino e della fu Maria sua madre di Novi, d'anni trenta circa, pelo nero, statura ordinaria, senza segni evidenti, stato condannato in anni otto di Galea dal Signor Governatore di detto luogo, come da sentenza n. 380 e ricevuta n. 321. Vi fu posto a 19 dicembre 1774. cui sta di contro come segue. 1783. 24 gennaro. – Il dicontro Andrea Bailo di Agostino per aver terminato il tempo di sua condanna passa dal presente libro su quello dei BB.VV. (bonavoglia) sulla Galea S. Maria, per scontare il dicontro suo debito di lire 60…"* Falcone *Cancellario*".

"*14 febbraio 1795. – Canova Antonio q. Giacomo passava nei BB. VV.* (bonavoglia) *per scontare il debito di lire cinquanta sopra la galea Capitana; 6 agosto 1785, certo Nevelli Antonio di Bernardo veniva inscritto nei BB. VV. per scontare sulla Galea Raggio la somma di lire venticinque delle quali era debitore al momento della liberazione*".

Tutta questa eterogenea ciurma di galeotti, schiavi e bonavoglia, allorché, seminudi e incatenati ai banchi erano ai remi, godevano dello stesso trattamento: violenti colpi di scudiscio dell'aguzzino e costretti a remigare sino allo spasimo.

Anche se a bordo delle galee, la disciplina era affidata al comito e al sottocomito chi, però l'esercitava in prima persona era l'aguzzino, elemento solitamente scelto fra gli uomini della stessa ciurma[6].

Aguzzino è un termine che deriva dal turco "*al wazir*" poi spagnolizzato in "*al guacil*" o "*al guazil*" con l'originario significato di ufficiale addetto alla sorveglianza del palazzo. Successivamente l'aguzzino è il cerbero armato di scudiscio posto sulle galee per la sorveglianza della ciurma e per il controllo delle catene con cui si legavano i remiganti ai propri banchi. È una delle figure sicuramente più tristemente note dell'ambiente carcerario in generale e delle galee più in particolare che la letteratura ha sempre rappresentato nel ruolo di persona prepotente, senza pietà e crudele. L'aguzzino oltre a scudisciare i rematori, era addetto anche alla bastonatura dei ribelli e dei disobbedienti in genere (Parente A., 2004).

Il ruolo dell'aguzzino lo si trova codificato ancora nel 1814 nel Regolamento carcerario del Regno Sardo e Piemontese: "*La custodia dei condannati è essenzialmente affidata ai capi-guardia, guardia ciurme ed aguzzini* […] *quando le mezze galere saranno armate s'imbarcherà il numero di aguzzini proporzionato a quello dei forzati imbarcati* […]. *Vi sarà per la custodia di quei condannati la forza qui sotto descritta. 1 Capo-guardia, 8 guardia-ciurme, 1 aguzzino, 2 sotto aguzzini. Quando le mezze galere saranno armate, s'imbarcherà il numero di aguzzini proporzionato a quello dei forzati imbarcati, ed a norma del regolamento* […]".

[6] *Gli aguzzini sono i bassi ufficiali della galera incaricati della sorveglianza dei forzati: Era l'aguzzino che, ogni sera, doveva controllare le catene e le manette, e far cambiare quelle che gli sembravano sospette. Aguzzini, sotto-aguzzini e mozzi venivano scelti dal capitano. I primi dovevano versare una cauzione in danaro, giacché erano responsabili dei fuggiaschi ed oltre la responsabilità personale, la loro cassa comune doveva versare il presso del rematore scomparso, e le spese per rintracciarlo"* (Savine A., 1931).

Anche sulle galee francesi non si risparmiavano certamente le angherie, i soprusi e le punizioni ai galeotti per qualsiasi insignificante motivo. La punizione più frequente era la bastonatura[7].

In Francia, sotto Luigi XIII, fu creata la *charge d'aumonier* delle galere e Vincenzo de' Paoli[8], nel 1619, fu nominato cappellano delle galee francesi. Per lui non fu solamente una grande missione di carità, ma un mandato civile che prese la forza da un santo entusiasmo al servizio e per il miglioramento delle regole applicate alle ciurme.

Con la revoca dell'Editto di Nantes, voluto dal Re, nel 1685, al remo delle galee francesi vi furono addetti molti ugonotti, altri protestanti e comunque chi si allontanava dalla religione di Roma. Per farli imbarcare bastava una semplice delazione, o la lettura del Salterio e della Bibbia protestante o la frequentazione di pastori evangelici.

* * *

Per tutto il periodo della navigazione (quasi esclusivamente estivo e solamente con il bel tempo), i componenti l'intera ciurma

[7] Così fu raccontata da un galeotto imbarcato nel 1702 su "*La Felice*": "*L'infelice viene fatto denudare completamente, lo si fa stendere ventre a terra sul corsiero della galera, con le gambe penzoloni fuori del suo banco; due forzati gli tengono le braccia, e due altri le gambe, e il còmito gli si mette dietro e staffila con una corda un robusto turco, per animarlo a battere a sua volta con tutte le forze la schiena del povero paziente. Questo turco, che è pure completamente nudo, sa che non ci sarebbe pietà per lui se risparmiasse il miserabile su cui ci si accanisce con tanta crudeltà. E perciò assesta i suoi colpi con tutta la forza: ogni suo tratto di corda, produce una contusione profonda un pollice. Raramente i condannati a questo supplizio possono sopportare più di dieci o dodici colpi senza perdere la favella e i movimenti; ma ciò che impedisce che si continui ad infierire sul povero corpo ormai privo di vita, fino a raggiungere il numero di colpi che il maggiore ha stabilito nella condanna. Venti o trenta colpi vengono assestati per vere bagattelle: ho visto darne fino a cinquanta. Ottanta, e persino cento: in questi casi, è raro che il paziente rinvenga. Eseguito il supplizio, il barbiere o frater della galera, viene a strofinare il dorso del paziente, ridotto a brandelli, con sale e con forte aceto onde far ritornare la sensibilità al povero corpo e impedire la cancrena*" (Savine A., 1961).

[8] Santificato, nel 1737 per la sua fervente opera di apostolo e severo ispettore delle galee e dei bagni penali.

erano legati con un piede, mediante catena e anelli, agli stessi banchi, dove sedevano per remare.

Durante la navigazione la parte di ciurma che non remigava stanziava ammassata, spesso anche per punizione, nella sentina[9] tra il lezzo dello scolo delle acque ed il pestilenziale ed ammorbante puzzo dei buglioli.

La mancanza di alloggi a bordo costringeva la galea a fermarsi ogni notte di porto in porto, o ad avvicinarsi alla riva, dove la ciurma, sempre incatenata, veniva fatta sbarcare per passare la notte a dormire sulla spiaggia.

Dall'inizio dell'Ottocento, anche se a Genova ancora nel 1830 alcuni galeotti figuravano come facenti parte di alcune mezze galee, con il subentrare delle navi a vapore e con la consequenziale soppressione dell'uso di armare le galee, ebbe fine anche l'ingaggio di questi rematori.

A Genova, dalla seconda metà del XIX secolo, prima il brigantino "*Daino*", una vecchia nave in disarmo, successivamente sia un veliero più grande e funzionale, furono utilizzati per iniziativa del filantropo Nicolò Garaventa, per ospitarvi a scopo riabilitativo, ragazzi abbandonati, orfani e piccoli delinquenti. Infine, nel 1922, il Ministero della Marina cedette al sodalizio una nave in ferro completamente armata e corredata di quanto occorreva per la navigazione allo scopo di addestrarvi i suoi giovani ospiti alla quale fu dato nome di "*Nave Scuola Redenzione Garaventa*". La nave ha terminato la sua attività nel 1977[10].

L'utilizzo di navi come prigioni è presente in Europa ancora alla fine del XX secolo.

Tra il 1643 ed il 1715 la Francia contava circa 40.000 galeotti. In gran parte si trattava di contrabbandieri, disertori e per circa il 40% di delinquenti comuni. Con la soppressione della flotta delle galee, la Francia (decreto 27 settembre 1748) inaugura l'era di "ba-

[9] SENTINA: Anche il termine di *"sentinella"* tuttora usato per indicare chi sta a guardia, chi vigila, chi controlla, originariamente stava ad indicare il marinaio comandato a sorvegliare i galeotti stivati nella *"sentina o fogna, o bagno"* ossia nel posto più basso dove ricolavano e stagnavano le acque della galera.

[10] Simili imbarcazioni furono utilizzate, successivamente, anche come riformatori privati per minorenni, a Genova, Venezia, Napoli e Bari.

gni penali", che inizialmente furono utilizzati come cantieri navali militari, dove appunto i galeotti-forzati furono impiegati nei lavori più pesanti.

L'Olanda e la Gran Bretagna usarono alcuni galeoni, oltre che per il trasporto dei "Forzati" oltre oceano (Oceania e America), anche come prigioni galleggianti, per sopperire al sovraffollamento di quelli sulla terra ferma.

All'inizio del terzo millennio, il Governo inglese, per sopperire almeno in parte ai problemi creati dal sovraffollamento carcerario, decide di utilizzare come prigione la "*Resolution*", una vecchia nave da guerra statunitense. La nave, dopo essere stata utilizzata come caserma nella guerra delle Falklands è ora ormeggiata nella rada del porto di Portland, nell'Inghilterra meridionale e ha ospitato fino al 2005, oltre cinquecento detenuti. A questa imbarcazione è stato dato il nome di HMP WEARE, appunto prigione di Sua Maestà o con vecchio stile bagno penale. Ma l'Inghilterra non era nuova a questo genere di soluzioni. Tra il 1776 ed il 1787 una miriade di detenuti fu allocata in vecchie navi (*hulks*) ormeggiate a *Woolwich*, a *Tamesi*, a *Medway* ed a *Portsmouth Harbour* (Thot L., 1931).

Strano ma vero, nel 2001, per far fronte ai gravi problemi nascenti dal sovraffollamento delle carceri italiane, la Fincantieri di Genova ha presentato al Ministro della Giustizia e al Parlamento un progetto per la costruzione di navi-carcere da ancorare in alcuni porti italiani (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo). All'inizio l'idea non è sembrata del tutto, peregrina, ma dopo varie "attente riflessioni" è stata messa da parte.

* * *

Quando le galee non erano in armamento venivano ritirate all'asciutto e la ciurma, come accennato, provvedeva alle accurate opere di manutenzione, di calafatura dello scafo e di tessitura delle vele. In questo periodo la ciurma alloggiava nei locali delle darsene, spesso ubicati sotto il livello del mare.

A partire dal XVIII secolo con l'utilizzo delle nuove imbarcazioni a vapore, non essendoci più, a bordo, la necessità della mano

d'opera dei rematori, tutti i criminali inizialmente condannati "*ad triremes*" dovettero essere trasferiti nei locali delle darsene, degli arsenali, o nelle vecchie fortezze, a disposizione delle "Regie Marine". Contemporaneamente anche la pena "*ad triremes*" fu sostituita nei diversi codici penali da quella dei "*lavori forzati*" all'aperto, da scontarsi nei cosiddetti "bagni penali" marini o di terraferma che iniziarono ad essere utilizzati come case di pena, case di lavoro ed ergastoli. Queste strutture ospitarono, poi progressivamente, i forzati ed i condannati ai ferri e dalla seconda metà dell'Ottocento anche i condannati all'ergastolo.

1.2. *La pena "Ad Triremes"*

La condanna al remo, ossia la condanna a questo particolare tipo di lavoro forzato sembra essere stata istituita ufficialmente da Carlo V, nel secolo XVI, che la introdusse prima nei Paesi Bassi e successivamente in Italia. La condanna "*ad triremes"*, o del remare sulle *"galee o galere"* (da cui origina il termine di "*galeotto*"), identificabile con la *"damnatio in opus publicum"* del vecchio diritto romano è una pena comminata dall'autorità giudiziaria ai criminali macchiatisi di gravi delitti. La possibilità di utilizzo dei forzati a bordo delle galee la si trova anche in un'ordinanza di Papa Paolo II, del 1471, con la quale questo Pontefice ordinava al Senato romano di consegnare ai genovesi i rei macchiatisi di delitti capitali, per poter essere impiegati sulle galee di quella Repubblica (Canosa C, Colonnello I., 1984).

La condanna "*ad triremes*" poteva andare da un minimo di sette anni a tutta la vita del condannato, ma vi furono condanne che addirittura superavano i cento anni. Da un documento datato 17 agosto 1793 si rileva che certo *Cambiaso Giuseppe* fu condannato a 101 anni, mentre a 103 anni fu condannato *Anfosso Gio. Battista* (Massone G.B., 1851).

Un altro buon numero di galeotti era quello formato dai graziati dalla pena di morte, commutata per l'appunto in quella della galea.

Al contrario, anche la stessa condanna alla galea poteva essere commutata in altra pena, quasi sempre però in quella dell'esilio.

Da altro documento si rileva che la condanna alla pena "*ad triremes*" poteva essere aumentata per tentata evasione.

Altri due importanti documenti riportano l'ordine di invio sulle galee e come a queste dovevano essere trasportati.

A bordo delle galee della Reale Marina napoletana erano imbarcati anche i cosiddetti "*accusati*", che il popolino chiamava "*sforcati*" ossia scampati alla forca. Si trattava di delinquenti accusati di gravi delitti, che avendo patteggiato la loro pena, erano imbarcati per remare. Questo tipo di istituto giuridico del patteggiamento era già conosciuto come "*truglio*"[11]. In un rescritto del 3 luglio 1728 di Carlo VI si legge che il "*truglio*" si accordava quando la corte aveva bisogno di galeotti sulle navi, quando vi era sovraffollamento delle carceri e allorché le Corti si trovavano sprovviste di giudici. Nel caso di commutazione della pena in quella del servizio a bordo delle navi del Regno, veniva usata, con le relative specifiche, la formula "*remiget per annos*" (Parente A., 2004).

Nel Regno delle Due Sicilie agli inizi dell'Ottocento risultavano ancora attive alcune galee dai fantasiosi nomi: la *"Veloce"*, la "*Attiva*", la *"Vespa"* e la "*Levriera*", mentre a metà secolo, nella baia di Castellammare di Stabia erano ancorate quattro galere: la fregata "*Isabella*", l'*"Aurora"*, la "*Tronto"* e la "*Stromboli"* (Bellazzi F., 1866). Una fonte riporta che due galere napoletane dopo l'ammutinamento della ciurma l'equipaggio fu portato dai ribelli ad Algeri e ridotto in schiavitù. Solo dopo sei anni fu riscattato con duecentosettantamila piastre dell'erario pubblico (Guglielmotti A., 1892).

Allo scopo di accertare la mancanza di malattie o la presenza di inabilità fisiche, prima dell'imbarco, i galeotti erano sottoposti ad una accuratissima visita medica detta degli "*inabili*".

Di conseguenza non potevano essere imbarcati coloro i quali soffrivano di particolari malattie[12]. In caso di mancato imbarco la

[11] Il truglio era in uso nel Regno di Napoli tra il Seicento e nell'Ottocento e consisteva nell'ottenere dall'accusato, in cambio di una pena diminuita, una delazione o notizie intorno ad eclatanti fatti di delinquenza comune e politica. Ottenute in tal modo le notizie e le informazioni il giudice condannava il soggetto al "*presidio*" ossia a prestare servizio militare nel Regio Esercito o appunto a remare sulle galee per un determinato periodo di tempo.

[12] Tra queste: diarrea, artrite, morbo gallico, melanconia con delirio, cataratta o

condanna ai remi veniva commutata in quella dell'esilio o della fustigazione o nel semplice rilascio del soggetto: "*In visitatione inhabilium Fr. Petrus condemnatus* […] *ad triremes, inhabilus propter herniam intestinabilem* […] *relaxetur* […] *restituatur suo superiori*" (Scanaroli G.B., 1655).

Se a causa delle pessime condizioni igieniche, delle piaghe procurate dalle scudisciate, dei parassiti che si annidavano sulla galea, delle malattie infettive, particolarmente della peste che circolava tra i turchi, non bastavano le cure del cerusico di bordo, si imponeva che i galeotti ammalati fossero sbarcati al primo scalo e ricoverati negli ospedali dei bagni penali costruiti nelle darsene.

A tal fine, la Repubblica di Genova aveva istituito una "*sala degli invalidi*", mentre a Napoli nel 1670 fu addirittura edificato "L'ospedale nuovo delle galere". Altra infermeria fu aperta nel 1660 a Civitavecchia in alcuni locali della darsena.

2. *I bagni penali*

Il "*bagno penale*" nacque nel tardo Medioevo (intorno al XV secolo) per ospitare, come accennato, la ciurma delle galee allorché era ferma nei porti. Infatti, quando le galee erano alla fonda, i galeotti, gli schiavi ed i bonavoglia venivano ristretti nei sotterranei delle darsene, dei castelli o delle fortezze costruite sui litorali marini.

Rispetto a una recente interpretazione, che vede nel termine "bagno" l'idea della purificazione e rigenerazione morale attraverso il pentimento e l'emenda, è da ritenere più verosimilmente che il termine faccia riferimento a qualcosa di più concreto e cioè al fatto che in questi locali regnava permanentemente l'umidità e le infiltrazioni di acqua salmastra essendo costruiti spesso al disotto del livello del mare. Da qui anche gli appellativi di "*bagni fluttuanti*" o "*prisons mouillées*"[13] dati, ancor prima, anche alle galee.

cecità, sordità, difetti alla dentatura, emicranie, tisi, malattie cardiologiche, ulcere, cirrosi epatica, dissenteria, ernie, coliche, pellagra, cattiva articolazione degli arti superiori e inferiori, emorroidi, fistole e fratture ossee, etc.

[13] Nel 1683 in Francia erano in funzione quattro "prison mouillées": Tolone, Brest, Rochefort e Lorient.

Sotto la sorveglianza delle maestranze, la ciurma presente nei bagni era impiegata nella manutenzione delle navi e nella tessitura delle vele e comunque in pesanti e pericolosi lavori di pubblica utilità: il drenaggio nei porti, il disarmo di vecchie navi, gli scavi e le aperture di canali. In questi lavori i galeotti erano legati a due a due con robusti anelli e catene di ferro.

Ai galeotti era anche consentito di uscire dal bagno, con l'obbligo, però, di portare la catena ai piedi e di passeggiare al massimo a due a due, e in alcuni Stati potevano uscire con una palla di cannone legata ai piedi e con un cartello appeso al collo che indicava il reato e la condanna.

Nei rispettivi stati italiani preunitari così come le galee anche i bagni erano amministrati da ufficiali, sottufficiali e marinai alle dirette dipendenze dei diversi Ministeri della marina[14], in ossequio ai rispettivi regolamenti emanati per la loro gestione interna sia amministrativa sia disciplinare.

2.1. *Nello Stato di S.M. il Re di Sardegna*

Nel corso dell'Ottocento nello Stato Sardo Piemontese erano in funzione i bagni di Genova (fortezza), Foce (lazzaretto), San Giuliano (fortezza), Varignano (lazzaretto), Finalborgo (convento), Finalmarina (fortezza), Savona, Nizza, Villafranca, Alessandria, Ancona, Cagliari (San Bartolomeo), Porto Torres, Alghero. Il Regolamento degli Stati Sardi del 1801 prescriveva che: *"*[…] *li condannati alla pena de' ferri, saranno impiegati nei lavori forzati a vantaggio dello Stato, tanto nell'interno delle case di forza, che nei porti ed arsenali, nell'estrazione delle mine, nel disecare le lagune delle saline* […] *li condannati a detta pena di ferri trarranno al pie' attaccata con catena una palla di ferro".*

[14] *Se i bagni penali si tennero dipendenti dal Ministero della Marina, lo si deve alle viete consuetudini d'altri tempi, che annoverano fra le pene più gravi quella del lavoro forzato al remo delle galere; e se ha potuto continuare a dipenderne fino ad ora, proviene dacché alcuni stabilimenti di pena si trovano collocati in prossimità, e perfino nel recinto degli arsenali marittimi; nei lavori dei quali una parte dei condannati sono adoperati, ed anche dalle difficoltà che si incontrano in una radicale riforma del sistema carcerario* […]".

Ancor prima di essere assegnato al bagno penale il forzato era esposto alla berlina (abrogata nel 1815), marchiato a fuoco sulle spalle ed obbligato a girare per le vie cittadine con un cartello appeso al collo[15].

Per l'organizzazione della vita dei forzati adibiti all'interno dei bagni e degli arsenali del Regno Sardo e Piemontese, il re Vittorio Emanuele I, il 25 gennaio 1816 emanò un apposito Regolamento dal quale tra l'altro si rileva:

> "La custodia dei condannati è essenzialmente affidata ai capi guardia, guardia ciurme ed aguzzini, ma se non si potesse disporre di un numero sufficiente di queste guardie per la custodia di una quantità di condannati, che si dovesse inviare ai lavori fuori dell'arsenale, sarà comandato un picchetto di truppa per prestare manforte in caso di bisogno alle medesime, ed anche per supplirvi, sicome è stabilito in tutti i presidj ove vi sono dei forzati".

Dal successivo regolamento per i Bagni (R.D. del 26 febbraio 1826) si rileva inoltre:

> "Li condannati alla pena de' ferri, saranno impiegati nei lavori forzati a vantaggio dello stato…tanto nell'interno delle case di forza, che nei porti, ed arsenali, nell'estrazione delle mine, nel disecare le lagune, ed in somma in ogni altro lavoro penoso […]". "I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti […]". Il condannato alla pena dei lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compiuto gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per la pena anzidetta, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alla sue forze". (Massone G.B., 1851).

[15] "*Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, prima di subire la pena sarà esposto alla berlina. Sarà pure esposto alla berlina il condannato ai lavori forzati a tempo, sempre che si tratti di condanna per crimini di grassazioni, estorsioni, furti, falsificazioni di monete, bolli, sigilli, scritture di falsa testimonianza e di calunnia*". (Articoli 39 e 40 del Codice Penale Sardo del 1801).

Al primo gennaio 1837, a Genova erano presenti 420 forzati, a Savona 106, a Capraia 19, a Nizza 116, a Villafranca 81.

Nel 1841 furono emanate le nuove: "*Regie Determinazioni*" con le "Istituzioni e Regolamento d'Amministrazione e Contabilità per i Bagni Marittimi".

Il 5 luglio 1850 fu rilevata una presenza di 464 forzati nei tre bagni della Sardegna (Cagliari, Porto Torre e Alghero) di cui 346 nel solo bagno di Cagliari.

Nel 1854, la direzione del bagno centrale di Genova era in mano a un colonnello direttore, un capitano aiutante maggiore, due luogotenenti e quattro sottotenenti, mentre il responsabile dell'andamento dei diversi bagni penali della Repubblica era il commissario generale che però a sua volta aveva affidato la vigilanza reale ad un ispettore capo, ad alcuni comiti e a un certo numero di aguzzini. Nel 1860, a capo dei bagni penali di terraferma e sulle isole fu nominato un ispettore generale scelto tra gli ufficiali superiori della Marina che dipendeva direttamente dal Ministero della Marina con sede in Genova.

Successivamente e fino agli inizi dell'Ottocento, tutta la ciurma fu utilizzata per la pulitura delle strade cittadine, dello scavo dei porti e allo spurgo delle fogne o in altre opere di pubblica utilità. Nel frattempo, allorché anche la Liguria entrò a far parte del Regno Sardo, questi derelitti e i nuovi condannati ai lavori forzati, furono rinchiusi o nelle vecchie darsene o in nuovi locali che oramai avevano preso il nome di "Bagni penali". In Liguria erano in funzione in quel periodo i bagni di Savona, Capraia, Villafranca e Nizza, oltre a quello detto della Foce. Qui i condannati erano alla rinfusa senza alcuna distinzione né di posizione giuridica né di tipo di reato commesso.

Il Bagno di Genova era quello più grande e nelle sue sei enormi celle potevano essere ospitati fino a ottocento persone (uomini e donne).

Nello stesso periodo il bagno penale di Cagliari San Bartolomeo, diretto da un maggiore, da due luogotenenti e da quattro sottotenenti, forniva la mano d'opera principalmente per la coltivazione e l'escavazione delle saline, mentre i galeotti alloggiati a bordo della nave "*Carracca*" erano utilizzati per lo più per lo

spurgo del porto, nello sbarco del carbone e ad altri servizi speciali. In questo bagno i forzati lavoravano senza catene e alla sera rientravano tutti nel bagno detto della "*Palma*".

2.2. *Nel Granducato di Toscana*

In Italia, fu la città di Livorno a dare i natali a questa istituzione su disposizione del Granduca di Toscana che, per appoggio alle galee medicee istituì, nel 1540, nella Fortezza cittadina (incluse le mura pisane e il Bastione della Cera, come progettato da Alessandro Pieroni) il primo bagno penale dove, inizialmente, furono rinchiusi in due distinti settori i prigionieri turchi di religione musulmana e la rimanente ciurma cristiana.

A Livorno ben presto questo primo bagno fu affiancato da quello di San Giovanni, della Capitana e delle Galee vecchie. Intorno al 1700, Cosimo III, vi fece addirittura costruire un ospedale per il ricovero della ciurma inabile e ammalata.

I prigionieri turchi erano addetti alle attività portuali ed era data loro la possibilità di aprire botteghe per piccoli commerci. Disponevano di un proprio luogo di culto ad uso di moschea, con proprio ministro detto "*coggia*", anziché "papasso" come a Genova.

Il "*bagno*" fu chiuso nel 1750 per essere convertito in quartiere militare ed i suoi ospiti furono trasferiti alcuni nella Fortezza Vecchia e altri nel Bagno di Pisa per essere utilizzati nella costruzione di vascelli.

L'edificio fu poi utlizzato come ospedale, come alloggi degli ultimi bonavoglia e per attività commerciali. In uno di questi ultimi, adattati a tipografia, la ditta Coltellini vi stampò la prima edizione dei Delitti e delle pene, di Cesare Beccaria.

Nel 1782 anche il Granduca Pietro Leopoldo, dispose, che i condannati che uscivano dal bagno per recarsi ai lavori pubblici, dovevano portare un cartello appeso al collo sul quale era scritto il nome, il reato commesso e la condanna.

Le attività dei cinque bagni erano disciplinate dal Regolamento del 22 gennaio 1817.

Il bagno di Livorno ospitava 168 forzati, quello di Portoferraio 180, quello di Orbetello 200, quello di Piombino 140. Quello di

Pisa era destinato come deposito e primo ricevimento dei forzati. Oltre che per attività marinare i forzati potevano essere utilizzati a "*scassare terreni incolti e stabilire nuove culture per conto dello Stato comunque non oltre quattro chilometri dal bagno*" (artt. 116-117). Tutti i bagni erano sotto l'autorità del Presidente del Buongoverno.

La pena del "*bagno*" fu soppressa con provvedimento del 4 marzo 1849 e sostituita con quella dell'"*ergastolo"* da scontarsi nel Maschio di Volterra. Con lo stesso provvedimento furono soppresse anche la "*gogna*" e l'"*esilio parziale*". I bagni di Livorno e di Portoferraio furono chiusi a mano a mano che i forzati finirono di scontarvi la loro pena ai lavori pubblici. Con la medesima disposizione fu anche soppresso il servizio di nettezza delle pubbliche strade da parte dei forzati.

Nonostante detto provvedimento, nel 1850 ne restavano in funzione ancora due: Livorno, fortezza vecchia (con 36 forzati a vita e 151 condannati a tempo al 31 dicembre 1847) con 111 forzati che lavoravano all'esterno e quello di Portoferraio detto de "*La Linguella*" sull'Isola d'Elba (con 94 forzati a vita e 77 a tempo, ugualmente al 31 dicembre 1847) con 39 che lavoravano all'esterno. Il bagno di Pisa era stato soppresso nel 1840, ed i locali furono utilizzati per Casa correzionale, mentre nel 1847 fu soppresso anche quello di Viareggio (Cfr. Bellazzi F., 1866; Canosa C., Colonnello I., 1984).

2.3. Nel Regno delle Due Sicilie

Giuseppe Napoleone Re di Napoli il 31 gennaio 1808 firmò il decreto n. 60: Art. 1 - *Tutti gli individui, che compongono il corpo destinato a vigilare sui servi di pena nella real marina, chiamati "custodi di galera", per l'avvenire porteranno la denominazione di "compagnia di custodi di marina"*.

Il codice penale del Regno delle due Sicilie del 1819 prevedeva, dopo la pena di morte e dell'ergastolo, quella dei *"ferri"* da scontarsi nei *"bagni ove i condannati trascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due secondo la natura del lavoro cui verranno addetti"*.

Nel 1822 il comandante di tutti gli anzidetti bagni era il colonnello del reggimento della Real Marina, mentre il vice comando era affidato a un capitano di fregata. Al bagno erano addetti: comiti, algozzini e marinari di guardia.

Nel 1850 nella provincia di Napoli erano ancora in funzione quelli di: Napoli Carmine con 261 ospiti, Darsena (194), Granatello (154) e santa Caterina a Formello (164), Castellammare di Stabia (484 ospiti), Pozzuoli (140 nel Bagno vecchio e 268 nel bagno nuovo), Nisida (che ospitava anche forzati preti gli ospiti erano 684), Procida (729), Santo Stefano di Ventotene (613), e Gaeta (Cfr. Bellazzi F., 1866; Canosa C., Colonnello I., 1984). In Sicilia nello stesso periodo erano in funzione i bagni di Palermo (darsena - arsenale), Trapani (fortezza), Favignana (fortezza) e Porto Empedocle (darsena - arsenale).

Federico Bellazzi riporta che, nel 1865, i forzati presenti nei bagni del Regno d'Italia erano in totale circa 17.700.

* * *

Con l'unità d'Italia e disciplinati da un apposito "*Regolamento di disciplina e d'interno ordinamento dei bagni*" (R.D. 19 settembre 1860) erano in funzione, come si rileva dal R.D. 28 maggio 1865 i seguenti bagni:

Centrale di Genova - Dipendente Foce, di Varignano, di Finalborgo, di Finalmarina, di San Giuliano e Succursale di Porto Ferraio, di Longone; Centrale di Cagliari San Bartolomeo - Succursale di Alghero e Succursale di Paulilatino Regia Tanga; Centrale di Ancona - Succursale di Brindisi; Centrale di Napoli - Succursale di Granatello, di Nisida, di Procida, di Ischia, di Santo Stefano, di Gaeta; Centrale di Pozzuoli; Centrale di Palermo - Succursali di Trapani, Porto Empedocle, di Favignana e di Girgenti.

Con R.D. 29 novembre 1866 n. 3211 la gestione dei bagni passò dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, mentre la loro abolizione avvenne nel 1891.

Nel frattempo, queste vecchie strutture, che mutuando appunto il termine dalle loro originarie funzioni di deposito momentaneo di "galeotti", presero anche nome di "galere", furono

progressivamente convertite in case di reclusione, ergastoli e colonie agricole.

2.4. *Galee e bagni penali nello Stato Pontificio*[16]

2.4.1. *Le Galee pontificie*

Anche lo Stato Pontificio, come qualsiasi altro Stato sovrano, fece ricorso all'utilizzo delle galee, per destinarvi, secondo quanto previsto dalle "*Practicae criminales canonicae*" i condannati "*ad triremes*".

La ciurma della piccola flottiglia, quando non era ai remi era ospitata nei bagni penali di Anzio, di Fiumicino e di Civitavecchia e risultava alle dipendenze del Commissario delle triremi di quest'ultima città.

A bordo delle galee pontificie, nel Seicento, erano imbarcati oltre ai 1243 galeotti anche circa 178 schiavi ed altri 127 bonavoglia così suddivisi su di esse: la Capitana (280), la S. Pietro (233), la Patrona (233), la S. Giovanni Battista (262) e la S. Sebastiano (232). Di queste alcune erano ancora in grado di navigare, mentre altre dette "*polmonaje*" erano alla fonda nel porto di Civitavecchia. Risulta che il 6 gennaio 1654 erano presenti a bordo delle anzidette galee 1289 forzati, 201 schiavi e 99 bonavoglia (Paglia V., 1980).

Tutta la ciurma viveva e lavorava alle dipendenze del Commissario delle triremi con sede in Civitavecchia che nel frattempo era diventato uno dei principali luoghi di concentrazione di malfattori destinati, con schiavi turchi e barbareschi e con i bonavoglia, ad alimentare la ciurma pontificia.

Nel 1726 il numero dei forzati era composto da 1732 galeotti, 90 bonavoglia e 460 schiavi musulmani. Nel 1720 erano così suddivisi: 84 ottomani, 76 algerini, 40 tunisini, 38 libici, 18 marocchini.

Così come per le carceri anche per le galee erano previste visite da parte di apposite commissioni. Nel 1586 il Pontefice Sisto V nominò addirittura un Commissario dei galeotti con il compito

[16] Cfr..: Scanaroli G.B., 1655; Paglia V., 1980; De Paolis C., 2000; Parente A., 2004.

di aver cura dei diritti di questi ultimi: "*la principal cura che deve avere è di pigliar sofficiente informatione di tutti quelli che saranno condannati alla galera* […]" preoccupandosi oltre che dei loro problemi giuridici anche di quelli fisici e spirituali.

L'imbarco sulle galee era sempre preceduto da una accuratissima visita medica dei condannati, detta degli "*inabili*". A tal fine nel carcere romano di Tor di Nona era stata installata una apposita infermeria, chiamata la "*galeotta*". Altra infermeria fu aperta nel 1660 nella darsena di Civitavecchia (Parente A., 2004).

I galeotti potevano essere sbarcati anche prima della scadenza della pena se trovati ammalati o inabili a seguito dei periodici controlli che venivano effettuati a bordo dalla Congregazione della Visita. Giovan Battista Scanaroli riferisce che sulla flottiglia pontificia la visita avveniva almeno due volte all'anno. Da una nota degli inabili si rileva: "*Li sudditi furono librati tutti nella visita fatta il giovedì* […] *per vecchiaia, per deficienza del deto grosso della mano dritta e per contrattione d'altri deti, per esulceratione dell'intestino rotto et evacuatione involontaria*".

Fossero essi laici o ecclesiastici, gli inabili alla visita, potevano essere esiliati da Roma e a volte addirittura dalla Stato Pontificio, oppure potevano essere trasferiti nella Rocca di Ostia che ospitava altri forzati.

I galeotti romani venivano inviati alle galee con apposite piccole imbarcazioni che discendevano il Tevere da Roma fino al mare: *"I galeotti sono costituiti da delinquenti più gravi che vengono rinchiusi dopo la cattura, nelle Segrete, quindi esaminati e passati alle Larghe in attesa della sentenza, avuta la quale rimangono per breve tempo nella galeotta, indi trasportati su barche, scortate dalla Polizia, a Civitavecchia* […]*"* (Scanaroli G.B., 1655).

La pena della galea, come ci ricorda Scanaroli, era ritenuta gravissima e talmente crudele e disumana che ad essa, alcuni preferivano la pena di morte.

La scarsa alimentazione (pane biscottato ammuffito, acqua infetta, fagioli, fave e a volte carne salata avariata), i continui maltrattamenti fisici, le punizioni corporali, la convivenza con gli insetti che si annidiavano sui tavolacci o sui giacigli di paglia, l'impossibi-

lità di avere indumenti con cui coprirsi, concorrevano sicuramente ad abbrutire sempre di più il forzato galeotto.

La vita sulle galee era resa ancor più dura dall'arroganza e dalla malvagità degli aguzzini che erano addetti alla disciplina della ciurma e alla bastonatura dei ribelli e dei disobbedienti in genere.

Era questa una punizione disumana e crudele. Chi non moriva sotto i colpi inferti con inaudita violenza restava con le ossa rotte per il resto della sua vita.

Questi abusi, queste bastonature e ogni altro genere di soperchieria, in particolare nello Stato Pontificio, furono spesso denunciati dagli stessi galeotti al Pontefice[17].

Ma le denunce erano sempre più frequenti tanto che nel 1586 il Pontefice Sisto V nominò addirittura un Commissario dei galeotti (con sede a Civitavecchia) con il compito di aver cura dei diritti di questi ultimi, di preoccuparsi oltre che dei loro problemi giuridici anche di quelli fisici e spirituali[18] e di presenziarie, unitamente

[17] Da una lettera di un galeotto al Governatore di Roma (autorità che aveva il controllo sia sulle carceri sia sulle galee), si legge:

"Ill.mo e R.mo Monsignore.bb

"Già umiliato e pentito uiene prostrato a Piedi di V.S. Ill.ma R.ma il pouero Giacomo Foschi alias bicchiarino per implorare delle sue colpe il perdono doppo compiti cinque anni di acerbissima penitenza ignominiosa, su un duro et infame legno di galea con infinite persecuzioni non solo di tutte le ciurme ma ancora di tutti gli ufficiali et aguzzini delle medesime con auer portati sempre due catene, ne ciò bastante ha patito ancora moltissimo strapazzo al Monte S. Felice al lauoro del Canale di Torre Paola con auer portato sempre due maniglie una per piede e lauorando giorno e notte dentro l'acque salse parimente perseguitato at veto cum dimidio da forzati il che si proua dalle presenti qui accluse che denotano auerli fatti satire infamatorie e sonetti con il suo ritratto et affisso queste tra le altre alla porta della capanna del loro albergo siché stimando già satia la fortuna di tormentarlo e perseguitarlo si genuflette a suoi piedi dicendo mea culpa ne dimanda perdono, prostan loti che se la S S. Ill.ma e R.ma non lo uole dentro Roma di rassegnarsi alla sua obedienza, ma perché li è noto che in V.S. Ill.ma e R.ma ha magior possanza la pietà che il rigore si persuade ottenere il perdono, che poi non mancarà con il suo servizio far onore a V.S. Ill.ma e R. ma et apportare utile al Fisco e tener pulita Roma tutta. Tanto spera quanto sopra: Quam Deus.

All'Ill.mo e R.mo Sig. e P.ne Coll.mo Monsignor Alessandro Falconieri - Gouernatore di Roma".

[18] "[…] *la principal cura è di pigliar sofficiente informatione di tutti quelli che saranno condannati alla galera* […] *si scrivano chiaramente li nomi dei galeotti che si mandano in galera scrivendo li nomi, cognomi, patria, età, statura, contrasegni del galeotto et altre qualità et circustantie per l'identità della persona condennata* […] *vi siano delle*

ad altri confratelli della Compagnia della Pietà dei carcerati, alle ispezioni che il "*Tribunal Visitationis*" effettuava periodicamente anche a bordo delle galee (Parente A., 1998)

La buona norma, recepita da tutte le corporazioni religiose, fu sùbito applicata sulle flottiglie dei diversi Stati preunitari e fu estesa anche ad altri Paesi.

Ma ciò evidentemente non bastò. Le lamentele continuavano ad arrivare al soglio pontificio sempre più numerose.

Infatti, ancora nel Settecento, la vita a bordo doveva sicuramente essere insopportabile considerato che vi furono due ammutinamenti. Il primo avvenne nell'agosto del 1770 addirittura su sei galee, mentre il secondo nell'agosto del 1793 sulla S. Pietro:

> "[…] Erano insieme otto legni: tre galere, quattro lancioni e una cannoniera: Vento di terra, prua a scirocco, ora di mezzanotte, giorno di martedì. Tutti si erano allargati a mare e soltanto la galera San Pietro filava tacita lungo la riva: Vegliavano le guardie, e più vegliavano i congiurati della ciurma, che da lungo tempo inquieti e riottosi, non più sorvegliati dai rematori di bonavoglia, aspettavano l'occasione a loro talento opportuna. Di presente, levaronsi in massa, oppressero i guardiani, gittarono le catene, presero le armi. Un furibondo col miccio in mano minacciava di dar fuoco alla polvere, se alcuno si fosse ardito opporsi ai conati suoi. Un altro col coltello alla gola stringeva il comandante Sciamanna a tacere. Soffocato da un terzo ribaldo, latrava indarno il cavalier Borgia. In somma tutti oppressi dalla violenza giunsero a Maccarese. Colà i facinorosi saccheggiarono il bastimento, presero tutte le armi bianche e da fuoco, chiodarono le artiglierie; e tutti in frotta quei trecento scesero in terra. All'annata paurosa, crebbe sgomento improvviso questo fatto, quando si seppe in Roma. Uscì il duca di Fiano, uscirono le milizie, occuparono le strade, i ponti i varchi; e tanto bene si governarono che in pochi giorni giunsero a riprendere vivi o morti tutti i fuggitivi […]".

immagini di N.S. Giesù Christo e della Gloriosissima Vergine Maria e altri Santi […] *controllando che si confessino e si comunichino* […] *consegnando loro una corona benedetta* […]" (Paglia V., 1980).

Di diverso avviso, avendo sicuramente confrontate queste galee con quelle di altri Stati, fu il filantropo inglese John Howard che dopo aver visitato le ultime cinque galee dello Stato Pontificio riferiva che a bordo di esse erano presenti circa quattrocento galeotti, e che durante il giorno questi erano occupati in vari lavori per i quali ricevevano un'apposita mercede. Riferiva, ancora, che nel bagno penale di Civitavecchia esisteva un piccolo cimitero e uno *"spazioso ospedale"* costruito nel 1658, dove i galeotti ricoverati non erano tenuti ai ferri e vi era la massima pulizia e dove, al centro del camerone troneggiava un altare per le funzioni religiose. Sia in questo ospedale che a bordo l'infermiere veniva chiamato "*barbarotto*".

La flotta pontificia fu in buona parte distrutta nel 1798 nella Battaglia di Abukir durante le campagne napoloeoniche d'Egitto.

2.4.2. *Il bagno penale di Civitavecchia*[19]

Civitavecchia, come la maggior parte delle città di mare, ha sempre ospitato nella propria darsena, fino all'Ottocento una flottiglia di galee e un "bagno penale". Ancor prima, nel Seicento, quando le galee pontificie erano alla fonda i galeotti erano chiusi in uno spazioso "edificio", con infermeria e "barbarotto" e un proprio cimitero. Il tutto era alle dipendenze di un "Commissario delle triremi".

Verso la fine del Settecento, con l'avvento della navigazione a vapore e con la successiva distruzione delle galee da parte di Napoleone, l'edificio, appositamente ristrutturato fu utilizzato per la stabile custodia dei galeotti che continuavano ad essere inviati a Civitavecchia anche da altre carceri dello Stato Pontificio.

A causa dell'aumentato numero di galeotti fu necessario ristrutturare alcuni vecchi magazzini esistenti lungo la darsena, ricavandone tre grandi locali di detenzione ai quali fu dato il nome delle tre galee distrutte ad Aboukir: Capitana, San Pietro, e Padrona. Nel 1816 all'originario bagno penale fu aggiunto un altro locale

[19] Cfr.: De Paolis C., 2000; De Paolis C., 1980; Giancarini E., Toti O.,.s.d.

completamente isolato, detto la Mancina, destinato ai colpevoli di sodomia (De Paolis C., 2000).

Nel 1791, due tentativi di ribellione dei galeotti rinchiusi nella Darsena furono prontamente sedati. Altra sommossa fu attuata nel 1820. I responsabili, una trentina di galeotti tra i più agguerriti, dopo un formale processo, furono condannati a morte. La fucilazione fu eseguita in massa dai soldati della guarnigione militare della Piazza di Civitavecchia (De Paolis C., 1980).

Con l'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia, questo primo bagno penale, oramai non più idoneo a svolgere le proprie funzioni, fu chiuso e i locali furono adibiti a servizio delle attività portuali.

Nel frattempo, il 26 ottobre del 1868, nel corso della sua visita pastorale ai reclusi delle altre carceri pontificie, il Pontefice Pio IX, volle visitare personalmente, anche se ancora in corso d'opera, il nuovo penitenziario cittadino più idoneo e meglio rispondente alle nuove concezioni carcerarie.

La nuova struttura a pianta stellare di derivazione panottica, fu progettata da Mons. De Merode del Genio pontificio e costruita su una più grande superficie detta Prato del Turco, adiacente al porto. I lavori di costruzione furono eseguiti dai fratelli Cancellieri ed ebbero inizio nel 1861.

Lo schema planimetrico si presenta con una rotonda centrale da cui si diramano sei raggi a due piani. Altro padiglione rettangolare ospita gli uffici e gli appartamenti. La costruzione è in mattoni e nel corso dei suoi centocinquant' anni è stato sottoposta a una serie di restauri, particolarmente all'interno dei vari raggi, per adeguarlo alle necessità dettate dai tempi.

Nel 1865 il complesso ancora in costruzione, ospitò in quarantena la "legione antiboina", mentre i primi "galeotti" vi furono trasferiti intorno al 1870.

Nel 1886 circa trecento "forzati" e un buon numero di operai furono impiegati per i lavori di ampliamento del porto e per la chiusura della bocca di levante.

Questa nuova "Casa di pena", ospitò durante il Ventennio un "Centro Chrurgico Penitenziario" per compiervi difficili operazioni chirurgiche. Il Centro era anche specializzato per il trattamento

chirurgico della tubercolosi. Durante il secondo conflitto mondiale ospitò centinaia di detenuti politici, mentre negli anni Cinquanta (XX secolo) fu utilizzata come "Istituto per il trattamento dei giovani adulti".

Attualmente la "Casa di reclusione" ospita circa centocinquanta detenuti condannati definitivi (Casa di reclusione) ed è suddivisa in sei sezioni che hanno preso il nome di: Cattaneo, Ferri, Romagnosi, Carnelutti, Beccaria, Gemelli. Anche se la capienza è di 58 posti gli ospiti sono sempre stati quasi il doppio.

Capitolo V

CARCERI DEL NORD-EUROPA

Il penitenziario anglosassone e la sua funzione utilitaristica

In altri Paesi del Nord Europa si assistette ugualmente alla nascita di nuove strutture carcerarie ma che partivano da una filosofia completamente diversa da quella di Roma, anzi descritta.

In effetti, anziché sostituire le catene di ferro con i vincoli dell'amore, secondo un dettato cristiano, e quindi applicare una punizione di tipo religioso che insegnasse ai detenuti il valore morale del lavoro, alcuni Paesi del Nord Europa pensarono molto più praticamente di sfruttare la mano d'opera della popolazione detenuta esclusivamente per fini economici.

Secondo una certa lettura, che analizza le connessioni tra l'origine delle istituzioni carcerarie moderne e il sorgere del sistema capitalistico di produzione, le istituzioni carcerarie avevano esercitato un indubbio controllo sociale e di particolare incidenza nel mercato della domanda e dell'offerta del lavoro all'origine della nuova organizzazione economica (Melossi D., Pavarini M., 1977). Nasce da questi studi una suggestiva comparazione tra il carcere e la fabbrica, tra il detenuto e il lavoratore, tra il contratto di lavoro e la pena retributiva, tra la subordinazione del carcerato e la subordinazione nel lavoro, tra l'organizzazione coattiva nelle carceri e l'organizzazione coattiva economica del lavoro (Paglia V., 1980).

Così, contemporaneamente a quanto predicato dalla Chiesa cattolica romana sull'abolizione della pena di morte e delle crudeli pene corporali, anche alcuni Paesi anglosassoni (Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Germania) parteciparono attivamente, dalla seconda metà del Cinquecento e per tutto il Settecento, a quest'opera di reinterpretazione delle pene e del carcere, perché spinti da interessi più materiali che spirituali.

Effettivamente, in questi Paesi le case di correzione (workhouses), rispondevano in modo appropriato non solo all'esigenza di fronteggiare con strumenti repressivi di controllo sociale le masse

di ex lavoratori agricoli e sbandati in genere, che a seguito della crisi irreversibile del sistema feudale, si riversarono dalle campagne e dai piccoli centri, nelle grandi città e che non potevano essere assorbite dalla nascente industria manifatturiera con la stessa rapidità con cui si realizza l'esodo dalle campagna, ma anche all'avidità di governi e di industriali che avrebbero lucrato con l'utilizzo di questa numerosa mano d'opera a basso costo (Rusche G., Kirchheimer O., 1978).

Ma se la Chiesa di Roma utilizzava le pratiche religiose e il lavoro per la salvezza delle anime, secondo la regola benedettina, la Chiesa Protestante (in particolare calvinista e quacquera) e i Governi di quei Paesi in "*primis*" suggerivano anche per loro profondo credo religioso, il lavoro come opera di riscatto. Ma ovviamente, in un periodo di forte espansione mercantilistica, l'esiguo numero di criminali scampati alla pena di morte non bastava a fronteggiare la forte richiesta di mano d'opera che ad avidi imprenditori era necessaria per mandare avanti le industrie carcerarie.

La popolazione detenuta poteva aumentare utilizzando due sistemi, evitando le esecuzioni capitali e al loro posto utilizzare la carcerazione con lavoro coatto nelle "*workhouses*", e con la carcerazione di quella moltitudine di straccioni che vegetavano per le strade delle città. Prostitute, delinquenti e criminali, accattoni, storpi, oziosi e vagabondi, pazzi e poveracci (maschi e femmine, adulti e minorenni) potevano benissimo dare man forte agli stessi reclusi oltreché per il risanamento delle casse governative anche per far arricchire quegli imprenditori che avevano installato in queste nuove strutture le proprie aziende[1]. Era molto più facile per i governi, internare e sfruttare queste masse di poveri e di vagabondi nelle *workhouses*, che punirli corporalmente ucciderli o rispedirli nelle campagne di provenienza. Ciò faceva molto più comodo ai padroni effettivi di queste *workhouses* e agli imprenditori di pochi scrupoli che dalla gestione incontrollata del lavoro penitenziario avrebbero tratto sicuramente maggiori introiti sopportando minime spese.

[1] Tra il 1753 ed il 1771 questi imprenditori edificarono difatti molte case di lavoro dette case dell'industria, appunto con lo scopo di sfruttare il lavoro degli indigenti e dei carcerati (Ignatieff M., 1978).

Finalità esclusivamente lucrosa ammantata dagli ideali del "riformare gli internati attraverso il lavoro ma con mano ferma".

A metà Cinquecento nacque a Londra la prima Workhouse in un palazzo governativo detto "*Bridewell*". Qualche anno dopo, nel 1576, analoga istituzione veniva aperta ad Amsterdam e fu chiamata "*Rasp hui*s", la casa di pena dove i forzati raspavano il legno di campeccio per estrarne una tintura per la colorazione delle stoffe. Per le donne esistevano le "*Spin huis*", ovvero laboratori per la filatura dei tessuti.

Per la verità, non mancavano in queste strutture momenti di spiritualità con la lettura di sermoni ed attraverso i quali oltre alla coscienza religiosa, l'autorità intendeva piuttosto e più proficuamente ricostruire l'"*homo oeconomicus*" (Foucault M., 1976).

Queste istituzioni avrebbero dovuto, attraverso il lavoro degli internati, essere in grado di autofinanziarsi, anche perché non vi era profitto personale né per i detenuti (salvo una irrisoria forma di mercede) né per il personale dirigente che lavoravano a titolo onorifico.

Fu, solo verso la fine del Settecento, con il rientro in Inghilterra del filantropo J. Howard, che aveva visitato molte prigioni europee ed americane, che anche il penitenziario anglosassone ebbe una funzione meno mercantilistica (Ignatieff M., 1978), anche perché le carceri iniziarono a svuotarsi con la massiccia deportazione dei forzati oltre Oceano. Centinaia di migliaia detenuti e prostitute iniziarono ad essere stivati animalescamente su enormi galeoni ed inviati in America, in Australia ed in Nuova Guinea per "colonizzare" i nuovi possedimenti. L'argomento sarà trattato appresso ed in modo più particolareggiato nell'apposito capitolo destinato ai "lavori forzati e deportazioni del XIX secolo", al quale si rimanda.

* * *

A partire dal diciassettesimo secolo anche in alcuni Stati italiani (preunitari) si cominciò a considerare seriamente la possibilità di utilizzare i detenuti per "lavori forzati", mentre già da qualche tempo la mano d'opera di coloro i quali erano condannati.

Ma il caso italiano, salvo qualche rara e locale eccezione, si discostò, come visto, da questa visuale per la presenza su tutta la

penisola italica della Chiesa di Roma e la sottomissione della norma penale secolare a quella penale canonica. *Carcerati … debent humaniter tractari, nec molestare et corum celeriter expediri* (Fragoso G.B., 1652).

In Roma e precisamente in via Giulia, a metà Seicento, fu, come già detto, gettato il seme del primo sistema penitenziario cellulare (Fornili C.C., 1991). Le Nuove di Strada Giulia o innocenziane come furono dette queste prigioni, segnarono la fine del sistema carcerario "*ad custodiam*" e l'inizio della nuova era del "penitenziario", ossia nacque induttivamente la pena della privazione della libertà con scopo emendativo e di risocializzazione.

Le "Carceri Nuove di Strada Giulia", allontanandosi dagli schemi rinascimentali, segnarono anche una svolta decisiva nell'architettura carceraria, appunto con la nascita del nuovo sistema cellulare.

In Italia si parlerà di funzione economico-utilitaristica particolarmente nel periodo ottocentesco allorché si iniziò a guardare con più intreresse il lavoro penitenziario e la sua pratica utilità economica e successivamente trattamentale.

Il lavoro, sia in carcere sia nelle colonie penali che man mano venivano aperte sulle isole, fu oggetto di continue animate discussioni accademiche, politiche (filosofi, giuristi e parlamentari) e di pratica gestione careceraria (addetti ai lavori).

Il carcere e la sua funzione deterrente e intimidativa

Non so se il carcere faccia più paura
come oggetto o come concetto
Michelucci G., 1971

A differenza della funzione retributiva, insita e quindi indissolubile da ogni forma di pena punizione, quale necessaria risposta dell'autorità a un'azione considerata immorale e illegale tendente a ristabilire in qualche modo l'ordine violato, la funzione intimidativa, così come quella della risocializzazione intervengono sul reo cercando di modificarne il futuro atteggiamento personale.

Questa teoria che attribuisce all'inflizione della pena uno scopo deterrente nei confronti del "singolo reo" e quindi una funzione di prevenzione di futuri delitti commessi dallo stesso colpevole punito. Si parla in questo caso di intimidazione "speciale" avente di mira esclusivamente di evitare al reo la recidiva.

Il delitto commesso contiene in sé la minaccia o la possibilità della commissione di futuri delitti da parte del colpevole, è pertanto lecito agire con la pena su quest'ultimo in modo da determinarlo a non eseguire la minaccia e a far prevalere in lui il senso di disgusto proveniente dalla pena rispetto alla soddisfazione derivante dal delitto.

Queste teorie concentrano la loro attenzione su azioni preventive (*ne peccetur*), guardano il futuro e tendono a esercitare sulla massa dei consociati e sul singolo azioni tendenti al conseguimento di scopi sociali e personali a pro del reo.

Le teorie dell'intimidazione assegnano alla pena in generale la funzione di prevenire i delitti mediante l'efficacia intimidativa che le è inerente. Sul presupposto della sofferenza cui è sottoposto il reo, tale funzione è destinata a distogliere i proclivi a delinquere dal commettere azioni criminose. Si parla allora di intimidazione generale. Si pensa, infatti, che gli individui propensi al delitto possano essere trattenuti dal commetterlo proprio in previsione delle minacciate pene severe, in passato dalle crudeltà delle torture oltreché della pena capitale cui lo stesso poteva essere sottoposto, successivamente anche dallo squallore di carceri disumane, tomba di esseri viventi.

Sostenitori di questa teoria, cosiddetta della difesa sociale e dei singoli che compongono la società, furono addirittura Platone ed Aristotele.

Il primo sostenne che *"lo Stato ha il diritto di punire, cioè di reagire e di difendersi per la necessità della propria conservazione immediatamente con la eliminazione dei delinquenti insanabili e la temporanea segregazione degli altri e mediatamente con la minaccia di una pena la quale, agendo come intimidazione distoglie dal commettere reati e a quelli che l'hanno sperimentata impedisce di diventare recidivi, o per lo meno serve ad indebolire gli stimoli".*

Aristotele, invece, partendo dal concetto della "*giustizia come principio esclusivamente sociale, che chiama 'virtù sociale' ritenendo*

giusti quei comportamenti che valgono a conservare una vita pacifica e prospera dei consociati, fondava il diritto di punire sulla difesa sociale".

Nei tempi moderni l'italiano Giandomenico Romagnosi, con la sua teoria della controspinta ebbe a sostenere a tal proposito che *"la pena agisce psicologicamente come controspinta alla spinta criminosa ed in tal modo trattiene l'individuo dal violare la norma".*

La teoria della coazione psicologica fu invece sostenuta dal Feuerbach, il quale sosteneva che *"tutte le infrazioni sono mosse dal desiderio di procurarsi un piacere e che tale impulso psicologico può essere eliminato soltanto se il soggetto sa che alla sua azione segue un male che è maggiore del rammarico che deriva dal mancato appagamento del suo desiderio".*

Alle già accennate finalità personali (ravvedimento-emenda-pentimento) che realizzate dal carcere si aggiunse anche una finalità di natura pubblica originata dal suo carattere vendicativo di "*satisfatio*" per il delitto compiuto: la deterrenza.

In tal modo il carcere è anche considerato, come mezzo intimidativo, come mezzo di difesa sociale capace di placare le ire dell'opinione pubblica.

Le celle sotterranee cosiddette "segrete" dovevano nascondere il reo alla società e la stessa società al reo.

Furono gli stessi architetti rinascimentali che rifacendosi alla funzione intimidativa così trattavano l'argomento:

> "[…] scellerati, indegni del cielo e del commercio degli uomini, e che avevano a morir presto. Se quest'ultima sorte di prigione sarà alcuno che ordini che ella si faccia simile ad una spilonca sotterranea o ad una orrenda sepoltura, costui certo risguarderà assai più a la pena del reo che non si conviene secondo la legge o secondo la natura degli uomini. E se bene gli uomini di malissima vita per le loro ribalderie meriteranno qualsivoglia supplicio, è sarà officio d'una repubblica e di un principe pendere alquanto sempre inverso l'esser pietoso. E però sia a bastanza l'aver fortificato simili edifici con mura, vani e volte, talmente che colui che vi è dentro rinchiuso non ne possa da per se stesso uscire giammai di luogo alcuno; a la qual cosa gioverà molto la grossezza e la profondità e l'altezza di tal muraglia fatta con pietre grandi e

durissime, collegate l'una con l'altra con ferro e con bronzo […]" (Alberti L.B., 1450).

La cella-supplizio rivela la sua natura di macchina straordinaria che può punire i corpi ma non correggerli; può indurli alla follia, alla morte, ma non può trasformarli mediante una rigida disciplina. In essa il corpo e lo spirito vengono consumati e distrutti.

Un tale sistema di carcerazione "duro" (successivamente denominato di terrorismo ideologico, quale strumento di controllo sociale) fu utilizzato anche in alcuni stati dell'Italia preunitaria ed in modo particolare nel Lombardo Veneto sotto la dominazione Austro-Ungarica (basti pensare allo Spielberg dove fu rinchiuso Silvio Pellico).

Nell'Ottocento fu sostenuto che altro tipo di politica deterrente si poteva otterrene con lo spostamento dei forzati da imbarare sui galeoni per la loro deportazione oltre Oceano, facendoli transitare da un paese ad un altro tenuti ben legati tra di loro con lunghe infunate "*con l'esempio, ch'è il fine principale della legge, in questo caso porterebbe utilissimi effetti per il terrore che incuterebbe*".

La funzione intimidativa si raggiungeva, in passato, anche attraverso il particolare tipo di architettura carceraria. L'aspetto massiccio, tetro e severo, le grosse inferriate, le alte e possenti mura di cinta, sicuramente incutevano nell'opinione pubblica, la severità e la serietà della pena della privazione della libertà.

Alcuni esempi si rilevano l'uno per la costruzione del carcere di Aix en Provence dove l'architetto aveva demandato alla facciata il compito di esprimere quella "cupa terribilità" ritenuta indispensabile in quel periodo dagli esponenti dell'"architettura parlante"[2]. L'altro esempio è quello che si legge in una lettera del 4 febbraio 1823, dall'allora Intendente di Capitanata all'ing. Piscicelli a proposito del costruendo carcere di Foggia: "*Or siffatto prospetto non è quello di un Carcere Provinciale la cui massa deve essere imponente, fiera, terribile per annunziare a chi la guarda la sua destinazione*". (Buccaro A., 1992).

[2] Per il grande portale d'ingresso in pietra alle Nuove di Strada Giulia, Francesco Borromini aveva pensato di scrivere a caratteri cubiltali: LASCIATE OGNI PENSIERO O VOI CHE INTRATE, ma il disegfno non fu gradito dal Pontefice.

Anche il carcere ha avuto funzione di deterrenza psicologica per due aspetti: la perdita della libertà, la sottoposizione coattiva a regole e tenori di vita diversi dall'usuale.

Basti pensare alla pena dell'isolamento per lungo tempo, del non vedere e del non parlare con nessuno e della limitazione che incute la stessa costruzione per l'invalicabilità delle sue mura di cinta, alle torrette di guardia, al filo spinato.

L'isolamento ed il silenzio assoluto, il cosiddetto condizionamento sensoriale, che in un primo tempo avrebbe dovuto essere in sistema capace di far riflettere e meditare, di ripensare al proprio passato delinquenziale, con la interpretazione che ne diedero sia la chiesa sia particolarmente i quacqueri della Pennsylvania divenne man mano una vera pena crudele e disumana che portava i reclusi dapprima alla perdita delle facoltà mentali, ad uno stato di pazzia ed a sicura morte.

Testimonianze di tale sistema di punizione psicologica erano gli ingressi delle celle molto bassi e le famigerate "bocche di lupo", presenti ancor oggi in molte prigioni. La porta della cella con architrave molto basso sembra avesse significato simbolico del far chinare la testa a chi entrava nella cella, per inchinarsi simbolicamente davanti alla potestà della legge. La bocca di lupo è un tipo di finestra che non da possibilità di guardare prospetticamente, ma rifacendosi sempre al principio della "segreta", il detenuto che si trova nella cella, rivolgendo lo sguardo verso l'alto, poteva solamente ammirare il cielo per maledire, per imprecare o per pregare e meditare sulle debolezze umane.

In passato il carcere è stato spesso, anche il luogo deputato per le esecuzioni capitali.

Tuttora negli Stati Uniti d'America, apposite carceri ospitano nei cosiddetti "bracci della morte" detenuti in attesa della esecuzione capitali, dove questi, a volte, aspettano il proprio turno anche per anni.

Oggi appunto con la novella del 1975 la funzione deterrente è molto meno pesante fisicamente. Le misure alternative alla detenzione, il contatto con la società civile ed il mondo esterno, le possibilità di recupero che lo stesso carcere offre al detenuto la fanno ritenere fortemente ridimensionata.

Attualmente, con l'intento di ottenere solamente un effetto deterrente, in alcuni Paesi si sta sperimentando il deprecabile cosiddetto "*Short shock prison system*" ovvero la detenzione per pochi giorni (breve ed intensa) in carcere. Di questo sistema, gli effetti benefici non sono stati ancora appurati, mentre, al contrario, ad esso possono essere attribuiti alcuni casi di suicidio in carcere e di disagi sul piano personale e psicologico per quei soggetti instabili.

* * *

Secondo la teoria della prevenzione o intimidazione generale, fortemente sostenuta dai filosofi illuministi del Settecento, la pena inflitta nei confronti del colpevole serve, attraverso l'impressione del timore che essa suscita, a distogliere gli altri membri della società dalla commissione di delitti. Nel pensiero di questi autori tale dottrina è inserita nel contesto di una filosofia penale volta alla riforma in senso umanitario della legislazione criminale, la quale l'ha preservata da una conseguenza negativa che è propria dell'idea della prevenzione generale mediante l'esecuzione della pena. Questa dottrina, infatti, in questo senso conduce naturalmente a trattare l'uomo colpevole come un mezzo per un fine sociale a lui estraneo.

Su questa teoria si fonda la cosiddetta "pena esemplare", una pena cioè severa e sproporzionata alla colpa del delinquente o al fatto commesso che viene comminata "per dare un esempio" in occasione di delitti molto diffusi o in situazioni di grave allarme sociale.

L'intimidazione è stata per lungo tempo una funzione riservata in modo particolare alla pena di morte la cui esecuzione aveva bisogno appunto di pubblico e di spettacolarità. Spettacolo che per tutto l'Ottocento a cui i genitori dovevano accompagnare i propri figli affinché assistendo alla pubblica esecuzione ed al relativo supplizio fosse d'esempio e si stampasse indelebilmente nelle giovani menti con la speranza che il terrore suscitato avesse allontanato l'idea criminale[3].

[3] Alle esecuzioni capitali che avvenivano in Roma assisteva un foltissimo pubblico che addirittura applaudiva o fischiava il boia dopo ogni esecuzione ed i genitori, per

Nell'Ottocento, il giurista tedesco Anselm Ritter von Feuerbach elaborò la teoria della intimidazione generale attuata mediante la minaccia contenuta nella legge, sulla chiara distinzione che vi è tra "minaccia" della pena formulata dalla legge e "inflizione" ed "esecuzione" della stessa nel caso concreto.

Per questa teoria la rappresentazione del male minacciato dalla legge provoca nell'animo dei consociati una "coazione psicologica", che distoglie dal commettere il delitto che a quel male è connesso. In questo caso la funzione penale di prevenzione opera prima dell'eventuale commissione di un delitto e attraverso la previsione legislativa garantisce la tutela dei diritti individuali e la giustizia del procedimento punitivo, in quanto tutti conoscono in anticipo il tipo e la misura della pena che dovrà essere inflitta in caso di compimento di un delitto.

Questa concezione evita così il pericolo della pena esemplare, connesso invece all'altro tipo di prevenzione generale. L'inflizione della pena ha semplicemente lo scopo, nella dottrina di Feuerbach, di rendere seria ed effettiva la minaccia legislativa.

una strana consuetudine socio-educativa, davano un ceffone ai propri figli portati per l'appunto ad assistervi, invitandoli a ricordare la scena ed a meditare per il futuro.

Parte Quarta

L'ILLUMINISMO, LA SCUOLA CLASSICA E I SISTEMI PENITENZIARI OTTOCENTESCHI (DAL 1750 ALL'UNITÀ D'ITALIA)

Capitolo I

NEL SETTECENTO

Nullum crimen sine lege
Nulla poena sine lege
Ulpiano

L'Illuminismo e la scuola classica

Il termine "Illuminismo", come ampiamente noto, sintetizza quel movimento ideologico e culturale che informò di sé tutto il Settecento e che intese portare i lumi della ragione in ogni campo dello scibile umano, allo scopo di rinnovare non soltanto gli studi e le varie discipline, ma la vita sociale per mezzo della critica degli infiniti e secolari pregiudizi che impedivano il cammino della civiltà e si opponevano al progresso e alla felicità degli uomini.

Questo movimento rinnovatore coinvolse, necessariamente, anche il mondo giuridico. Ne scaturì, tra l'altro, la nuova dissacratoria concezione che nella pena non si vide più l'espiazione di un peccato, ma semplicemente l'equilibrato strumento di difesa dell'ordine e del benessere sociali (Radzinowicz L. 1968).

Penalisti e criminologi, individuando nella libertà dell'individuo il bene supremo, si ribellarono alla indiscussa accettazione della tradizione e dell'autorità, per meglio combattere il potere arbitrario dei giudici, i processi segreti e l'uso della tortura per ottenere confessioni vere e molto spesso anche false: *"I robusti rei, per la tolleranza del dolore, disprezzano i tormenti, e i deboli innocenti, per la impazienza, confessano il delitto non mai commesso* […] *Cosiffatta confessione è l'espressione del dolore, non già l'indizio della verità: Qual rapporto ha il dolore colla verità? La facoltà dell'uomo che sente, con quella che ragiona? Se l'indizio sorge, come si è detto, dalla confessione dell'esistenza di un fatto noto con quella dell'ignoto, la confessione estorta né tormenti addita soltanto la debolezza della fibra, e l'intolleranza dell'animo, e non già l'esistenza dell'ignoto fatto* […] *Se la confessione estorta dal dolore non pruova*

il delitto, la costanza né tormenti non dimostra l'innocenza […]" (Pagano F.M., 1823).

L'illuminismo, quindi, fu anche il movimento ideologico e culturale che portò alla elaborazione particolarmente teorica del nuovo sistema punitivo-penale rispetto al passato periodo caratterizzato dalla incertezza della legge che mal definiva i reati ed a volte la legge neanche menzionava le punizioni corrispondenti ai reati stessi e dove l'Autorità esercitava poteri arbitrari nell'arrestare e nel punire per azioni che legalmente, non erano affatto previste come reati.

La pena doveva risultare necessaria a impedire che il delinquente commettesse altri reati e che contemporaneamente distogliesse gli altri dal commetterne di simili.

Fu detto e fortemente sostenuto che le pene dovevano corrispondere all'offesa sia nel tipo che nella gravità, dovevano quindi, essere strettamente limitate e non dovevano assolutamente superare il limite necessario, mentre le sanzioni dovevano essere esplicitamente stabilite dalla legge ed applicate con la massima tempestività.

Fu sostenuto che funzione della pena era quella di rispondere alle reali esigenze di una determinata società anziché a principi morali modificabili nel tempo.

Questi princìpi erano sicuramente l'embrione di una pena alternativa alla morte e alla tortura, che sicuramente aprirono la strada al sistema dei "lavori forzati" in uso nel XIX secolo.

Cesare Beccaria, i fratelli Verri (Pietro ed Alessandro, quest'ultimo definito protettore dei carcerati) Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano, e Antonio Genovesi, furono i propugnatori e gli strenui sostenitori di altri rivoluzionari princìpi giuridico-filosofici, in particolare quelli relativi alla severità e alla certezza della pena, alla natura delle sanzioni, a quanto e cosa doveva essere escluso dalla pena, alla responsabilità del delinquente, alla prevenzione del delitto, alla abolizione della pena di morte (o quantomeno, per alcuni di essi, ad una revisione dei delitti punibili con la pena capitale), alla abolizione delle torture e all'abolizione del potere discrezionale dei giudici. E, non da ultimo, come fermamente sostenuto dal Pagano, a un nuovo sistema di ricerca e utilizzo

delle prove e al passaggio da un iniquo processo inquisitorio ad un processo accusatorio, che finalmente avrebbe equamente garantito difesa ed accusa (Pagano F.M., 1823).

Vasta corrente di idee quella illuministica (definito anche come movimento garantista) che riuscì finalmente a scalfire le storiche prerogative del potere giudiziario, originario creatore della legge e suo interprete ufficiale. Prerogative che furono addirittura soppiantate, qualche decennio dopo, dai dettami della scuola classica del diritto penale, che esercitò di fatto un grande influsso nella sfera legislativa penale e criminologica.

Si ritiene doveroso, quantomeno accennare, a due "Grandi" che segnarono questo periodo con le loro rivoluzionarie teorie.

1. *Cesare Beccaria*[1]

Con Beccaria inizia l'era del diritto penale moderno che poi assurgerà a dignità di pensiero e di sistema. Né giurista, né scienziato, il marchese Beccaria fu famoso solo per aver scritto e pubblicato nel 1764, su forte pressione dei fratelli Verri: "*Dei delitti e delle pene*". Opera che gli valse riconoscimenti internazionali ad altissimo livello, e che gli procurò il titolo di "padre spirituale della scuola classica". Opera che "*anche se non originale nell'ispirazione e nei presupposti, lo è bene invece nell'audace applicazione ai problemi della penalità, che va oltre agli stessi motivi dell'illuminismo per assurgere all'espressione di principi immortali*" (Florian E., Niceforo A., Pende N., 1943).

A proposito della "giusta pena", Beccaria osserva che *"ciascuno deve subire una pena che colpisce i suoi propri diritti tanto quanto il delitto da lui commesso ha colpito i diritti altrui* […] *perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi* […] *il fine dunque non è altro che d'impedire il reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguale. Quelle pene dunque e quel metodo d'in-*

[1] (Milano 15 marzo 1738-28 novembre 1794).

fliggerle deve essere prescelto che serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini e la meno tormentosa sul corpo del reo […]*",* in modo che la pena avesse oltre ad una finalità intimidativa e vendicativa anche una funzione retributiva.

Quanto alla pena di morte e delle torture, Beccaria sostenne che entrambe erano retaggi barbari non più accettabili, anche perché "non utili": *"non è l'intenzione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa. … non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti* […]*".*

Beccaria con queste parole pose una pietra miliare, un segnale di nascita di una giustizia "giusta" non privata ma pubblica, efficace nel dare la pena proporzionata al delitto, ma soprattutto frutto di una attenta legislazione.

Si tratta, del resto, di teorie che preludono alla nascita della criminologia, furono riprese ed elaborate dalla nascente Scuola Classica del diritto penale di stampo illuministico.

* * *

Il supplizio e l'esecuzione capitale, ancora per tutto il Settecento, seguivano un rituale ben preciso. Era, vale la pena ripeterlo, lo spettacolo del "castigo" a cui doveva assistere il pubblico, in modo che la punizione restasse impressa nelle menti dei presenti, assolvendo così a quella sua specifica funzione squisitamente intimidativa. Le pene erano, poi, applicate in modo non uniforme, in quanto la nobiltà fu esonerata dalle torture e dalle pene più dolorose e mortificanti. Le esecuzioni capitali, perpetuando l'antica distinzione romana della suddivisione fra *honestiores* ed *humiliores*, avvenivano con modalità diverse: la decapitazione era riservata alla classe aristocratica e l'impiccagione ai ceti più bassi. Nel carcere, invece, ai benestanti erano riservati trattamenti particolari (anche se a pagamento) ad esempio l'uso di celle, cibo, letti, coperte e lenzuola, passeggio nei corridoi e nei cortili.

Altre pene erano ancora lasciate interamente alla discrezione dei giudici, e se anche stabilite dalla legge, potevano essere, come anzi accennato, liberamente modificate o aggravate e applicate arbitrariamente dagli stessi giudici. Le pene capitali quali la vivicombustione, il capestro, la ghigliottina, lo squartamento, la tortura della ruota, la condanna alle galee, le mutilazioni, le fustigazioni, la berlina e quant'altro erano eseguite pubblicamente ed in modo spettacolare e con particolare crudeltà.

Da più parti fu suggerita l'abolizione della pena di morte e al suo posto, per evitare o meglio per accontentare da una parte l'autorità del "Sovrano" e dall'altra l'opinione pubblica, doveva essere sostituita, almeno inizialmente da un sistema penitenziario ugualmente crudele e disumano.

Michel Foucault (1976) a tal proposito dirà che torture, prigioni e lavori forzati erano termini che in qualsiasi epoca pronunciate nascondevano la figura del sovrano (monarchia e in alcuni momenti anche la Chiesa), artefice del piacere ma soprattutto del dolore dei suoi sudditi: il supplizio, strumento punitivo per eccellenza, non doveva essere eseguito in modo sommario, ma attraverso il suo rituale e le sue precise regole doveva essere lo spettacolo del castigo che attraverso le sofferenze del malcapitato avrebbe insegnato agli spettatori chi era l'arbitro della vita e della morte degli uomini. In tal modo la figura del sovrano diventava tangibile, quasi palpabile, per tutti.

Fu, comunque, in applicazione del principio della "égalité" nato con la Rivoluzione francese, che questa suddivisione iniziò ad aver fine in quanto doveva vigere anche col medesimo sistema di messa a morte. A tutti, perciò, fu recisa la testa con la ghigliottina, anziché riservare il capestro (sistema più infamante) alle classi infime e la decapitazione alla sola aristocrazia[2].

[2] Nel 1799, Maria Carolina d'Austria e Ferdinando IV di Borbone, in segno di maggior ignomia per i rivoluzionari aristocratici napoletani, invertirono questo principio: proprio perché pena più infamante, il capestro fu riservato all'ammiraglio Francesco Caracciolo (umiliandolo maggiormente con l'impiccagione e tenendolo appeso per più giorni all'albero maestro della sua nave), al contrario fecero decapitare Luisa Sanfelice (non aristocratica) anziché impiccarla.

* * *

Stranamente, però, la cultura illuministica dei delitti e delle pene rimase assente nei confronti della "questione carceraria" che, a livello europeo e non solo in Italia, non fu contemporaneamente affrontata e discussa, se non solo marginalmente, allorché si affrontò il problema della abolizione della pena di morte. Lo spirito del tempo fu però particolarmente attratto dai problemi delle *"case di correzione"* e degli *"alberghi dei poveri",* da qualche decennio proliferanti nelle più grandi città italiane ed europee. M. Foucault definì appunto questo periodo come il periodo del "grande internamento".

Ad eccezione della città di Roma, come rileverà il filantropo inglese John Howard, e pochi altri casi isolati, il "Settecento" vide ancora il carcere come pericoloso ammasso di criminali e prostitute, di adulti e di minorenni, di criminali della peggior specie e di giovani vagabondi.

Altro nodo da sciogliere era quello di antico retaggio medioevale della gestione privata di molte carceri cittadine da parte di questo o quel "signorotto" potente e prepotente. Questi, infatti, impunemente, ancora per tutto il Settecento continuavano a incarcerare nelle proprie prigioni "palatine". Fu molto difficile per i regnanti e per le civiche autorità, ribellarsi agli strapoteri dei signorotti e far loro abbandonare lo storico arbitrio di "*vitae necisque potestas*" e della gestione sia della giustizia che delle carceri esistenti nei sotterranei dei loro castelli o palazzi. A nulla valsero regi provvedimenti e formali disposizioni emanate per combattere quei retaggi barbari e non più al passo coi tempi e le politiche che gli illuministi saggiamente proponevano.

Nel Regno di Napoli, ad esempio, fu proprio Carlo di Borbone che già nei primi decenni del Settecento aveva emanato formali disposizioni di legge atte a proibire l'uso delle carceri private, ma che però erano spesso disattese[3].

[3] Un esempio per tutti. Solo dopo una strenuante e laboriosa trattativa fra l'università comunale di Brienza (Principato Citra patria del succitato Francesco Mario Pagano) e il feudatario del posto il Marchese Caracciolo (durata dal 1738 al 1754) fecero distogliere questi da utilizzare le sue fetide prigioni site nella torre principale del

2. *John Howard*

Uno spaccato impressionante di tali condizioni di vita esistenti nelle prigioni delle maggiori città europee lo fornisce John Howard[4], al suo rientro in Inghilterra, dopo il memorabile viaggio-visita alle prigioni delle città visitate. Howard, tra l'altro, mentre si recava in Portogallo fu catturato dai pirati francesi e tenuto carcerato nella prigione di Brest. Dopo questa dura esperienza personale, intraprese anche una ferma campagna di protesta contro le angherie che i prigionieri inglesi dovevano subire nelle carceri francesi.

Le prime indagini le volle condurre personalmente, iniziando appunto- dalle carceri della contea di Bedford nel 1773 di cui egli era stato nominato sceriffo. Nelle prigioni inglesi e in particolare in quelle sottoposte alla sua giurisdizione, constatò personalmente il disordine, la corruzione, le cattive condizioni igieniche, lo squallido vitto e la mescolanza tra i vari detenuti.

Con esclusione di poche carceri, tra cui quelle della città di Roma, le medesime condizioni le ritrovò negli altri Paesi da lui visitati per conto del Governo inglese.

Nei suoi dieci viaggi compiuti fra il 1775 ed il 1790 in giro per il mondo, Howard, con l'intento di studiarne i sistemi e di imitarne i migliori con il successivo scopo di progettare una generale riforma penitenziaria, poté constatare le misere e deplorevoli condizioni dei prigionieri e delle prigioni europee.

castello e fatte edificare nel 15471 dal suo avo il Marchese Marcantonio Caracciolo, per utilizzare invece al loro posto quelle comunali nuove fatte costruire in locali più idonei comunque non lontane dallo stesso castello. "*Commodo per tutte le considerazioni che sta in mezzo à due strade Publiche, esposto à sole, e non umido, ma asciutto, e vi è anche tutto commodo per la sagina, in modo che viene perpetuamente adempito l'ordine regio, per essere vicino alla chiesa Madre, dove vi èanco concorso di Popolo e fuori del Castello Marchesale*" (A.S. Napoli).

[4] Filantropo inglese (1726-1790), riformatore delle carceri. Al rientro dal suo viaggio in Europa ed America pubblicò "*State of prisons*" in cui denunciò le deplorevoli condizioni di vita dei reclusi riscontrate nelle diverse carceri, dove mancavano anche le più elementari norme igieniche e sanitarie oltreché morali.

> "Inghilterra: le camere sono come le caverne, umide e spesso inondate dall'acqua, su cui si getta paglia; non c'è spazio per muoversi; il cibo è insufficiente; totale la mancanza di medicine; i custodi non vengono retribuiti e si rifanno sui detenuti; uomini e donne vivono insieme; nessuna distinzione tra i criminali peggiori e i carcerati per piccoli reati; si tratta, quindi, di un sistema moralmente e materialmente deplorevole.
> Francia: - Parigi - le prigioni della Bastiglia sono fetide, invase dai topi, dai rospi, e da altri animaletti nostrani; sono tenebrose; i reclusi dormono sulla paglia.
> Austria: - Vienna - i carcerati vivono in camerate oscure e sono privi di ogni conforto spirituale".

Riferendosi, però, alle carceri papali di Roma, John Howard testimoniò che: *"*[…] *le condizioni sono molto buone, le Carceri Nuove sono ben tenute, arieggiate, sono dotate di due infermerie bene attrezzate e visitate quotidianamente dai medici, uomini e donne sono separate scrupolosamente, come i criminali incalliti dai rei di lievi reati. Le arciconfraternite visitano i detenuti e li assistono materialmente e moralmente, mentre il servizio religioso si presenta perfetto; anche i giustiziandi sono assistiti fin sul patibolo* […]*"*.

Nell'elogiare, poi particolarmente, il sistema e le strutture del correzionale del San Michele, di cui ne suggerirà l'esempio, concluse la descrizione delle carceri romane (biasimando, però, l'aria insalubre che si respira nelle "segrete"), affermando che esse erano sicuramente le migliori d'Europa (Howard J., 1788).

Il principio riformatore che successivamente venne dettato da Howard si basava sul sistema dell'isolamento coordinato con il lavoro regolare, allo scopo principale non di punire ma di riformare i colpevoli, in un ambiente igienico, morale, economicamente e disciplinarmente organizzato, nella detenzione solitaria e nell'attività lavorativa ben calibrata, alternata con l'istruzione e l'assistenza religiosa (Howard J., 1788).

Capitolo II

NELL'OTTOCENTO

I sistemi penitenziari ottocenteschi

Il secolo XIX fu caratterizzato da due importanti rivoluzioni nella cultura carceraria: l'adozione di nuovi e diversi regimi penitenziari; la nuova concezione architettonica del carcere stesso.

La nuova impronta illuministica della pena impose un approfondito esame da parte dei tecnici in materia penale criminologica e penitenziaria, sia in Italia sia nel resto d'Europa per la soluzione della scelta fra i nuovi diversi modelli di regime penitenziario: quelli europei (Inglese ed Irlandese) e quelli americani (Pennsylvanico o Filadelfiano ed Auburniano). Problema affrontato, dibattuto, ma purtroppo non risolto, anche nei primi Congressi Penitenziari Internazionali di Francoforte del 1846 e di Bruxelles del 1847.

L'idea dell'emenda del detenuto ottenibile attraverso l'isolamento del soggetto (a vita o a termine limitato) atto a mettere questi di fronte alla malvagità compiuta, a riflettervi e a procurare in tal modo il proprio pentimento e ravvedimento, aveva bisogno di idonei locali in idonee strutture penitenziarie. Si rese pertanto necessario ed urgente abbandonare l'utilizzazione delle antiche "segrete" e comunque di quelle intere costruzioni (originariamente nate per altri scopi) non più capaci di essere utilizzate per le nuove funzioni della pena, sì custodialistica e risarcitoria, ma oramai, sempre più, proiettata verso la funzione emendativa e rieducativa. Bisognava creare spazi adatti per la vita e per le attività in comune (preghiera, lavoro, istruzione) e particolarmente creare centinaia di piccole celle (cubicoli) per l'isolamento individuale del detenuto, fosse questo, solo notturno o totale e continuo.

Anche la stessa architettura carceraria rinascimentale doveva essere totalmente stravolta, in quanto non più rispondente alle nuove necessità.

Alla nuova tipologia carceraria, che comunque già andava diffondendosi, erano stati attribuiti in modo particolare alcuni requi-

siti imprescindibili quali la salubrità, la sicurezza e la facile vigilanza. Pertanto, il penitenziario aveva bisogno di rivedere la propria architettura per soddisfare queste esigenze e per poter essere in linea, ossia capace di attuare in esso i nuovi sistemi penitenziari europei e/o provenienti d'oltre oceano.

Tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo negli Stati Uniti d'America erano in uso due diversi sistemi di imprigionamento: quello cosiddetto Filadelfiano (o Pennsylvanico) e quello di Auburn le cui origini, erano sicuramente da ricercare nel vecchio continente europeo.

Ambedue i modelli americani erano comunque, una reinterpretazione della concezione cattolica del Mabillon, che riteneva la pena una efficace medicina spirituale. Ideali ripresi negli Stati Uniti d'America dove furono rigidamente applicati sulla presunzione che i crimini dovevano essere trattati come infermità ed i colpevoli come malati.

I sistemi americani

Si vedrà più avanti come, per tutto l'Ottocento in Italia, la scelta di uno dei due sistemi amiricani di politica carceraria, qui appresso appositamente descritti, fu al centro di dibattute e animate discussioni congressuali e approfondite analisi da parte di filosofi, filantropi e giutisti.

1. *Filadelfiano o pensilvanico*

Sebbene il sistema filadelfiano sia stato al centro di un'evoluzione graduale nel corso dei decenni, può dirsi che furono i quacqueri, padri fondatori della Pennsylvania, ad esportare in America le nuove teorie per l'espiazione della pena finalizzata al miglioramento morale dei carcerati. Si trattava di applicare i princìpi cardine della loro confessione calvinista (in particolare il silenzio) anche all'interno delle prigioni americane, come già sperimentato in Italia con l'applicazione della regola benedettina dell'*"ora et labora"*. L'espiazione della pena doveva avvenire appunto attraverso il la-

voro e il silenzio, ritenuti strumenti di penitenza ed efficaci mezzi rieducativi: *"Considerando che il sistema surse come prima idea dalla mente di alcuni Quacqueri della Pensilvania, i quali gittarono le prime basi del sistema cellulare; e poiché questi pel loro rigido e duro carattere in accordo con i princìpi della loro setta, nonché per la tendenza che hanno alla taciturnità, agli uomini del loro carattere non dovea tornar difficile e gran fatto tormentoso, si bene per essi considerar si dovea come mezzo efficacissimo, onde combattere la corruzione inseparabile dalla prigionia collettiva* […]*"* (Ferrarese L., 1845).

Anche i calvinisti avevano fatta propria la teoria che il colpevole fosse un malato da curare e di conseguenza la pena doveva essere la "medicina spirituale", secondo la più vecchia teoria del monaco benedettino Jean Mabillon, teorico del concetto di pena come "medicina capace di riformare l'animo del reo". Mabillon aveva, infatti, già da tempo anticipato le teorie del sistema punitivo basato non solo sul principio della pena fine a se stessa, ma anche su l'emenda del colpevole.

Si ricorda che nel 1607, i calvinisti avevano già costruito ad Amsterdam, loro capitale spirituale, una casa di correzione per donne, dove avevano iniziato ad applicare concretamente i loro modelli religiosi:

> "Tutte le prigioni saranno fabbriche e case di lavoro per i vagabondi, oziosi e gente di cattivi costumi, e ve ne sarà una in ciascuna contea […] La legge doveva trattare i crimini come infermità e i colpevoli come malati, di cui si potevano domare gli impeti nella solitudine, se essi erano stati trascinati al male dalla violenza delle passioni; correggere le abitudini viziose con l'aiuto del lavoro, se essi vi erano giunti con l'ozio; rischiarare gli spiriti con l'istruzione, se l'ignoranza li aveva ivi condotti […] la legge, che da vendicativa era divenuta giusta, da giusta diveniva caritatevole, non castigava soltanto l'atto, essa riformava l'anima del criminale, e completava l'arte di punire con l'arte di guarire […]" (De Foresta A., 1888).

Nel 1774 terminati i lavori del moderno penitenziario di Walnut Street in Pennsylvania la "Philadelphia Society for Assisting

Distressed Prisoners", per la prima volta, introdusse il sistema dell'isolamento assoluto (*absolute solitary confinement*), ispirandosi in questo a quanto già sperimentato, da qualche anno, nella casa di forza di Gand in Belgio e di Gloucester in Inghilterra, dove la durata della detenzione variava in rapporto alla condotta del detenuto.

Nel sistema filadelfiano il lavoro si svolgeva nelle singole celle o in adiacenti cortiletti. Le celle erano abbastanza spaziose tanto da ospitare comodamente al loro interno anche i telai e gli attrezzi delle diverse lavorazioni:

> "[…] Una vasta fabbrica in forma di solidissimo castello, cinta intorno da un fosso profondo e tutta incoronata di merli e di torri. Sopra un ponte levatoio si valica il fosso, e si entra nella prigione per l'unica porta di sottile e bel lavorio. Passata la quale, ecco di una elegante struttura un capace edifizio, dove sono assai ben disposte e leggiadramente ornate le camere nelle quali si congregano gli Ispettori, l'abitazione del Direttore, e quelle degli altri uffiziali e de' custodi, e sopra l'infermeria. Alle spalle di questo edifizio per un bello e comodo viale si entra nel carcere che è di forma raggiante o a stella con sette punte. Nel mezzo è l'osservatorio di forma ottagona quasi un bel tempietto aperto in ciascuno de' lati, e per ognuna di queste aperture, spingendo innanzi lo sguardo, si vede un corridoio, lungo dugento e più piedi, non troppo largo, ma alto, a volte acute, imitando gli arditi e melanconici edifici che in Europa si usarono a' tempi di mezzo, e perché nati con la barbarie succeduta al regno de' Goti si dissero gotici. In questi corridoi vanno ad uscire le cellette. Un silenzio è quivi, una tristezza da non poter dire. Il Direttore, gl'Ispettori, e tutti gli altri che vanno frequentemente a visitare nelle lor camere i rinchiusi ad istruirli, caminano il più pianamente che possono, e non parlano se non a voce assai bassa. È impossibile trovare un silenzio più grave e solenne di questo alla Certosa e a Casamari in mezzo a' Trappensi. Si entra finalmente nelle camerette de' prigionieri. Sono queste sufficientemente ampie, ben ventilate, comodissime. Avevano prima, quando di un solo piano terreno era quel carcere, un piccolo cortiletto appresso, cinto all'intorno di ben alte e saldissime mura, donde l'aria ricevevano e la luce. Essendosi a quel piano terreno sovrapreposti altri piani, invece del cortiletto, hanno un'altra cella più larga, nella

quale è dato a' rinchiusi potersi alquanto più liberamente muovere e passeggiare. Nell'ultimo piano solamente, invece di detta cella aggiunta, è un loggiato. Le camere sono ben ordinate e di niente mancano che possa bisognare a un rinchiuso. Sul letticciuolo nette sono le lenzuola. Sulla tavola carta, calamaio, la bibbia, ed altri libri morali: per tutta la stanza in buon ordine disposti gli istrumenti e gli utensili dell'arte a cui il prigioniero si addice. Coloro che abitano in queste dimore, siccome assai dolcemente vi sono tenuti, tristi si veggono ma rassegnati: dei figliuoli, de' parenti, degli amici parlano lagrimando: a' pensieri divoti e religiosi mostrano soprattutto aver rivolta la mente. Di rado alcuno s'incontra che di quella spaventosa solitudine, alla quale vedesi per lunghi anni condannato, si mostri sdegnato e impaziente; e sovente questi stessi nel giro di poche settimane ottimamente si accomodano a quel tenore di vita. Gl'Ispettori e il Direttore vengono a quando a quando a visitarli, e se agl'indocili minacciano di cessare dalle lor visite, questa pena più assai di qualunque altra essi temono. Dagli stessi Ispettori, dal Direttore e dal Cappellano sono nelle lor camere istruiti nel leggere nello scrivere e ne' morali doveri; e a quel genere di lavoro si addicono nel quale già si trovano convenientemente ammaestrati, e se niente sanno fare, tra gli artegiani di Filadelfia non mancano persone caritatevoli e di nota probità che tengono a singolarissimo onore il potere ottenere d'insegnar loro un'arte o mestiere qualunque, senza che abbiano ad averne alcuna mercede. Nelle lor camere ricevono la colezione ed il pranzo; e siccome da quelle camere non possono mai uscire, così nel carcere non vi è una Cappella, dov'essi vadano a' divini uffici né giorni festivi; ma il Cappellano, collocato nel fondo del corridoio, alzando quanto più può la voce, recita le preghiere, ed essi di dentro le loro celle lo ascoltano e a voce bassa le ripetono. Questa pratrica, di cui tutti han dovuto confessare i molti e vari sconci, già non potrebbe mai essere introdotta in paese cattolico […]" (Volpicella F., 1845).

I sostenitori del sistema filadelfiano ritenevano che solo vietando in modo assoluto qualunque tipo di relazione interpersonale o di altro genere di contatto fra detenuti si impedivano le relazioni corruttrici fra detenuti mentre, tramite il continuo intimidimento, si poteva raggiungere il massimo grado dell'educazione correttiva dei singoli soggetti. Il mezzo per raggiungere tale scopo era appunto l'isolamento ed il divieto totale di conoscersi, di frequentarsi o

di parlarsi. L'isolamento e il silenzio cui erano sottoposti i detenuti doveva essere tassativamente continuo (*absolute solitary confinement*), tanto che a Pentonville (Londra), nei momenti di aria all'aperto dei cortili interni, per evitare il minimo contatto fra loro, ai detenuti veniva fatta indossare una maschera di cuoio per renderli irriconoscibili. Questo sistema fu attuato nel primo ventennio del XIX secolo anche nelle prigioni di Trenton (New Yersey), di Cherry Hill (1829 Filadelfia).

Più in generale i provvedimenti in materia penitenziaria della Pennsylvania, furono poi attuati anche in altri stati quali il Massachussetts, il Maine, il New Jersey e la Virginia. L'idea di accomunare questi stati interessati alla riforma del sistema penitenziario, era quella che lo stato dovesse non solo punire, ma provvedere, con un adeguato trattamento, all'emenda del colpevole "*…for the reformation as well as punishment of offender…".*

* * *

All'interno di una così rigida disciplina, occupavano posti primari la pratica religiosa che diveniva lo strumento di controllo della "trasformazione" morale del colpevole e il lavoro che diventava, invece, l'elemento premiale inserito nel programma di trattamento che allo stesso tempo diveniva l'unica strada percorribile per evitare la follia.

Le lunghe giornate passate senza poter svolgere alcuna attività lavorativa rappresentavano uno spettro per ogni recluso. Infatti, vietare il lavoro all'internato significava condurlo progressivamente alla pazzia: *"Il lavoro mi sembra assolutamente necessario per sopravvivere; io penso che morirei se ne fossi privato"* … un altro detenuto: *"Non sarebbe possibile vivere dentro senza lavoro. Sabato è una giornata interminabile, ve lo assicuro, signori!"* (Beaumont G., De Tocqueville A., 1845).

Gli aderenti a questa teoria sostenevano, infatti, che la separazione continua riusciva pienamente nel suo intento intimidativo del soggetto attraverso l'incessante isolamento che lo poneva di fronte alla sua coscienza, ed al male arrecato, provocandone prima uno stato di meditazione e successivamente di pentimento e rav-

vedimento: *"non sarà dunque un rispetto esteriore per la legge, o il solo timore della punizione, ad agire sul detenuto, ma il lavoro stesso della coscienza"* (Foucault M., 1976).

Sostenevano, inoltre, che il continuo isolamento, le limitazioni di ogni contatto tra reclusi che escludevano qualsiasi possibilità di trasgressione, avrebbero assuefatto alla riflessione inducendo a minori occasioni di mancanza alle regole di disciplina, non avrebbe provocato atteggiamenti criminosi nella personalità del detenuto stesso, mentre al contrario sarebbe servito a farlo meditare sulla sua colpa. *"Solo nella sua cella, il detenuto è messo di fronte a se stesso; nel silenzio delle sue passioni e del mondo che lo circonda, egli si inoltra nella sua coscienza, la interroga e sente risvegliarsi il sentimento morale che non perisce mai interamente nel cuore dell'uomo* […]*"* (Foucault M., 1976).

Nell'elogiare le qualità del "*solitary confinement*" il celebre filantropo francese De la Rochefoucauld de Liancourt in un suo opuscolo pubblicato in Francia così descrive una prigione gestita con tale sistema:

> "[…] L'uomo condannato al solitary confinement, è posto in una cella lunga 8 piedi, larga 6 ed alta 9: Questa cella è sempre al primo od al secondo piano d'un edificio solidamente costrutto in muratura con volti ed isolato da ogni altra parte del carcere. Ciascuna cella ha accesso in un andito, e viene riscaldata nella fredda stagione da tubi caloriferi. La porta della cella consiste in un cancello di ferro. Essa prende lume dal detto andito per mezzo di quella apertura e da una finestra prospiciente in altro andito che la separa dal muro principale del fabbricato. Ogni cella ha, oltre gli arredi necessari per essere abitata, una latrina tenuta sempre monda dall'acqua corrente. Le cautele per mantenere nelle celle la salubrità sono intere ed a tal fine esse vengono imbiancate con calce viva, due volte all'anno. Ivi il ditenuto separato dagli altri viene lasciato solo in preda ai proprii rimorsi ed alla riflessione: Egli non ha la menoma relazione coi compagni e solo vede una volta al giorno il porta-chiavi, quando esso viene a recargli un cibo grossolano detto *pudling*, fatto con farina di grano turco impastata e cotta nel residuo dello zucchero (melasse) […]" (Petitti Di Roreto C.I., 1837).

I filadelfiani sostenevano, inoltre, che la stanchezza derivante dal duro lavoro giornaliero faceva desistere il reo da comportamenti criminosi, non abbrutiva, non portava alla follia, mentre la regola del silenzio, fatta osservare scrupolosamente impediva *"le relazioni corruttrici e contemporaneamente, spinge il soggetto alla riflessione*" (Morichini C.L., 1870).

Non tutti i detenuti, però, accettavano in modo remissivo il regolamento imposto all'interno del penitenziario. In tal caso chi non sapeva essere "soggetto del bisogno", chi non sapeva "educarsi alla soggezione", veniva costretto con la violenza a cedere in pochi giorni, con i mezzi coercitivi, già usati sugli animali, che abituavano i detenuti al rispetto ed alla disciplina. Ad esempio, il bavaglio di ferro (*iron gag*) li educava al silenzio in quanto li faceva meccanicamente tacere, mentre la forca di ferro (*iron gibbet*)[1] li educava al controllo del proprio corpo, in quanto immobilizzato meccanicamente in una armatura ed appeso ad un palo (Melossi D., Pavarini M., 1977).

L'eccessivo rigore dell'isolamento era moderato dalle sole visite del direttore e dei maestri d'arte e da altri incaricati dalla direzione del carcere, i soli autorizzati ad avere colloqui con i detenuti.

Ben presto però, questo rigido modello si rilevò un fallimento, tanto che per attenuare i suoi effetti devastanti si pensò di concedere una riduzione di pena a tutti i detenuti che avessero mantenuto buona condotta.

[1] *Questo brutto istrumento è simile ad un morso di briglia che ha al centro una palla di ferro, circa un pollice quadrato, con catene a ciascuna estremità, le quali passando intorno al collo si fissano dietro la testa: Questo istrumento si colloca nella bocca del detenuto, la palletta di ferro sulla lingua, il morso forzato nella bocca per quanto innanzi è possibile; le catene restano attorno alle mascelle fino alla nuca; l'estremità di una delle catene passa a traverso di una fibbia che si trova all'estremità dell'altra catena: si serra fino alla quinta fibbia, ed un lucchetto chiude tutto: ciò fatto, le mani sono strette tra guanti di pelle, ai quali sono accomodati degli anelli di ferro, poscia incrocicchiate sulle spalle. Alcune corregge passate a traverso degli anelli attorniano le catene della spranga, tra il collo e le catene medesime; allora si stringono le corregge; si fatto movimento eleva naturalmente le mani verso la testa, dal che risulta che la pressione agisce sulle catene, le quali comprimono alla lor volta le mascelle e le giugulari, provocando i più atroci dolori e portando violentemente il sangue alla testa* […]" (Ferrarese L., 1845).

Anche se la sola Pennsylvania adottò questo sistema per tutto l'Ottocento, esso fu però, gradualmente abbandonato da quasi tutti gli altri Stati americani in quanto ci si accorse che non si ottenevano affatto i risultati sperati. Infatti, fu giudicato deleterio sia per il fisico sia per la mente e si constatò che la maggior parte dei reclusi non si emendavano affatto durante la loro detenzione, al contrario, invece, si indurivano maggiormente, per uscire dopo la loro liberazione più crudeli e più consumati al crimine di quanto non lo fossero al loro ingresso. Fu osservato che questo sistema produceva effetti devastanti e funesti, quali lo scoraggiamento, la disperazione, la rovina fisica della salute e spesso l'alienazione mentale e la morte.

Da più parti d'Europa (scienziati, filantropi e giuristi: Tocqueville, Beaumont, Demetz, Blouet, Julius, Crawford, Julius, Mittermayer, Bache, Lucas, Gosse, Coindet, Verdeil, Petitti di Roreto, Ferrarese, Volpicella, molti dei quali avevano visitato personalmente alcune prigioni del Nord Europa) veniva sostenuto che l'isolamento assoluto e continuo del sistema filadelfiano poteva essere eccessivamente nocivo agli stessi reclusi che se pur riuscivano a sopravvivere a una lenta morte dello spirito e del fisico o al suicidio, ne uscivano ammattiti[2]. Tra questi Alexis de Tocqueville che nel 1829 visitò il penitenziario di Cherry Hill, ne riportò agghiaccianti testimonianze, particolarmente sull'effetto deleterio e irreversibile che produceva sul condannato il lungo e assoluto silenzio e isolamento (Melossi D., Pavarini M., 1977).

[2] Nel 1838 su una popolazione media di 402 si ebbero 26 morti. Nel 1837 a Filadelfia su una popolazione di 386 detenuti si contavano 14 casi di alienazione mentale; 18 nel 1838 (su 387 detenuti 13 soffrivano di demenza acuta, 2 monomente, 1 mania, 2 di allucinazioni), nel 1839 su una popolazione di 414 detenuti si contavano 5 casi di demenza acuta, 4 di demenza, 6 d'ipocondria, 7 di allucinazioni, 1 monomania, 2 manie ed 1 di eccentricità di spirito. Nel 1843 nella prigione dello Stato di Rhode-Island su 37 detenuti ve ne erano 6 affetti da alienazione di mente…". *Nella casa penitenziale dell'est di Filadelfia per la pubblicazione delle tavole indicative dei risultamenti ottenuti di malattie e di morti per gli anni 1838 e 1839, gli Stati Uniti n'ebbero così spaventevole impressione da determinare gl'ispettori di questa casa a sopprimere la pubblicazione; né dipoi ne sono più comparse (non sarebbero riusciti sicuramente a sfuggire alla follia ed all'abbrutimento totale derivante da uno stato di prostrazione morale e di pericolosa irritabilità vendicativa, che scaricavano su loro stessi"* (FERRARESE L., 1845).

I devastanti effetti sulle psiche dei detenuti[3] furono rilevati anche in alcune carceri europee che avevano usato l'*absolute solitary confinement*, ne è prova quanto riportato per le carceri di Losanna dove in nove anni di tale gestione si erano avuti 33 casi di alienazione e 26 morti su una popolazione media di 96 detenuti (nel solo anno 1838 ne morirono 8):

> "[…] fino all'epoca dell'adozione dell'isolamento cellulare di giorno e di notte, nel silenzio assoluto e dell'impaurire, i fenomeni morali erano quasi che sconosciuti nelle prigioni d'Europa, ma dopo un tal tempo non tardarono a manifestarsi; così alcuni condannati ebbero degli accessi di terrore, di disperazione, delle visioni, delle apparizioni, dell'allucinazioni all'udito e del gusto, in fine tutti i sintomi più affliggenti dell'alienazione mentale" (Ferrarese L., 1845).

> "[…] invano i più dotti e riputati medici di Filadelfia e più recentemente di Francia han voluto sostenere che quelle celle così ben costrutte e ventilate e quel cibo sufficiente e buono non debbano far niente temere della sanità dei prigionieri; l'esperienza ha provato che la sepolcrale mestizia del luogo, non ostante quelle celle e quel cibo, fa vacillare la mente e le forze prostra del corpo […]" (Volpicella F., 1845).

2. *Auburniano*

La nascita, qualche decennio dopo, del sistema auburniano rappresentò la giusta alternativa al rigoroso sistema filadelfiano.

Il modello auburniano che prese il nome dal penitenziario di Auburn (costruito nello Stato di New York nel 1818), dove per la prima volta fu introdotto, seguito poi dalle prigioni di Wethersfield (Connecticut) ed a Mill-Bank presso Londra, consisteva nel praticare l'isolamento assoluto durante la notte e il lavoro e i pasti in comune durante il giorno, con l'obbligo del silenzio. Il regime

[3] L'impressionante numero di detenuti che impazzivano in carcere (veri o falsi) fu di stimolo per psichiatri e magistrati per reclamare per questi soggetti (rei folli) il loro ricovero in apposite strutture manicomiali criminali.

day-association e *night-separation* diventa quindi la colonna portante su cui si fonda l'intero sistema di Auburn.

> "Il carcere di Auburn non è di si bello e magnifico aspetto come quello di Cherry-Hill. Un alto muro lo circonda, e dentro nel mezzo, anzi nell'ombelico, sorge a cinque piani la prigione di forma non solo poco elegante, ma viziosa eziandio per molti rispetti. La sola parte di essa che contenga i rinchiusi è l'ala sinistra dell'edifizio, la quale è costrutta nella figura di un angolo retto. Ad un de' suoi estremi, laddove si riunisce al rimanente della fabbrica, dimorano il Governatore il Cappellano e i custodi. Anche la maniera come sono disposte e ordinate le celle, non è del tutto lodevole. In due file, l'una all'altra, addossate riescono in due corridoi o per dir meglio loggiati, uno praticato dalla parte esterna, l'altro dalla parte posteriore dell'edifizio. Da questi corridoi o loggiati ricevono solamente l'aria e la luce. Chi prima dell'albeggiare entrasse in quel luogo, vedrebbe che numero grande di guardie e di custodi debbono la notte continuamente star desti ed attenti per cagione della cattiva disposizione delle fabbriche. Due guardie vegliano in ogni piano, una per corridoio; due e più nei cortili, senza annoverar le altre che stanno alla maggior porta di entrata e lungo le mura. Al far del giorno lo squillo udrebbe di una campana, e un sordo rumore l'avvertirebbe che i rinchiusi si levano da' loro letticciuoli e si vestono, giusta l'usato: i carcerieri poi vanno aprendo gli usci delle cellette, e come squilla una seconda volta la campana, ecco venir fuori i prigionieri cogli occhi bassi e in silenzio, tutti ben rassettai e puliti. I soprastanti e i custodi osservano se l'abito hanno netto e la persona, se dentro della cella rassettato lascino il letto e in buon ordine posto ogni cosa. Si fa la terza volta udire quella campana, e cominciano ordinatamente i rinchiusi, preceduti da' custodi e da' soprastanti, taciti e modesti a scendere le scale, e muovono verso i lavoratori, che sono in una dell'estreme punte del luogo. Questo lungo cammino, che fanno per giungervi, si pensa e non irragionevolmente, che alla loro sanità debba non poco giovare. E assomigliano quelle sale a lunghi corridoi, acciocché disposti in lunga fila e ad una conveniente distanza l'uno dall'altro possono lavorare i colpevoli, senza che abbiasi troppo a temere che la legge del silenzio sia facilmente rotta ed illusa. I custodi e i soprastanti vegliano attentamente e ad ogni ora che quella legge venga osservata; e lo stesso Governatore da un alto

> luogo a traverso alcune feritoie viene co' propri occhi, senza esser visto, considerando se docili modesti attenti taciti stanno i rinchiusi. Spesso ancora in quelle sale si aggira, e i pigri e gl'indocili ammonisce, gli altri loda e incoraggia, tutti al ben operare incita e sprona. Di quanti sono entrati a veder lavorare i rei in quelle camere, niuno è stato che non fosse rimasto fuor dimodo ammirato, scorgendo tanto profondo silenzio, tanta decente modestia in un luogo, dove in sì gran numero sono riuniti uomini tristi e scelleratissimi. Il solo rumore quivi dentro si ode degli ordegni e de' ferri necessari alle opere loro: salvo questo, non si ode altro suono o fragore, e il ronzio che fa un insetto volando potrebbe facilmente sentirsi. Tutti cogli occhi bassi e in silenzio attendono alla fatica, e se uno straniero passa loro daccanto, neppure levano il guardo per mirarlo in viso: a qualunque richiesta mai non rispondono, se non è loro conceduto licenza dal Governatore o da alcun altro de' maggiori uffiziali: talvolta domandano per certi segni convenuti questa licenza, e poiché l'hanno ottenuta, con voce, quanto più possono, dimessa e piana, espongono rispettosamente le loro richieste le loro ragioni e i loro lamenti. Quello che ne' lavoratori con maraviglia si osserva, vedesi pure nel refettorio comune e nella Cappella; chè ad Auburn la colazione il pranzo e la cena prendono tutti insieme in un'ampia sala e capace, chiamati tre volte ogni giorno sempre al suono della campana." (Volpicella F., 1845).

Tale sistema nacque per cercare di affrontare alcune difficoltà logistiche dovute alla impossibilità di separare i detenuti nel moderno penitenziario di Auburn. Errori nel progetto iniziale avevano infatti causato notevoli difficoltà nell'attuazione di questo sistema.

Il Capitano Elam Lynds, direttore del penitenziario, decise di lasciare in isolamento continuo i cosiddetti "irriducibili", mentre ai più "docili" concesse di lavorare dopo un primo periodo di isolamento. Ai prigionieri che fin dal loro ingresso mostravano una "partecipazione" al loro recupero morale veniva subito concessa la possibilità di lavorare, mentre per tutti rimaneva l'isolamento notturno.

Le celle cubicoli erano di dimensioni abbastanza ridotte in quanto usate solo per dormire, mentre i locali per la vita in comune (in silenzio) erano molto spaziosi.

Il sistema usato nel penitenziario di Auburn si rifacevano come filosofia a quello di Roma e di Firenze (dove, come già visto, era in uso già all'inizio del '700 nei correzionali per minori, ma in modo molto più blando), ma nella pratica ha una impronta prettamente militaresca. I carcerieri, infatti, avevano tutti alle spalle un'esperienza nelle forze armate (marina o esercito) che consentiva l'insaturazione dei rapporti tra carcerieri e detenuti come tra graduati e truppa.

Anche nel sistema auburniano la disciplina era molto rigida. I prigionieri venivano forniti di una branda, un secchio, pochi utensili di latta e dovevano poi indossare un'uniforme e i capelli dovevano essere rasati. L'autocontrollo del corpo diventava la base su cui i prigionieri trascorrevano l'intera giornata. I ritmi erano scanditi da movimenti e azioni che avvenivano sempre allo stesso orario.

> "Al suono di una campana i carcerieri aprono le porte delle celle e gli internati escono sul corridoio e quindi, una volta incatenati, marciano nel giardino; in fila portano poi a svuotare i buglioli, quindi si lavano e, sempre in fila, vanno in officina; qui lavorano seduti sui lunghi banconi in assoluto silenzio fino a quando non suona una seconda campana, quella della colazione; in gruppi sempre in fila per uno, passano allora nel refettorio e ricevuta la razione di cibo (le norme fanno obbligo di non rompere il passo) continuano a marciare in fila, nelle officine" (Howe S.G., 1846).

Con il sistema auburniano si raggiungeva quindi l'obiettivo di molti riformatori, ossia: *day-association* per la *maximum industrial production; night-separation e silent system* per *la maximum prevention of contamination*" (Melossi D., Pavarini M., 1977).

Gli aderenti alla teoria del sistema auburniano della segregazione notturna e del lavoro in comune di giorno, a loro volta, sostenevano, che quel metodo offriva più vantaggi emendativi e risocializzanti rispetto a quello filadelfiano. In particolare, partendo dalle considerazioni che l'essere umano ha quale suo diritto naturale quello della convivenza e che ha quindi bisogno di socializzare, sostenevano che era invece, più proficuo che i detenuti lavorassero non isolati nelle loro celle, ma sebbene in silenzio, tutti

insieme, in quanto *"il lavoro in comune tempera i tristi effetti della soverchia solitudine e riesce ad un tempo più assiduo e più proficuo"* (Morichini C.L., 1870).

Fu detto che anche la rigida disciplina del silenzio assoluto e continuo produceva effetti devastanti sulla psiche del soggetto[4].

È, infatti, noto che la solitudine e il silenzio sono senz'altro una medicina rigenerativa per il corpo e per lo spirito allorché questi sono espedienti volontari e limitati a proprio piacimento nel tempo (prova ne furono il proliferare a quell'epoca di frati e preti dei diversi ordini religiosi che decidevano di vivere isolati dal resto del mondo), mentre al contrario anche l'imposizione del silenzio e la solitudine portarono a gravi perturbamenti fisici e morali se non addirittura a irreversibili alienazioni mentali.

> "Queste case penitenziali disposte con quella maniera d'isolamento, nel mentre allo sguardo dell'osservatore offrono un ordine mirabile, ed una quiete assoluta, che meglio direbbesi quiete di morte, racchiudono tuttavia molte passioni divoratrici, molti cuori esacerbati, e nascondono le più crudeli torture morali, che presto o tardi distruggono l'equilibrio delle forze intellettuali" (Ferrarese L., 1845).

Nel sistema auburniano la vita associativa consentiva maggiori possibilità di disobbedire. Nel caso in cui un internato mostrasse una certa insofferenza alla disciplina esistente all'interno del penitenziario, la frusta sarebbe stata la giusta punizione per qualsiasi insubordinazione.

> "Gli internati siedono, in fila per uno, in stretti tavoli, con le spalle rivolte verso il centro, così che non possano tra di loro comunicare. Se uno ha ricevuto più cibo di quanto desidera, egli deve sollevare la mano sinistra, e se un altro ne ha ricevuto meno, deve

[4] Silvio Pellico (sottoposto al sistema duro europeo) ebbe a lamentarsi della condanna al silenzio patita nel carcere Spielberg di Brno in Cecoslovacchia: *"Io nol posso,* diceva Pellico*, la solitudine continua è per me un tormento così crudele, che non potrò giammai resistere al bisogno di lasciar cadere alcune parole dalla mia gola ed impegnare il mio vicino a rispondermi; e se questo vicino non mi risponde, io rivolgerò la parola ai cancelli della mia finestra, agli uccelli che volano nell'aria"*.

> sollevare la mano destra e così le guardie immediatamente possono provvedere. Quando hanno finito di mangiare, al suono di una campana o di una sirena, si alzano da tavola e, incolonnati, sotto gli occhi dei guardiani, ritornano alle officine […]" (Boston Prison Discipline Society, Annual Report, 1826).

> "Nel rispettare il precetto del silenzio, essi (i carcerati) sono necessariamente tentati di violare questo precetto. Hanno quindi un qualche merito nell'obbedienza, semplicemente perché questa non è "necessitata". Ed è per questo che la disciplina di Auburn educa i prigionieri a quella morale sociale che essi non ricevono, di certo, nella prigione di Filadelfia […]" (Beaumont G., De Tocqueville A., 1845).

Il direttore del carcere di Sing-Sing (E. Lynds, già direttore di Auburn) in una conversazione con Beaumont e Tocqueville, affermò:

> "[…] la punizione della frusta fosse il mezzo disciplinare più efficace e nello stesso tempo più umano che possa esistere; non è infatti pregiudizievole alla salute ed educa ad una vita spartana. L'isolamento, al contrario, risulta spesso inefficace da un punto di vista disciplinare, ed anche pericoloso. Ho visto, infatti, molti prigionieri, nella mia vita, che non sono riusciti a superare questa punizione e che una volta lasciata la cella di isolamento sono poi stati ricoverati in ospedale. Ritengo, quindi, impossibile governare una grossa prigione senza frusta. Solo chi conosce la natura degli uomini sui libri può pensare il contrario".

Solitudine ed impaurimento morale furono i sistemi utilizzati per domare coloro che non si piegavano con la persuasione, infatti, come l'obbligo del silenzio diveniva strumento di potere, anche la punizione corporale favoriva la completa sottomissione da parte del recluso nei confronti dei suoi carcerieri, togliendogli in un tempo molto breve ogni tipo di iniziativa personale.

Il lavoro che nel modello filadelfiano rivestiva una funzione di sollievo dall'ozio e dalla noia che trovava le sue origini nella vita contemplativa tipica del romitaggio, diventava nel modello auburniano, un'esigenza di tipo imprenditoriale.

Avveniva, dunque, che:

> "la fabbricazione di individui macchine, ma anche di proletari; in effetti quando non si hanno che le braccia come bene, non si può vivere che del prodotto del proprio lavoro, dell'esercizio di una professione o del prodotto del lavoro degli altri, col mestiere del furto. Il lavoro per mezzo del quale il condannato sovviene ai propri bisogni riqualifica il ladro in operaio docile. Ed è qui che interviene l'utilità di una retribuzione per il lavoro penale; essa impone al detenuto la forma morale del salario come condizione della sua esistenza. Il salario fa prenderne amore e abitudine al lavoro; dà ai malfattori che ignorano la differenza fra mio e tuo, il senso della proprietà di quella che si è guadagnata col sudore della fronte; insegna loro anche, proprio a loro che hanno vissuto nella dissipazione, cosa sono la previdenza, il risparmio, il calcolo dell'avvenire; infine, proponendo una misura del lavoro fatto permette di tradurre quantitativamente lo zelo del detenuto e i progressi del suo emendamento. Il lavoro deve esser la religione delle prigioni" (Foucault M., 1976).

I sistemi europei

In Inghilterra, come risposta agli annosi problemi del sovraffollamento delle carceri e della deportazione dei forzati nelle colonie australiane, fu sperimentato il sistema cosiddetto *"misto",* articolato in modo tale da consentire il graduale passaggio dei reclusi dal regime di isolamento continuo a quello di isolamento solo notturno, con possibilità di svolgere, durante il giorno, attività lavorative. Inizia in Europa l'affermazione della flessibilità della pena per effetto del comportamento del soggetto. Lord Russel, nei primi decenni del secolo XIX, iniziò a sperimentare sui deportati nelle colonie d'oltre oceano il sistema delle prove che assoggettava i reclusi a stadi differenti di detenzione e lavoro all'esterno prima di ottenere la liberazione condizionale, mentre intorno al 1842 Lord Stanley, invece, suddivise il periodo di carcerazione in cinque stadi: detenzione piena (tipo sistema filadelfiano), passaggio in classi di prova in comune (tipo sistema auburniano), attestazione

di buona condotta, libertà provvisoria (stadio questo condizionale e revocabile), grazia intera.

Contemporaneamente fu sperimentato il sistema dei gettoni che consisteva nel premiare i reclusi per buona condotta, merito e diligenza sì da far scontare prima la pena.

In alcuni Paesi europei particolarmente in quelli sottoposti a *"Common Law" si* affermava sempre di più il sistema misto "irlandese o di Crofton". Questo sistema fondeva gli elementi dei sistemi auburniano e filadelfiano, completandoli con un processo metodico e razionale di graduazione della pena. Partiva da uno stadio più rigoroso per arrivare, attraverso quello di vita e lavoro in comune di giorno, prima solo all'interno poi anche all'esterno, allo stadio finale di preparazione alla vita libera. Si realizzavano, in effetti, così come voluto da Lord Stanley, le cinque successive fasi previste dal sistema inglese (isolamento, lavoro in comune, liberazione condizionale).

Il Barone Lord Walter Crofton apportò, poi, ulteriori modifiche e miglioramenti, specialmente nella suddivisione dei detenuti e con l'assegnazione di un elevato numero ai lavori all'aperto per favorire particolarmente il reinserimento dei liberati.

Capitolo III

NELL'ITALIA PRE-UNITARIA

Legislazione e sistemi penitenziari negli Stati italiani pre-unitari

Nell'Italia preunitaria le idee illuminate, non furono bene accolte da alcuni regnanti e così mentre fecero breccia in quei "sovrani" più progressisti, negli altri definibili più conservatori, provocarono paure ed ansie. Tutti però furono scossi dai loro medioevali torpori e costretti, loro malgrado, a metter mano, finalmente, a quelle riforme nei diversi campi compreso quello penale e criminologico. Sul piano concreto delle riforme i risultati furono, però, piuttosto deludenti a causa della presenza della nobiltà e dei "baroni" (cosiddetto baronaggio) che godevano ancora di privilegi fiscali e giuridici e conducevano vita oziosa e parassitaria.

Sotto la spinta di filosofi e di filantropi che avevano preso seriamente a cuore la questione carceraria, ad ogni modo, furono emanate, "*ob torto collo"* dai diversi regnanti, una serie di disposizioni legislative e amministrative. Le prime di un certo interesse innovativo che segnarono un effettivo distacco con il passato furono certamente quelle emanate nel Granducato di Toscana negli ultimi decenni del Settecento[1].

In particolare l'attenzione fu rivolta da politici, giuristi e filosofi riformatori, provenienti dalle diverse realtà italiane, sulla necessità e l'urgenza di abolire le crudeli torture e le pene infamanti, retaggio di antiche gratuite prepotenze e la pena di morte. Queste e altre questioni, oltre alle teorie pro o contro l'applicazione dei diversi sistemi carcerari americani o europei furono dibattute in Italia in appositi convegni.

[1] Una notevole quantità di dati e notizie riferiti alle emanazioni di disposizioni varie e regolamentari sulle carceri ed ai quali si farà spesso riferimento furono pubblicati da Martino Beltrani Scalia allora Direttore Generale delle carceri (*Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino Tip. Favale e Comp, 1867) e da Canosa R.I., Colonnello I., *Storia del carcere in Italia, dalla fine del '500 all'Unità,* Ediz. Angelo Ruggieri Sapere, Roma 1984).

Al Congresso di Firenze del settembre 1841 parteciparono i professori Mittermaier, Ronchivecchi, il Conte Petitti di Roreto e il prof. Buffalini quale presidente. Al Congresso di Padova del 1842 parteciparono oltre al Conte Petitti di Roreto, il Conte Scopoli e l'avv. Saleri. Un alto numero di personalità, oltre a quelle citate, parteciparono al successivo Congresso di Lucca del 1843.

Personalità italiane parteciparono pure ai congressi internazionali di Francoforte nel 1846, di Bruxelles nel 1847 e a quello di Francoforte sul Meno nel 1857.

Le nuove idee illuministe e molti principi giuridico-carcerari furono presi maggiormente in considerazione, come si vedrà appresso dal Granducato della Toscana, dal Regno Sardo-piemontese e dal Regno delle due Sicilie. Seri ostacoli furono presentati dallo Stato Pontificio e dal Papa re, mentre i piccoli territori quali i Ducati di Parma e Piacenza, di Modena, di Lucca del centro Italia, si limitarono spesso ad applicare quanto in vigore negli stati confinanti.

Il coacervo di norme e di disposizioni fu, comunque, dipanato solo dopo il 1860, con l'emanazione di leggi e di regolamenti unitari validi per le regioni di tutto il Regno.

In modo particolare con l'emanazione della Legge 28 gennaio 1864 n. 1653, il Parlamento decise che le sole carceri giudiziarie fossero state: *"costruite secondo il sistema cellulare; i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra loro tanto di giorno che di notte. Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri"* (art. 1).

Per i condannati definitivi e per i minorenni vigeva, invece, solo l'isolamento notturno con il lavoro in comune di giorno. L'Italia adottò così un sistema misto dove erano presenti sia le teorie auburniane, sia quelle filadelfiane, sia infine quelle irlandesi.

La seconda metà del XIX secolo fu, inoltre, caratterizzata da una nuova concezione della funzione della pena, che chiaramente influenzò la filosofia gestionale del carcere e l'attuazione di un nuovo programma di edilizia penitenziaria.

Ma proprio per la costruzione delle prime prigioni, e in particolare per la costruzione del nuovo carcere di Regina Coeli in Roma, nel nuovo Governo nazionale si formavano diverse fazioni a sostegno dell'una e dell'altra teoria.

Uno sguardo anche se sommario, alle realtà carcerarie ottocentesche, potrà rendere l'idea della situazione italiana.

1. *Il Lombardo veneto*

Una importante compilazione di leggi criminali fu approvata nel 1751 dal Senato Veneto con il titolo di "*Leggi criminali del serenissimo dominio veneto*". Nel 1785 anche la Serenissima disponeva per il lavoro dei carcerati istituendo due corpi di travagliatori "[…] *per essere impiegati nelle fabbriche od in altri pubblici lavori nelle provincie d'oltre mare*". Mentre nel 1789 fu decretato che i carcerati si applicassero nell'escavazione di canali nella laguna (Beltrani Scalia M., 1867).

Nel 1785 fu emanato il cosiddetto codice Giuseppino (Giuseppe II Duca di Milano) dal quale si rilevano alcune disposizioni carcerarie: "*Il condannato al carcere sarà rinchiuso solo, il luogo chiaro, senza ferri ne lacci: non potrà avere durante la pena comunicazione cogli altri condannati o con persona di fuori. Non si darà che pane ed acqua a spese della casa, il resto sul guadagno del suo lavoro".*

Nel 1815 sotto la dominazione Austro-ungarica fu applicato il codice penale del 1803 che si articolava in tre parti: sostanziale, processuale e di polizia. Esso prevedeva, inoltre, tre tipi di carcere: il carcere, il carcere duro, il carcere durissimo. Secondo quanto previsto dal Capo I del "codice de' delitti e delle gravi trasgressioni di polizia" (3 settembre 1803) il carcere durissimo consisteva: "[…] *nel custodire il condannato in una prigione separata da ogni comunicazione nella quale vi entri però tanta luce e siavi altrettanto spazio quanto possa esser necessario per conservarlo in salute e nel tenerlo continuamente con pesanti ferri alle mani ed ai piedi e con cerchio di ferro intorno al corpo al quale viene assicurato con una catena eccettuato il tempo del travaglio* […] *il nutrimento consiste in pane ed acqua e nel cibo caldo ogni secondo giorno escluse sempre le carni. Il suo letto consiste in nude tavole e non gli verrà accordato*

alcun colloquio". (Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni di polizia. Cap. I). Questo tipo di carcere fu abolito nel 1852 in attuazione dei nuovi codici penali dell'Impero d'Austria.

Analoghe dure condizioni erano previste anche per il carcere cosiddetto "duro" dove la pena si scontava in isolamento.

Questo codice prevedeva anche il lavoro pubblico in catene, l'esposizione alla berlina, i colpi di bastone o di verghe ed il digiuno.

Nel 1819 le carceri furono suddivise in criminali per i prevenuti o condannati a pene brevi e politiche per arrestati a disposizione dell'autorità politica.

Il 17 marzo 1822 fu emanato il Regolamento per la Casa di Forza di Padova, mentre quello per la Casa di correzione di Venezia fu emanato il successivo 24 agosto (Beltrani Scalia M., 1867).

Nel Lombardo Veneto era in vigore il sistema austriaco di "carcere durissimo". Un visitatore delle carceri austriache vedendo i prigionieri ai lavori forzati - unica alternativa alla pena di morte - trovò: *"lo spettacolo così ripugnante che persino un carnefice abituato alla pena della ruota non ne avrebbe sopportato la vista"* (Radzinowicz L., 1968).

2. *Il Regno Sardo piemontese*

Nel primo decennio del suo mandato sovrano sul Piemonte e la Sardegna il re Vittorio Amedeo di Savoia (1720-1730) emanò alcune importanti disposizioni nel settore della giustizia che sembrano addirittura anticipare quanto successivamente scritto da Beccaria.

Nella sua ordinanza, tra l'altro, si legge testualmente:

> "Che le disposizioni le quali si compileranno debbono essere precise, assolute. Che in ogni parte si tolga quanto più è possibile l'arbitrio ai giudici, tanto nella materia civile che criminale. Che si fissino le pene acciò non restino in arbitrio del giudice, salvo nei casi né quali possa farsi altrimenti e nelle fissazioni di esse che si osservi una giusta ed adeguata proporzione alla quantità dei delitti. Che si formi una disposizione generale circa l'applicazione delle pene. Che si formi una sola disposizione nella quale si dia ai

giudici la facoltà di estendere le pene anche da pecuniarie a corporali, secondo le circostanze di essi e le qualità dei delitti e de' delinquenti. Finalmente che s'abbia sempre di mira la giustizia e l'equità dalla quale non debbano mai andare disgiunte le leggi" (Beltrani Scalia M., 1891).

A partire dal 1831, con la salita al trono di Carlo Alberto, furono emanate una serie di disposizioni reali per l'abolizione della gogna, della ruota e di altri tormenti. Il sovrano mitigò l'uso dell'estremo supplizio e nel 1839 emanò il nuovo codice penale che stabiliva una diversa graduazione delle pene.

Con le Regie Patenti del 1842 fu approvato il regolamento delle carceri giudiziarie di Torino, che adottò un nuovo sistema di suddivisione dei detenuti, a seconda della religione, dell'età, della professione, dei reati e si prescrisse l'uso obbligatorio del lavoro.

Di particolare importanzaera il regolamento emanato nel 1846 per la Casa correzionale di Torino dal quale oltre alla obbligatorietà del lavoro e il silenzio, si rilevava che *"*[…] *il direttore doveva studiare l'indole e l'inclinazione d'ogni detenuto e conoscere in dettaglio i suoi andamenti, sia per rispondere esattamente alle domande delle autorità sulla vera sua condizione morale, sia per conoscere la via più opportuna onde ridurli al ravvedimento*" e riportare il tutto in apposito registro (Beltrani Scalia M., 1867).

Nel 1851 fu emanato il regolamento per le condannate relegate nel castello di Ivrea (R.D. 18 luglio 1851), nel 1852 quello delle case di pena per le donne condannate (R.D. 2 settembre 1852), nel 1853 case di educazione correzionale (5 giugno 1853) e nel 1854 quello dell'amministrazione economica e per la contabilità delle carceri (R.D. 17 aprile 1854).

Altra cosa di particolare rilievo fu la pubblicazione, per la prima volta ed a partire dal 1854 dei dati statistici sulle carceri di Alessandria, Oneglia e Saluzzo.

Ultime disposizioni furono quelle del 1857, sulla riforma delle carceri giudiziarie sia della terraferma (Piemonte) sia della Sardegna e del Codice penale del 1859.

In questo Stato fu adottato prima il sistema auburniano e successivamente il filadelfiano e quello misto.

3. *Il Granducato di Toscana*

Pietro Leopoldo governatore del Granducato di Toscana, fin dalla sua salita al trono nel 1765, seguendo i dettami delle teorie di Beccaria, massimo esempio di sovrano illuminato, mise mano alla riforma penale e delle carceri toscane. La riforma chiamata per l'occasione *"La Leopoldina"* vide, però, la luce solo il 30 novembre 1786. Ancora oggi, alcuni princìpi voluti da quella riforma risultano di una sorprendente attualità.

Lo stesso Leopoldo, ancor prima di fissare quei princìpi giuridici che caratterizzarono la sua riforma, analizzò, coadiuvato da esperti consulenti, la situazione dell'intera legislazione[2].

Leopoldo non aveva intenzione di aggiungere nuove leggi a quelle già in vigore ma voleva dar vita a una legislazione completamente nuova, riformando sia le strutture giudiziarie sia le procedure per un processo più giusto. Al processo cosiddetto "antigarantista" volle contrapporre il cosiddetto "processo aperto*": "In avvenire i processi dei rei, testimoni etc. si facciano a usci aperti, perché qualunque persona vi possa intervenire e sentirli".* Volle l'abolizione del "giuramento", delle "prove privilegiate" e degli "interrogatori capziosi". Leopoldo, ben a conoscenza che la giustizia poteva sbagliare, volle regolare con apposite norme la quantificazione del danno sia fisico che morale da liquidare. Volle garantire a tutti il diritto alla difesa, nominando per i poveri un apposito avvocato. Previde espressamente l'assoluto divieto per i giudici di abusare del proprio ufficio. Previde, per i minorenni, un giudice apposito. La riforma Leopoldina fu caratterizzata in particolare

[2] *"Fin dal nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l'esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperare il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai Nostri tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta legislazione.* (Proemio alla Legge di riforma criminale del 30 novembre 1786, n. LIX).

dall'abolizione delle torture e della pena di morte[3], sostituendo questa con una scala di pene che andavano da quelle pecuniarie ai lavori forzati a vita.

Leopoldo si interessò anche particolarmente della questione carceraria, emanando una serie di disposizioni migliorative delle condizioni di vita nel carcere. Separò le carceri per debiti da quelle criminali. Abolì l'uso di far pagare ai carcerati qualsiasi tipo di richiesta estorta da parte del personale, disponendo invece che molti servizi a favore dei carcerati fossero resi gratuitamente e che fosse

[3] "*Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l'uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso.* […] *Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate ed abolite.* (Dal Proemio e dall'articolo LI della Legge di riforma criminale del 30 novembre 1786, n. LIX).

loro riconosciuta la libertà di passeggiare in alcune ore stabilite. Il 12 gennaio 1787 ordinò, con una "notificazione", che i reclusi, invece di languire nell'ozio "*che accresce il vizio e non l'emenda*", fossero portati al carcere delle Stinghe per essere adibiti a lavori utili a sé stessi e alla società[4].

Questa riforma, la cui gestazione fu fortemente ostacolata, si protrasse per circa venti anni e fu emanata come detto nel 1786, solo dopo la modifica sostanziale di molti istituti giuridici voluta da più parti. "*Ob torto collo*" Leopoldo dovette acconsentire ad apportare tagli e modifiche soprattutto per le pressioni esercitate da un apparato giudiziario saldamente legato a sistemi e procedure consuetudinarie.

Purtroppo, la riforma "Leopoldina" negli anni successivi non raggiunse quasi mai gli obiettivi prefissasi. La disattesa concretizzazione della riforma deve senz'altro essere imputata alle generali resistenze e alla mentalità conservatrice dell'entourage granducale.

A malincuore, Leopoldo, si dovette rendere conto che i tempi non erano abbastanza maturi per una riforma del tipo auspicato e cercò inizialmente di ridimensionare l'eccessiva modernità di alcuni articoli emanando una serie di disposizioni modificative e mutilative di quanto già scritto.

Il Codice Leopoldino rimase in vigore fino al 1801 allorché nel nuovo Regno dell'Etruria si insediarono i francesi. Ma nel 1814 con un proprio editto Ferdinando III di Lorena, figlio di Leopoldo, abolì il codice napoleonico per rimettere mano a nuove riforme.

Il 9 gennaio 1815 fu emanato il primo regolamento generale per le carceri della Toscana (costituito da ben novantadue articoli disciplinanti: le condizioni igieniche, la condotta, il periodo di aria,

[4] Il Codice, influenzato, dunque, da idee liberali, in particolare di Cesare Beccaria, tra le tante innovazioni in materia di giustizia penale, stabiliva un lungo elenco di pene. *"pene pecuniarie, staffilate in privato, carcere non superiore ad un anno, esilio dalla foresteria, esilio dal vicariato, confino a Volterra, confino nella provincia inferiore, confino a Grosseto, esilio da tutto il Granducato, gogna senza esilio, frusta pubblica, frusta pubblica sull'asino, ergastolo, per le donne da un anno fino a tutta la vita, lavori pubblici per gli uomini per tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti anni ed a vita."*

Come si vede, le norme relative alle pene riservavano al carcere un ruolo minore, rispetto alle pene corporali e all'esilio.

le modalità delle visite da parte delle Confraternite e dei "giusdicenti" che giudicavano anche sulla qualità del vitto, concesso in maniera gratuita agli indigenti.

A partire dal 1816, il governo della Toscana emanò una serie di provvedimenti in materia penale, e in materia carceraria: il confino per i delitti di furto fu sostitutio con i lavori forzati e i condannati ai lavori pubblici per più di cinque anni erano inviati ai lavori nelle saline e nelle miniere dell'Elba. Molte carceri furono attrezzate per favorire il lavoro dei detenuti, che unitamente agli operai liberi furono adibiti per la costruzione di opere di utilità pubblica. Il forzato, però, oltre alla fatica propria del lavoro, subiva la pena mortificante della *"berlina"*. Doveva lavorare cioè *"con la catena, la divisa da carcerato, la scritta attaccata al collo con l'indicazione del crimine commesso e la coccarda di colore diverso a secondo del reato, oltre a camminare a piedi nudi, legati con doppia o tripla catena"* (Damiani G., 2013).

Seguirono negli anni a venire le emanazioni di ulteriori leggi: l'abolizione della pena del confino (22 giugno 1816), sostituendola con i lavori forzati; il regolamento per i bagni penali (22 giugno 1817; altro regolamento generale per le carceri della Toscana approvato con Sovrano Rescritto del 20 novembre 1843, mentre nel giugno del 1845 fu emanato il codice penale del Granducato di Toscana (Peri C., 1850).

Merito particolare per le riforme carcerarie del Granducato deve essere sicuramente riconosciuto anche all'Avvocato Carlo Peri (Vicario in Pietrasanta) che con la "Risoluzione Sovrana" del 12 agosto 1844 fu incaricato di "tutte le ispezioni che possono accorrere ai detti Stabilimenti" che seppe amalgamare in un periodo di transizione il vecchio con il nuovo riuscendo a utilizzare con varie trasformazioni gli edifici esistenti. Non solo ma la sua fattiva collaborazione la si ritrova quale espressione più tangibile, proprio per l'emanazione del suddetto Regolamento Generale per le carceri della Toscana[5].

[5] Il giorno 31 gennaio 1847, Ubaldino Peruzzi, segretario della Società di patrocinio pei liberati dalla casa penitenziaria di Firenze, lesse, in una pubblica adunanza, l'ordinamento del carcere delle Murate: *"La Casa Penitenziaria di Firenze da pochi anni*

Un regolamento generale per le carceri di Firenze, Lucca, San Gimignano e Volterra fu emanato in ossequio a una legge del 5 maggio 1849, parzialmente modificato nel 1853.

4. *Lo Stato Pontificio*

Nello Stato Pontificio era, invece, attuato un doppio regime penitenziario. Uno più mite per gli ecclesiastici, custoditi in apposite prigioni, e uno più duro per la popolazione laica. Faceva eccezione, per certi aspetti, la città di Roma dove, come visto, già da circa due secoli era attuato un più umano trattamento carcerario, e la stessa popolazione detenuta era suddivisa fra adulti e minori, fra uomini e donne: *"*[…] *esse erano luogo di corruzione e di sofferenza fisica e morale per gli sventurati prigionieri che le riempivano* […] *soltanto per i preti il governo ebbe riguardo ed umanità"* (De Foresta A., 1888).

All'infuori delle modifiche strutturali carcerarie, effettuate precedentemente in Roma da Innocenzo X e Clemente XI, alcuni

appositamente creata, accoglie 1° i condannati dal Potere ordinario alla detenzione dai due mesi ad un anno, e 2° i reclusi in virtù di decisioni del Potere economico, pei quali la durata massima della reclusione è di tre anni: ognuna di queste due classi rimane poi suddivisa in due sezioni, dei maggiori e dei minori di 18 anni, e fra queste diverse sezioni esiste assoluta e continua la separazione materiale. I reclusi d'una stessa sezione, che insieme convengono silenziosa al lavoro, alla scuola e alla ricreazione, sono poi divisi nelle ore destinate alla preghiera, al riposo e alle refezioni: ed a tal effetto, mentre vi hanno nel Penitenziario delle botteghe ove i Reclusi d'una istessa sezione insieme si esercitano, sotto la direzione dei maestri e sorvegliati dalle guardie, nei mestieri di sarto, calzolajo, legnajuolo, stipettajo, stampatore, tappetajo, filatore e tessitore, mentre varj cortili servono alle passeggiate, per quanto si può silenziose, e vi sono poi le sale appositamente destinate alla istruzione, non esistono più né cappelle, né refettorj, ne dormitorj; luoghi nei quali, attesa la difficoltà di sorvegliare il gran numero di reclusi che ad un tempo vi son riuniti accadono d'ordinario in altre prigioni i più gravi disordini. Qui ogni recluso occupa una celletta assai vasta ed ariosa, ove solitario prende il riposo ed il cibo, ed anche durante gli esercizi religiosi inginocchiati sulla soglia della propria celletta, colli usci appena aperti, vede al tempo stesso l'altare che è collocato ad una estremità del comune corridojo. Un cappellano catechista dimorante nel penitenziario, aiutato dal parroco e da altri sacerdoti, porge ai reclusi l'istruzione religiosa e civile, e gl'inizia ed abitua alle pratiche religiose, non dipartendosi giammai da quelle prudenti vie di persuasione e di tolleranza per cui venendo la religione a rimanere svincolata da ogni umana veduta, esercita liberamente e con vivificante efficacia la sua divina influenza" (Bologna P., (1898).

futuri Pontefici non videro di buon occhio le prospettate riforme liberali opponendosi a ogni idea riformatrice laico-filosofica.

In effetti, questi ultimi, a causa di una politica spesso contraddittoria, gretta e conservatrice, fortemente reazionaria, contraria e restia a ogni esigenza di sviluppo e di rinnovamento della vita sociale, amministrativa e politica, non accettarono intromissioni alcune né tantomeno idee riformatrici fomentate da rivoluzionari e da ideologi progressisti e per lo più laici.

È vero che John Howard classificò le carceri di Roma come le migliori d'Europa[6], ma è pur vero che lo Stato Pontificio, per tutto il Settecento e l'Ottocento applicò il sistema della segregazione notturna con il lavoro e le altre attività espletate di giorno in comune come è altrettanto vero che le pene capitali (mazzolatura, impiccagione, decapitazione) e quelle infamanti (corda e berlina) erano applicate in modo abbastanza frequente.

Fu Gregorio XVI a emanare due regolamenti quello del 5 novembre 1831 Regolamento organico di procedura criminale e quello del 20 settembre 1832 Regolamento sui delitti e sulle pene[7], entrambi di poco conto che si limitavano a ridisciplinare vecchie norme oramai palesemente obsolete dal tempo, dal progresso e dalla cultura liberale europea imperante. Questo codice prevedeva la pena di morte, i lavori forzati, l'esilio, la detenzione e altre minori.

[6] Altra autorevole testimonianza che lodava le carceri della città di Roma fu quella di Giorgio Wiliam Smith (1833), che dopo avere visitato le carceri romane riferì testualmente: *"A Roma si deve la prima grande riforma della disciplina penitenziaria. La prigione, nella quale essa fu introdotta, è restata, pressoché un secolo, esempio unico della carità cattolica. È vero, che si erano stabilite in altri paesi delle case di lavoro, dove occupavansi i detenuti; ma le comunicazioni corruttrici permesse notte e giorno, la mescolanza di tutte le età, di tutte le classi di tutti i sessi in una massa di gente iniquissima, rendevano l'imprigionamento dè giovani delinquenti una sentenza di morte spirituale. Chi entrava nella prigione, novizio del delitto, vi compiva una educazione di scelleratezza, e lasciando in quelle mura la riputazione, la vergogna, lo stimolo all'industria e alla virtù, ne usciva allievo della depravazione e quasi forzato ad esercitare il brigantaggio come mestiere".*

[7] All'art. 50 (Titolo IX) sono riportate le pene: "Le pene legali sono: 1) la morte semplice o di speciale esemplarità, 2) la galera perpetua, 3) la galera a tempo, 4) l'opera pubblica, 5) l'esilio, 6) la detenzione o reclusione, 7) la multa, 8) la privazione, e l'interdizione dell'essrcizio dei pubblici impieghi e dei diritti civili.

Norme che nonostante tutte le sommosse e le reazioni violente del popolo, che turbarono non poco lo Stato Pontificio, restarono in vigore fino al 1870, epoca della definitiva annessione di Roma all'Italia unita.

Congiure, cospirazioni, violente rivolte e la proclamazione della Repubblica Romana, caratterizzarono la travagliata "Questione Romana", in un contesto di politica clericale gretta, conservatrice e per certi versi contraria ad ogni esigenza di sviluppo e ammodernamento.

5. *Il Regno delle Due Sicilie*

Con l'avvento delle idee illuminate predicate a fine Settecento, anche i Borbone non si opposero, formalmente, al moto di rinnovamento, ma ne controllarono attentamente gli sviluppi, cercando di contenerli, per quanto possibile, entro limiti che accontentavano da una parte la classe aristocratica più vicina al potere, dall'altra i riformisti illuminati.

A dare man forte ai riformisti fu anche la politica "napoleonica" in vigore nel primo ventennio dell'Ottocento. Subito dopo la sua nomina a Re di Napoli, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone (1808 -1815) volle istituire il Corpo degli Ingegneri dei Ponti e delle Strade con il compito di studiare nuove soluzioni per la costruzione urgente di opere pubbliche, tra le quali le carceri delle "Provincie". Tra i maggiori esponenti di questo Corpo figuravano gli ingegneri De Fazio, Oberty, Carpi, Winspeare, Malesci, Grasso e De Rivera tutti progettisti, tra l'altro, anche di carceri, che adottarono i sistemi di derivazione panottica già utilizzati nella progettazione di alcuni lazzaretti.

Nonostante i Borbone avessero progettato, nei primi decenni del XIX secolo, nuove prigioni cellulari a Palermo, Avellino, Lecce, Capua, Campobasso e Salerno, dove erano in funzione i sistemi americani, in altre città continuò ad essere applicato il carcere duro.

Nel 1808 entrò in vigore nel Regno il Codice Napoleonico, mentre nel 1817 (con il ritorno dei Borbone) per il servizio delle carceri, fu compilato apposito regolamento che in parte

modificava quello del 1808, mentre nel 1819 entrarono in vigore i codici penale e di procedura penale, fortemente influenzato nella sua struttura e nelle singole disposizioni da quello napoleonico. Oltre alla pena di morte, si prevedevano l'ergastolo, i ferri (lavori forzati), la reclusione, la relegazione, l'esilio ed altre pene minori.

Per le prigioni esistenti in Sicilia, il Re Ferdinando I, con un suo rescritto del 2 febbraio 1839 stabilì che fosse adottato lo stesso regolamento in uso nelle carceri napoletane.

Per disciplinare il lavoro dei reclusi e delle prostitute, nel novembre del 1856 fu emanato un apposito regolamento (Beltrani Scalia M., 1867).

6. *Le carceri borboniche*

Parlando delle carceri del Sud Italia la mente corre immediatamente alle strutture costruite tra la fine del Settecento e l'Unità d'Italia. In ogni città, o quasi, appartenente al Regno delle due Sicilie, non mancava un edificio che non fosse definito "carcere borbonico". Mentre da alcune parti politiche queste carceri erano considerate "famigerate, disumane ed incivili", da altre parti si volle riconoscere che sotto i Borbone ebbe inizio la prima opera di riforma carceraria che tenne conto dell'umanità del condannato, considerando che i luoghi di detenzione dovevano essere anche luoghi di redenzione.

Nel 1817 Ferdinando I di Borbone emetteva un decreto sulle carceri assolutamente all'avanguardia per i tempi. Il provvedimento prevedeva, innanzi tutto, la costituzione di una speciale ed autonome commissioni, che vigilassero sul regolare funzionamento, sulla salubrità, sicurezza delle carceri e sulla qualità del cibo somministrato ai prigionieri. Inoltre, conteneva norme relative alla concessione di appalti che provvedessero, all'interno delle carceri, alle più elementari necessità dei detenuti, come la pulizia, la rasatura, il lavaggio della biancheria sporca, il ricovero dei malati in apposite strutture sanitarie. Il decreto stabiliva inoltre che in ogni prigione doveva essere presente il cappellano, il medico ed il cerusico.

7. *L'Illuminato esperimento di Ventotene*

Fra il 1760 ed il 1770, Ferdinando IV di Borbone re di Napoli e delle Due Sicilie, pur di aggraziarsi le simpatie dei giuristi e filosofi, che sollecitavano riforme anche nel settore carcerario, iniziò un'opera di bonifica delle città del Regno, *"per una loro illuminata redenzione",* attraverso la deportazione su alcune isole del "*Mare nostrum*".

Questo particolare esperimento, da realizzare su alcune isole del Tirreno e dell'Adriatico, fu suggerito dal giurista toscano Bernardo Tanucci, che alla Corte di Napoli godeva della piena fiducia dei Sovrani.

Il contatto con la natura incontaminata e la lontananza dalle tentazioni delle aree urbane, in attuazione degli allora imperanti dettami della *"salvaguardia della società sana con l'isolamento totale dei colpevoli, ai fini della espiazione della giusta pena"* teorizzati da Jean Jacques Rousseau, avrebbero dovuto facilitare, sicuramente, il pentimento ed il recupero alla società di questi soggetti.

Questo esperimento di politica criminale e penitenziaria iniziò nel luglio del 1768, con lo sbarco a Ventotene (isoletta dell'Arcipelago Pontino) di un primo gruppo di vagabondi e reietti, a cui si aggiunsero i primi cento forzati, da utilizzare per effettuare i primi necessari lavori di disboscamento e di urbanizzazione. Nel successivo mese di ottobre, sbarcarono sull'isoletta altri 400 individui tra delinquenti e prostitute prelevati dalle sovraffollate carceri della Vicaria, di San Francesco, da altre carceri e zone malfamate della città "*Perché possa ognun dei detenuti attualmente. in Ventotene riguardar quel luogo non già per castigo, ma per loro conveniente e vantaggiosa residenza* […]*"* (A.S.N. Archivio Farnesiano - b 1223).

Per la materiale gestione di questa ben assortita masnada di delinquenti-colonizzatori, furono mandati a Ventotene oltre un maggiore dell'Esercito come responsabile dell'intera colonia, un medico, un amministratore e due sacerdoti, mentre per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla colonizzazione delle Isole Ponziane furono chiamati Antonio Winspeare (maggiore del Genio militare) e l'ingegnere Francesco Carpi (Tricoli G., 1855; Parente A., 1998; 2008).

Ben presto, Ventotene si dimostrò inadatta a tale tipo di esperimento, vuoi per l'insufficienza di adeguati spazi rispetto alla massiccia presenza di soggetti-cavie, vuoi per la loro non facilmente domabile natura, fatta di soprusi, prepotenze e violenze, piuttosto che di amore per il lavoro onesto e per una vita più disciplinata. Fu così che da sospirata idilliaca e bucolica terra di redenzione, l'isola divenne teatro di nefandezze e di libertinaggio (Parente A., 1998, 2008).

In effetti, fu trascurato che per tale tipo di esperimento era necessaria innanzitutto la volontarietà e non la coazione dei soggetti da sottoporre a tale prova e fu inoltre trascurato di mettere a disposizione di quei soggetti validi e sani punti di riferimento[8].

Pertanto, questi strani colonizzatori-coatti non trovando sull'isola validi punti di riferimento naturali né una organizzazione "*ad hoc*", non fecero altro che trasferirvisi ed impiantarvi i propri bagagli cultural-malavitosi.

Non essendo Ventotene né l'Arcadia né una comunità perfetta, nè un ambiente sano, né "terra felice e illuminata", anche se preservata e selvaggia, era solamente una piccola isola disabitata ed incolta che non riuscì ad aiutare ma che fece fallire, nel giro di pochissimo tempo, la sperimentazione delle teorie di Rousseau, vagheggiate dai filosofi e filantropi del tempo. Nel 1771 questi soggetti furono riportati a Napoli e sull'isola fu avviata la sua definitiva colonizzazione, con l'arrivo a Ventotene, nel 1772, delle prime famiglie di coloni liberi provenienti dal napoletano che dissodarono e misero a coltura, in poco tempo, le rispettive quote assegnate loro dal Governo.

Miglior fortuna non ebbe neanche il secondo esperimento che i Borbone decisero di attuare con l'invio, nel 1844 sulle isole Tre-

[8] Lo stesso Rousseau diceva che gli esseri umani asociali, come pure le piante infruttuose possono diventare rispettivamente sociali e fruttifere solo a patto di essere opportunamente guidate, aggiungendo che la natura aiuta solo se il soggetto è cosciente e desidera migliorare, al contrario gli effetti potrebbero essere disastrosi. Rousseau, però parlava di "natura" di "ambiente sociale" non inquinato, di "comunità perfetta" in cui, anche se allo stato bucolico, fosse presente una sana organizzazione civile e morale, aggiungendo che, così come l'ambiente impuro produce fatalmente danni, l'ambiente sano, al contrario, rigenera e rieduca.

miti dell'Adriatico, di un certo numero di ragazze trovatelle rinchiuse nell'istituto dell'Annunziata di Napoli per popolarle. Ma sembra che la nave che le trasportava incappò in una tempesta e fu respinta nel porto di Napoli da dove era partita il giorno prima. Il popolino ritenne questo come un segnale della Vergine Maria e al loro posto furono inviate successivamente quarantaquattro donnacce raccolte dai lupanari cittadini.

Due fallimenti annunciati, in quanto anche se entrambi fatti sotto la pseudo etichetta moralistica del "riscatto sociale" tali esperimenti mascheravano la vera intenzione di "utilità politica" e cioè la soluzione sia del problema del sovraffollamento delle carceri cittadine, dei problemi dovuti alla carestia che aveva colpito la regione tra il 1763 e il 1764, oltreché quello del pericoloso dilagare della delinquenza comune, delle temute sommosse popolari e dei tumulti che avrebbero potuto provocare gli antiborbone.

Capitolo IV

PENE E SISTEMI PENALI

Le pene: ancora tra il Settecento e l'Ottocento

1. *L'Ergastolo*

Come in precedenza accennato, il termine "ergastolo" è di origine greca "*ergastèrion*" ed etimologicamente nacque con il significato di officina/luogo di lavoro (èrgon = opera, lavoro). Successivamente i Romani usarono il termine "*ergàstolum*" per indicare la prigione o il luogo di correzione (unito alle fattorie e alle case di campagna) dove erano custoditi gli schiavi contadini costretti a lavorare con la catena al piede.

In Italia e con riferimento alla struttura edilizia che avrebbe ospitato i condannati a questa pena, il termine "ergastolo" fu utilizzato per la prima volta nel regolamento interno del 1752 per il carcere per ecclesiastici di Corneto (oggi Tarquinia), voluto dal Pontefice Urbano VIII nel 1627 dove era per l'appunto chiamato "ergastolo", subito ribattezzato "ergastro" dal popolino. Successivamente fu l'Ingegnere Francesco Carpi progettista del penitenziario di Santo Stefano di Ventotene che nei suoi documenti risalenti al periodo 1793/1796 chiamò "Ergastolo" quella struttura carceraria (Parente A., 2008).

Con riferimento alla struttura detentiva e quindi come luogo di reclusione, il termine ergastolo anche se con diversa denominazione ufficiale di casa di lavoro o di reclusione continuerà ad essere utilizzato per il futuro ed ancora nell'attuale inizio del terzo millennio.

All'interno di queste strutture (bagni o ergastoli) a seconda della pena da scontare o del loro comportamento, i forzati venivano classificati in diverse categorie ed erano riconoscibili dal colore delle divise o dal colore delle strisce apposte sui loro cappelli o da apposite coccarde di diverso colore appuntate sul petto.

L'ergastolo quale termine per indicare, invece, una condanna si trova citato per la prima volta nella legge 20 novembre 1786 del Granducato di Toscana, e stava a indicare il nuovo tipo di pena alla detenzione perpetua, in sostituzione di quella capitale e non la struttura edilizia. In effetti il Granduca Leopoldo II di Toscana, abolite le torture e la pena di morte, volle sostituirle con la pena dei lavori pubblici a vita per gli uomini e dell'ergastolo parimenti a vita per le donne. In tal modo i rei di gravi delitti avrebbero potuto compensare le loro opere malvagie con opere più utili alla società. La pena dell'ergastolo veniva scontata nel Maschio della fortezza di Volterra.

Il codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819 prevedeva la pena dell'ergastolo[1] per gli uomini da scontarsi nel forte di un'isola, mentre per le donne in apposite case di reclusione.

Il codice penale per il Regno d'Italia del 1889 ugualmente prevedeva che la pena dell'ergastolo, essendo perpetua, fosse scontata in speciali stabilimenti.

Il codice penale italiano, all'art. 22, prevede che la pena dell'ergastolo è perpetua e deve essere scontata nello stabilimento a ciò destinato, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno[2]. Non si entrerà, in questa sede, nella nota disputa relativa alla legittimità costituzionale della pena perpetua, in evidente contrasto con il finalismo rieducativo della pena, né sul processo di progressivo superamento del c.d. ergastolo ostativo, inteso, in generale, come quello che preclude l'accesso ai benefici penitenziari.

2. *La condanna ai ferri*

I forzati, gli ergastolani e i condannati alla reclusione che non si adattavano ai regimi interni delle loro prigioni o che si fossero resi ribelli, colpevoli di nuovi reati o di trasgressioni disciplinari, potevano essere sottoposti a punizioni o ad aggravi di pena con

[1] Per l'art. 1 le pene criminali erano: la morte; l'ergastolo; i ferri; la reclusione; la relegazione; l'esilio dal regno; l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione patrimoniale.

[2] La parte relativa all'isolamento notturno deve ritenersi implicitamente modificato dall'art. 6 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n° 354.

l'applicazione di celle di isolamento oscure, a pane ed acqua, con le bastonature in presenza degli altri detenuti (retaggio della stessa punizione inflitta sulle galee quale sistema punitivo graduabile nei colpi da infliggere), o con l'appesantimento dei "ferri" cioè delle catene di contenzione.

L'autorità carceraria poteva punirli con il legarli a due a due con altra speciale catena, in modo che consentisse loro di passeggiare nel cortile. Per insubordinazioni più gravi la pena dei ferri poteva essere ulteriormente aggravata con il fissare la catena a grossi anelli di ferro sporgenti dal pavimento o dalle mura (puntali).

In ogni caso si trattava di punizioni che per la loro brutalità, potevano portare anche alla morte del forzato[3].

In molte carceri poi lo spionaggio e le delazioni furono eretti a sistemi e ritenuti dalle autorità preposte quali necessità contingenti per mantenere l'ordine e la disciplina e per evitare macchinazioni e pericolosi progetti di evasione o di sommosse[4].

Ma la contenzione con i cosiddeti "ferri" non era solamente un aggravamento stabilito dai sistemi interni delle carceri bensì già nel Settecento fu addirittura una particolare e autonoma reclusione prevista dai diversi codici penali.

[3] "*Unica pena che ancor pare si tema da qualcheduno degli incorreggibili, come quella che avvilisce il condannato in faccia ai compagni, nel mentre fisicamente l'addolora*" eseguita dal "*correggidore*", quasi sempre un mozzo scelto fra i condannati stessi: "*Sdraiato e legato il condannato alla bastonata in su d'un banco, che ponsi nel mezzo della piazza centrale dell'Arsenale, circondato da tutti i forzati, che per assistere alla applicazione di quella pena fannosi espressamente riunire, presenti i soldati di guardia, nonché la compagnia guardiaciurme e l'Ajutante di servizio, il correggidore dà di piglio al bastone, ed infligge il numero delle bastonate cui venne condannato*" (MASSONE G.B., 1851).

[4] "[…] *Il comandante prescrive il numero dei colpi, ed è presente col medico il prete: i soldati stanno su la loggia con l'arme al braccio: i condannati debbono riguardare: il battuto urlando chiama la Vergine ed i Santi che poc'anzi bestemmiava: alcuno soffre muto, e levatosi dallo scanno con orgogliosa impudenza si scuote i calzoni e le battiture* […] *Il colpevole è steso bocconi sopra uno scanno in mezzo al cortile, e da due agozzini con due grosse funi impiastrate di catrame ed immollate nell'acqua è battuto fieramente su le natiche, e sui fianchi ancora e sui femori* […] *questi castighi sono continui, le battiture quasi ogni giorno: alcuni in varie volte ne hanno ricevuto oltre due mila, e ne muoiono consunti da tisi, ma non domati* […] *talvolta odi rumor sordo e indistinto di gemiti o di strida e la mattina vedi cadaveri nella barella* […]" (SETTEMBRINI L., 1961).

Il codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819, al terzo punto delle pene, quindi dopo la morte e l'ergastolo prevedeva la pena dei ferri.

Le RR. Istruzioni degli Stati Sardi del 1826 e del 1841, stabilirono che le catene erano a 6-9 e 18 maglie di differente peso e lunghezza. Ai forzati indisciplinati era applicata come pena aggiuntiva la "*catena lunga di rigore*" del peso di circa otto chilogrammi "*Questa catena va dal piede al fianco, cinge tutt'attorno la vita, e dall'una all'altra spalla passando, ritorna sull'anca dell'opposto lato, cingendo così il condannato di gravosi ferri. Ella pesa in generale da 7 a 8 chilogrammi, ed è composta di 18 maglie*" (Massone G.B., 1851).

Sia il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 20 novembre 1859 (art. 16), sia quello per le Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861 (art. 16), prevedevano identico uso delle catene: "*I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catene ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti*".

Dopo il 1860 l'uso delle catene e dei ferri fu disciplinato dal "*Regolamento di disciplina e d'interno ordinamento dei bagni*", che prevedeva tre tipi di catene: da kg. 1,300 a sei maglie, da kg. 1,700 e kg. 1,900 entrambe a nove maglie e, da kg. 6,00 a diciotto maglie per accoppiare a due a due i forzati. Il numero e il peso potevano variare, oltre che per le specifiche condanne anche per problemi disciplinari interni[5].

L'utilizzo della catena e dei ferri fu successivamente ridisciplinato dal R.D. del 1872, n. 1328 "*Regolamento di disciplina dei Bagni*", dalla circolare n. 173 del 26 aprile 1876 dell'Amministra-

[5] "[…] *i soli condannati ai ferri hanno la catena che li accoppia, e possono passeggiare nel cortile. Tra essi i fortunati vanno soli, portando o tutte le sedici maglie della catena o pure otto maglie: i fortunatissimi ne portano quattro* […] *Gli ergastolani non portano catena, ma nessuno può uscire dal suo piano e dal suo scompartimento: un tempo nessuno poteva uscire dalla sua cella* […] *Talvolta gli si mettono ancora le traverse, che sono due semicerchi di ferro messi ai piedi e fermati da un grossissimo perno che pesa su i talloni e rende difficile e doloroso stendere un passo* […] *Dopo le battiture è incatenato ad un piede, e messo al puntale, cioè l'altro capo della catena, è fisso ad un grosso anello di ferro che sorge dal pavimento d'una segreta, o è fisso ad un cancello d'una finestra* […]" (Settembrini L., 1961).

zione carceraria e dal R.D. 7 marzo 1878 "*Regolamento disciplinare pei condannati alle pene dei lavori forzati*".

L'abolizione delle catene avvenne con l'emanazione del R.D. 2 agosto 1903, n. 337 e quello dei ferri con il R.D. 14 novembre 1903, n. 484.

3. *Le pene infamanti*

Accanto ai sistemi di distruzione del fisico le autorità utilizzavano anche sistemi che colpivano la psiche e l'onore delle persone.

La storia ci ha tramandato tutta una serie di tecniche e attrezzi per praticare una miriade di torture, che venivano eseguite nelle pubbliche strade, nelle piazze e nei mercati e comunque in luoghi molto frequentati dal popolo, al solo scopo intimidativo-deterrente.

Si trattava di: gogne, berline, ceppi, pietre dello scandalo, colonne infami, tratti di corda e veglie.

Tormenti e torture che da una parte avrebbero dovuto imprimersi indelebilmente negli occhi e nelle menti del popolo spettatore (con funzione di intimidazione generale) dall'altra la possibilità di evitare la recidiva del soggetto torturato (con funzione intimidativa speciale).

3.1. *La gogna (berlina e ceppi)*[6]

La gogna o berlina era, più che una tortura dolorosa, un sistema di punizione utilizzato per sbeffeggiare, per far deridere il malcapitato alla quale era condannato. Essa consisteva nel fare stare l'accusato (di colpe lievi o di reati di minor conto, particolarmente

[6] Il termine gogna, etimologicamente deriva dal greco *goggylos* (rotondo); dall'arabo *gollon* (grosso anello di ferro) dal quale gli spagnoli derivarono *ar-golla* e gli italiani *goglia* e poi *gogna*. Un'altra interpretazione, meno sostenuta, fa derivare il termine da ver-gogna. Per altri il termine discende da *gonghia* con il significato di collare di ferro usato nel medioevo come strumento punitivo, fissato con un anello e una catena ad una colonna o nel muro. Sinonimo di gogna è il termine berlina, anche se solitamente questa era una sorta di palco rialzato da terra dove veniva esposto il reo con la gogna al collo o con i ceppi ai piedi. Il termine berlina deriva dal germanico *brettlin* o *bretling* che nella sua forma diminutiva indica tavola o mensa (berlengo a sua volta dal latino *berlenghum*).

per insolvenze finanziarie), per poche ore o anche per più giorni, con le mani e con il collo serrati in alcuni fori praticati in assi di legno a loro volta poggiati su due ritti, in modo che la persona restasse in posizione china. Esistevano anche gogne mobili, applicate al collo e sostenute dalle spalle con fori per rinserrarvi i polsi, che permettevano al soggetto punito di girare per la città e di mostrarsi alla gente. In alcuni Paesi dell'Est sulle spalle di ubriaconi, vagabondi, mendicanti, sfruttatori e per altri tipi di reati minori, veniva caricata una pesante trave, a mò di *patibulum* che ugualmente il condannato doveva portare in giro per le vie della città, con un cartello appeso al collo con su scritto il tipo di reato commesso e la relativa pena da scontare.

Molto più tardi si arrivò addirittura ad applicare una palla di cannone ai piedi dei forzati utilizzati all'esterno delle carceri in lavori di pubblica utilità. La punizione veniva eseguita particolarmente dove era presente molta gente, ad esempio nei mercati, nelle vie di grande comunicazione o alle porte d'ingresso delle città[7].

La vittima, imprigionata mani e piedi o mani e collo, era esposta, alla folla, nelle piazze principali oppure si faceva girare a cavallo di un somaro per le strade della città, ugualmente con un cartello appeso al collo. Il popolo si divertiva a farne bersaglio di sassi, di ortaggi, di sputi, di imprecazioni e di parolacce. In alcune

[7] Calisse C., 1906: Ivrea: 1208: i bestemmiatori – *ponatur ad catenam arengarie ibi per totam diem moraturi"*. Vercelli 1241: *"rector qui eum infamaverit debeat facere scribi grossis ita quod bene legi possit in muro palacii… nomen illius infamati et pro qua causa fuit infamatus; … nec inde debeat removeri" Casale "testes qui falsum testimonium dixerint coquantur in fronte et pingantur in platea publice cum suo testimonio antescripto"*. Parma 1255: chi falsifica pesi o misure – *cum pondere aut mensura ad collum eius appensis in sui pena et aliorum exemplum, per terram, in qua fraudem commiserit, publice fustigetur"*. Brescia 1313: *"chi non paga la multa pel giuoco proibito –ponatur in catenis comunis in quibus stare debeat ab ortu solis usque ad occasum*". Piacenza 1391: *"il bestemmiatore "ponatur ad berlina et ibi stet per medium die"*. Vicenza 1425 *"mitriatus ter circa plateam mercati"*. Pergola 1510: *"portet in capite unam coronam de carta, in qua descriptum sit nomen ipsius testis falsarii et causam, viddelicet: Ego sum testis qui falsum testimonium perhibui"*. Rovigo, 1531: *"coronato con corona de infamia et diabolica"*. Milano 1541: *"mitrias per triduum continuum producatur in publicum*". Orvieto 1581*: "per tres dies poni debeat in catena et ibidem coram omnibus stare debeat, ita quod ab omnibus publice videri possit*".

città si giungeva addirittura ad ustionare alcune parti del corpo, e le lesioni così procurate erano poi ricoperte di sale. In altri posti la gente poteva divertirsi a fare il solletico con delle piume sotto i piedi o ai fianchi del malcapitato ai ceppi[8].

La gogna appare in Europa nell'Utrcht Psalter, intorno al IX secolo, mentre sembra che ancora nel 1995 fosse stata utilizzata a Panamà.

Molto simili erano poi i ceppi cioè delle grosse travi di legno sovrapposte ed incernierate, poggiate a terra ed alle quali erano state praticati due o quattro fori da dove uscivano gli arti del malcapitato che stava seduto per terra. Anche i ceppi erano strumenti di tortura utilizzati nelle pubbliche piazze.

Attualmente è di moda la "gogna mediatica", ossia di fare il processo e di condannare un soggetto, ancor prima delle indagini di polizia, del processo e della condanna o l'assoluzione del tribunale, attraverso i vari organi di stampa (media). Professori, magistrati, giornalisti, opinionisti, psicologi, psichiatri, criminologi e semplici cittadini sulla passerella televisiva possono gratuitamente ed impunemente sfornare sentenze e condanne. Appunto il parlare di un caso di cronaca, "sbattere ad ogni costo il mostro in prima pagina", esaminarlo pubblicamente a volte senza cognizioni di causa ma solo per fare spettacolo (audience) esagerare e protrarre a lungo la sua discussione non fa altro che mettere alla gogna il soggetto passato alla cronaca.

3.2. *La pietra dello scandalo e la colonna infame*

Altro strumento punitivo riservato per lo più ai debitori insolventi era la pietra dello scandalo. Sembra fosse stato Giulio Cesare a inventare questo tipo di pena per sostituire una delle Leggi delle XII tavole in cui si autorizzavano i creditori non soddisfatti a uccidere o ridurre in schiavitù il debitore moroso.

[8] Patenti di C. Emanuele del 1766 – Costituz. Piemontesi: *"I borsaiuoli, ladri di fazzoletti o di altre cose rubate sulle fiere o mercati o nelle chiese, egualmente che i truffmmatori e loro fautori, dovranno, oltre la pena, etc. essere esposti per mezz'ora al pubblico al luogo della corda, con un cartello al collo indicante il loro delitto".*

All'epoca di Cicerone, ma l'uso sembra fosse ancora più antico, i debitori insolventi e i commercianti falliti subivano come pena una spietata pubblica "esecuzione" che, se non toglieva loro fisicamente la vita, ne annientava ogni dignità personale tramite questo sistema di "morte civile".

Nell'antica Roma, questa grande pietra era sistemata di fronte all'ingresso del Campidoglio e sulla quale era scolpita la figura di un leone.

Coloro che mancavano ai loro impegni, debitori insolenti oppure coloro che erano stati dichiarati falliti e avevano dovuto svendere tutti i loro beni ai creditori, erano condotti sul Campidoglio ed esposti al pubblico ludibrio. Erano denudati dalla cintola in giù e obbligati alla "*bonorum cessio culo nudo super lapidem*", (da qui il famoso detto "restare in braghe di tela"). Dovevano sedersi sulla pietra battendovi sopra le natiche con violenza per almeno tre volte gridando ad alta voce "*cedo bona* o *cedo bonis"* (svendo tutti i miei beni). Fatto questo la colpa era ritenuta estinta e da quel momento i creditori non potevano più riavvalersi su di loro.

In realtà le "pietre dello scandalo", dette anche "dell'infamia" o "dei fallimenti, erano diffuse in tutta Italia, perché derivanti dalla stessa legge. In altre città italiane (Milano, Napoli, Bari) la "pietra dello scandalo" era costituita dalla "colonna infame", dove i creditori insolventi o falliti erano legati e tenuti al pubblico ludibrio per alcuni giorni, spesso a sedere scoperto e con un cartello al collo dove ugualmente era scritto "*cedo bonis*".

* * *

Durante il periodo dell'Inquisizione, i Tribunali dello Stato Pontificio utilizzarono torture più sofisticate però, non come esecuzione di specifica pena, ma solo come crudele tormento inquisitorio per far confessare rei e testimoni*: "*I tratti di corda" e la "veglia".

3.3. *La corda*

Il tormento della corda (chiamata anche "*strappata", "tondolo"* o *"girella"*) consisteva nel sollevare da terra, per circa 40 piedi, con una carrucola appesa al soffitto, il soggetto imputato o testimone reticente con i polsi legati dietro la schiena e lasciandolo cadere con violenza fino ad un palmo da terra. Spesso, per aumentare il dolore, ai piedi del malcapitato venivano legati dei pesi. Con tale tortura si slogavano vertebre ed arti, si spezzavano ossa e non di rado scoppiava anche il ventre. Se i tratti di corda fossero stati applicati all'interno di appositi locali, avrebbero avuto lo scopo di far parlare il malcapitato e di indurlo in confessioni.

Qualora la corda fosse utilizzata a scopo meramente deterrente ed intimidativo, era fissata in alto, agli angoli dei palazzi e lungo strade trafficate.

A questo tormento erano sottoposti giocatori d'azzardo, vagabondi, bestemmiatori, contrabbandieri, accattoni, meretrici e imputi di altri reati minori.

3.4. *La veglia*

La *"veglia",* già abolita durante il pontificato di Gregorio XIII, fu ripristinata dal suo successore Paolo V con la costituzione *"Universi agri dominici"* del 1 marzo 1612. La veglia sembra essere stata inventata dal giudice criminale Gerolamo Menghini di Siena, secondo alcuni, secondo altri da certo Ippolito Marsili (Cametti A., 1916). Si tratta di un sistema inquisitoriale, per estorcere confessioni, utilizzato in appositi locali all'interno delle prigioni, durante alcune fasi processuali. Anche se non eseguita pubblicamente e quindi non a fini intimidativo-deterrenti se ne descrivono di seguito, per completezza storica e anche se solo sommariamente le sue fasi[9].

[9] Una descrizione puntuale del tormento la fornisce, ancora una volta, Scanaroli: *"*[…] *il Reo si pone a sedere nel sgabello fino a tanto, che sia compito il tempo, che detto Reo vi è dovuto stare, conforme al decreto fatto dalla Sagra Congregatione dell'Illustrissimo e Reverentissimo Monsig. Governatore, & in dare detto tormento, si è sempre in detto tempo effetuato, e si deve osservare il modo infrascritto, cioè, Prima, che li Guardiani, e*

Originariamente la veglia, che aveva lo scopo di distruggere la

Custodi delle carceri pongano il Reo a sedere, il Sig. Giudice lo fa spogliare ignudo, siche non gli resta addosso cosa alcuna, e doppo havergli fatto molte essortationi a voler dire la verità di quello, che sarà interrogato, ordina al barbiere, che lo radi tutto, cioè la testa, la barba, sotto le ascelle delle braccia, & anco le parti inferiori, di poi lo fa da' detti Guardiani mettere a sedere, e bene adattare, acciò non patisca, ma habbia il suo dovere, osservando inviolabilmente la Riforma, acciò non se dia corda, e veglia assieme, e però con molta diligeza si fanno legare quattro corde, che si attaccano a quattro ferri fatti a rampini, quali stanno conficcati nella muraglia, cioè uno avanti la faccia, e l'altro dietro le spalle del Reo, & uno dalla mano destra, e l'altro dalla mano sinistra dell'istesso Reo, e doppo d'haver legate le mani dietro al medesimo Reo non molto strette con una stringa di corame, vi si pone il cordone, e si attacca al canapo grosso, che sta nella girella, doppo il quale si pone al detto Reo la cigna di vacchetta morbida e pastosa nel petto, cioè sopra le mammelle, la qual cigna è larga un terzo di palmo, e lunga palmi sei di canna alla Romana, con due annelli alle teste di essa cigna di ferro non molto grossi, con alcuni forami nel mezzo di essa, acciò quando vi si pone, si possa serrare nel petto del reo adagiatamente in modo tale, che resti larga dietro il fil della schiena, si che si fa, acciò gonfiandosi il corpo del reo, non habbia a portargli nocumento alcuno, e doppo posto à sedere nel sgabello detto la veglia, si piglia quella corda, che sta attaccata al rampino conficcato alla muraglia di dietro le spalle del reo, e detta corda si pone dentro li anelli della cigna, e si accommoda, doppo questo si piglia l'altra corda, quale sta attaccata al rampino della muraglia della mano destra, e poi si piglia quella della mano sinistra, & ambedue si legano nella detta cigna, cioè sotto l'ascelle delle braccia, e si tirano ugualmente tutte ben bilanciate, acciò il reo non stia più una parte che dall'altra, e doppo si tira la corda, quale sta attaccata agli annelli della cigna in modo, che resti incordata bene, e doppo queste si pongono due staffe alle gaolle delli piedi fatte a modo di collarini con doi fibbie per ciascheduna di esse staffe, con esservi un' annello per ciascheduna fatti di corame dalla parte di dentro li calcagni, dove vi passano ambedui le punte del bastone, quale và traverso alle gambe, e nel detto bastone alle teste vi sono doi buchi, a ciascheduno di essi si sta attaccata una corda di tre palmi, e grossa quanto una penna da scrivere, e si legano sopra dette staffe ben strette, e dopi si piglia la corda, che stà attaccata al rampino conficcato nella muraglia avanti la faccia del reo, e si lega nel mezzo di detto bastone, tirandosi tanto, che la corda resti incordata: Il detto bastone è longo quattro palmi, e grosso a modo di un'asta di sergentina; fatte tutte queste diligenze, il sig. Giudice fa di nuovo la monitione, e fa mettere in ordine l'horologio da polvere, commandando alli Guardiani, e Custodi delle carceri che tirino il canepo della girella, & all'hora il Chirurgo della carità, che al presente son' io, come ho detto, piglia con la sua mano ambedoi le mani del reo, tirando a se adagiatamente, accioche nel tirare del canapo, che si fa con violenza da detti Guardiani nella grossessa di detto canapo, che non acconsenta, non si apporti danno al detto Reo, & il medesimo Chirurgo piglia la misura con la sua mano serrata in pugno, ponendo il deto police della mano destra sopra la cigna, che stà attaccata con la corda di dietro la schiena del reo, e fa che il detto suo police tocchi li polsi del Reo, e quando la corda resta più alta della misura lo fà calare, e se è bassa la fa alzare, tanto ch'è il suo dovere, conforme la suddetta Riforma, acciò come ho detto, non fosse corda, e veglia insieme. Il scabello chiamato Veglia è con tre piedi, cò due traverse inchiodate bene, acciò vi si possa mettere una grossa pietra perché stia fermo, quando vi sta sopra il reo, e deve essere alta

resistenza nervosa del soggetto, consisteva nel mantenere sveglio, per non più di dieci ore o almeno fino a confessione avvenuta, il soggetto con continue percosse, punture, solletico, urla e scuotimenti improvvisi. Più tardi tale supplizio fu reso ancora più crudele. Il condannato, nudo e completamente depilato, veniva tenuto ben fermo da una serie di corde appese al soffitto e alle pareti e da una cintura di cuoio, sollevato da terra con una carrucola e tenuto sospeso sopra un trespolo appuntito (a forma di punta di diamante).

4. *Le pene capitali*

Per i reati più gravi o di efferata violenza, ancora nell'Ottocento, era prevista la pena capitale attraverso una serie di strumenti che le autorità dei diversi Paesi avevano inventato e che applicavano, non solo per punire il colpevole, ma anche allo scopo di incutere terrore attraverso la crudele spettacolarizzazione delle torture e delle esecuzioni pubbliche.

Si rammenta che, di norma, le esecuzioni capitali avvenivano nelle pubbliche piazze e con la partecipazione, a volte anche for-

cinque palmi di canna alla Romana. La cima di essa è fatta a ponta di diamante di larghezza di doi palmi di canna, e ben inchiodata, che le ponte di essi chiodi non passino fuori, acciò nel sedervi non apportino danni al Reo, quanto all'altezza de' rampini, che stanno conficcati nella muraglia, quello di dietro la schiena deve stare alto da terra sette palmi e mezzo, quello della mano destra e sinistra otto palmi, e quello delli piedi sei palmi. Circa il modo che si tiene in dare questo tormento, si osserva così. Doppo che il reo è accomodato, si serra benissimo la stanza, cioè la finestra con la impannata, e tavole, e la porta calando ancora la portiera, e dentro di essa stanza non vi stà altro che il Giudice, & il Notaro, il tavolino con doi lumi accesi, e si scrive tutto quello, che il Reo dice, e volendo detto reo, fare li suoi bisogni si fa calare dagli Guardiani, e quando si sporge avanti ò à dietro al scabello, si fa raccomandare, e che stia a sedere, e si costuma alle sei hore, o sette al più di dargli doi bocconi di pane assuppato nel vino buono, ma che sia tiepido, dopoi non gli si dà altro, e quando si è levato dal tormento, o che habbia confessato, o nò si porta nell'infermeria, e si pone il letto ben caldo, ponendogli addosso un matarazzo, con farvelo stare fino a tanto, che sia ben riscaldato dopoi gli si dà un brodo di pollo, o altra cosa simile, con delle oua fresche, e da bere del vino buono, ma tiepido, e per alcuni giorni si governa a modo delle donne insantate, e né tempi, che fà gran freddo, gli si pone dietro la schiena, distante per sei palmi il focone di bragia di legna, e se il gran freddo gli apporta dolore al ventre, gli si scalda di quando in quando un panno caldo: e questè è la regola, che si tiene nelle carceri di Roma, in dare detto tormento della Veglia" (SCANAROLI G.B., 1655).

zata, della popolazione e dei bambini che vi erano condotti dai propri genitori per assistervi, per meditare e per incutere nelle loro menti indelebile terrore. Studiosi e filosofi parleranno di funzione retributiva ("*punitur quia peccatum est*") e di funzione deterrente generale ("*ne peccetur*").

Oltre che nelle pubbliche piazze, le forche e i palchi per le esecuzioni erano montati anche all'interno delle varie prigioni o proprio davanti ai portoni d'ingresso di queste.

In questo secolo le esecuzioni avvenivano principalmente per: impiccagione (forca), strangolamento, mazzolatura, squartamento e decapitazione.

4.1. *Impiccagione*

L'impiccagione è tra i più antichi sistemi di pena di morte, il cui tipo più rudimentale fu l'impiccagione al ramo di un albero selvatico (*suspensio arbor infelix* per i romani), per giungere all'apposito palco con travi in legno. L'impiccagione è stata sempre ritenuta una esecuzione obbrobriosa e ignominiosa applicabile solo agli appartenenti ai ceti bassi.

La morte del condannato non avviene per soffocamento ma per la rottura della terza o della quarta vertebra cervicale.

Prima dell'esecuzione il condannato deve essere pesato allo scopo di poter calcolare la "caduta" ed il diametro della corda, in modo da esercitare sul collo una forza di 19 kg per ogni centimetro d'altezza. Se questo rapporto non è ben calcolato può verificarsi un lento strangolamento (soggetto esile) o addirittura decapitazione (soggetto in sovrappeso).

4.2. *Strozzatura*

La strozzatura è stato un sistema poco usato, eseguito passando intorno al collo del condannato un laccio che restringendolo procurava la morte per soffocamento. Il sistema di strangolamento più noto è la garrota usata in Spagna fino al 1978. Questo strumento è formato da un'asse di legno verticale poggiata a terra alla quale è applicata un seggiolino dove è fatto sedere il condannato con le

mani legate. Poco più in alto è fissata una morsa in ferro che avvitandosi stringe una cinghia di ferro o di cuoio intorno al collo del condannato. La morte avviene istantaneamente che per la rottura della vertebra cervicale o più lentamente per soffocamento.

4.3. *Mazzolatura*

Al condannato viene fatta poggiare la testa sopra un ceppo di legno e con un bastone (o martello detto mazzola) gli si fracassa il cranio. Solitamente alla mazzolatura segue lo squartamento. Il boia con appositi coltelli taglia il corpo in quattro pezzi oltre alla testa che sono prima portati in giro per la città e successivamente infilati su bastoni conficcati a terra e li lasciati per vari giorni.

4.4. *Decapitazione*

La decapitazione è una delle pene capitali più antiche e tuttora usata in alcuni Paesi. Nel tempo si è passati dal "gladio", allo spadone, alla scure, alla mannaia (ghigliottina). Il risultato è ovviamente sempre lo stesso: il distacco della testa dal corpo con un sol colpo. Nel tempo è stata considerata la pena capitale da riservare alla classe nobile in quanto veloce, sicura, non tormentosa e non vergognosa.

Capitolo V

LE PRIGIONI ROMANE OTTOCENTESCHE

Mastro Titta "Er boia de Roma"

Il vero nome di Mastro Titta era Giovanni Battista Bugatti (nato a Senigallia, Ancona, il 6 marzo 1779), di professione ombrellaio e boia al servizio dello Stato Pontificio dal 1796 al 1864.

La sua prima esecuzione avvenne a Foligno il 22 marzo 1796. a spese di certo Nicola Gentilucci di Foligno accusato di aver ammazzato un prete di Cannaiola di Trevi e il suo cocchiere. Questa esecuzione fu per Bugatti una sorta di difficile prova di ammissione al ruolo di boia dello Stato Pontificio. Gli capitò, infatti, di dover impiccare uno smilzo e pur non avendo cognizioni scientifiche sull'impiccagione escogitò ugualmente un sistema che gli fece superare la prova in modo perfetto come lui stesso racconta: *"*[…] *giunto alla richiesta altezza, passai intorno al collo del paziente due corde, già previamente attaccate alla forca, una più grossa e più lenta, detta la corda di soccorso, la quale doveva servire se mai s'avesse a rompere la più piccola, detta mortale, perché è questa che effettivamente strozza il delinquente*

I confortatori in ginocchio recitavano ad alta voce il Pater Noster e l'Ave Maria e il Gentilucci rispondeva. Ma appena ebbe pronunziato l'ultimo amen, con un colpo magistrale lo lanciai nel vuoto e gli saltai sulle spalle, strangolandolo perfettamente, e facendo eseguire alla salma del paziente parecchie eleganti piroette.

Seguì quella per impiccagione di Sabatino Caramina, in Amelia il 28 marzo 1797 e qualche giorno dopo quello per mazzolatura e squartamento in località Poggio delle Forche presso Valentano di certo Marco Rossi che aveva ucciso, per problemi di eredità, suo zio e suo cugino.

Gianbattista si trasferì quindi a Roma e prese casa in Borgo (Via del Campanile, una traversa dell'attuale Via della Conciliazione). In una bottega sotto casa esercitò anche il mestiere di om-

brellaio, con il soprannome di Mastro Titta, datogli ben presto dal popolino romano.

La sua prima esecuzione in Roma è così raccontata: *"*[…] *il giorno sette agosto 1797 fu uno de' segnalati nella mia vita e lunga carriera. Ebbi l'onore di eseguire le mie funzioni per la prima volta a Roma, a piazza del Popolo, al cospetto dè più eccelsi magistrati, ecclesiastici, di insigni personaggi della Corte Pontificia, di ambasciatori, ministri, patrizi del più alto lignaggio, impiccando Giacomo Dell'Ascensione"*.

A queste prime esecuzioni ne seguirono molte altre, eseguite sempre a regola d'arte per impiccagione, decapitazione (accetta e ghigliottina) mazzolatura e squartamento. All'alba dei giorni fatidici (la maggior parte delle esecuzioni aveva luogo di mattina presto) indossava un mantello scarlatto, e solennemente accompagnato dai suoi assistenti si recava sul luogo dell'esecuzione. L'ultima delle quali, la 516ª, avvenne il 17 agosto 1864 in Via dei Cerchi dove l'ottuagenario Mastro Titta giustiziò con la ghigliottina Domenico Antonio De Martini.

Qualche mese dopo, Mastro Titta passò gli attrezzi del mestiere a Vincenzo Balducci che esercitò fino al 1870 effettuando appena tredici esecuzioni, l'ultima delle quali avvenne a Palestrina il 9 luglio 1870 (Agabito Bellomo), due mesi prima dell'entrata in Roma delle truppe dei bersaglieri di Cadorna. L"ultima esecuzione "in città" fu quella di Monti e Tognetti avvenuta il 24 novembre 1869 in Piazza del Popolo[1].

La sua lunga attività è, invece, così da lui stesso riepilogata:

> "Avevo allora diciassette anni compiuti e l'animo mio non provò emozione alcuna. Ho sempre creduto che chi pecca deve espiare; e mi è sempre sembrato conforme ai dettami della ragione ed

[1] La pena di morte nello Stato Pontificio fu definitivamente abolita nel 2001 per espressa volontà di Giovanni Paolo II. Anche se mai applicata questa era comunque prevista dalla Legge Fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929.

Art. 4: *La pena comminata contro chi, nel territorio della Città del Vaticano, commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice e quella indicata dalla legge del Regno di Italia 25 novembre 1926 n° 2008,* che a sua volta, all'articolo 1, testualmente, recita: "chiunque commetta un fatto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la pena di morte.

> ai criteri della giustizia, che chi uccide debba essere ucciso […] E benché innanzi con l'età e ormai vicino a rendere la mia vita al Creatore ed a comparire al suo supremo tribunale, non provo alcuna tema per ciò che ho fatto; se il bisogno lo richiedesse e le forze me lo consentissero tornerei d'accapo senza esitanza, perché mi considero come il braccio esecutore della volontà di Dio, emanata dai suoi rappresentanti in terra" (Mastro Titta, *Le memorie del boia di Roma, scritte da lui stesso*, Arcana Editrice, Roma, 1971).

Ognuna delle esecuzioni era fedelmente annotata in un registro nel quale segnava date, nomi e colpe per cui tali servizi venivano richiesti.

Nel 1864, a 85 anni, per i *lunghissimi servizi*, resi allo Stato Pontifico gli fu accordata una pensione di 30 scudi. Morì a Senigallia il 18 giugno 1869.

Pur esercitando uno dei mestieri più orribili, mastro Titta faceva il suo dovere con particolare professionalità. Era sua abitudine, ad esempio, offrire ai condannati un'ultima presa di tabacco, quasi a voler dire loro *"non ve la prendete con me se oggi vi trovate qui"*, o *"coraggio: non ci vorrà molto tempo, farò un bel lavoro"*. Insomma, non svolgeva quell'attività per piacere, ma poiché qualcuno doveva pur farlo… ce la metteva tutta per fare del suo meglio!

Questa attività gli assicurava un certo numero di benefici, tanto che a tal proposito il poeta romano Gioacchino Belli ebbe a dire: "*Si vuole però che l'atto della uccisione del paziente* (sic!) *siagli pagata tre quattrini, cioè tre centesimi della lira romana, a dimostrare la viltà dell'opera*".

Il 19 maggio 1817, George Gordon Byron si trovava a piazza del Popolo mentre tre condannati (Giovanni Francesco Trani, Felice Rocchi e Felice De Simone) venivano decapitati (*"*[…] *per omicidi e grassazioni"*), e il poeta fece menzione di questa esperienza in una lettera indirizzata al suo editore John Murray.

Altra dettagliata testimonianza fu lasciata da Charles Dickens.

Nel 1845, mentre era in giro per l'Italia il romanziere assistette all'esecuzione, in Via dei Cerchi, di Giovanni Vagnarelli (esecuzione n. 384) condannato alla decapitazione per grassazione e omicidio di Anna Cotten Bavarese.

Jules Jamin di Sade in *"Pictures of Italy"* (1846) lo descrisse come: "*infaticabile scellerato*".

A Mastro Titta, però, non era permesso (appunto a salvaguardia della sua stessa incolumità) accedere al centro della città, ossia sulla sponda opposta del Tevere, ma quando lo si vedeva uscire di casa e avviarsi in quella direzione il popolino era solito dire: "*Mastro Titta passa ponte"* e ciò significava che qualcuno stava per rimetterci la testa.

Anche il poeta dialettale "romanesco" Giuseppe Gioacchino Belli dedicò alcuni sonetti alla figura del boia.

Nel primo un padre (*Er ricordo*, 1830), esibendo ammirazione per il boia e per la forca, mostra al proprio figlio l'impiccagione, lo redarguisce pesantemente e gli assestandogli un sonoro ceffone.

Nell'altro (*Er dilettante de Ponte*, 1835) narra dell'esecuzione per impiccagione di Antonio Camardella, colpevole dell'uccisione del canonico e socio in affari Donato Morgigni. L'impiccagione fu eseguita nel 1749, ben prima della nascita di Mastro Titta. Il boia viene però ugualmente chiamato "Mastro Titta", tanta era la fama meritatamente conquistata da questi già ai tempi del Belli.

Er dilettante de ponte

Viengheno: attenti: la funzione è lesta.
Ecco cor collo ignudo e ttrttichente
er prim'omo dell'opera, er pazziente,
l'asso a coppe, er ziggnore de la festa.

E ecco er professore che sse presta
a sservì da scirùsico a la ggente
pe ttre cquadrini, e a tutti ggentirmente
je cura er male der dolor de testa.

Ma nnò a mman manca, nò: ll'antro a mman dritta.
Quello ar ziconno posto è ll'ajjutante.
La proscedenza aspetta a Mastro Titta.

Volete inzeggnà a mmé cchi ffà la capa?
Io cqua nun manco mai: so ffreguentante;
e er boia lo conosco com'er Papa.

Le carceri di Roma

Nei primi decenni del XIX secolo, Roma ebbe urgente bisogno di ulteriori celle. Gli spazi disponibili in Castel Sant'Angelo, in Campidoglio, alle Nuove di Via Giulia non erano più sufficienti a contenere l'aumentata popolazione di detenuti comuni a cui andava aggiunta quella nuova pur numerosa di detenuti politici contrari alle politiche papaline.

Si resero necessari, pertanto, soluzioni provvisorie con un continuo spostamento dei detenuti, maschi e femmine, adulti e minorenni da una struttura all'altra a seconda delle contingenti necessità. Si rammenta che in questo periodo molti furono i detenuti politici della Repubblica Romana che contribuirono ad aumentare notevolmente la popolazione carceraria dell'Urbe.

Una soluzione seppure momentanea sembrò quella di utilizzare per i detenuti politici le strutture del minorile e del femminile del San Michele. Furono così adattati allo scopo anche altri locali presi in affitto dall'attiguo Ospizio del San Michele. Dopo tale ristrutturazione, la prigione poteva contare su una capienza di 300 posti, disposti in 80 celle singole, in 7 celle da 5 a 10 posti e da 10 celle da 10 a 20 posti.

A fine Ottocento tutte le città del nuovo Regno disponevano di proprie prigioni. Per la maggior parte esse erano ricavate dall'adattamento di vecchi monasteri o di antichi palazzi gentilizi, che però mostravano sempre più la loro inidoneità strutturale a garantire un decente servizio istituzionale di fronte alla nuova Nazione e di fronte ai Paesi europei ed extraeuropei.

Anche Roma, la Città eterna e capitale del nuovo Regno, non faceva eccezione a questa regola, ospitando la sua numerosa popolazione penitenziaria in diverse strutture riadattate allo scopo. In alcuni enormi stanzoni capaci di contenere mediamente circa 30 detenuti ognuno del "Braccio Clementino alle Terme di Diocleziano", erano ristretti 500 uomini e circa 200 donne. Era questa una casa di pena per i condannati a lunga detenzione aggravata da lavori forzati. Alcuni locali di questa prigione, così come alcune stanze della Curia Innocenziana nel Palazzo di Montecitorio, ora sede della Camera dei deputati furono utilizzate per i detenuti di

transito e per i precettati dalla polizia durante i perlustramenti notturni della città.

Il Braccio Clementino e le celle di Castel Sant'Angelo, chiusero i battenti nel 1890, mentre già dal 1870 era stata chiusa l'antica prigione del Campidoglio.

L'originaria capienza delle "Nuove di Strada Giulia", 500 posti per giudicabili di ambo i sessi, fu ridotta a seguito della inutilizzazione delle celle del piano terra per la eccessiva umidità essendo poste a livello del confinante fiume Tevere. A fine Ottocento la prigione risultava suddivisa in 53 celle singole, 9 da 5 a 10 posti, 18 da 10 a 15 posti e 5 da 20 a 25 posti.

Come anticipato, le "Nuove" furono utilizzate come prigione fino al 1930, epoca in cui, l'Amministrazione penitenziaria destinò le strutture come: "Museo criminale", come "Scuola Allievi Agenti di Custodia" e come "Centro di Studi Penitenziari".

Nei vicini locali del minorile del Valadier di Via del Gonfalone furono installati alcuni reparti dell'Archivio di Stato, mentre i minori, li ospitati, unitamente a quelli del monastero di S. Balbina all'Aventino, tornarono nella loro sede originaria del S. Michele a Porta Portese. Qui, negli attigui locali dell'ex dogana trovò posto successivamente anche la casa di rieducazione per minorenni.

Un esiguo numero di condannate fu invece ospitato a "Villa Altieri", mentre almeno altre cento furono ospitate nel vecchio monastero del "Buon Pastore" alla Lungara, attiguo a quello di Regina Coeli. Tra il 1860 e il 1870 circa 200 detenuti giudicabili maschi e femmine, provenienti dal carcere delle Terme, trovarono sistemazione in 13 celle singole, 36 da 3 posti, 4 da 10 a 15 posti ed una da 20 posti, nel vecchio monastero di "Regina Coeli alla Lungara".

* * *

Il 20 settembre 1870, a seguito della Breccia di Porta Pia, anche Roma e lo Stato Pontificio furono annessi al Regno d'Italia. Il potere giudiziario (tribunali e carceri) fino ad allora, come visto, suddiviso fra il Senatore ed il Pontefice fecero parte del nuovo Governo di Unità nazionale.

Con l'inizio del XIX secolo si assistette alla lenta ma inesorabile fine del potere temporale della Chiesa nell'ambito dello Stato Pontificio che, già con la proclamazione della Repubblica Romana aveva ricevuto un primo scossone che aveva fatto traballare, senza possibilità di ripresa, tutto l'apparato ecclesiastico-temporale.

Tra il 1870 ed il 1890 il Comune di Roma con i rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Genio Civile, discussero e approvarono una serie di delibere per la localizzazione di una grande superficie dove costruire il nuovo cellulare della Capitale. La scelta cadde sull'area alle falde del Gianicolo lungo la riva destra del Tevere (Via della Lungara), dove già sorgevano alcuni conventi e un gruppo di modeste abitazioni.

1. Le Terme di Diocleziano[2]

Da alcune fonti si rileva che ancor prima delle ristrutturazioni a magazzini dell'annona frumentaria pontificia, volute da Clemente XI, l'edificio delle Terme di Diocleziano a Termini fu già utilizzato da Sisto V, verso la fine del XVI secolo, a prigione pontificia:

> "[…] proseguiva Sisto V indifferentemente l'ordine della giustizia e massime contro sfaccendati, facendone carcerare delle centinara, poiché non erano bastanti le carceri di Torre Savella, e quelle di Torre di Nona, e di Borgo, onde per sollevare i carcerati aperse un luogo spazioso nelle terme di Diocleziano, dove erano custoditi tutti li sfaccendati, bravacci, tagliacantoni et altri scioperati et avendo Sisto bisogno di genti per mandarle contro l'infedeli, si serviva di questa gente, e correvano li propri genitori al Palazzo della Giustizia, per sapere la cagione della loro carcerazione, per tema che non fossero condannati a morte, e davano memoriali al Governatore di Roma, ma rifiutando Mons. Mariano le suppliche, li consigliava di ricorrere al Papa, appresso il quale era necessario giustificarsi e trattandosi di voler la scarcerazione d'un innocente si rimucinavano le querele, accuse, processi e ci volevano testimoni, altrimenti era il fatigare invano, e non vi era speranza di grazia, se non andava unita colla loro innocenza nè valevano le raccomandazioni de Ministri Principali e dei Signori Graduati […]" (Biblioteca Casanatense ms. 2355, c 29 e *Quae ordini eccl…* 4.9.1589, *Bullarium dipl. et priv*. Torino 1865, T. IX p. 1219; *Decapitazione di Costantino Giordano cavalier Spoletino* - Biblioteca Casanatense, ms 2355, c. 29).

Originariamente l'edificio era composto da due fabbricati a pianta rettangolare il più grande e circolare il più piccolo e facevano parte degli edifici perimetrali del lato sud-est, lateralmente all'esedra, delle grandiose terme, fatte erigere tra il 298 ed il 306 d.C. dall'Imperatore Diocleziano.

L'utilizzazione di molti locali delle terme a depositi di grano, cereali in genere e ad olio, iniziò nel 1561 con Gregorio XIII e pro-

[2] Cfr.: Biblioteca Casanatense ms. 2355, c 29 e *Quae ordini eccl...* 4. 9. 1589- *Bullarium dipl. et priv*. Torino 1865, T. IX ; Boggi G., Rosi, 1938; Morichini C.L., 1870.

seguì poi con Paolo V nel 1609, con Urbano VIII nel 1630 e da ultimo con Clemente XI nel 1705 il quale fece realizzare addirittura un apposito edificio, successivamente denominato "Ala o Braccio Clementino", che fece progettare all'Architetto Carlo Fontana.

Questo edificio fu ristrutturato di sana pianta per volontà di Clemente XI (Albani di Urbino) nel 1705 per essere adibito a granaio, unitamente ad altri locali delle terme già adibiti al medesimo fine. L'architetto Carlo Fontana nel ristrutturare i vari edifici perimetrali del lato sud-est del monumentale complesso termale, utilizzati molti secoli prima come biblioteca del Foro di Traiano, lasciò incorporata nell'ala Clementina l'antica sala rotonda, già torre d'angolo del muro perimetrale delle terme, che ancor oggi si presenta ben conservata e nella sua forma originaria inalterata (oggi in Via del Viminale), che fungerà, poi, da avancorpo all'edificio stesso. Verso la fine del 1800 la facciata dell'edificio del Fontana fu nuovamente rimaneggiata per adeguarne lo stile architettonico al monumentalismo del nascente Palazzo di Gaetano Koch, innestantesi sulla sua destra, quale ornamento della nuova Piazza Esedra.

La facciata del lato sinistro fu, invece, ristrutturata nel 1920 e ornata con decorazioni in marmo ed in bronzo con pensilina in ferro battuto, simpatico esempio di arte decò romana, a copertura del sottostante ingresso alla "Casa del passeggero" i cui locali furono situati nel seminterrato dell'edificio stesso.

L'edificio già granaio e deposito d'olio annonario pontificio, fu luogo di asilo, di pena, di carità, di uffici pubblici e di istituto scolastico.

* * *

L'edificio carcerario era strutturato su quattro piani: un seminterrato, un piano rialzato, primo e secondo piano.

Nel 1827, negli stessi locali dove erano stati ospitati i laboratori e l'infermeria del vecchio Istituto Generale della carità, poi trasformato in Pia Casa d'Industria e di Lavoro, ospitò circa duecento donne, ma a partire dal 1831, nel carcere delle Terme, furono ospitati, al piano terra, anche cinquecento uomini.

Da una missiva del 18 aprile 1835 del Cardinale Luigi del Drago, Presidente dell'Ospizio di S. Maria degli Angeli alle Terme di Diocleziano, indirizzata al Cardinale Segretario di Stato per gli affari interni si rileva che: "[…] *i Lazzaretti destinati in origine per deposito transitorio degli accattoni, sono stati del tutto staccati da qualche tempo dallo Stabilimento ed occupati dai detenuti del Correzionale, ed ultimamente un ambiente, ad essi surrogato, è servito al Governo per uso delle guardie ciurme* " (Archivio Ospizio S. Maria degli Angeli. Busta del 1835).

Da una lettera del Ministro dell'Interno del 28 giugno 1849, n. 59574, indirizzata al "Cittadino Senatore di Roma" si rileva che "[…] *per viste di economie e di un migliore servizio si è disposta la riunione di più Stabilimenti di pena nei locali alle Terme Diocleziane, e già da vari giorni vi sono stati trasferiti i forzati che erano ritenuti nell'infermeria incontro all'Ospitale di Santo Spirito, e ieri vi furono tradotti non pochi prevenuti e condannati per allontanarli dalle Carceri Nuove, danneggiate dai proiettili delle truppe francesi*" (Archivio di Stato).

I locali adibiti a celle al piano rialzato e al primo piano erano delle sale enormi capaci di contenere mediamente trenta detenuti ognuna. Altrettanto grandi erano anche i locali all'ultimo piano, dove erano ristrette le donne.

Nel seminterrato furono ubicati i laboratori per i fabbri, per la produzione del sapone, la tipografia, e vi era anche un piccolo laboratorio di armaiuolo. All'ultimo piano, invece, erano sistemati i laboratori per i falegnami, i calzolai e i tessitori.

Al piano rialzato trovarono posto la cucina, le stanze per i custodi, il parlatorio e il corpo di guardia militare per i guardiaciurme, di fianco alla Chiesa trovò posto il laboratorio per i sarti. All'interno dell'edificio vi erano due grandi cortili per il passeggio e per l'aria dei condannati.

Le celle erano divise tra di loro da un muro a mezza altezza, che non arrivando al soffitto lasciava circolare l'aria anche in quelle celle interne sprovviste di finestre.

Per l'emenda del detenuto, quale scopo primario della pena, era, però, necessario reperire altri locali per fronteggiare con urgenza l'alloggiamento dell'alto numero di carcerati, per i quali an-

che i bagni penali dei paesi vicini (Civitavecchia, Civitacastellana, Paliano) risultarono oramai insufficienti.

Tutto ciò però non era sufficiente, si rese petanto necessario cercare più spazio anche nelle vecchie prigioni cittadine, utilizzando dei medesimi edifici, locali già adibiti a magazzini, depositi, laboratori e sotterranei.

Nel 1847 fu così redatto un "*Progetto per l'ampliazione e migliore ordinamento della casa di condanna alle Terme Diocleziane*", motivato principalmente da esigenze di economia, di salubrità, di morale e di sicurezza (Studio delle carceri del 1847; A.S.R. - Cam. II Carceri 19).

Per problemi economici era infatti necessario unire tutti i detenuti presenti in Roma nel solo carcere alle Terme: "*La riunione di Mille e più condannati in un solo stabilimento per formare il quale numero si potrebbero alle Terme concentrare i forzati esistenti nel Forte di Castel S. Angelo, quelli di Paliano, e gli altri dell'Ospedale Camerale (S. Spirito).*

Il progetto prevedeva:

1. La soppressione dell'affitto di alcuni locali che ora è a carico del Governo;
2. Una notabilissima diminuizione di spese pel personale degli impiegati, perché un solo Ispettore, un Commesso ed un Collaboratore d'officio, un solo Capo-custode, 15 Custodi, un Medico, un Chirurgo, un Infermiere maggiore, due Cappellani, sarebbero gli impiegati sufficienti al buon andamento dell'intero servizio.
3. Attivati i lavori negli ampi locali destinati nel piano superiore e per conseguenza bene occupati quasi tutti i condannati, il Governo entra nel diritto del terzo sulla mercede giornaliera di ciascuno a tale uso già da lungo tempo esercitato nella Rocca di Spoleto può fornire all'evidenza di tutti i chiarimenti che ne desiderasssero su tale materia, e dimostrare come di più migliaia scudi siasi per tal modo compensato già in parte ilo Pubblico Erario dell'ingente spese che per questo ramo sostiene".

Il progetto di ampliamento si sofferma anche sulle esigenze di sicurezza:

> "[…] la facilità di sorveglianza attivata col mezzo delle feritoje o finestrini di osservazione come già dicemmo all'articolo 12 de cambiamenti, per cui un solo custode in turno passeggiando nell'ambulacro, e nella Corte può a suo talento ispezionare tutte le sale senza essere visto. In caso di sommossa o ribellione in qualunque sala, sarà bene facile ricondurre l'ordine, se i tumultuanti non cedono ai primi consigli, presentando le bocche di fuoco alle feritoje, e minacciando di scaricarle su loro, senza compromettere menomamente la sicurezza della truppa e la vita dè custodi […]. Ridotto l'attuale immenso, facile e malsano ingresso ad altro angusto difficile e ben guardato da diversi custodi, e sorvegliato dal Capo custode […]. La custodia stabilita nel piano superiore, col mezzo di altre feritoje da eseguirsi nell'esterno muro della Cappella, dei laboratoiri, dell'ospedale, potrà egualmente esercitare da per tutto la sua sorveglianza attiva con ogni facilità, e si vedrà mirabilmente ottenuto il principale scopo del commendatissimo Piano Panottico già in uso nelle prime case di condanna dell'Europa, e dell'America[…]".

La salubrità del posto sarebbe stata garantita dall'apertura di ulteriori finestre: "[…] *in tutti gli stanzoni, sia a tramontana, sia levante sia a mezzogiorno onde ampia corrente d'aria esista in esse permanentemente a togliere ogni miasma e le perenni escrementizie esalazioni, delle quali l'aria si carica e le mura si cuoprono e si imbevono senza tale precauzione*".

Inoltre, anche la morale se ne sarebbe avvantaggiata in quanto:

> "[…] La necessità del lavoro in una casa di condanna è generalmente riconosciuta, e i vantaggi che ne risultan o sono incontestabili, egli è dunque inutile che ci sforziamo a provare che il lavoro dè condannati offre una Economia per lo Stato, un mezzo per mantenere l'ordine nello Stabilimento, un miglioramento alla salute de' rinchiusi, ed infine un immenso vantaggio alla Società, rendendo a questa nel giorno della liberazione d'un condannato un membro utile e laborioso, e non un flagello che torni a desolarla. Il punto importante quindi è raccolto nella speranza di vedere per mezzo del nostro progetto, partecipare la casa di condanna alle Terme di tutti questi beni, cessando in essa il turpe ozio, ora pagato a spese della fornitura, e stabilita con bell'ordine una serie di utili lavori dissipare il mal umore, e le perverse idee dè condan-

> nati, abituarli ad una vita attiva, e laboriosa, innestando in loro questo primo germe di miglioramento toglierli alle perfidie, e ad ogni scuola di iniquità, e non più alimentandoli all'ozio, ridurli per fino ad odiare il lavoro, d'onde poi ben spesso, che tornati in libertà si trovano costretti ad esercitare il brigantaggio siccome una professione […] l'attuale progetto offre almeno il modo di classificare in quattro diverse categorie l'intero numero dei condannati per impedire il più possibile la scambievole corruzione, e non sarà inutile esporre su tale argomento cosa abbiano immaginato nel concepirne l'idea.

Le categorie saranno le seguenti:
1) Quartiere di esperimento;
2) Quartiere di miglioramento;
3) Quartiere di emenda;
4) Quartiere dei recidivi.

Un ultimo vantaggio per la morale: *"*[…] *sarà la permanenza de cappellani nello stabilimento, i quali oltre all'assistenza dei moribondi che oggi per la lontananza dell'ospedale va mancando a taluni, che muoiono come i bruti per istrada, ed altre all'istruzione di bene intese opere Pie potranno occuparsi ancora di concerto con altri religiosi dell'educazione morale dei condannati, rendendo un'immenso servigio alla Società e all'ordine pubblico*".

Pio IX, il 18 ottobre del 1855 visitò le carceri delle Terme, mentre nel 1858 Don Giovanni Bosco vi si ritirò per i suoi esercizi spirituali.

Il "Braccio vecchio" alle Terme Diocleziane ospitava per volere del Governo Pontificio circa duecentosettanta reclusi condannati per:
- ferite con pericolo, e di qualche pericolo, ed aggressione a fine di ferire o percuotere;
- ferite e percosse in atto d'officio ed in odio di lite civile.

Il "Braccio nuovo", invece, ospitava circa centottanta condannati per:
- ferite, contusioni, e lacerazioni senza pericolo;
- ritenzione e delazione di armi proibite;

- resistenza semplice alla forza;
- imbrandimento di armi.

Il carcere delle Terme, fu considerato "Casa di pena" per i condannati a lunga reclusione aggravata dai lavori forzati.

La prigione delle terme ospitava condannati alla cosiddetta "opera pubblica" ed a pene, comunque, non superiori a cinque anni, in quanto così come prescritto dal codice criminale dello Sato Pontificio, le pene cosiddette "galera" venivano scontate nei bagni penali pontifici di Civitavecchia, Porto d'Anzio, Terracina, Paliano e Civitacastellana.

Alle Terme furono anche rinchiusi maschi e femmine per "transito o per ragion di polizia", ed imputati in attesa di giudizio. Vennero, inoltre, rinchiusi in questa prigione anche i soggetti gravemente sospettati, i cosiddetti "precettati di polizia".

Da altra fonte si rileva:

> "[…] la prigione degli uomini occupa il primo scompartimento e il piano terra. Sono due gran sale, una cappella, alcune stanze separate e qualche altro luogo dato all'amministrazione; imperocché la fabbrica, non costrutta per carcere, fu acconciata a quest'uso come meglio si potea. V'ha altresì una corte pel passeggio dei detenuti. Quando però alcuni escono per pubblici lavori, sono scortati da certi armati detti – guardie d'accompagno – che stanziano in luogo là prossimo […]" (Morichini C.L., 1870).

Rispetto alle carceri Innocenziane di Via Giulia e a Castel S. Angelo, dove i detenuti scontavano la loro pena sempre segregati nelle loro celle, salvo l'orario giornaliero di aria nei cortili interni alle prigioni stesse, alle Terme i detenuti maschi, in attuazione del nuovo programma penitenziario voluto da Martino Berltrani Scalia, scontavano la pena nell'"opera pubblica", andando a lavorare all'esterno in opere di pubblica utilità. Una minima parte restava, invece, nel carcere come addetto alla lavorazione della lana, del cotone e delle tele necessarie per fabbricarne biancheria ed effetti personali per i detenuti dello Stato Pontificio.

Circa cinquanta detenuti, ogni mattina, sotto scorta armata erano inviati nella vicina zona di S. Lorenzo a lavorare nel Cimitero del Verano. Nella stagione invernale, da dicembre a maggio, una

sessantina di detenuti, la cui condanna era minore e che comunque davano affidamento di non fuggire, furono, invece, trasferiti a Ostia, dove furono addetti alle opere di scavo dei resti dell'antica città e del porto romano. Ugualmente altri quaranta reclusi circa furono trasferiti nel suburbio cittadino delle Tre Fontane, sulla Via Laurentina.

A differenza di quelli che lavorano nel cimitero del Verano che rientravano giornalmente alle terme e di quelli di Ostia che erano ospitati nel locale Forte, i reclusi addetti alla bonifica delle Tre Fontane erano ospitati in un campo di baracche appositamente costruito.

A capo della prigione maschile vi era un direttore, coadiuvato da cinque impiegati del settore amministrativo e da dodici custodi, uno dei quali ne era il capo e aveva la responsabilità dei prigionieri. Di notte il carcere era sorvegliato a turno da due custodi.

Sin dal 1855 collaboravano alla gestione del carcere dieci Fratelli della Misericordia, di origine belga, i quali erano responsabili dell'infermeria, delle sale di lavoro, della dispensa e del guardaroba. Per le pratiche religiose erano presenti due cappellani oltre a un certo numero di padri della Compagnia di Gesù.

Al contrario della maggior parte della popolazione detenuta maschile, quella femminile del Braccio Clementino, trascorreva il periodo di reclusione fra le mura della prigione a cucire, a ricamare a far merletti e a pregare[3].

La direzione e la gestione del femminile, nel 1854, era affidata alle Suore della Congregazione della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione. Questa congregazione era nata in Belgio nel 1830, allo scopo di aiutare tutte le persone bisognose, ospiti di ospedali, orfanotrofi, ospizi e carceri. A queste suore è dovuta l'introduzio-

[3] "[…] *pertanto, le donne condannate per delitti e quelle ree per disonestà stettero in questa prigione (S. Michele a Porta Portese) perché Leone XII le fè trasportare agli antichi granaj dell'annona nel luogo detto il Clementino alle Terme di Diocleziano. Esse occupavano l'ultimo piano di quell'edificio* […] *Or, dunque, le condannate da tutti i tribunali dello Stato son qui condotte ad espiar la loro pena. Questa prigione ne racchiude per lo più un circa dugento; le quali son divise in classi. La comune cappella le riunisce agli atti religiosi* […] *non manca un sito di passeggio per turno all'aria libera* […]" (MORICHINI C.L., 1870).

ne in Italia della lavorazione del pregevole merletto di Fiandra, che a Roma venne eseguita per la prima volta proprio nella prigione femminile delle Terme di Diocleziano.

Dodici suore erano presenti nel carcere giorno e notte, sorvegliavano, insegnavano e gestivano il carcere femminile, coadiuvate nella sorveglianza da detenute scelte fra le più morigerate e nominate capostanza, cuoche o infermiere.

La giornata iniziava con la levata, sul far del giorno nell'invernata e dopo un'ora di luce nell'estate, proseguiva con la pulizia personale e delle celle, con l'ascoltare la Messa e quindi con il lavoro fino a mezzogiorno. Il pranzo si consumava in comune nel grande refettorio. Seguiva un'ora di riposo e di nuovo si riprendeva il lavoro fino ad un'ora prima del tramonto del sole sia d'estate sia d'inverno. Seguivano nuovamente le pulizie e con il suonare dell'Ave Maria le detenute venivano fatte rientrare nelle rispettive celle dove vi restano chiuse fino all'indomani mattina. Nei giorni di festa la sveglia avveniva più tardi, mentre le pratiche religiose sostituivano il lavoro.

Il vitto giornaliero, sia per i maschi che per le donne consisteva in una minestra di legumi o pasta o riso condito con il lardo o con l'olio a seconda della stagione, diciotto once (mezzo chilo circa) di pane di farina e mezza foglietta (mezzo litro circa) di vino. Gli astemi potevano avere in cambio del vino altre sei once di pane. Nelle solennità il vitto era in qualche modo più abbondante.

I detenuti lavoranti potevano avere a loro spese più vitto, comprandolo direttamente al bettolino con i loro guadagni. Per i ricoverati nell'infermeria uomini e donne, erano previste otto once di carne e quanto altro loro ordinato dal sanitario. Le donne che allattavano e quelle che avevano con sé il proprio figlio avevano, ovviamente, un vitto proporzionato e adeguato alle loro specifiche esigenze.

I detenuti, uomini e donne, erano costretti a dormire vestiti, su paglioni collocati sopra degli appositi rialzi in muratura, che fungevano da letti, senza lenzuola ma solo con ruvide coltri. I vestiti consistevano, invece, in grossolani indumenti di lana e di una mantelletta nell'invernata e di cotone ugualmente confezionati grossolanamente dagli stessi detenuti, nel periodo estivo.

Le punizioni che si applicavano ai soggetti più indisciplinati alla vita carceraria erano quelle di tenerli a pane e acqua per non più di due giorni, ovvero di tenerli segregati in camera di disciplina. Per mancanze più gravi si poteva giungere alla celebrazione di un eventuale altro processo con nuova condanna.

Rispetto alle recluse delle "Nuove" di Via Giulia e del S. Michele a Porta Portese, alle recluse delle "Terme" non fu più permesso tenere con loro i figli, se non quelli lattanti o comunque in tenerissima età. Si ricorda che prima di allora venivano rinchiusi in carcere con le proprie madri i bambini fino a dodici anni di età. Ciò fu ritenuto scandaloso e per niente salutare né tanto meno pedagogico, anzi al contrario fu ritenuto ingiusto e dannoso tenere segregati in luoghi di pena innocenti creature, la cui loro colpa era solo quella di essere figli a tal genere di mamme. Creature innocenti esposte a tutti i disagi fisici e morali, a contatto diretto diuturnamente con individui non certamente raccomandabili, proprio in una età in cui al contrario si ha bisogno, invece, di buoni esempi, di consigli, di sicurezza e di sani insegnamenti.

Un cronista dell'epoca riportava testualmente:

> "[…] Tutto, anche a Termini, si fa in comune; e in nessun carcere, meglio che a questa di Termini, si può stabilire e cementarsi quel legame pericoloso, che i francesi chiamano – compagnonage –, il quale resiste di frequente a tutti i buoni suggerimenti, provengano anche questi dal Cappellano. Ma il Cappellano può, chiamarsi un uomo fortunato. Ha a sua disposizione una Chiesa vastissima. Siccome però ogni medaglia ha il suo rovescio, così questa vastità che rende lieto il prete, scontenta il Direttore, il quale vorrebbe riunire buona parte della Chiesa all'attigua Officina dè Sarti, che sono troppi in uno spazio ristretto" (*Il Popolo Romano: Casa di forza di Termini*, nn. 212 e 214 dell'1 e del 3 agosto 1876).

Lo stabilimento penale alle Terme di Diocleziano fu chiuso il 1° settembre del 1889 e trasformato, provvisoriamente in Riformatorio per minorenni, avendo il Governo del Regno progettato di destinarlo per le necessità del Ministero dell'Interno.

L'edificio, già granaio e deposito oleario pontificio, già luogo di asilo e di pena, fu successivamente destinato, con atti del 14 e

del 23 maggio 1893 nuovamente ad Orfanotrofio femminile, fino alla sua definitiva soppressione di opera pia, per essere destinato nel 1938, a seguito del D.L. 7 giugno 1928-VI, dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale a Dopolavoro, prima, e successivamente ad uffici della Direzione Compartimentale di Roma delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi. Attualmente, l'edificio ospita istituti scolastici pubblici.

2. Villa Altieri[4]

Nel 1868 Mons. De Merode destinò alcune suore della Provvidenza alla gestione di due piccole famiglie di donne, l'una di vecchie mendicanti e l'altra di ex condannate alloggiate entrambe in un antico palazzo patrizio "Villa Altieri", sito tra le Basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano, presso l'attuale Via Emanuele Filiberto e Viale Manzoni.

Si trattava di una comunità che si proponeva principalmente di ospitare donne, non sufficientemente istruite ed educate, ex barbone ed ex detenute, altrimenti condannate all'elemosina e alla prostituzione. In questa comunità le donne erano istruite e con buoni e seri consigli, educate ad una vita familiare e sociale più regolare, lontane dai vizi e dai mali della strada.

Ben presto parte del palazzo fu trasformata in "Reclusorio criminale femminile". Tale destinazione a carcere terminò nel 1897 allorché con Decreto Ministeriale del Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno se ne dispose la soppressione.

* * *

Ormai, come ben si vede, l'idea delle regole aspre e forti, quale sistema carcerario di emenda dei reprobi è, anche se non del tutto, superata. L'idea di modificare lo spirito e la psiche con la sottoposizione del corpo a penose torture e a crudeli sofferenze è oramai un ricordo dei tempi lontani. La Chiesa aveva ammonito, come visto, che l'emenda del reo doveva, invece, avvenire sì attraverso l'espiazione della pena carceraria, ma contemporaneamente si doveva giungere a una sua redenzione attraverso il lavoro, l'istruzione, il silenzio, l'isolamento e la preghiera.

Il potere spirituale della Chiesa doveva essere conciliato con il potere temporale, con la gestione quotidiana di una città come Roma, compreso lo Stato Pontificio, carico di problema, di delinquenza, di criminalità, e di problemi di ordine pubblico, di amministrazione pratica delle varie carceri.

[4] Cfr.: Boggi Bosi G., 1938; Callari L, s.d.

I due simboli, bene in mostra, nella Sala Clementina del Correzionale di Porta Portese, l'altare e la gogna, erano presenti idealmente nella mente di tutti i carcerati, sia degli operatori carcerari, nonché nel cuore dei Pontefici, che spesso ricordandosi di questi negletti, si preoccupavano di far loro visita in quei luoghi di pena e di sofferenza.

Capitolo VI

STRUTTURE DELL'OTTOCENTO

L'architettura penitenziaria ottocentesca

Le nuove strutture carcerarie ottocentesche possono essere inquadrate in tre differenti modelli. Il primo non è un modello "*ex novo*", ma utilizza come prigioni antichi conventi, abbazie e monasteri; il secondo ha la sua peculiare connotazione di architettura di derivazione panottica largamente utilizzata tra la fine del Settecento e per tutto l'Ottocento. Ovviamente ancora in questo secolo erano utilizzate a prigioni castelli, fortezze e vecchi palazzi nobiliari.

All'infuori della realtà romana con le nuove di Strada Giulia, il correzionale del Fontana e il femminile del Fuga, i vari Stati preunitari non avevano prestato particolare attenzione al carcere. Per attuare la finalità retributiva della pena erano, allora, sufficienti esecuzioni capitali e imprigionamenti nelle "segrete", che ben si adattavano allo scopo. Nel Settecento era, infatti, ancora ben radicato l'uso della carcerazione privata nelle cosiddette carceri baronali, ubicate nei sotterranei dei palazzi e dei castelli[1]. Sistema che

[1] Agli inizi del Settecento Carlo di Borbone aveva disposto con proprie prammatiche la chiusura di tutte le carceri baronali, ma non tutti si erano adeguati. È il caso del carcere privato costruito nel maschio del castello del Marchese Caracciolo di Brienza in Lucania. L'esistenza di questa prigione privata, anche dopo le prammatiche del re di Napoli, si rileva da un esposto fatto, all'Udienza provinciale, dai cittadini del posto, nel 1747, per denunciare la morte di un detenuto a seguito di maltrattamenti inferti dall'agente baronale responsabile del carcere della Torre. Queste "orride carceri della fortezza di Brienza" furono fatte costruire da Marcantonio Caracciolo nel 1571 (Archivio Stato Napoli, Archivio Caracciolo di Brienza, fascio 45/4).

Altra testimonianza delle condizioni in cui versavano queste carceri baronali fa riferimento ad u carcere di Alghero della metà dell'Ottocento: "*La reclusione di questi nelle prigioni regie, e nelle baronali non può tenersi come semplice del corpo degli accusati, ma come vera pena, che riconoscesi ingiusta con chi assolvesi per ragion d'innocenza dopo l'esame. Le regie carceri d'Alghero sono una sepoltura di viventi, e la veduta delle baronali fa gemere l'umanità. Queste per lo più sono formate di una o due stanze sotter-*

quei signorotti difendevano strenuamente per evitare di perdere lucrose rendite e forti poteri.

Ma i tempi stavano cambiando e gli ideali liberali seminati dalle rivoluzioni francese e napoletana stavano iniziando a dare i loro frutti anche in campo penitenziario e giudiziario. Ne giovò anche l'architettura delle carceri, che dovette adeguarsi ai nuovi sistemi penitenziari che venivano suggeriti dagli Stati Uniti d'America.

1. *Conventi, monasteri e abazie*

Dopo le su menzionate rivoluzioni, alcuni Governi degli Stati preunitari anche per risanare le proprie casse, emanarono una serie di disposizioni legislative atte a incamerare i beni ecclesiastici (immobili e possedimenti agricoli) con la contestuale soppressione di molti ordini religiosi, da adibire in modo particolare per carceri.

La liquidazione dell'asse ecclesiastico ebbe inizio già con Bernardo Tanucci (consigliere del Re di Napoli) nel 1793 e con l'arrivo a Bologna di Giuseppe Bonaparte che, a partire dal 1796, emanò apposite disposizioni legislative per la soppressione di enti e di istituti religiosi di quella città.

Dopo il 1810, anche nel Regno delle Due Sicilie, in attuazione della nuova legislazione napoleonica e murattiana, molti beni provenienti dalle già menzionate soppressioni di enti religiosi furono incamerati dal demanio.

Con la Legge 29 maggio 1855, n. 878 fu la volta del Regno di Sardegna che provvide ad abrogare numerosi ordini religiosi incamerandone i propri beni. Tale norma fu estesa nel 1859 anche ai vari Ducati della penisola.

La liquidazione dell'asse ecclesiastico continuò anche dopo l'unificazione italiana. Furono infatti emanati il R.D. 7 luglio 1866, n. 3036 di soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose (in attuazione della L. 28 giugno 1866, n. 2987) e la L. 15 agosto 1867, n. 3848.

ranee, piene sempre della più esiziale mefite, soggiorno quasi sempre di lunga durata per gli infelici." (Angius V.).

Dapprima i governi dei vari Stati pre-unitari e successivamente il Governo della nuova Italia pensarono di riutilizzare questi grandi manufatti conventuali oltre che per scuole e per ospedali anche per carceri. Ciò sembrò essere una provvidenziale soluzione al grave problema del reperimento di nuove strutture utilizzabili come carceri in attuazione della nuova politica filosofico-pedagogica carceraria.

Per problemi di precisa razionalizzazione economica la particolare tipologia edilizia di questi vecchi conventi e monasteri, non risultò del tutto idonea alla sua nuova destinazione. Ciò nonostante, nelle piccole celle dei frati e nei locali più spaziosi furono rinchiusi rispettivamente detenuti in isolamento (ovvero con il sistema filadelfiano) e detenuti in vita comune (sistema auburniano).

Proprio per problemi finanziari, l'utilizzo di questi edifici che richiedevano opere minime di ristrutturazione, si protrasse per tutto l'Ottocento. Nel corso del Novecento vi trovarono posto anche istituti di rieducazione per minorenni. Ancora nel Duemila alcuni di questi conventi ospitano piccole case circondariali.

Ma ovviamente l'utilizzo di questi antichi manufatti non riuscì a risolvere in pieno il problema delle carceri, in particolare quello di avere, secondo le nuove teorie delle scienze carcerarie, locali assolutamente inidonei strutturalmente (suddivisione dei detenuti) e dal punto di vista della salubrità e dell'igiene, della sicurezza e possibilmente nelle vicinanze dei tribunali.

2. *Il Panopticon di Jeremy e Samuel Bentham*

Le nuove teorie "illuminate": l'emenda del condannato attraverso l'isolamento, il lavoro e a seconda del sistema penitenziario in uso, anche attraverso le attività sociali in comune imponevano sostanziali modifiche alle strutture edilizie carcerarie. Filantropi e architetti studiavano e progettavano nuove tipologie di fabbricati per le finalità che il carcere stesso si proponeva.

I diversi Governi studiarono soluzioni non solo per le prigioni, ma anche per altri tipi di edilizia pubblica, che funzionassero come "macchine" capaci di garantire alle comunità, il rispetto delle norme sociali dei controlli fisici, indispensabili a perseguire la massi-

ma utilità economico-politica e capaci di formare individui "utili" (Buccaro A., 1992).

"Macchine" atte a garantire da parte della comunità il rispetto delle norme sociali e dei controlli fisici indispensabili a perseguire la massima utilità economica e politica. Foucault dirà che la massima utilità economica e politica era da ritenersi legata, oltre che ad altri elementi, anche alla capacità sociale di formare individui utili, attraverso una serie di meccanismi di potere, agenti all'interno del sistema.

Il giurista-filantropo Jeremy Bentham, figura di spicco in questo quadro di profondo rinnovamento sociale, criticando spesso le interessanti teorie illuminate e filantropiche dell'epoca, auspicò sostanzialmente riforme più concrete e di pratica e pronta realizzazione. Alle mere teorie filosofiche unì concreti suggerimenti economico-mercantilistici partendo dal presupposto che gli uomini, secondo le rispettive capacità (economico-finanziarie, lavorative, e fisiche) avrebbero dovuto concorrere senza eccezione alcuna ad alimentare le casse del Governo. Tutti gli uomini, ricchi e poveri, sani e ammalati, liberi e carcerati, piccoli e grandi, dovevano garantire il proprio apporto all'erario.

In questa avventura Jeremy Bentham fu aiutato da suo fratello Samuel (ingegnere). Essi speravano di poter risolvere, con la loro rivoluzionaria soluzione architettonica denominata "Panopticon"[2], i problemi di organizzazione non solo carcerari, ma anche negli altri disparati campi dove era necessario controllare un elevato numero di persone con poche spese: scuole, ospedali, fabbriche e caserme. Con questo nuovo tipo di struttura si sarebbero risolti, secondo Bentham, vari problemi:

[2] Panopticon dal greco *pan = tutto e opticon = vedere.*

Bentham conia ulteriori termini per indicare altri suoi progetti: *Paedotrophium* o *Nursey panopticon* (o *Sotimiom* o *Timosterion*) per indicare un edificio panottico dove ricoverare donne traviate con i propri figli, mentre con il termine *Ptenotrophium* indica una costruzione rotonda per l'allevamento di volatili (polli, oche, colombi, ecc…). proprio per indicare che, con tale nuova struttura, era possibile avere sotto controllo l'intero carcere. I Bentham sostennero strenuamente, perchè tali soluzioni non restassero progetti teorici, ma fossero realizzati praticamente (Parente A., 1998).

> "La morale riformata, la salute preservata, l'industria rinvigorita, l'istruzione diffusa, le cariche pubbliche alleggerite, l'economia stabile come su di una roccia, il nodo gordiano delle leggi d'assistenza pubblica non tagliato ma sciolto – tutto questo con una semplice architettura […] poco importa se lo scopo dell'edificio è diverso o anche opposto: sia che si tratti di punire i criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, riformare i viziosi, isolare i sospetti, impiegare gli oziosi, mantenere gli indigenti, guarire i malati, istruire quelli che vogliono entrare nei vari settori dell'industria, o fornire l'istruzione alle future generazioni: in una parola sia che si tratti delle prigioni a vita, nella camera della morte, o di prigioni di isolamento prima del processo, o penitenziari, o case di correzione, o case di lavoro, o fabbriche, o manicomi, o ospedali, o scuole" (Bentham J., 1961).

L'idea della struttura a torre cilindrica fu di Samuel, ingegnere e studioso di tecnologie avanzate, che stava costruendo, nel 1786, uno stabilimento industriale a Cretcheff nella Russia meridionale. La mano d'opera, venuta dall'Inghilterra, si mostrava, però, insubordinata e turbolenta, tanto che per fronteggiare tali disordini veniva chiesto in continuo l'intervento delle truppe. Le autorità chiesero allora a Samuel di ideare uno specifico stabilimento industriale per circa duemila operai, dove questi potevano essere più facilmente controllati. Progettò allora una torre cilindrica, dove con una minima spesa, si otteneva un facile controllo dei lavoratori e si riusciva a gestire l'industria e organizzare con molta semplicità le varie attività lavorative. Jeremy, dal canto suo, affascinato da questa soluzione che denominò "*panopticon*", pensò che fosse stato possibile applicarla anche ad altre strutture quali scuole, ospedali, manicomi, ospizi e prigioni (Parente A., 1998).

Il "Panopticon" di Bentham si presenta come monoblocco a doppia corona circolare sviluppantesi in altezza, entro le quali sono ricavate comode celle singole (piedi 13 di lunghezza per 6 di larghezza ed 8,5 di altezza). Le celle hanno una finestra nella parete della circonferenza esterna e una porta a vetri in quella opposta interna. Questa perfetta illuminazione permette una più facile e continua ispezione al loro interno. Al centro della corona circolare vi è una torre cilindrica, anch'essa a più piani, che permette

il controllo dell'intero edificio e l'ispezione delle celle. Apposite intercapedini permettono il ricambio dell'aria e il funzionamento della rete idrica e fognaria e dei servizi di intercomunicazione. I diversi piani dell'edificio[3], sono collegati tra di loro da una serie di scale sospese. Per maggiore comodità e per offrire la possibilità al detenuto di lavorare nella propria cella, senza spostarsi in altri appositi locali, si pensa all'utilizzo di un letto mobile reclinabile verticalmente verso la parete o tramite una serie di carrucole, sollevabile verso il soffitto.

Principio ispiratore dei Bentham è quello del facile e costante controllo di tutti i soggetti ristretti, con poco personale sistemato in posizione strategica, ovvero nell'anzidetta torre centrale di controllo.

Sempre per problemi di pratica utilità economica, Bentham, molto verosimilmente, suggerisce di far abitare la torre di controllo da tutti i membri della famiglia dell'ispettore, in modo che ognuno di essi, durante tutti gli istanti della giornata, direttamente o indirettamente potessero controllare i prigionieri rinchiusi

[3] *"Due specie di vigilanza è uopo distinguere (e che l'arte architettonica dee non solo far ottenere, ma cospirare ad uno stesso fine) l'una invisibile: La prima si ottiene col disegno panottico di Bentham, e però colla costruzione d'una torre centrale, dalla quale un custode possa, senza essere affatto osservato, vedere non tanto l'ingresso, quanto soprattutto l'interno de' quartieri, delle sezioni, delle classi, delle sale per lavoro, e di tutte le parti componenti la prigione. In cotal guisa ad un solo individuo si dà la potenza d'assoggettare, mercé una specie di presenza universale nel recinto del carcere, le multiforme e depravate volontà de' rinchiusi, d'invigilare costantemente ed in maniera simultanea su tutte le loro azioni* […] *La stessa assenza del custode non menoma la efficacia di siffatta invisibile vigilanza, dappoiché la idea in ciascun detenuto d'essere mai sempre osservato gli toglie dall'animo i malvagi disegni che vorrebbe portare ad effetto. Mercé questo semplice mezzo architettonico, i pochissimi custodi che i regolamenti vogliono, sono nel caso d'effettivamente mantenere l'ordine nell'interno della prigione. La torre centrale, qualora si faccia separata e lontana dalle stanze de' custodi, de colle medesime comunicare senza che da' rinchiusi se ne vegga il passaggio. La seconda vigilanza risulta dall'aver fra loro la torre centrale, il corpo di guardia, le abitazioni de' custodi, e tutti i punti diversi della prigione facilissime e spedite le comunicazioni, sicché sollecito ed istantaneo ne riesca il cammino. Conciliare tutte queste indispensabili esigenze forma il pregio maggiore del carcere. laonde l'ingegnere rivolgerà tutta la sua attenzione a risolvere questo importantissimo problema che riguarda tre punti fondamentali, l'arte architettonica, l'economia del personale addetto alla prigione e la certezza dell'intera disciplina "* (riportato come anonimo in Di Paolo P., 1989).

tutt'intorno. Il vantaggio che se ne sarebbe ricavato sarebbe stato tanto maggiore quanto più numerosi fossero stati i componenti della famiglia, in quanto ci sarebbero stati in realtà tanti ispettori quanti i componenti la stessa, mentre, al contrario, uno solo di essi avrebbe ricevuto il salario: *"Perché essi abbiano un motivo per agire in conformità all'oggetto richiesto non c'è bisogno né che l'ispettore glielo ordini né che si interessino in modo speciale ai doveri della loro carica. Essendo privati in ogni momento di ogni altra vista, rivolgeranno naturalmente ed inevitabilmente il loro sguardo nella direzione conforme a quello scopo, in ogni istante delle loro occupazioni quotidiane"* (Bentham J., 1983).

Molti anni dopo Michel Foucault dirà che il "panopticon" doveva essere un laboratorio capace di modificare il comportamento, per addestrare e/o recuperare i soggetti ristrettivi. Essere cioè un luogo privilegiato, per rendere possibile le sperimentazioni sugli uomini e per analizzare con tutta certezza le trasformazioni che si potevano operare su di loro (Foucault M., 1976).

Doveva essere una macchina che avrebbe sostituito all'abitudine perversa di un criminale la disciplina meccanica del soldato e l'austerità del monaco.

Una macchina dove fosse stato possibile il recupero sociale degli individui attraverso la dura disciplina e l'ammaestramento morale, basata essenzialmente sul controllo continuo e diretto del soggetto. Basata su un controllo, o meglio su uno pseudo controllo, il cui effetto era quello di far credere al prigioniero di essere continuamente osservato dalla torre centrale, che aveva di fronte a sé.

Al controllo del corpo Bentham sostituisce il controllo dell'anima, utilizzando il corpo esclusivamente per plasmare l'anima e fare presa sulla mente.

Con questa struttura si voleva creare nel prigioniero uno stato di disagio permanente e di paura, dove la più piccola infrazione alle norme poteva essere facilmente scoperta e determinare, conseguenzialmente, una sicura sanzione disciplinare nei propri confronti (Foucault M., 1976).

Bentham era del parere che il panottico sarebbe riuscito a conciliare alcune teorie filosofico-illuministiche con problemi di

materiale gestione dell'istituzione, ad esempio con la trionfale irruzione del giorno e della luce che cancella l'oscurità si otteneva la soluzione del problema economico della sorveglianza con poche spese, ossia l'efficienza al minor costo. Il panopticon, attraverso il lavoro, avrebbe avuto il potere di influenzare progressivamente la psiche del detenuto, costringendolo verso sane abitudini. Il lavoro avrebbe acquistato, così, tre valori: un primo simbolico, un secondo rieducativo e un terzo produttivo. E Bentham, più che ai primi due valori, faceva affidamento quasi esclusivamente sul terzo.

Bentham immaginava, quindi, per prima cosa una prigione industriale basata sul lavoro forzato quale elemento primario di equilibrio del bilancio penitenziario e, poi, quale mezzo di emenda e di risocializzazione del soggetto detenuto.

Gli anni successivi alla rivoluzione industriale furono di importanza capitale per lo sviluppo economico dell'Inghilterra. Il progresso scientifico e tecnologico produceva profonde ripercussioni nella società, provocando fra i suoi strati disastrosi conflitti che facevano emergere in modo particolarmente preoccupante il problema della criminalità.

Ma il governo, sulla spinta di giuristi e filosofi illuminati, doveva interessarsi anche della riforma penitenziaria. Bentham fu tra questi e partecipò attivamente ai relativi dibattiti, combattendo fermamente per l'abolizione della deportazione nelle isole oltre oceano e per l'occupazione di tutti i detenuti in attività lavorative a pro del governo.

Evitando le improduttive anzi eccessivamente costose deportazioni verso le colonie oltre Oceano, la popolazione penitenziaria, se fosse stata ben utilizzata nel lavoro industriale da organizzare nelle carceri, avrebbe certamente contribuito a rimpinguare le casse governative: *"*[…] *la pena, è la maggiore utilità, o per dire meglio la sua necessità. Il male prodotto dalle pene è una spesa che fa lo Stato in vista di un profitto. Il profitto è la privazione dei crimini. In questa operazione tutto deve essere calcolo del guadagno e delle perdite: dal che risulta evidentemente che diminuire la spesa o aumentare il profitto si può fare in egual misura tendere ad ottenere un bilancio favorevole"* (Bentham J., 1983).

A Bentham, perciò, oltre alle ragioni filantropiche stavano a cuore particolarmente ragioni di tipo economico e utilitaristiche; era ossessionato dal tempo perso inutilmente nelle prigioni e dal danaro sprecato per il mantenimento di tanti detenuti. Quindi, applicando alla psicologia umana la tecnica dello sbarramento e della canalizzazione, pensava al "*panopticon*" quale unica soluzione a questa piaga, convincendosi che la sua costruzione era capace di captare tutte le pulsioni umane per mutarle in energia ed in forza produttiva.

L'interesse per la soluzione dei problemi carcerari attraverso lucrose teorie mercantilistiche assunse in Jeremy Bentham una considerevole importanza tale da fargli sfiorare i limiti di una vera e propria fissazione maniacale. Sembra addirittura che egli avesse investito e sperperata tutta la sua cospicua eredità per la progettazione e per la realizzazione di un prototipo carcerario e che, per questo, fosse stato tacciato addirittura di follia da parte dei suoi familiari[4].

I progetti di questa struttura furono sottoposti alla valutazione dei governi inglese e francese[5] che però, non presero in considerazione, in quanto dal lato pratico la trovarono troppo rigido. I suoi locali, infatti, non erano di facile adattabilità al continuo evolversi della situazione carceraria da un lato pratico legato alle diverse necessità contingenti (es. sovraffollamento) e da un profilo filosofico, legato alla continua evoluzione della funzione della pena.

[4] Bentham era figlio di un noto avvocato, uomo ricco ed intelligente ma avido di potere e duro negli affari. Jeremy era assillato da questo padre-padrone che, tra l'altro, lo considerava negligente ed inconcludente, sempre coinvolto in progetti insensati. Jeremy rifiuta di assomigliare al padre, rifiuta la carriera legale e si dedica a speculazioni giuridiche. Solo alla sua morte riesce a liberarsi, in qualche modo, di questa assillante cappa; quindi, può usare la sua parte di eredità per realizzare il suo sogno: "il panopticon". Solo molto più tardi il governo inglese restituirà a Jeremy una lauta indennità a scopo risarcitorio.

[5] Nel 1812 il governo inglese, in occasione del concorso per il nuovo penitenziario di Millbank (Londra) rifiutò il modello dei Bentham a favore della fortezza stellare presentata da William Williams e Thomas Hardwick.

3. *Il Panoptico stellare o raggiato*

Se da una parte e a causa della troppa rigidità geometrica del controllo, fallisce l'idea del "panopticon" così come ideato dai Bentham, dall'altra l'idea di una sorveglianza a "tutto campo" o a "colpo d'occhio", ovvero "panoramica" di derivazione panottica, verrà sfruttata in tutto il mondo per la progettazione delle future prigioni[6].

Di questa struttura anche se la sua realizzazione fu rifiutata dai diversi Governi degli Stati europei ed americani restano solo alcuni prototipi. Tra il 1880 ed il 1891 ne furono costruiti tre in Olanda (Breda, Haarlem, Arnheim). Una piccola struttura panoptica fu costruita a Lisbona, nel 1896, per ospitare detenuti pericolosi (*pavilhao de secureca*). Nel 1925 fu invece costruita la prigione panottica di Stateville nell'Illinois (USA) ed infine nel 1931 sull'Isla de la Juventud, vicino Cuba fu costruita una prigione con cinque torri cilindriche panottiche. Altra prigione di recente costruzione (1950) di derivazione panottica (ottagonale) è quella di Ho Chi Minh City (Chi Hoa Prison) in Vietnam.

In Italia due strutture carcerarie circolari (Tempio Pausania in Sardegna ed il torrione sull'Isola di Nisida presso Napoli) non possono essere ritenuti panottici. Eccezione fatta, però per l'Ergastolo costruito sull'isolotto di Santo Stefano presso Ventotene, nell'Arcipelago Pontino.

Di derivazione panottica ma non "panottici" *stricto sensu* sono le strutture carcerarie edificate a partire dalla fine del Settecento, in alcuni Paesi europei e atri americani, che sfruttano il progetto originario del "monoblocco parallelepipedo" ideato dal Fontana per il correzionale S. Michele in Roma e della combinazione o assemblaggio sul piano di uguali elementi, in numero variabile a seconda della necessità e della disponibilità di superfici. Pertanto, a seconda della loro collocazione questi

[6] Primi esempi di carcere con schema "a raggiera" ossia con corpi di fabbrica disposti in direzione radiale sembra siano stati ideati e progettati, tra il primo ed il secondo decennio del XIX secolo dall'italiano Giuliano de Fazio con il carcere centrale di Avellino e l'inglese Giorgio Ainslie (VOLPICELLA F., 1845).

parallelepipedi possono formare una planimetria a palo telegrafico se sono posizionati a destra e a sinistra di un asse longitudinale centrale, o a sistema stellare (bracci o raggi) se invece sono posizionati intorno ad un nucleo centrale a pianta ottagonale, esagonale, pentagonale, quadrilatero e a ventaglio se disposti a semicerchio.

Se utilizzate superfici non pianeggianti con forti dislivelli i parallelepipedi sono posizionati in modo più consono al terreno previo terrazzamento della superficie.

Negli Stati Uniti fu anche sperimentato il sistema a grattacielo (*skyscraper*).

Gli esempi italiani (con padiglioni parallelepipedi), a palo telegrafico si trovano a Napoli Poggioreale e a Firenze Sollicciano.

A sistema stellare si citano invece Avellino, Milano San Vittore, Roma Regina Coeli, Sassari, Genova Marassi, Civitavecchia. A ventaglio si ricordano Palermo Ucciardone e Bologna.

L'idea della planimetria stellare o a croce di Sant'Andrea, dove i diversi corpi di fabbrica sono uniti tra di loro dalla cosiddetta "rotonda" (che quasi sempre è utilizzata come cappella o come luogo di incontro) fu, come già accennato, per la prima volta progettata dall'architetto romano Ferdinando Fuga, nel 1753, per la realizzazione dell'Albergo dei poveri a Napoli. Ancora oggi le carceri costruite su questo schema usano autodefinirsi strutture panottiche, ma ovviamente panottiche non sono in quanto dal centro della rotonda una guardia può controllare solo gli ingressi dei raggi o bracci posti a lui di fronte e non la loro totalità.

* * *

Sorprendentemente, a forma panottica è possibile inquadrare invece tre strutture carcerarie bagnate dal "*Mare Nostrum*".

3.1. *Santo Stefano di Ventotene*[7]

Quella dell'Ergastolo di Santo Stefano è una vera struttura panottica, la cui pianta però non circolare ma a ferro di cavallo, fu progettata per i Borbone a fine Settecento dall'Ingegnere Francesco Carpi.

Le sue originarie 99 celle (m. 4,50 per m. 4,20) che si affacciavano sul cortile interno scoperto erano tutte facilmente controllabili da una sola guardia.

La pianta si rifà sicuramente (anche se di diversa dimensione) a quella del Teatro San Carlo. Nelle due simili strutture sono solo le parti ad essere rovesciate: sul palcoscenico anziché l'attore prende posto la guardia e gli spettatori dei palchetti diventano detenuti in cella.

Nel tempo l'edificio subì continui ampliamenti. Il primo dei quali più importante rimonta al 1850/1853 allorché furono costruiti due corpi di fabbrica a due piani, addossati lateralmente alla facciata principale dove trovarono posto i magazzini, i laboratori, la cucina, i servizi igienici (piano terra), la caserma e l'infermeria (piano superiore). Con l'Unità d' Italia, il nuovo Governo nazionale scelse di applicare anche per l'ergastolo di Santo Stefano, previ lavori di adeguamento della struttura, il sistema filadelfiano di isolamento continuo (notturno e diurno). A tale fine le celle che prima ospitavano dagli otto ai dieci detenuti dovettero essere tramezzate con l'apertura di una nuova porta e una nuova finestra a bocca di lupo per poter contenere un detenuto ciascuna. Il terzo intervento ristrutturativo fu eseguito nel 1896 quando tutt'intorno alla parete esterna circolare fu aggiunto leggermente più in basso un anello perimetrale per ricavarvi 78 nuove celle di isolamento.

Nonostante questi ampliamenti e queste aggiunte a un progetto iniziale, la disarmante semplicità e completezza formale di questo particolare carcere non fu mai negata né tantomeno potette essere stravolta.

[7] La storia dell'Ergastolo presso l'isola è stata descritta in A. PARENTE, *L'ergastolo di Santo Stefano in Ventotene*, Ediz. Il profumo delle parole, Bologna 2009.

Ancora oggi, nonostante il suo pessimo stato di conservazione, il visitatore che ha la fortuna di poterlo visitare resterà sicuramente attonito, incredulo e meravigliato nell'osservare una siffatta struttura architettonica. La sensazione maggiore che coglie il visitatore nel momento in cui entra nel grande cortile a esedra è immancabilmente la sorpresa unita a un senso di monumentalità scarna e discreta. La luce abbagliante coglie all'improvviso gli occhi del visitatore e il grande spazio che gli si apre davanti con una teatralità intimamente settecentesca gli fa rivivere le stesse identiche impressioni visive, sia pure naturalmente con un ben diverso stato d'animo, che percepirono alcuni patrioti napoletani (Luigi Settembrini) e dissidenti alla politica del "regime" (Sandro Pertini).

La struttura, chiusa nel 1965, ha ospitato criminali della peggiore specie, briganti, anarchici e dissidenti politici.

3.2. *Pylos (Grecia)*

All'estremità superiore dell'antico Castrum (di origini veneziane), sulla collinetta che sovrasta da una parte la piazza principale e il porto di Pylos nel Peloponneso e dall'altra il sottostante Mare Ionio, ha funzionato come carcere fino a qualche decennio addietro, una costruzione esagonale con grande cortile interno scoperto.

Le celle con soffitto a botte, sei per ogni lato, la cui apertura era situata all'interno del cortile esagonale erano ricavate nelle mura perimetrali. Erano molto spaziose e sicuramente ospitavano decine di carcerati. Il tetto-lastrico di queste funzionava da camminamento di ronda, mentre una guardia fissa controllava l'intero cortile e le celle dall'alto di uno spazio sopra il lato nord-est nel quale era ricavata anche la portineria.

Sullo stesso lato, ma verso l'esterno, in una costruzione di epoca successiva erano situati gli uffici e i servizi.

Altre celle con soffitti a tholos, molto anguste, erano state ricavate nelle quattro torri poste agli apici dei vari lati.

Quasi al centro del cortile ancora oggi è possibile vedere il terrapieno dove avvenivano le fucilazioni alle quali tutti i carcerati dovevano assistere aggrappati alle grate ed alle porte delle celle.

3.3. *Isola di Mamula (Montenegro)*

All'imbocco delle Bocche del Cattaro, nel Mare Adriatico, sull'isoletta di Lastavica (Isola delle Rondini che ricorda l'Isola dei gabbiani "alcatraz" nella Baia di San Francisco USA) il Generale dell'esercito Austro-ungarico Lazar Mamula Licanin, nel 1853 fece costruire un forte militare a difesa delle coste della Serbia-Montenegro.

Il forte di forma circolare occupa l'intera superficie dello scosceso isolotto anch'esso circolare (mq. 32.000 circa) lasciando alla vegetazione la rimanente esigua superficie.

La circonferenza di circa mille metri è per la maggior parte rocciosa e scoscesa con una sola piccola spiaggia di poche centinaia di metri quadrati.

La muratura della struttura fortilizia che si compone di due soli elementi, è fatta con grandi blocchi di pietra di uguale dimensione sovrapposti in regolari file orizzontali.

La struttura più grande è a forma anulare a un solo piano suddivisa in due ali (orientale ed occidentale) coperta da terrapieno. Ognuna delle due ali è composta da sette grandi celle con volte ad arco con finestra verso il mare. Queste celle furono ricavate negli ambienti originari dove erano le vecchie postazioni dei cannoni.

Le porte delle celle danno nel cortile interno al cui centro si trova un terrapieno, rialzato rispetto al livello delle celle, che funzionava da cortile interno di passeggio.

Il secondo corpo di fabbrica è a forma di torre cilindrica su due piani chiamato il "foro" ed è costituito da tre diversi ambienti. All'interno della torre v'è un cortile scoperto con una cisterna per l'acqua piovana sotto il pavimento.

La torre di diametro inferiore va ad intersecarsi nel segmento nord-occidentale dell'anello circolare maggiore, come una pietra incastonata in un anello.

Alla struttura si accede tramite un ponte mobile che supera un ampio fossato-trincea. Il forte è stato utilizzato come carcere durante le due guerre mondiali, ma in modo particolare nella seconda è stato teatro di tragici avvenimenti per aver ospitato, partigiani, prigionieri politici e militari.